

REGOLAMENTO

PER L'AMMINISTRAZIONE PECUNIARIA DELLA R. MARINA MILITARE.

PARTE PRIMA.

PERSONALE.

Art. 1. L'amministrazione pecuniaria del personale della R. Marina Militare comprende:

- a) la riscossione ed il conseguente reparto degli assegnamenti dovuti al personale medesimo;
- b) la provvista e la conservazione degli oggetti di vestiario e di quant'altro può occorrere agl'individui;
- c) la sorveglianza sulla erogazione dei fondi commessi agli agenti subalterni;
- d) la regolare tenuta della scrittura;
- e) il rendimento di conti.

Un Consiglio di Amministrazione ne tiene il governo.

Art. 2. Il Consiglio di amministrazione sarà composto come appresso:

- Il Comandante il corpo dei RR. Equipaggi « Presidente. »
- Due Ufficiali di Vascello « Membri »
- L'Aiutante Maggiore « Relatore. »
- Un Ufficiale di Maggiorità « Segretario. »

Sostituzioni e modo di constatarle.

Art. 3. In caso di assenza, malattia o vacanza, le funzioni di Presidente vengono disimpegnate dall'Ufficiale della R. Marina

immediatamente più anziano di grado, e quelle di questo ed altri membri, da altri Ufficiali del Corpo a scelta del Comandante, avuto per altro riguardo al loro grado e anzianità.

Tali sostituzioni o surrogazioni tanto permanenti che temporanee dovranno essere constatate mediante analoga deliberazione del Consiglio stesso da iscriversi sul Registro N.º 1.

Attribuzioni del Consiglio.

Art. 4. Ritenuto che il Consiglio debba in ogni tempo astenersi dallo ingerirsi in ciò che ha rapporto alla disciplina ed al servizio, che è riservato esclusivamente all'autorità del Comandante, le di lui attribuzioni vengono pertanto a determinarsi nella regolare direzione e gestione di tutti i rami di servizio economico inerente al Corpo.

Adunanze del Consiglio.

Art. 5. Le adunanze del Consiglio avranno luogo ordinariamente nel locale ove si custodisce la cassa contenente i fondi in contanti del Corpo, nelle epoche richieste dalle circostanze, e tutte le volte che il Presidente lo crederà opportuno.

Salvo il caso di legittimo impedimento veruno dei membri può dispensarsi dallo intervenire.

Oggetti da trattarsi, da chi proposti e modo di discuterli.

Art. 6. Gli affari da trattarsi nelle adunanze sono proposti a voce dal Presidente, ed in scritto dal Relatore; e siano pur essi di differente natura, possono essere tutti discussi in una medesima sessione, purchè dettagliatamente notati sul Registro Deliberazioni.

È per altro in facoltà di ogni membro il sottoporre alla discussione qualunque oggetto relativo all'amministrazione, nè può il Consiglio ricusarsi dallo esaminarlo.

Qualora alcuna delle fatte proposizioni non venisse approvata, il proponente ha diritto di farla notare sul Protocollo di Deliberazioni, ed in questo caso gli altri membri devono notarvi le ragioni che gli hanno indotti in una opinione contraria.

Modo di deliberare.

Art. 7. Il Consiglio delibera a pluralità di voti. Primi ad emettere il loro parere sono i membri di grado inferiore, ed a parità di grado i meno anziani.

Il Presidente ed i Membri hanno voce deliberativa, il Relatore soltanto voce consultiva.

Il Segretario ha il semplice incarico di protocollare le Deliberazioni, ma è però tenuto a somministrare tutti gli schiarimenti che possono essergli domandati.

Qualora per la varietà delle opinioni il sentimento generale del Consiglio non sia per risultare manifesto, prevale il voto del Presidente.

Art. 8. Il membro che non è concorso nella opinione degli altri non è tenuto a sottoscrivere la presa deliberazione, ma in piè della medesima dovrà accennare di propria mano le ragioni che lo resero dissenziente.

Facoltà al Presidente di sospendere l'eseguimento della deliberazione.

Art. 9. Se il Presidente del Consiglio è di parere contrario alla pluralità, può sospendere l'eseguimento della presa deliberazione; ed in questo caso dovrà trasmetterne copia al Comandante la R. Marina, il quale di concerto col Commissario di guerra emanerà i provvedimenti opportuni.

Responsabilità dei Componenti il Consiglio.

Art. 10. I Membri componenti il Consiglio sono solidariamente e personalmente responsabili verso il R. Governo della regolare amministrazione e conservazione delle somme loro affidate. Sono pertanto mallevadori degli abusi, della negligenza, dilapidazioni e malversazioni che fossero per commettersi nello impiego e destinazione dei fondi di qualunque natura, e degli effetti che ne conseguissero.

Mancanza di fondi come reintegrata.

Art. 11. Nel caso di comprovata prevaricazione, per la quale fosse a risultare una mancanza di fondi, sia che questa provenga da dolo, o irregolare impiego, dovendo cadere principalmente sull'uffiziale che ebbe in quel tempo la Presidenza del Consiglio l'obbligo della reintegrazione, viene stabilito:

Che la metà della somma da reintegrarsi rimanga a totale suo carico, e l'altra metà sia repartita a carico dello stesso Presidente e degli altri membri, ciascuno in proporzione del rispettivo stipendio, sul quale deve operarsi la ritenzione fino alla concorrenza della verificata mancanza, ritenuti per altro sempre solidali tra loro tutti i membri, nel caso che il Presidente (tanto per l'intera metà a suo carico, come per la porzione imputata sull'altra metà) o alcuno di essi membri non avessero mezzi a contribuirvi del proprio per la tangente loro fissata, o divenissero per qualunque circostanza insolventi.

Responsabilità speciale del Relatore.

Art. 12. Il Relatore è responsabile dell'adempimento di tutte le formalità prescritte, come pure è materialmente e personalmente responsabile della esattezza dei movimenti giornalieri della cassa sussidiaria, e dell'amministrazione di quel danaro che dal Consiglio viene assegnato per le spese correnti.

Egli è mallevadore delle somme che debbono trovarsi nella cassa sussidiaria, ed è per conseguenza tenuto alla reintegrazione, essendo il Presidente e gli altri membri esonerati da qualunque responsabilità per quanto si riflette ad essa.

Responsabilità dell'Ufficiale Pagatore.

Art. 13. L'Ufficiale pagatore adempie le proprie funzioni sotto la sorveglianza del Relatore.

Egli sarà tenuto a prestare una cauzione non minore di lire 3000, verso il Consiglio di Amministrazione.

*Responsabilità dei Comandanti i Bastimenti
e Impiegati amministrativi.*

Art. 14. A bordo dei R. Legni i Comandanti ed i Commissarij di bordo sono materialmente e solidariamente mallevadori della conservazione e regolare impiego delle somme che loro sono affidate.

Responsabilità di altri aventi parte nell'Amministrazione.

Art. 15. I Comandanti di Compagnia o Sezione stanno ciascuno per la loro Compagnia o Sezione mallevadori verso il Consiglio di amministrazione del danaro che per qualsivoglia titolo viene ad essi pagato, delle distribuzioni di ogni genere che sono loro fatte, o di quanto altro possono avere ricevuto in consegna.

A tale responsabilità va pure strettamente soggetto l'incaricato del Magazzino di vestiario.

Reclami al Consiglio.

Art. 16. Ritenuta sempre la osservanza delle discipline gerarchiche, prescritte dai Regolamenti Militari, ogni individuo ap-

partenente al Corpo che avesse dei reclami da sottoporre al Consiglio, potrà personalmente farlo avanti il Consiglio stesso riunito, o per mezzo di una memoria da presentarsi al Presidente per la via gerarchica.

Tale facoltà è fatta ancora alle persone estranee al Corpo, ma che abbiano con esso dei rapporti per ragioni di somministrazioni, forniture ec.

Similmente il Consiglio potrà far presentare alle proprie sedute quegli individui del Corpo, o ad esso estranei, che giudicherà a proposito per avere le notizie e gli schiarimenti necessari agli oggetti posti in deliberazione.

In ambedue i casi per altro vuolsi che tale intervento sia dettagliatamente specificato nel Registro Deliberazioni.

Casse, chiavi di esse da chi custodite.

Art. 17. Il Consiglio deve essere provveduto di due Casse, una delle quali chiamasi *Principale* o del Consiglio, l'altra *Sussidiaria*.

La cassa del Consiglio, destinata a custodire il denaro tutto appartenente all'Amministrazione del Corpo, deve essere collocata nella sala destinata nel R. Arsenale alle adunanze del Consiglio.

Sarà chiusa a tre chiavi, una delle quali sarà affidata al Presidente, la seconda al membro più anziano, la terza al Relatore.

Qualora uno dei detentori delle chiavi dovesse per ragioni di servizio, o qualunque altra anche particolare, assentarsi, sia pure per essere tale assenza momentanea, dovrà in questo caso rimettere la chiave all'Ufficiale destinato a rimpiazzarlo, il quale può, se lo crede, domandare il riscontro del danaro che a seconda dei Registri deve trovarsi in cassa.

La cassa sussidiaria è affidata al Relatore ed all'Ufficiale pagatore, ciascuno dei quali riterrà una delle due chiavi di essa.

La medesima è destinata al movimento giornaliero degl'incassi e delle spese, e non dovrà contenere per deposito una somma maggiore alle Lire 4000. Il Consiglio dovrà invigilare a che appena si verifichi un deposito superiore, ne sia fatto versare ogni eccedente nella propria cassa.

A bordo dei RR. Legni la cassa è chiusa a due chiavi, una delle quali è affidata al Comandante il bastimento, l'altra al Commissario di bordo.

Riscossioni e pagamenti

Art. 18. Gli assegni e le somme che per qualunque titolo vengono rimessi dal Ministero della Guerra sono ritirati, previa speciale autorizzazione del Presidente, per mezzo dell'Ufficiale pagatore, e devono essere versati immediatamente e per totalità nella cassa del Consiglio.

Allorquando la somma esistente nella cassa sussidiaria non sia sufficiente ad operare i pagamenti ordinati, il Consiglio sarà cauto di passare in detta Cassa soltanto i fondi che volta per volta occorreranno per le esigenze del servizio, quale bisogno dovrà essere sempre dettagliatamente giustificato, e constatato dal Consiglio nel miglior modo che crederà opportuno per garantire la sua responsabilità.

Ogni recapito di pagamento dovrà portare l'ordine di effettuarlo per parte del Presidente, e la quietanza della parte ricevente; la quale quietanza dovrà essere autenticata dalla firma del Relatore, alla presenza del quale dovrà sempre eseguirsi qualunque pagamento.

Tanto le riscossioni che fa il Consiglio, quanto il passaggio delle somme per le spese correnti, dovrà essere volta per volta autenticato e giustificato mediante Deliberazione del Consiglio stesso. All'oggetto poi che possa in ogni tempo essere constatato il passaggio delle somme all'Ufficiale, il Consiglio esigerà che questi apponga la propria firma ad ogni Deliberazione che a tale passaggio si riferisca.

Registri da tenersi dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19. L'amministrazione generale del Consiglio deve risultare dai seguenti Registri, i quali sono tenuti sotto la immediata vigilanza e responsabilità del Consiglio.

- 1.º Registro generale Deliberazioni.
- 2.º Registro di Cassa.
- 3.º Registro Conti Correnti.
- 4.º Registro Prospetti delle Masse.

Registro-Giornale della Cassa sussidiaria.

Art. 20. L'Ufficiale pagatore dovrà tenere un registro giornale della Cassa sussidiaria.

Registro Deliberazioni (mod. N.º 1.)

Art. 21. Per ordine di data, e senza intervallo nè lacuna di sorta, dovrà il Consiglio fare inscrivere su questo registro tutte le Deliberazioni prese nelle relative adunanze, i Processi verbali delle revisioni di Cassa, infine ogni e qualunque sua operazione, in guisa che presenti e racchiuda tutti i particolari riguardanti l'Amministrazione.

Registro di Cassa (mod. N.º 2.)

Art. 22. Questo registro è destinato a far conoscere in ogni momento la somma di denaro che esister deve nella Cassa del Consiglio, sia che appartenga alla Contabilità del Corpo, o alle masse individuali e particolari.

La entrata di questo registro si compone solamente delle somme che vengono ritirate dalle casse dello Stato, e che possono essere incassate per fatto dell'Amministrazione del Corpo, o per conto delle varie masse.

La uscita poi si compone soltanto delle somme passate all'uffiziale pagatore per provvedere alle spese correnti.

Questo registro dovrà costantemente esser rinchiuso nella Cassa del Consiglio.

Registro Conti Correnti (mod N. 3.)

Art. 23. Questo registro è destinato a contenere i conti aperti ai responsabili delle casse dei legni armati, a debito dei quali vengono portate le somme che mano a mano sono ad essi pagate dall'uffiziale pagatore a titolo di paghe, trattamenti di tavola, supplementi ec., la di cui liquidazione tostochè sia fatta nelle epoche e nei modi che saranno in appresso indicati, produrrà la estinzione di ciascuno dei conti correnti per ogni gestione amministrativa.

Sarà pure aperto in detto registro un conto corrente intitolato *Pendenze*, in entrata del quale dovranno essere notati i versamenti volontari, ritenzioni ec., che per conto delle masse saranno incassati dall'Uffiziale Pagatore; qual conto resterà bilanciato, portando in uscita le somme che mano a mano dovranno esser versate nella Cassa del Consiglio se si riferiscono alle masse.

Figureranno pure in questo conto *pendenze* le spese tutte che non appartengono essenzialmente alla Amministrazione del Corpo, e che non debbono perciò esser portate nei conti di questo.

Non si metteranno in conto che le spese ordinate per iscritto in via provvisoria o dal Ministero della Guerra, o dal Comando della Marina.

I fondi di scorta da rimettersi ai responsabili delle Casse dei RR. Legni per spese eventuali di campagna, verranno egualmente conteggiate nell'articolo *pendenze*.

Registro Prospetti (mod. N. 4.)

Art. 24. Saranno riassunti in questo registro, e dimostrati sommariamente per sezione e per titoli tutti gli incassi e tutte le spese che si saranno verificate durante il trimestre per conto delle varie masse, in guisa che si abbia sinotticamente il trimestrale movimento delle medesime, con la posizione della finanza al termine di ogni gestione.

Giornale dell' Uffiziale Pagatore (mod. N.º 5.)

Art. 25. Su questo Giornale fa il Consiglio dimostrare dall'Uffiziale pagatore giorno per giorno e senza interruzione tutti i movimenti che riguardano la cassa *sussidiaria*.

La entrata di questo registro dovrà comporsi di tutte le somme che in contanti o assegni il Consiglio passerà al pagatore, in guisa che presentar deve una dettagliata coincidenza colla colonna uscita del Registro Cassa del Consiglio.

Nella uscita poi saranno dettagliatamente scritturati al titolo cui si riferiscono, tutti i pagamenti di qualunque natura che si fanno dall'Uffiziale pagatore.

Dovrà perciò dal Consiglio essere rigorosamente osservato che sia tenuto completamente al corrente, nè tollerare che sia neppure di un giorno procrastinata la scritturazione delle spese anche le più minute.

Registro di riscossioni del Consiglio.

Art. 26. Oltre i registri di cui è parola all'Art. 19 dovrà il Consiglio esser provveduto di un Registro chiamato di riscossioni, modello N.º 6, sul quale dovranno, a cura dei Cassieri che eseguiranno i pagamenti al Consiglio, essere registrate le somme che a titolo di assegnazione o qualunque altro il Consiglio sarà ad esigere per mezzo dell'Uffiziale Pagatore.

Saranno pure notate nel medesimo tutte le somme che per conto delle Masse od altro saranno dai Comandanti di Sezione o Bastimento pagate all' Ufficiale Pagatore, talchè l'effetto sia che tutte le partite notate sul registro di riscossioni devono costituire la entrata del Registro *Cassa* e la entrata del conto *Pen- denze*.

Tenuta dei Registri.

Art. 27. I registri tutti devono essere tenuti costantemente al giorno sotto la speciale vigilanza del Relatore, giusta le norme prescritte, nè dovrà tollerarsi sopra i medesimi nè sulle Carte contabili alcuna raschiatura: ed occorrendo farvi qualche variazione, o emendare qualche errore, devesi cancellare leggermente, in modo da potersi leggere ancora quel che vi era scritto.

Revisione di Cassa.

Art. 28. Alla fine di ogni mese il Consiglio verifica la propria cassa e quella sussidiaria, confrontandone le resultanze con i Registri di Scrittura.

Uguale revisione eseguisce alla chiusura dei conti di ogni trimestre. Tali operazioni devono essere appoggiate da analoga deliberazione.

Chiusura trimestrale dei conti.

Art. 29. Alla fine di ogni trimestre dovrà il Consiglio verificare nel loro totale i conti del Corpo, e dopo di essersi assicurato della esattezza e buon andamento dell' Amministrazione, come della coincidenza delle resultanze dei conti con la situazione esatta dei fondi, firmerà i registri prendendo di ciò opportuna deliberazione.

Registri numerati e segnati dal Commissario di Marina.

Art. 30. Tutti i registri prescritti per il Consiglio dovranno esser numerati e segnati dal Commissario di Marina, mediante analoga dichiarazione da apporsi sul frontespizio di ogni registro.

Rinnuovazione dei Registri.

Art. 31. Il Consiglio di amministrazione farà rinnovare al principio di ogni anno i proprii registri; avvertendo che i medesimi constino soltanto di quel numero di fogli che possibilmente potrà prevedere esser necessarj alle operazioni di un anno.

PARTE SECONDA.

DELLA CONTABILITÀ GENERALE.

Domande di Denaro.

Art. 32. Per provvedere al giornaliero mantenimento degli individui appartenenti al Corpo della R. Marina il Consiglio fa il dì 10 di ogni mese la domanda al Commissario di Marina dei fondi che possono occorrergli nel mese successivo.

All'oggetto poi di conoscere con quella esattezza che si può maggiore la somma necessaria, il Consiglio, prendendo per base l'effettivo del Corpo all' epoca predetta, stabilisce uno stato (mod. N.º 7) che fa pervenire al Commissario suddetto.

In detto stato dovrà essere indicato il reparto della somma richiesta, e l'epoche nelle quali occorre al Consiglio di esserne fornito.

Somministrazione di Fondi ai Responsabili delle Casse di bordo.

Art. 33. Nel caso che occorra di dover somministrare fondi in contanti per più mesi ai responsabili delle casse dei RR. Legni, se si tratterà di una navigazione la di cui temporanea durata sia palese, i medesimi ne faranno la domanda al Consiglio di amministrazione mediante un prospetto della forza dell'equipaggio, compilato secondo il modello N.º 8, nel quale sia ben chiaramente dimostrata la somma approssimativamente occorrente per i diversi titoli di spesa; cioè, acconti paghe agli Ufficiali ed equipaggio non eccedenti il terzo della paga mensile, e trattamenti di tavola e supplementi a mare all'equipaggio, fatto caso della presuntiva durata della campagna.

Se poi trattasi di spedizione segreta, o di impossibile determinazione, simile domanda dovrà essere redatta a seconda del modello N. 9.

Consegna di fondi a bordo ai RR. Legni.

Art. 34. La consegna dei fondi di cui è parola nell' Art. 33, viene fatta eseguire dal Consiglio di Amministrazione per mezzo della Cassa sussidiaria ai responsabili della cassa del R. Legno, giusta la domanda fattane, che potrà però il Consiglio stesso modificare quando lo creda opportuno.

Domande straordinarie di fondi.

Art. 35. Per far fronte alle somministrazioni citate all' art. 34 il Consiglio di Amministrazione domanderà, previa opportuna deliberazione, al Commissario di Marina, la somministrazione dei fondi da imbarcarsi a bordo dei RR. Legni, la quale sarà, come tutte le altre somministrazioni in contanti, eseguita dal Commissariato a seconda delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero.

Domande ordinarie e straordinarie di danaro verificate e firmate dal Commissario di Marina.

Art. 36. Per certificare la esattezza degli stati e prospetti relativi a domande di danaro, dovranno queste essere verificate e firmate dal Commissario di Marina.

PAGHE AGLI UFFIZIALI

Quando e come eseguite.

Art. 37. Nell' ultimo giorno di ogni mese il relatore del Consiglio compilerà uno stato (modello N.º 10) nel quale dovranno esser compresi gli Ufficiali dello stato maggiore e delle sezioni non solo, quanto ancora quelli imbarcati a bordo dei RR. Legni in navigazione della Costa e delle Isole, che per il loro frequente approdo nel Porto di Livorno si può razionalmente ritenere che vi si trovino alla fine del mese. Tale stato dovrà comprendere per titoli separati le competenze che saranno ad ognuno dovute per paghe, soprassoldi ec. durante il mese che va a scadere.

La quietanza apposta in margine allo stato giustificherà l' eseguito pagamento.

Tale pagamento avrà luogo l' ultimo giorno di ogni mese.

Tempo per il quale devono essere soddisfatti.

Art. 38. Gli Ufficiali devono essere soddisfatti di quanto loro è dovuto pel tempo soltanto della loro presenza al corpo.

Quelli che vanno in gita o congedo, o partono per navigazioni indeterminate, devono essere pagati soltanto a tutto il giorno che precede la partenza, mentre ogni altra competenza ad essi dovuta è loro fatta buona soltanto dopo il ritorno al Corpo.

Di tali pagamenti agli Ufficiali partenti l' Ufficiale pagatore deve ritirare dai medesimi ricevute parziali, le quali vanno

poi in appoggio al foglio di paghe del mese in cui saranno stati eseguiti, ed ove gli Ufficiali medesimi saranno stati compresi soltanto per le quote di paga e assegnamenti in contanti loro dovuti e già corrisposti.

Facoltà agli Ufficiali in navigazione di assegnare parte di loro paghe alle loro famiglie.

Art. 39. Agli Ufficiali partenti per una navigazione, o altrimenti comandati, è fatta facoltà di assegnare alle proprie famiglie mensilmente una parte delle loro paghe durante il tempo di loro assenza dal Corpo.

Dette quote di paga dovranno in massima limitarsi ai due terzi della paga mensile individualmente dovuta; potendo per altro in qualche caso eccezionale estendersi anche alla totalità di essa.

Quando per legittime cause da esporsi al Presidente del Consiglio dall' Ufficiale stesso, tali assegnazioni siano fatte a favore di persone non comprese nella famiglia rispettiva, il nominato Presidente, senza far conoscere tali cause, dovrà dare le opportune disposizioni perchè le quote assegnate siano corrisposte alle persone indicate.

Modo di eseguire le assegnazioni.

Art. 40. Allorquando un R. Legno sarà di partenza dai porti dello Stato per intraprendere una campagna indeterminata, il Comandante di esso avrà cura di far redigere uno stato nominativo degli Ufficiali sotto i suoi ordini che vogliono lasciare parte di loro paghe alle proprie famiglie.

Tale stato redatto conforme al modello N.º 11 dovrà indicare il nome e cognome della persona a favore della quale viene fatta l' assegnazione, ed in apposita casella sarà firmato dall' Uf-

fiziale assegnante. Munito quindi della firma del Comandante del bastimento sarà da questo rimesso al Presidente del Consiglio.

Pagamenti da chi ordinati, come eseguiti e giustificati.

Art. 41. Appena ricevuto il predetto stato, il Presidente lo sottopone all' approvazione del Consiglio, il quale ne ordina il pagamento mensile all' Ufficiale Pagatore, facendo trascrivere nell' analoga deliberazione che prende lo stato medesimo.

Il pagamento di dette parti di paghe viene eseguito dall' Ufficiale Pagatore nelle giuste quantità, ed alle persone designate nello stato approvato dal Consiglio.

Tali pagamenti sono compresi nello stato di paghe del mese in cui saranno stati eseguiti, giustificati con le ricevute parziali dei riceventi.

Paghe agli Ufficiali di ritorno di navigazione ec.

Art. 42. Agli Ufficiali reduci di navigazione ec., i quali o per non aver ricevuta a bordo dei RR. Legni accenti di paghe, o per non essere state dal Consiglio fatte pagare per loro conto parti di paghe alle loro famiglie o delegati, fossero tuttora in credito di tutte o porzione delle loro paghe, l' ammontare di queste sarà ad essi corrisposta dall' Ufficiale Pagatore a loro richiesta e dietro parziale ricevuta, e sarà compreso nello stato di paghe del mese in cui sarà stato corrisposto con l' appoggio dell' anzidette ricevute.

Paghe ai Bassi Ufficiali e Marinari.

Art. 43. La paga dovuta ai Bassi Ufficiali e Marinari da pagarsi nelle mani di essi, è fatta corrispondere dal Consiglio ai Comandanti le sezioni l' ultimo giorno di ciascun mese per il mese cadente.

*Facoltà di assegnare parte di loro paghe alle proprie famiglie.
ed in quale misura.*

Art. 44. Anche ai Bassi Ufficiali e Marinari, semprechè ammogliati, o vedovi con prole, è fatta facoltà di assegnare, allorquando vadano in navigazione, una parte di loro paghe alla propria famiglia, che non può in ogni caso eccedere mai i due terzi della paga stessa.

Modo di effettuare tali assegnazioni.

Art. 45. I Bassi Ufficiali e Marinari partenti per una navigazione, che intendano godere della facoltà concessa loro dall'Art. 44, ne faranno la domanda al Comandante del R. Legno sul quale trovansi imbarcati; ed esso Comandante farà compilare uno stato (modello N.º 12) distinto per sezione indicante gli individui che desiderano far tale assegnazione, la parte di paga da corrispondersi, ed il nome, cognome e grado di parentela della persona a favore della quale viene assegnata la somma.

Nella compilazione di tale stato il predetto Comandante avvertirà che la persona cui la parte di paga è assegnata sia di propria famiglia; cioè moglie, figli, padre, madre, fratello o sorella; semprechè questi convivano e siano a carico dell'assegnante.

Trasmissione degli stati di assegnazioni.

Art. 46. Tostochè il Comandante un R. Legno avrà compilato lo stato di che all'Art. 45, ne farà la trasmissione al Presidente il Consiglio, dal quale sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio medesimo trascrivendone copia sul registro delle Deliberazioni; e ordinerà il pagamento mensile alle persone ivi designate, accertandosi della realtà della parentela, e previe le stabilite ritenzioni a seconda del debito di Massa.

Modo di perciperle per parte dei Comandanti di Sezione.

Art. 47. I Comandanti le Sezioni comprendono nel foglio di Paga mensile, di cui si fa parola al susseguente Art. 53., le parti di paghe sopra accennate; ed insieme alle paghe degli individui presenti le ritirano dall'Ufficiale Pagatore.

Quando corrisposte le Paghe o parti di esse.

Art. 48. Le paghe o parti di paghe saranno corrisposte agl'individui presenti o alle persone designate da quelli in navigazione nel giorno stesso della riscossione, e negli altri due successivi dagli stessi Comandanti di Sezione.

*Obbligo ai Comandanti i RR. Legni d'invviare gli equipaggi
a terra a percipere le paghe.*

Art. 49. I Comandanti i bastimenti che trovansi nel Porto di Livorno, nei primi due giorni del mese, invieranno a terra presso le rispettive Sezioni gli individui del loro equipaggio, muniti del Libretto per riscuotere le paghe dai Comandanti di esse Sezioni.

*Paghe agli Individui di ritorno da navigazione, come e
quando percette dai Comandanti di Sezione.*

Art. 50. Allorquando un R. Legno rientrerà da una navigazione, il Comandante di esso rimetterà al Consiglio di Amministrazione uno stato nominativo dettagliato, e distinto per Sezione, degli acconti di paghe stati somministrati agl'individui del proprio equipaggio durante la navigazione.

Tale stato sarà per cura dell'Ufficiale Pagatore comunicato ai Comandanti di Sezione, che ne faranno iscrivere l'ammontare a debito dei rispettivi conti correnti.

Appena ciò eseguito, i Comandanti di Sezione compilano uno stato di paghe supplementario, e ne riscuotono l'ammontare dall' Ufficiale Pagatore.

Come e quando pagate le paghe o resti di esse ai reduci da navigazione.

Art. 51. Tenuto conto nella compilazione dello stato supplementario di paghe suddetto degli acconti ricevuti a bordo, e delle quote pagate a terra alle rispettive famiglie, saranno le paghe o resti di esse pagate dai Comandanti di Sezione ai Bassi Ufficiali e Marinari rientrati nel giorno stesso della riscossione.

Sarà pertanto cura dei Comandanti i Bastimenti d' inviare a terra presso le Sezioni nel giorno suddetto gl' individui stessi muniti del rispettivo Libretto.

Acconti di paghe a bordo dei RR. Legni in navigazione come e quando pagati.

Art. 52. Alla fine di ogni mese il Comandante di un R. Legno in navigazione ordinerà il pagamento di un acconto paghe agli individui del proprio equipaggio (da non eccedere peraltro tale acconto il terzo della paga stessa). Un Ufficiale di bordo, specialmente di ciò incaricato, redigerà uno stato (modello N. 13), che presenterà al Comandante il Bastimento, il quale dopo averlo fatto verificare dal Commissario di bordo, ne farà pagare l'ammontare al predetto Ufficiale; al quale poi spetta di eseguirne individualmente il pagamento alla presenza dell' Ufficiale di Dettaglio, che dovrà apporre il *visto pagare* allo stato medesimo, per essere depositato nella Cassa di bordo come documento giustificativo.

Dello Stato di Paga.

Art. 53. Alla fine di ciascun mese i Comandanti di Sezione compilano uno stato di paga a forma del modello N.º 14., che presentano al Relatore del Consiglio, il quale dopo di averne riconosciuto la esattezza ne ordina il pagamento.

Rendimento di Conto o foglio di Competenze trimestrali.

Art. 54. Dovendo la liquidazione dei Conti tra il Consiglio di Amministrazione, ed il Commissario di Marina, essere eseguita per trimestre, anche le gestioni dei Comandanti di Sezione, devono per conseguenza essere trimestrali; imperocchè la esperienza abbia dimostrato quanto sia fallace, oscuro, ed incerto il sistema fin qui praticato di redigerle per mese.

Rendiconto trimestrale dello Stato Maggiore.

Art. 55. Alla fine di ogni trimestre l' Ufficiale Pagatore compila un Rendiconto conforme al modello N.º 15., nel quale dovranno esser portati tutti gli Ufficiali che fanno parte del Corpo della R. Marina, come pure gl' Individui, se ve ne sono, che non facciano parte delle Sezioni.

Rendiconto delle Sezioni.

Art. 56. I Comandanti di Sezione redigeranno al termine del trimestre un Rendiconto giusta il modello N.º 16., che contener deve tutti gl' individui che appartengono alla Sezione.

Tali Rendiconti saranno rimessi per la opportuna verifica- zione al Relatore del Consiglio non più tardi del 5.º giorno sca- duto il trimestre.

Appena verificati saranno ritornati ai Comandanti di Se- zione, che ne faranno compilare altre due copie per quindi de-

venire alla relativa liquidazione, che dovrà effettuarsi nel modo che con la sua forma indica il modello stesso.

Riassunto trimestrale delle Competenze del Corpo.

Art. 57. Liquidati che saranno i conti trimestrali dei Comandanti di Sezione, e tutte le competenze dovute al Corpo, il Consiglio di Amministrazione redige un Prospetto Generale, modello N.º 17., nel quale vengono riassunti i rendiconti trimestrali, e tutte le altre competenze in guisa che presentar deve la spesa generale del Corpo durante ogni trimestre.

Soddisfatto in ogni sua parte a quanto prescrive il modello, il Consiglio devrà a compilare la liquidazione generale dei conti, unita a detto Prospetto per stabilire il debito o credito del Corpo verso l'Amministrazione della Marina, in confronto alle somministrazioni in contanti o in natura ricevute durante il trimestre dalla predetta Amministrazione.

TRATTAMENTI DI TAVOLA AGLI UFFIZIALI IMBARCATI
E SUPPLEMENTI A MARE.

Trattamenti di Tavola.

Art. 58. Al 1.º di ogni mese il Comandante di un R. Legno, fa compilare dal Commissario di bordo uno stato, modello N.º 18., per i trattamenti di tavola dovuti agli Ufficiali imbarcati per il mese in corso, che sottopone al Consiglio di Amministrazione, previa verifica e vidimazione del Commissario di Marina.

Quando soddisfatti dal Consiglio e come pagati agli Ufficiali.

Art. 59. Sempre che il R. Legno trovisi nel Porto di Livorno l'ammontare dei trattamenti di Tavola vengono fatti soddisfare dal Consiglio, al principio di ogni mese, al Comandante il Basti-

mento e Commissario di bordo dietro loro ricevuta; e dal predetto Commissario sono quindi corrisposti agli Ufficiali mediante stato uguale al N.º 18., che di più comprender deve in margine la relativa quietanza.

Tali stati come sopra quietanzati dalle parti riceventi saranno rimessi dal Comandante il R. Legno al Relatore del Consiglio nel termine delle 24 ore, per regolarizzare la Contabilità del Consiglio.

Come e quando pagati a bordo dei RR. Legni in navigazione.

Art. 60. A bordo dei RR. Legni, semprechè in navigazione, tali trattamenti vengono sopra stati, del modello anzidetto, pagati dalla cassa di bordo agli Ufficiali cui spettano, d'ordine del Comandante il Bastimento, da apporsi in calce allo stato, il quale sarà depositato nella Cassa di bordo per essere quindi al ritorno del R. Legno nel Porto di Livorno sottoposto (previa verifica per parte del Commissario di Marina) al Consiglio di Amministrazione insieme alle altre carte amministrative, a sgravio dei fondi ricevuti alla partenza.

SUPPLEMENTI A MARE, EC.

Stati mensuali.

Art. 61. In fine di ogni mese il Commissario di bordo di un Bastimento compila, d'ordine del Comandante il medesimo, uno stato, modello N.º 19, per i supplementi a mare, spese d'ufficio e paghe ai Commessi e Cuochi, dovute agli imbarcati, a forma delle tariffe vigenti.

A chi e quando soddisfatti dal Consiglio in Livorno.

Art. 62. Sempre che il R. Legno si trovi nel Porto di Li-

vorno, l'ammontare dello Stato menzionato di sopra viene fatto corrispondere per ordine del Consiglio dall'Ufficiale Pagatore al Comandante e Commissario del Bastimento, nel modo citato all'Art. 60.

Pagamento relativo agli Individui in Livorno.

Art. 63. L'ammontare dei supplementi a mare ec., ritirati dai prenommati come sopra, sarà corrisposto entro le ore 24 dalla riscossione agli individui cui spettano, dal Commissario di bordo alla presenza dell'Ufficiale di Dettaglio, il quale apporrà sullo Stato relativo il *Visto pagare*, in prova dell'eseguito pagamento.

Gli stati relativi saranno, nel modo e tempo stabiliti dall'Art. 60, rimessi al Relatore del Consiglio, per le opportune scritturazioni.

Come soddisfatti i Supplementi ec. a bordo dei Legni in navigazione.

Art. 64. I supplementi a mare ec. dovuti agli individui imbarcati sopra legni che trovansi in navigazione, sono infine di ogni mese loro soddisfatti dal Commissario di bordo con i fondi della cassa alla presenza dell'Ufficiale di Dettaglio che appone sullo stato il *Visto Pagare*.

Gli stati medesimi saranno depositati nella cassa di bordo; ed al ritorno del R. Legno nel Porto di Livorno saranno rimessi al Consiglio di Amministrazione a sgravio delle somme ricevute alla partenza, per essere poi scritturate al Giornale.

Somministrazione di Fondi al Consiglio per i trattamenti e supplementi.

Art. 65. All'oggetto di porre in grado il Consiglio di Am-

ministrazione della R. Marina di far fronte al pagamento dei trattamenti di tavola e supplementi a mare, dovrà questi, unitamente allo stato di domanda di fondi, che giusta quanto è disposto all'Art. 33 del presente Regolamento inoltra mensilmente al Commissariato di Marina, rimettere ancora uno stato di fondi che al titolo *Campagne di Mare* gli possono occorrere nel corso del mese per il pagamento dei trattamenti di tavola, supplementi ec. agli Equipaggi dei Bastimenti armati.

L'ammontare di questo stato sarà dal Commissariato corrisposto al Consiglio unitamente all'assegnazione mensile, per essere quindi liquidato alla fine di ciascun trimestre come è prescritto per le altre contabilità.

MASSA INDIVIDUALE DI DECONTO.

Distinzione della Massa individuale.

Art. 66. La Massa individuale di deconto comprende le competenze tutte dovute all'individuo, cioè paga, viveri in contanti (quando si faccia superiormente facoltà a taluno di così perciperli) l'assegnazione per indennità vestiario e per mantenimento brande.

La paga viene corrisposta direttamente in contanti agli individui.

L'assegnazione per indennità di vestiario e per mantenimento brande è destinata a formare, insieme ai versamenti volontarj ed alle ritenzioni di cui si parlerà in appresso, un fondo permanente ad ogni individuo per far fronte alle spese di equipaggiamento; quale fondo rimane sempre nella cassa del Consiglio.

Da chi amministrata.

Art. 67. Sotto la sorveglianza e direzione del Consiglio stesso la Massa individuale è amministrata dai Comandanti di Sezione o Compagnia.

Composizione della Massa.

Art. 68. Per la formazione di questa Massa sono destinate per primo fondo le somme che dalle Tariffe vengono rispettivamente abbuonate a titolo d'ingaggio ad ogni individuo che si iscrive al Corpo, e quindi gli assegni per indennità vestiario e mantenimento brande stabiliti a favore dei Bassi Ufficiali e Marinari dalle citate tariffe rispettive, non che i versamenti volontarj fatti dagli individui, e le ritenzioni che si fanno a coloro che trovansi in debito o non hanno la Massa completa.

Spese a carico della Massa individuale.

Art. 69. Con i fondi costituiti dai proventi sopra indicati la Massa deve far fronte

1.º Alle spese di equipaggiamento tanto di primo corredo, come di rinnovamento.

2.º Alle riparazioni delle armi per degradazioni riconosciute provenienti da negligenza.

3.º Alle diverse riparazioni occorrenti in progresso di tempo al vestiario e calzatura.

4.º All'acquisto dei distintivi di grado per i graduati.

5.º Alle retribuzioni fissate per le cure veneree in ragione di L. 5 per ogni cura.

Ciò posto gli oggetti tutti di corredo sono di loro assoluta proprietà, e seco gli asportano in caso di diminuzione dal Corpo.

Fondo di Massa permanente.

Art. 70. Ogni Basso Ufficiale, Marinaro e Mozzo dovrà costantemente avere un fondo completo, che viene determinato come appresso

Nocchieri	}	Ln. 100.
Capi Cannonieri		
Secondi Piloti		
Bassi Ufficiali di Maggiorità		
Capi Officine		
Maestri d'Ascia		
Id. Velieri	}	Ln. 150.
Mozzi		
Allievi di Pilotaggio e di Maggiorità		
2.º Nocchieri e 2.º Capi-Cannonieri		
Secondi Maestri, Timonieri		
Marinari e Operai		

Non si dovrà però considerare compiuta la Massa di un individuo tuttavolta che non si trovi inoltre provveduto all'intero suo corredo in buono stato di servizio.

Paghe degli individui che rientrano di permesso o di navigazione.

Art. 71. Le paghe agli individui che rientrano di permesso, come le paghe o resti di esse dovute a coloro che rientrano di navigazione, sono pagate all'individuo previa iscrizione sul relativo conto, e previe le dovute ritenzioni se han luogo.

Ritenzioni sulle paghe.

Art. 72. All'oggetto di estinguere nel più breve tempo possibile il debito che da primo si manifesta nel conto corrente individuale pel fatto dell'addebito degli oggetti di primo corredo, dovrà essere esercitata sulla paga rispettiva una ritenzione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Tale ritenzione nelle proporzioni che dovrà pure determinare il prefato Consiglio, sarà continuata dopo estinto l'indicato

debito per portare e mantenere al completo il fondo di Massa stabilito.

Ritenzioni, da chi esercitate e come versate alla Cassa.

Art. 73. Le ritenzioni di cui si fa parola all' art. precedente sono esercitate dai Comandanti di Compagnia o Sezione ad ogni pagamento che da essi si fa a mani degl' individui.

Alla fine di ogni mese compileranno delle medesime uno stato conforme al modello N. 20, nel quale uniranno pure le somme che nel corso del mese avranno incassate a titolo di versamenti volontarj.

Tali stati, muniti dell' ordine di versamento per parte del Presidente del Consiglio, saranno presentati all' Ufficiale Pagatore insieme all' ammontare rispettivo, che sarà dal medesimo ricevuto portandolo a suo debito nel conto pendenze nel registro conti correnti; ed a seconda di quanto è stato prescritto all' art. 26, coloro che deverranno a tali pagamenti dovranno notarli di proprio pugno sul libretto di soldo, sottoscrivendosi a prova dell' eseguito versamento.

Libro maestro e libretto.

Art. 74. Per registrare gli incassi e le spese di questa Massa, ogni Compagnia o Sezione dovrà essere provveduta di un registro eguale al modello N. 21 da rinnovarsi al principio di ogni anno, numerato e segnato dal Relatore del Consiglio.

Ogni individuo poi sarà munito di un libretto conforme al modello N. 22 da rinnovarsi quante volte non vi sia più luogo in bianco per operarvi le necessarie trascrizioni.

Libretto per le famiglie

Art. 75. Per gli individui imbarcati i quali abbiano fatto as-

segnazione di parte di loro paghe alle rispettive famiglie, dovrà essere adottato un secondo libretto che dovrà rimanere in mano alla persona incaricata di ricevere la parte di paga assegnata, incombendo al Comandante la Compagnia o Sezione di farvi inscrivere volta per volta la somma che paga.

Tali pagamenti saranno al ritorno dell' assegnante riportati sul proprio libretto, dovendosi ritirare dal Comandante pre nominato l' avvertito secondo libretto, per nuovamente distribuirlo in altra occasione d' imbarco.

Oggetto del libro maestro.

Art. 76. Questo registro deve contenere le affiliazioni, la data e qualità dell' arruolamento di ogni individuo, da desumersi dalla Matricola del Corpo: ed è destinato a contenere e dimostrare con ogni esattezza e dettaglio i conti di Massa individuale, compreso le paghe ed ogni altra competenza in contanti dovuta all' individuo.

La regolare tenuta di questo registro è la base principale di questo importante ramo di amministrazione: mentre da questi devono i Comandanti di Compagnia o Sezione desumere i materiali necessarj per la compilazione dei fogli trimestrali di liquidazione, i di cui risultati servono al Consiglio di norma per stabilire i movimenti della massa in generale, e la posizione della finanza alla fine del trimestre.

Modo di tenerlo.

Art. 77. Tutti gl' individui facenti parte di una Compagnia o Sezione saranno iscritti su questo registro, ed a credito di essi dovranno esser poste tutte le partite che sono loro dovute, cioè:

1.º La indennità per Massa di primo fornimento alla loro ammissione al Corpo.

2.º Il prodotto delle giornate, assegno di vestiario, e man-

tenimento brande, risultanti dai rendiconti trimestrali alla fine del trimestre.

3.º Le somme consegnate a titolo di versamento nell'atto stesso della consegna.

4.º Il prodotto delle ritenzioni alla fine di ogni mese.

5.º E le paghe dovute a forma degli stati mensili.

In simile guisa dovrà essere iscritto a debito il valore degli effetti di vestiario ec. che sono distribuiti, le somme che si pagano in contanti nelle loro mani per paghe ec. o per loro conto: e le iscrizioni devono operarsi alla presenza dell'individuo cui riguardano nell'atto stesso cui si effettuano i pagamenti e le distribuzioni.

Inscrizioni da farsi sul libretto di Massa, da chi tenuto.

Art. 78. Tutte le iscrizioni prescritte per il libro maestro devono essere contemporaneamente eseguite sul libretto delli individui, mentre questo esser deve una copia fedele del primo per il conto corrente dell'individuo cui si riferisce.

Il libretto deve costantemente rimanere presso l'individuo cui appartiene, anche nei casi di assenza; nè mai sortirne se non per operarvi in sua presenza gli addebiti e accrediti.

Liquidazione dei conti individuali.

Art. 79. Alla fine di ogni trimestre i Comandanti di Compagnia o Sezione chiudono alla presenza di ogni individuo il rispettivo conto corrente sul registro, e in pari tempo sul libretto, autenticandone i risultati con la propria firma.

Per gl'imbarcati, distaccati, allo Spedale, o altrimenti assenti dal Corpo, i conti correnti individuali saranno chiusi soltanto sul libro maestro, differendo ad eseguire la stessa operazione sul libretto al ritorno dell'individuo.

Oltre al termine della gestione trimestrale, la chiusura di tali conti si fa ancora:

1.º Quando l'individuo passa da una ad altra Compagnia o ad altro Corpo, o venga congedato; in sostanza quando per una causa qualunque cessa di far parte della Compagnia o Sezione del Corpo.

2.º Quando si esenti arbitrariamente.

Modo da tenersi nei casi di passaggio ad altra Compagnia o Sezione.

Art. 80. Allorquando un individuo farà passaggio in altra Compagnia, o Sezione, sarà assestato il di lui conto corrente fino al giorno esclusive del passaggio; e la posizione della di lui massa sarà fatta conoscere alla Compagnia cui passa mediante una tabella detta di passaggio da compilarsi secondo il modello N. 23, nella quale dovranno essere numericamente segnati tutti gli oggetti di equipaggio che seco asporta ogni individuo: la Compagnia la quale lo aumenta dovrà restituire all'altra la contro tabella da staccarsi dalla tabella stessa.

Passaggio ad altro Corpo.

Art. 81. Nel caso di passaggio ad altro Corpo, oltre la tabella sopra indicata, dovrà essere compilata in doppio originale una situazione della massa modello N. 24; ed il risultato dell'assestamento del conto (dopo di avervi portato a debito la quota della massa di primo fornimento percetta e che all'epoca del passaggio non si trovasse avere guadagnato nella R. Marina) sarà fatto riscuotere o pagare al Consiglio di amministrazione del Corpo cui passa per mezzo del Commissariato di Marina e non altrimenti.

Le dette situazioni, colla relativa dichiarazione della parte ricevente o pagante, staranno a vicenda all'appoggio dei conti di ambedue i Corpi; mentre una copia sarà trasmessa al Ministero della Guerra in ordine alle Circolari.

Congedi per capitolazione ultimata.

Art. 82. L'individuo che, ultimata la sua capitolazione, ottiene il congedo si trova ad avere scontato il debito che aveva verso il Corpo per dipendenza della massa di primo fornimento ricevuta al momento della sua ammissione al servizio. Ogni risultanza pertanto della liquidazione del di lui conto dovrà essergli pagata se in credito, o da esso riscossa se in debito, quando non si faccia luogo superiormente a condono.

La compagnia cui l'individuo appartiene dovrà a tale effetto compilare la situazione di massa del modello prescritto, il di cui ammontare sarà dall'Ufficiale pagatore pagato al congedando se in credito e portato a spesa in giornale, e viceversa riscosso se sarà in debito, portandolo a suo carico nel *Conto Pendente*; ed in questo caso il Comandante la Sezione, che dovrà sempre assistere a tale operazione, sarà tenuto ad inscrivere sul libretto di soldo (art. 26) il fatto incasso.

Congedi a Capitolazione interrotta.

Art. 83. Nel caso di congedo per riforma o per qualunque altra cagione, dovrà il conto del congedando essere addebitato sempre della quota di massa di primo fornimento, che in ragione del servizio prestato si troverà non aver guadagnato.

Il credito che risultasse alla chiusura del conto gli sarà pagato nei modi prescritti all'Art. 82.

Se all'opposto risultasse un debito sarà questo in modo eguale saldato dall'individuo; e qualora non avesse mezzi del proprio a soddisfarlo, il Consiglio deve farli ritirare il vestiario già somministratogli, che sarà ricomprato dal Corpo al giusto prezzo di stima in ragione dell'uso fattone e dello stato in cui trovasi, per essere quindi a prezzo eguale distribuito ad altro individuo.

Il prodotto di tale vendita sarà posto a credito del conto

corrente; e quando non ostante tale operazione resulti ancora un debito, dovrà il Consiglio di Amministrazione sottoporre al Ministro della Guerra la relativa situazione della massa, dettagliata dal 1.º del trimestre in conto per ottenere il condono del debito, quale sarà rimborsato dall'Amministrazione della R. Marina.

Diminuzioni per morte e diserzione e cancellazione dai Ruoli.

Art. 84. Appena accaduta la morte o diserzione o cancellazione dai ruoli di un individuo, il Comandante la Compagnia con l'intervento del Basso Ufficiale Contabile procede all'asestamento del rispettivo conto, che sottoscrivono, e fanno ritirare tutti gli oggetti di vestiario lasciati dall'individuo. Ciò fatto devengono alla stima degli oggetti stessi, redigendone relativo processo verbale in doppia copia; nel quale, oltre il dettaglio che sopra, devono essere notati anche i danari e oggetti di valore lasciati; e questo pure sottoscritto sarà trasmesso al Comandante del Corpo per le ulteriori operazioni. Anche in questi casi deve essere addebitata la quota della massa di primo fornimento.

Tanto gli oggetti di vestiario che il danaro ec. dovranno essere depositati presso l'Ufficiale pagatore, che ne rilascerà ricevuta sopra uno dei processi verbali.

A cura del comando del Corpo, tosto che avvenuta la morte di un individuo, sarà rimessa una copia del processo verbale indicato e il libretto di massa al Tribunale Militare, il quale darà avviso alla famiglia del defunto; la quale accettando la eredità dovrà presentarsi al Corpo munita di legale autorizzazione del predetto Tribunale per riscuotere il credito (se esiste) e ritirare gli oggetti di vestiario quietanzando la relativa situazione, o pagarne il debito risultato alla liquidazione del Conto.

In caso di renunzia per parte degli eredi, ciò che si verifica abitualmente in caso di debito, il vestiario e gli altri oggetti di corredo saranno venduti nel Corpo nei modi stabiliti dall'Art. 14; ed il prodotto applicato alla Massa del defunto in

diminuzione del debito che sarà rimborsato dall'Amministrazione della R. Marina al Consiglio.

Specialità per i disertori e cassati dai Ruoli.

Art. 85. Il credito che fosse per risultare nel conto dei disertori, e cassati dai Ruoli, dopo eseguite le operazioni indicate all'Art. 84, dovrà sempre cedere a profitto del R. Erario, a carico del quale sarà all'opposto portato il debito che si verificasse alla chiusura del relativo conto.

Qualora per altro il disertore sia arrestato e sottoposto di nuovo al servizio militare, dovrà riprendere il debito che lasciava alla Massa all'epoca della diserzione, sottoponendolo ad una ritenzione straordinaria per estinguerlo nel più breve tempo.

Morti o diserzioni a bordo dei Bastimenti.

Art. 86. Quando la morte o diserzione accada a bordo dei RR. Legni in navigazione, dovranno farsi eseguire a cura dei Comandanti i medesimi le operazioni prescritte all'Art. 84 per i Comandanti di Compagnia o Sezione per i generi relitti, che saranno rimessi alla Compagnia per le ulteriori operazioni, appena di ritorno nel Porto di Livorno

Fogli trimestrali di Deconto.

Art. 87. La situazione della massa individuale è dimostrata alla chiusura di ogni trimestre dai Comandanti di Compagnia mediante un foglio nominativo chiamato *Foglio di Deconto*, conforme al modello N. 25.

Questo foglio deve far conoscere trimestralmente tutti i movimenti avvenuti nella massa, presentare la situazione esatta del Conto di ogni individuo al primo del trimestre successivo, quale apparisce dal Registro di massa e dal libretto, e vuole

essere consegnato al Consiglio nei primi 10 giorni scaduto il trimestre.

Compilazione dei medesimi.

Art. 88. I fogli trimestrali di Deconto devono essere fatti in doppio originale, uno dei quali rimane, previe le opportune verificazioni, presso il Consiglio, l'altro ai Comandanti di Compagnia.

*Riviste semestrali dei Conti individuali,
da chi e come eseguite.*

Art. 89. Nei primi 30 giorni successivi ad ogni semestre, e così nei mesi Gennaio e Luglio, appena ultimati i fogli di Deconto, ed eseguite le opportune verificazioni per parte del Consiglio, il Comandante del Corpo Reali Equipaggi, deve passare la rivista dei Conti correnti individuali.

In tali riviste dovrà esser chiarita la stretta esattezza dei Conti, e la precisa coincidenza del Registro col libretto.

Per gl'imbarcati o altrimenti assenti dal Corpo, tale rivista dovrà necessariamente limitarsi al solo libro maestro; salvo però a confrontare questo coi libretti nella futura rivista o quando vogliasi al ritorno dell'individuo al Corpo.

Quando nell'atto della rivista vengono presentati dei reclami, il Comandante del Corpo dovrà sentirli, verificarli, e quindi pronunciare su i medesimi nell'atto stesso della rivista, affinché non abbiano a rinnovarsi, facendo constare per iscritto nel libretto dell'individuo che lo esponeva, e del reclamo e della decisione data.

Ultimata questa rivista rimane vietato ai Comandanti di Compagnia e Sezione di fare variazioni di qualunque natura ai conti individuali per motivi che si riferiscano ad un'epoca anteriore alla rivista medesima.

Eccedenza di Massa, suo pagamento.

Art. 90. La somma di cui, al tempo della rivista semestrale, gl'individui risultassero creditori sulla propria Massa, in eccedenza al fondo per essa stabilito all'Art. 70, deve essere a loro stessi pagata in contanti.

Il giorno di tale pagamento sarà determinato dal Comandante del Corpo, il quale prima di ordinarlo dovrà accertarsi che gl'individui siano provvisti di tutto il corredo prescritto.

La eccedenza di Massa, come sopra dovuta agl'individui, viene fatta pagare dal Consiglio ai Comandanti di compagnia, sulla presentazione di uno stato nominativo conforme al modello N. 26, dai medesimi compilato e sottoscritto, e approvato dal Comandante il Corpo.

Quegl'individui cui spetta la eccedenza, e che al tempo del pagamento si trovano degenti all'ospedale, imbarcati, distaccati, o altrimenti assenti dal Corpo, non devono esser compresi nello stato nominativo semestrale.

Ma allorché rientrano al Corpo vien loro passata la rivista, e risultando di non abbisognare di alcun effetto di corredo, la eccedenza ad essi dovuta al primo del semestre viene pagata ai medesimi dai Comandanti di Sezione, i quali ne riscuotono l'ammontare dal Consiglio mediante uno stato di supplemento.

Gli equipaggi dei bastimenti, che trovansi nel Porto di Livorno all'epoca del pagamento dell'eccedenza, saranno inviati a terra alla rispettiva Compagnia, per riscuoterne l'ammontare.

Riscossione della eccedenza non obbligatoria.

Art. 91. Coloro che amassero meglio lasciar sussistere in fondo alla propria Massa la eccedenza cui hanno titolo, potranno farlo, dichiarandolo; ed in questo caso saranno esclusi dai relativi stati medesimi.

Autorità nel Comandante del Corpo di ridurre il pagamento alla eccedenza.

Art. 92. Nello interesse della Massa e della disciplina, il Comandante ha facoltà di ridurre il pagamento della eccedenza ad una somma minore di quella spettante per quei tali individui, la di cui condotta, o particolare condizione gli faccia ravvisare opportuno di così prescrivere.

Responsabilità dei Comandanti di Compagnia o Sezione per l'amministrazione della Massa.

Art. 93. L'amministrazione della Massa individuale deve essere oggetto di costanti cure per parte dei Comandanti di Compagnia o Sezione.

Essi non devono permettere nè sanzionare con la loro firma qualunque operazione che possa ridondare a carico della Massa, o che sia contraria alle presenti Istruzioni, come pure qualunque irregolarità nella tenuta dei Libri maestri e dei Libretti, e nella compilazione dei fogli trimestrali di Deconto.

Compilazione generale del Quadro generale di Deconto.

Art. 94. Ultimata la revisione dei fogli di Deconto, e riconosciuti esatti, saranno dal Consiglio riassunti in un Prospetto generale conforme al modello N. 27., dal quale dovrà risultare la posizione della finanza al termine del trimestre, qual quadro sarà trascritto sul Registro, modello N.º 4.

Ruolo nominativo.

Art. 95. Ogni Compagnia dovrà tenere in giorno un Ruolo nominativo modello N.º 28., nel quale dovranno essere trascritte esattamente tutte le mutazioni che a mano a mano occorrono negli individui della Compagnia.

Questo Ruolo servir deve di guida per la compilazione dei fogli di paga mensili, e dei rendimenti di conto trimestrali.

Registro Memorie per la Contabilità interna.

Art. 96. Affinchè le Compagnie possano avere riuniti tutti i particolari di amministrazione necessarj non solo per il regolare andamento di ogni ramo interno di Contabilità, come ancora per la compilazione di tutte le carte amministrative prescritte dal presente Regolamento, dovrà tenere un Registro di Contabilità interna, conforme al modello N. 29.

DEL VESTIARIO.

Corredo individuale.

Art. 97. Ogni Basso Ufficiale e Marinaro della R. Marina, dovrà esser fornito dei seguenti oggetti di vestiario, giusta il Decreto 29 Novembre 1859.

N.º Un Cappotto di panno
Una Veste idem
Due paja Pantaloni idem
Un Berretto idem
Due Camice di lana
Due paja Pantaloni tela di Russia
Due detti tela turchina
Tre Camice bianche
Due dette turchine
Una Camicia di fatica
Un paio Scarpe
Un Cappello di paglia
Uno detto cerato
Un Fazzoletto di seta

Due Brande di alona
Una Guarnizione per dette
Un Materasso di lana.
Una Fascia per detto
Una Coperta di lana
Un Cappotto cerato
Un paio Pantaloni cerati
Un Sacco cerato
Una Spazzola per brande
Una detta per panni
Una detta per scarpe
Un Libretto di Massa
Un Nastro di seta
Due Corpetti di lana
Un Cinturino di cuojo
Una Stoviglia di bandone doppio
Un Bicchiera di latta
Un Cucchiajo di ferro
Una forchetta idem.

Provviste, come eseguite. — Magazzino.

Art. 98. Le provviste dei capi di vestiario occorrenti pei Bassi Ufficiali e Marinari del Corpo R. Equipaggi, o delle merci necessarie per la loro formazione, deve esser fatta dal Consiglio di amministrazione per mezzo di regolari Contratti da stipularsi in fine di ogni anno per l'annata ventura.

Il prefato Consiglio disporrà di un locale dove depositare e conservare i diversi articoli di vestiario, o le merci per confezionarli.

Ufficiale di Vestiario. Registri che deve tenere.

Art. 99. L' Ufficiale Pagatore è pure incaricato delle funzioni di Ufficiale del vestiario, sotto la sorveglianza del Relatore

del Consiglio; e dovrà tenere i Registri di Contabilità relativa sotto indicati.

Registro dell' entrata in Magazzino e dell' uscita dal medesimo delle diverse stoffe e merci (mod. N. 30.)

Registro giornale per l' entrata in Magazzino dei varj capi di vestiario per gl' individui di bassa forza (mod. N.º 31.)

Registro giornale per l' uscita dal Magazzino dei varj capi di vestiario per gl' individui suddetti (mod. N. 32.)

Modo di procedere alle compre.

Art. 100. All' oggetto di provvedere le merci o gli effetti di vestiario occorrenti, il Consiglio dee procurarsi per mezzo del Relatore, proposizioni e campioni da un numero di fornitori; esaminerà quindi tali proposizioni coll' intervento del Commissario di Marina, e darà la preferenza a quel fornitore le proposte e i campioni del quale si troveranno migliori, stipulando con esso lui regolare contratto.

Qualora gli oggetti dei quali abbisogna non si trovino a comprare nel luogo dove siede il Consiglio, egli avrà facoltà di procurarsi proposizioni da fornitori di altri paesi. I campioni accettati debbono essere controsegnati dei bolli del Consiglio del Commissario di Marina e del fornitore, e poscia fatti deporre nel Magazzino per servire di confronto, allorchè si introdurranno gli oggetti contrattati.

Stipulazione dei Contratti.

Art. 101. Il Consiglio, fatto prima constare per atto deliberativo della compra di cui trattasi, procede alla stipulazione del relativo contratto in doppio originale. I contratti saranno scritti su carta da bollo firmati dai Membri del Consiglio, dal Fornitore e da due testimoni, ed autenticati dal Commissario di Marina che deve assistere alla stipulazione.

Ricevimento degli oggetti contrattati.

Art. 102. Ricevendo dai fornitori gli oggetti contrattati il Consiglio con l' intervento del Commissario di Marina procede alla ricognizione dei medesimi alla presenza del fornitore, o di chi lo rappresenti.

Se gli oggetti provveduti siano dal Consiglio accettati egli ne ordinerà la introduzione in Magazzino e ne farà pagare l' importo convenuto.

Quando poi gli oggetti forniti appariscano danneggiati o non conformi ai campioni, dovranno essere rifiutati dal Consiglio, e il fornitore sarà obbligato a surrogarli tosto con altri aventi i voluti requisiti.

Qualora il fornitore stesso elevasse contestazioni intorno agli oggetti rifiutati, il Commissario di Marina li farà verificare da due periti da nominarsi uno dal Consiglio e l' altro dal fornitore, e pronunzierà quindi secondo il giudizio dei periti; non concorrendo questi fra loro, il Commissario ne nominerà un terzo, il giudizio del quale sarà definitivo.

In simili casi il Commissario redigerà un relativo processo verbale che sottoscritto da tutte le parti si trascriverà sul registro delle Deliberazioni.

Modo di prelevare nel Magazzino di vestiario gli oggetti di corredo e relativa distribuzione.

Art. 103. Allorquando si manifesti il bisogno di equipaggiare per intiero uno o più individui, come pure di rimpiazzare parte del rispettivo corredo, il Comandante la Sezione dovrà redigere un buono nominativo conforme al Modello N.º 33, che sottoposto al visto del Comandante il Corpo dovrà inviare al Magazzino del vestiario per mezzo del Basso Ufficiale Contabile della Compagnia accompagnato dagli individui per i quali deve prelevarsi il vestiario ec.

Appena ritorni alla Sezione il predetto Basso Ufficiale, il Comandante di essa dovrà dar luogo in sua presenza alla distribuzione degli effetti ricevuti, vigilandone la contemporanea scritturazione sul Libro maestro e Libretto.

Effetti agl' imbarcati.

Art. 104. Occorrendo di fornire qualche oggetto di corredo agli individui imbarcati sopra un Bastimento nel Porto di Livorno, il Comandante di esso ne farà richiesta al Comandante del Corpo Reali Equipaggi, e farà inviare gli uomini alle rispettive Compagnie muniti del proprio libretto, per dar luogo al ricevimento e distribuzione ordinata all' Art. 103.

Distribuzione ai RR. Legni che intraprendono una Campagna.

Art. 105. Ritenuto che ogni individuo debba essere sempre provveduto del corredo prescritto dall' Art. 97., potendosi dare il caso che nel corso di una Campagna si manifesti il bisogno di rimpiazzare alcuno degli oggetti di Equipaggio agl' imbarcati, il Comandante del R. Legno dovrà inoltrare al Consiglio di Amministrazione la Nota dettagliata degli effetti di corredo che crede potergli occorrere, e riconosciuta questa esatta o modificata dal Consiglio stesso, ne farà desso eseguire la somministrazione dal Magazzino di vestiario, mediante buono provvisorio da rilasciarsi dall' Ufficiale di Dettaglio, qual buono sarà tenuto sospeso fino al ritorno di esso legno.

Gli effetti in tal guisa ricevuti saranno custoditi dal predetto Ufficiale, che rimaner deve responsabile verso il Consiglio della conservazione e regolare distribuzione dei medesimi.

Modo di distribuzione degli effetti sopra i Legni in navigazione.

Art. 106. Allorquando si darà luogo in mare a siffatte distribuzioni, dovrà farsene la iscrizione sopra i rispettivi libretti nell' atto stesso, registrandole contemporaneamente per Compagnia sopra un registro a *Madre e Figlia*.

Modo di render conto degli effetti ricevuti a bordo.

Art. 107. Di ritorno dalla navigazione, l' Ufficiale di Dettaglio presenterà le *Figlie*, di che all' articolo precedente, per l' eseguite distribuzioni, in forza delle quali i Comandanti di Compagnia eseguiranno le opportune scritturazioni sul Libro maestro, redigendo in pari tempo i relativi buoni nominativi, per mezzo dei quali l' Ufficiale di Dettaglio predetto liquiderà col Magazzino del vestiario tale operazione, consegnandone la rimanenza, e ritirando il buono provvisorio emesso alla partenza.

Recapitolazione trimestrale dei Buoni.

Art. 108. Alla fine di ogni trimestre i Comandanti di Compagnia redigono uno stato nominativo conforme al modello N. 34., nel quale vengono recapitolati tutti i Buoni parziali rilasciati durante il trimestre.

Mediante questo stato rimangono annullati e ritirati i predetti Buoni parziali.

Nome di Guerra da apporsi agli effetti distribuiti.

Art. 109. Qualunque oggetto distribuito ai Bassi Ufficiali e Marinari, tanto a terra che a bordo, deve essere (se n'è suscettibile) marcato col nome di Guerra dell' individuo cui viene consegnato, e ciò per cura del Comandante la Compagnia, o dell' Ufficiale di Dettaglio del Bastimento.

Vigilanza sopra la durata del vestiario ec.

Art. 110. Per evitare ogni soverchia spesa sulla Massa individuale, i Comandanti di Compagnia e gli Ufficiali di Dettaglio dei Bastimenti, dovranno attentamente vigilare a che i Bassi Ufficiali e Marinari abbiano cura degli effetti che loro vengono distribuiti.

MATRICOLE, ARRUOLAMENTI, E CONGEDI.*Matricole.*

Art. 111. Le matricole dei Corpi della R. Marina saranno tenute e dirette dal Consiglio d'Amministrazione.

Un doppio originale di queste matricole continuerà ad esser tenuto presso il Ministero della Guerra.

Arruolamento.

Art. 112. Gli arruolamenti nella R. Marina avranno effetto nelle forme e nei modi prescritti dalla Legge sul reclutamento, ma prima di definitivamente accettare gli individui, il Comandante del Corpo Reali Equipaggi dovrà assicurarsi per via di esame della idoneità loro.

Congedi.

Art. 113. I congedi assoluti dal servizio sia per fine di capitolazione, che per riforma, o per qualunque altro titolo vengano rilasciati, saranno spediti e firmati dai membri del Consiglio, giusta il modello N. 35.

A tali congedi verrà inoltre apposta la vidimazione del Comandante della R. Marina.

Ruoli annuali presso il Commissariato.

Art. 114. Presso il Commissariato di Marina si dovranno tenere ruoli annuali nominativi distinti per Corpo o per Sezione, colle indicazioni necessarie, e colla posizione rispettiva di ogni individuo al 31 Dicembre dell'anno antecedente alla loro formazione.

Questi ruoli formati come è prescritto dal precedente alinea saranno rimessi al Commissariato sui primi di d'ogni anno per cura dei Comandanti dei Corpi medesimi.

Variazioni nominative.

Art. 115. Gli si trasmettono quindi ogni cinque giorni le variazioni nominative occorse in ciascuna cinquina ond'essere iscritte sui ruoli annuali ora indicati.

Tali variazioni saranno accompagnate dai documenti giustificativi.

In fine di ogni mese verrà pure trasmessa al Commissariato una situazione graduale numerica del Corpo, distinta per Sezione, la quale dovrà presentare l'effettivo del medesimo all'epoca della trasmissione.

Firme dei Membri del Consiglio sui Ruoli, Variazioni ec.

Art. 116. I ruoli, e le variazioni, e la situazione di cui è fatto cenno negli articoli precedenti, saranno firmati dai Membri del Consiglio.

DEI VIVERI.*Razioni in natura. — Modo di distribuzione.*

Art. 117. La distribuzione giornaliera dei viveri a terra, per parte della fornitura delle sussistenze, sarà fatta sulla presentazione

di un Buono firmato dall' Ajutante Maggiore del Corpo: l' impresario conserverà tali Buoni siccome documenti di credito fino alla liquidazione trimestrale dei Conti.

Registro-giornale dei viveri.

Art. 118. L' Ajutante Maggiore dovrà tenere un Registro-giornale (mod. N.º 36) diviso per Sezioni, sul quale saranno notate le mutazioni tutte che giorno per giorno abbiano luogo tanto in aumento che in diminuzione della forza d' ogni Sezione (imbarchi, sbarchi, passaggi allo Spedale ed alla razione in contanti ecc.) distinguendo le razioni dei Mozzi che non hanno vino, e quelle della Maestranza, che consistono a terra in solo pane.

I Buoni rilasciati ogni giorno all' impresa dall' Ajutante Maggiore dovranno coincidere, in quanto al numero delle razioni, colla cifra del Registro-giornale.

Riepilogo trimestrale delle Razioni distribuite dal fornitore.

Art. 119. Per cura del Consiglio d' Amministrazione sarà fatto alla fine di ogni trimestre un riepilogo (vedi modello N.º 36) delle razioni distribuite dal fornitore della sussistenza nel corso del trimestre medesimo.

Tale riepilogo, sottoscritto dai Membri di esso Consiglio, verrà trasmesso, unitamente alla copia del Registro-giornale, al Commissariato di Marina per la opportuna verifica e la conseguente liquidazione dei conti colla fornitura delle sussistenze.

Razioni in contanti, chi possa goderne.

Art. 120. È fatta facoltà al Comandante del Corpo Reali Equipaggi di ammettere al beneficio di ricevere in contanti la razione viveri i Bassi Uffiziali e Marinari semprechè ammogliati, conviventi in famiglia, o vedovi con prole, ed ognorachè presenti a terra.

Valore presunto della razione stabilito dal Consiglio.

Art. 121. Il Consiglio d' Amministrazione stabilisce al principio di ogni trimestre la somma che dovrà esser pagata a titolo di razione in contanti agl' individui in fine di ogni mese, nel corso dello stesso trimestre; avendo cura di non eccedere il presunto ammontare in cui potrebbe dal Commissariato essere liquidata la razione in natura; perchè tale eccedenza resterebbe interamente a carico del Consiglio, se l' individuo rimasto in debito cessasse dal servizio.

Pagamento mensile delle razioni in contanti.

Art. 122. I Comandanti delle Sezioni compilano in fine di ogni mese uno stato (modello N.º 37) dei Bassi Uffiziali e Marinari ammessi alla razione in contanti, nel quale stabiliscono l' avere mensile di ognuno di essi, ragguagliato alla quota indicata dal Consiglio: la somma alla quale ascende simile stato riscuotono dall' Uffiziale Pagatore insieme alle paghe, colle norme medesime per queste stabilite, e la corrispondono poi partitamente agli aventi diritto.

Foglio nominativo trimestrale per le razioni in contanti da trasmettersi al Commissariato.

Art. 123. In fine di ogni trimestre i Comandanti delle Sezioni comprendono gli averi di razione in contanti dei Bassi Uffiziali e Marinari che nel periodo del trimestre furono ammessi a tal beneficio, in un distinto foglio nominativo trimestrale (modello N.º 38) compilato colle norme stesse indicate nei fogli delle altre competenze: così fatti averi saranno stanziati in detto foglio per la somma mensile determinata dal Consiglio, come dal precedente articolo 121.

Il Consiglio trasmetterà questo stato, sottoscritto dai Mem-

bri di esso, al Commissariato di Marina cui servirà di norma alla compilazione del relativo *conto di saldo* trimestrale, e per la spedizione dell' occorrente mandato a favore del Consiglio.

Differenza tra il valore reale della ragione e quello presunto come bonificata agli individui.

Art. 124. Tostochè il Commissario avrà determinato il definitivo ammontare della ragione pel trimestre scaduto, ne rimetterà nota al Consiglio; il Relatore lo significherà ai Comandanti di Sezione, che stabiliranno in appositi stati da essi sottoscritti i residui di cui riusciranno in credito gl' individui della loro Sezione. Tali stati consegneranno al Relatore, che riconosciutigli esatti ne farà inscrivere l' ammontare a credito degli individui nei loro conti correnti per mezzo degli stessi Comandanti.

DE' LE MERCEDI GIORNALIERE ALLA MAESTRANZA.

Fondi. — A chi affidati.

Art. 125. Il governo economico dei fondi dal Commissariato di Marina forniti per il pagamento delle mercedi agli operaj varj addetti ai lavori della Marina è affidato al Consiglio di amministrazione del Corpo Reali Equipaggi; cui per questo incombono la stessa responsabilità e le stesse attribuzioni dal presente Regolamento conferitegli pel governo dei fondi del detto Corpo.

Come custoditi.

Art. 126. I fondi dal Commissariato di Marina somministrati al Consiglio per corrispondere le mercedi giornaliera agli Operaj saranno custoditi in una cassa speciale denominata *Cassa delle Mercedi agli Operaj*; le cui chiavi debbono essere ritenute dagli Ufficiali stessi che ritengono quelle della Cassa principale del Corpo Reale Equipaggi.

Incombenze del Relatore e Segretario.

Art. 127. Il Relatore e il Segretario del Consiglio, non che l' Ufficiale Pagatore nella Contabilità ed Amministrazione delle suaccennate mercedi, compiono, ognuno per quanto rispettivamente gli riguarda, ai doveri ed incombenze medesime cui dal presente Regolamento sono chiamati ad attendere per le parti di contabilità ed amministrazione a loro confidate pel Corpo Reali Equipaggi.

Registri da tenersi.

Art. 128. I registri di Contabilità da tenersi per questo ramo di Amministrazione sono:

Un Registro delle Deliberazioni del Consiglio (modello N.º 1)

Un Registro di Cassa (modello N.º 2) che dee sempre rimaner chiuso nella Cassa principale.

Un giornale dell' Ufficiale pagatore (modello N.º 5.)

Chiusura e verificaione dei Conti.

Art. 129. Come quelli del Corpo R. Equipaggi anche i conti relativi alle Mercedi degli Operaj debbono chiudersi dal Consiglio in fine di ogni trimestre, ed esser quindi sottoposti alla verificaione del Commissariato di Marina, non che in fin d' anno all' Ispettore delegato per saldo definitivo.

Riscossioni e pagamenti.

Art. 130. Tutte le riscossioni e tutti i pagamenti da farsi per le mercedi agli Operaj si eseguiranno con le norme medesime stabilite per l' amministrazione dei fondi del Corpo Reali Equipaggi, escluse le formalità dipendenti dalla duplicità delle Casse.

Acconti e Saldi.

Art. 131. Per il pagamento di tali mercedi il Commissariato corrisponderà ogni mese un acconto al Consiglio, e il saldo alla fine di ogni trimestre.

Come richiesti.

Art. 132. L'acconto mensile si spedirà dal Commissariato sulla presentazione fattagli di un prospetto indicante il numero, la classe e la paga degli Operaj che si avranno a lavoro nel Regio Arsenalè Marittimo durante il mese venturo: tale prospetto sarà redatto e firmato dal Direttore dell'Arsenalè, ed il Consiglio vi apporrà in calce la domanda dell'acconto.

Conto di saldo trimestrale.

Art. 133. Il saldo trimestrale sarà spedito dal Commissariato in seguito a *Conto di saldo trimestrale*, come per la contabilità del Corpo Reali Equipaggi.

Mercede, come pagata agli Operaj.

Art. 134. La mercede per cadauna giornata di lavoro assegnata e dovuta agli Operaj, tanto della Sezione Maestranza che a quelli esterni, si pagherà ogni sabato dal Comandante di detta Sezione alla presenza dell'Uffiziale del Commissariato incaricato della rivista giornaliera della Maestranza.

Stati settimanali, loro redazione, presentazione al Consiglio e riscossione.

Art. 135. Gli stati settimanali delle mercedi giornalieri dovute agli Operaj così di R. Servizio che esterni, oltre il nome,

cognome, qualità e classe dell'Operajo, dovranno chiaramente indicare il numero delle giornate di lavoro fatte nella settimana, e la somma collettiva dovuta per esse.

Tali stati saranno compilati in doppio originale, e sottoscritti dai rispettivi capi officina, vidimati dal Comandante la Sezione maestranza, verificati e registrati dal Commissariato di Marina, e vidimati dal Direttore dell'Arsenalè.

Il Comandante della Sezione maestranza, tostochè avrà ricevuti ambo gli originali degli stati suddetti muniti delle volute firme, presenterà uno di essi al Relatore del Consiglio, che ne riferirà al Consiglio medesimo; questi previa deliberazione consegna all'Uffiziale pagatore, coi fondi della Cassa speciale delle mercedi, la somma necessaria.

L'Uffiziale pagatore avuto ordine in scritto dal Relatore su d'ogni stato settimanale presentato dal Comandante la Sezione maestranza, ne soddisfarà a quest'ultimo l'ammontare contro quietanza appiè degli stati medesimi.

L'altro originale degli stati surriferiti è conservato dal Comandante la Sezione maestranza onde servirgli di norma nel pagamento delle mercedi: questo stato, munito del visto pagare dell'Uffiziale del Commissariato presente ai pagamenti, gli servirà di opportuno scarico presso il Consiglio.

DELLA VERIFICAZIONE DELLA CONTABILITÀ PER PARTE
DEL COMMISSARIO DI MARINA.

Verificazione trimestrale.

Art. 136. La contabilità dei corpi della Regia Marina è sottoposta ad una verificazione per parte del Commissario di Marina, chiamata verificazione categorica, e dei fondi di Cassa e di Magazzino. Avrà luogo ogni trimestre, e generalmente alcuni giorni dopo che il Commissariato avrà spedito il conto di saldo trimestrale al Consiglio.

Oggetto della partecipazione.

Art. 137. La verifica ha per oggetto:

1° di riconoscere se le operazioni tutte eseguite dal Consiglio siano esatte e regolari. A tal' uopo il Commissario verificatore dovrà internarsi in tutti i particolari dell' amministrazione del Corpo che sottopone ad esame.

2° Di accertare se il danaro, le merci, e gli oggetti diversi di vestiario esistenti presso i Corpi siano in armonia colla rimanenza dei Registri.

Art. 138. La contabilità del personale della Regia Marina è verificata e saldata nei tempi e nei modi fissati per gli altri Corpi dell' esercito.

PARTE TERZA

MATERIALE.

Cap. I. *Del Magazzino generale.*

Art. 139. Tutti i locali destinati a custodire e conservare gli effetti appartenenti al Regio Governo, e che son provveduti per il R. servizio marittimo, costituiscono nel loro insieme il magazzino generale.

Art. 140. La contabilità del magazzino medesimo si compone:

1° Del fondo proprio di esso magazzino, cioè materiali diversi, attrezzi, munizioni, e tutto quanto può abbisognare per la costruzione, e l' armamento dei RR. Legni, le riparazioni, le manutenzioni, e le consumazioni.

2° Delle dotazioni dei RR. Legni, e degli stabilimenti.

Art. 141. Il servizio amministrativo del magazzino sarà disimpegnato da Ufficiali del Commissariato a ciò particolarmente destinati. Il Capo di tale servizio avrà titolo di *Contabile del magazzino generale*, e dovrà per tale gestione presentare una cauzione di L. 4000.

Art. 142. Per i materiali ed oggetti di fondo del magazzino il predetto contabile dovrà tenere un *libro maestro categorico*, modello N. 39.

Le dotazioni dei Bastimenti e degli stabilimenti sono descritte in libri di dotazioni ed inventarj.

Per i legnami da costruzione si terrà inoltre un Registro numerico separatamente per ogni specie modello N.° 40.

Tutto il materiale appartenente alla R. Marina verrà classificato in categorie; e ad ogni articolo di ciascuna categoria sarà assegnato un numero progressivo. Un repertorio, ove saranno dettagliate le categorie e i numeri dei singoli oggetti, servirà di modello per la formazione degli inventarj e delle richieste; nelle quali si dovrà sempre specificare per ciascuno oggetto richiesto la categoria cui appartiene, ed il numero dell' Art. del Repertorio.

Art. 143. Delle materie prime, e degli oggetti che saranno provveduti per via di contratto dai fornitori, il contabile avrà caricamento per mezzo di verbali della Giunta di revisione (modello N.° 41) sui quali egli rilascerà ricevute per far luogo al pagamento delle provviste per parte del Commissariato.

Per le materie ed oggetti provenienti dai RR. Legni, e dagli stabilimenti, il caricamento gli sarà dato mediante Processi Verbali della Commissione permanente di collaudazione; la quale per altri speciali Processi Verbali gli caricherà pure, ogni qualvolta occorra, le dotazioni dei Legni disarmati, e degli stabilimenti temporariamente chiusi; le quali però non fanno parte della contabilità del libro maestro.

Art. 144. Gli oggetti manofatti nelle officine per fondo di magazzino saranno dati in carico al Contabile con Verbal della Commissione di collaudazione (mod. N.° 42), come fu detto al 2.° alinea dell' Articolo precedente dedotti dai Registri di essa. Questi Verbal saranno dal Contabile quietanzati, e da lui poscia rimessi al Commissario per l' ordine di caricamento.

Art. 145. Saranno pure dati in caricamento al Contabile per mezzo di altri Verbal (mod. N.° 43) della Commissione suddetta,

e colle stesse prescrizioni, tutti gli oggetti, utensili, e materie buone od inservibili provenienti dai RR. Legni, dalle Officine ec. a seguito di disarmo, ricambio, soppressione ec.

Art. 146. La somministranza degli articoli di fondo del Magazzino generale per essere impiegati in uso del R. Servizio, sarà fatta sulle richieste motivate dai Comandanti dei RR. Legni, o dai Capi officina (mod. N.º 44.), registrate e sottoscritte dal Direttore dell'Arsenale, e vidimate dal Commissario, e dal Comandante la R. Marina. L' Ufficio della Direzione darà a dette richieste un numero d' ordine progressivo.

Art. 147. Potrà il Contabile fare delle distribuzioni sopra una richiesta provvisoria in scritto del Direttore dell'Arsenale, firmata però dal Commissario di Marina, nei casi di vera urgenza; ma se ne dovrà nel giorno stesso, o susseguente, eseguire a cura di questi la regolarizzazione.

Tutti e tre ne terranno memoria in registro apposito.

Sulla richiesta per iscritto dei medesimi Direttore e Commissario rimetterà pure gli oggetti che possono per utilità del Servizio essere dati in prestito temporario, e ne terranno tutti egualmente memoria.

Allorquando ne avrà luogo la restituzione ritornerà al Commissario le richieste suddette, che saranno annullate sciente il Direttore.

Art. 148. Il Contabile iscriverà sopra un foglio del modello N.º 45 gli articoli che di mano in mano avrà distribuito in seguito a richiesta, facendo quietanzare nella rispettiva colonna la parte ricevente; e lo chiuderà in fine di ogni giornata rivestendolo della sua firma.

Art. 149. Egli terrà registro di simili fogli, per avere un utile memoria di quelli da lui temporariamente rilasciati (modello N.º 46).

Terrà pure registro delle richieste, contronotando così sul registro che sulle richieste medesime (in inchiostro rosso) gli articoli sfogati e indicati nel foglio di distribuzione giornaliera (mod. N.º 47.)

Art. 150. Alla scadenza di ogni trimestre trasmetterà i fogli di distribuzione indicati all' Art. 148 (sui quali apporrà un numero di ordine progressivo) al Commissario di Marina, unitamente alle richieste autorizzate in forza delle quali avrà distribuiti durante il trimestre gli oggetti descritti nei fogli medesimi; il Commissario, accertatosi prima della combinazione fra le quantità richieste e le distribuite, vidimerà i fogli, e ne autorizzerà lo scarico nei conti del Contabile.

Art. 151. Il Contabile trasmetterà al Commissario, ogni volta che sarà d' uopo, una nota degli oggetti che difettassero in magazzino, acciò di concerto col Direttore dell' Arsenale egli possa disporre o per l' immediata loro provvista, o per la confezione loro nelle officine.

Il Contabile sarà tenuto di dare anche al Direttore dell' Arsenale, sempre quando ne sia richiesto, la nota dei materiali esistenti in magazzino.

Art. 152. Occorrendo la vendita dichiarata utile dalla Commissione di collaudazione, e la conseguente consegna di materia ed oggetti fuori uso, l' operazione sarà sempre fatta dal Contabile, sotto la vigilanza del Commissario, che ne farà redigere Processo Verbale firmato dalle parti, sul quale apporrà quindi l' ordine di scarico per la sua iscrizione a libro maestro (mod. N.º 39).

Art. 153. La custodia delle dotazioni dei Legni disarmati e degli Stabilimenti temporariamente chiusi è pure affidata al Contabile: egli non permetterà mai che vengano distratti da esse dotazioni articoli di sorta senza apposito ordine superiore.

Tali dotazioni risulteranno al magazzino generale da un doppio dei relativi libri o inventarii che sarà rimesso al Contabile dal Commissario.

Art. 154. Il movimento degli oggetti di dotazione per l' armamento o disarmo ha luogo per ordine del comando della Marina, comunicato al Contabile pel tramite del Commissario.

Art. 155. Il caricamento eventuale di tali dotazioni gli sarà dato con apposito Verbale di disarmo dalla Commissione di col-

laudazione, come fu detto all' art. 143, a cui andranno unite tre note: la prima degli oggetti trovati mancanti della giustificazione, dei quali saranno annessi i Verbali di perdita rilasciati dal bordo, e le consumazioni risultanti dalla situazione del materiale di bordo (ossia bilancio); la seconda degli oggetti riconosciuti inseribili, e da cambiare; la terza degli oggetti riconosciuti riparabili.

Il Verbale di disarmo sarà sottoscritto anche dal Contabile.

Dopo che avrà eseguita la consegna di una data dotazione, a cui deve intervenire il Tenente del Dettaglio per accertarsi che il foglio dei Contabili di bordo corrisponda all'inventario del Contabile del magazzino, gli verrà rilasciata da esso analoga quietanza.

Art. 156. Il fondo di rispetto e le materie prime di consumazione date ai Contabili dei RR. Legni per far fronte alle occorrenze della campagna, le quali potessero deperire per un prolungato soggiorno in magazzino, saranno al disarmo riversate per intero nel fondo del magazzino generale; ed in caso di nuovo armamento saranno somministrate totalmente da detto fondo mediante regolari richieste.

Art. 157. A misura che alcuno degli oggetti di cui nelle tre note accennate all' art. 155 potrà rientrare nelle rispettive dotazioni, dopo eseguitane la confezione, la riparazione, sarà segnato dalla Commissione sulle note suddette.

Art. 158. Il Contabile rassegnerà annualmente pel tramite del Commissariato al Ministero un Rendiconto, all'appoggio del quale unirà tutti i documenti di carico e scarico per avere da esso la finale quietanza della sua gestione.

Art. 159. La Contabilità del Materiale appartenente al Corpo delle Escavazioni Porto e Fossi, è pure affidata al Contabile del Magazzino generale, e sarà regolata in tutto colle norme medesime sopra stabilite per il materiale della R. Marina.

Cap. II. *Del Commissario di Marina.*

Art. 160. Il Commissario di Marina, per quanto è relativo al materiale, ha la speciale incumbenza di verificare l'impiego delle materie prime e degli oggetti manofatti, e di tenere un' esatta registrazione delle operazioni dell' Arsenal e in cui sia impegnata l' economia.

Art. 161. A tale effetto quanto alle officine egli terrà un conto aperto con cadauna di esse (modello N.º 48) nel quale porterà a carico dei rispettivi Capi mastri gli oggetti tutti che il magazzino generale loro avrà forniti, ed a scarico le quantità impiegate nei lavori di confezione e riparazione determinate dalla Commissione di collaudazione, tenuto conto del calo di consumo.

Siffatto carico desumerà dal Registro delle richieste, e da quello dei fogli giornali di distribuzione tenuti dal Contabile del magazzino, non che all' occorrenza dai giornali di collaudazione.

Art. 162. Per stabilire lo scaricamento il Commissario, anche come membro della Commissione di collaudazione di cui in seguito, terrà altrettanti Registri quante sono le officine, nei quali scriverà le collaudazioni operate giornalmente da detta Commissione che dovrà vidimarle seduta stante (mod. N.º 49).

Art. 163. L' assestamento del conto aperto con ogni officina avrà luogo col concorso della Direzione dell' Arsenal e, al fine di ogni mese, sommando le partite di ogni colonna sì di carico che di scarico, e sottraendo il totale di questo dal totale di quello su di ogni conto aperto.

Il risultato costituirà il caricamento di ciascuna officina nel principio del mese successivo.

Art. 164. All' occasione di primo armamento di Bastimenti nuovi il Commissario riceverà dalla Direzione dell' Arsenal e un doppio dello inventario di dotazione debitamente approvato dal Comando della Marina, dal quale desumerà due copie, di cui una rimetterà al contabile del magazzino, e l' altra al Commissario di bordo.

Art. 165. Tutti i movimenti d'Inventario che succederanno dall'armamento al disarmo dei RR. Legni, saranno dalla Direzione suddetta comunicati al Commissario, e da questo annotati nei tre originali, onde presentino sempre la reale loro situazione.

S'intenderanno per movimenti le soppressioni di articoli e le modificazioni di essi; i rimpiazzi di oggetti fuori uso o consunti non variano l'inventario.

Art. 166. Gli oggetti di dotazione bisognevoli di una diligenza particolare e di una assidua manutenzione, segnatamente quelli di cui tengono la contabilità a bordo i Nocchieri, Capi Cannonieri e Velieri, saranno di concerto fra il Commissario ed il Direttore affidati a dei Sotto-Uffiziali specialmente pratici di quel servizio, i quali ne avranno la responsabilità, mediante verbale che il Commissario riterrà colle debite quietanze.

Art. 167. All'epoca del disarmo di un R. Legno, il Commissario sorveglierà la rientrata in Magazzino della dotazione di oggetti compresi nell'Inventario dei quali è dato caricamento col verbale indicato all'Art. 155.

Disporrà quindi che sia tosto provveduto o al rimpiazzo per via di richiesta degli oggetti giustificati mancanti, o al rientramento di quelli giudicati a cambiare e a riparare.

Art. 168. Il Commissario compilerà un inventario per ogni officina e stabilimento delle macchine mobili ed utensili in essi esistenti di proprietà della R. Marina.

Di tale inventario rimetterà un doppio al Contabile del magazzino firmato dal consegnatario responsabile; a quest'ultimo sarà dal Commissario data una copia del proprio inventario da lui firmata e dal Direttore dell'Arsenale.

Art. 169. Formerà inoltre, e sottoscriverà unitamente al predetto Direttore, uno stato nominativo di tutti i Legni da Guerra, e delle Scialuppe, Canotti, Battelli, Pontoni ec. della R. Marina, che non appajono dagli Inventarj, perchè ad uso dell'Arsenale, od altrimenti.

Art. 170. Il Commissario avrà cura di far passare la rasse-

gna agli operaj tanto interni che esterni ogni qualvolta sarà dato il segno della chiamata al lavoro; al quale effetto saranno destinati di quindici in quindici giorni e per turno tutti gli impiegati subalterni del Commissariato, i quali prenderanno da lui le opportune direzioni per l'adempimento di tale incombenza.

Art. 171. Terrà perciò un ruolo nominativo degli operaj, in cui siano descritti tanto quelli appartenenti alla Sezione Maestranza del Corpo R. Equipaggi, che gli esterni, i quali sono pagati a giornata.

La mercede da corrisondersi a cadauna classe sarà in principio di ogni anno dal Comitato di Marina stabilita in apposita tabella, della quale verrà data copia al Commissariato.

Art. 172. Il Commissario non permetterà mai che veruno oggetto di materiale venga estratto dall'Arsenale per qualsivoglia causa, senza un biglietto di sortita da lui firmato e vidimato dal Direttore, che verrà spiccato da Registro a matrice.

Art. 173. Egli spedisce pure dal libro a matrice l'ordine ai fornitori per le introduzioni delle quantità occorrenti di materiali che debbonsi acquistare, o in forza di contratto di appalto o per convenzione stipulata dalla Giunta di revisione.

Gli incombe altresì l'obbligo di tenere un Registro di Conti aperti coi diversi fornitori o provveditori.

Cap. III. *Del Direttore dell'Arsenale.*

Art. 174. Il Direttore dell'Arsenale, ha l'obbligo di ispezionare il magazzino per accertarsi che tutti i materiali siano tenuti in buon'ordine; ne darà però avviso al Commissario di Marina.

Art. 175. Nessuna officina potrà intraprendere un lavoro qualunque di nuova confezione o di riparazione senza un ordine per iscritto (modello N.º 50), che le sarà dato dal Direttore, il quale lo spiccherà da un registro a matrice. In questo registro verrà controsegnato su ciascun ordine il numero degli oggetti a misura

che saranno stati eseguiti, a fine di poter riconoscere quelli che ancora nol furono, ed eccitare all' uopo i Capi-officina.

Art. 176. Per i lavori di qualche entità sarà necessario che il Direttore ne formi una nota in massima (modello N.º 51) per essere sottoposta all' autorizzazione del Comando della Marina: copia di essa nota autorizzata si trasmetterà al Commissario per sua norma.

Art. 177. Le richieste sono registrate e numerate all' Ufficio della Direzione firmate dal Direttore e approvate dal Comando.

Art. 178. Il Direttore vidimerà i biglietti di sortita di cui all' Art. 34., che saranno poi restituiti alla Direzione dal Guardiano della porta, muniti del *Visto Passare*.

Art. 179. Il Direttore in occasione di costruzione di nuovi Bastimenti, fisserà il relativo libro di dotazione prendendo gli opportuni ordini dal Comando della Marina. Compito tale libro lo presenterà all' approvazione di esso Comando in doppio originale di cui passerà uno al Commissario per servirgli all' effetto di cui agli art. 153. 167.

Art. 180. Il Direttore all' armamento di ogni R. Legno, munità ciascun Contabile di bordo di un foglio di dotazione desunto dal proprio libro da lui firmato e vidimato dal Commissario.

Questo servirà al Contabile suddetto per ritirare dal Magazzino generale gli oggetti che gli competono.

Munità inoltre il Tenente del Dettaglio di una copia autentica dell' Inventario generale di bordo.

Art. 181. Il Direttore obbligherà ogni Capo-officina a tenere un registro di conto aperto, eguale al modello N. 52, nel quale indicheranno i materiali ricevuti per richiesta e ne faranno il totale in fin di mese.

Inscriveranno sotto questo totale un sunto complessivo mensile dello scarico abbuonato dalla Commissione di collaudazione, notato a tergo da biglietti di ordine, e ne eseguiranno la sottrazione per risultanza delle esistenze al primo del mese successivo.

Avranno inoltre un quaderno in cui registreranno gli ordini ricevuti dal Direttore per confezioni e riparazioni, non facendo però menzione che del numero di ordine, della data, e del Legno o Stabilimento cui si riferisce il lavoro ordinato.

Art. 182. Tutti gli stampati occorrenti per le scritturazioni prescritte in questo capo saranno provveduti alla Direzione dal Commissariato.

Cap. IV. *Della Giunta di revisione.*

Art. 183. È istituita una Giunta di revisione alla quale è attribuita la collaudazione, l' accettazione, od il rifiuto di tutte e singole le materie prime ed oggetti manofatti che dovranno essere acquistati per servizio della R. Marina.

Conseguentemente non potranno essere emessi ordini di introduzione nel magazzino generale prima che siasi adempito a questa formalità essenziale.

Art. 184. La Giunta si compone:

Del Direttore dell' Arsenal *Presidente*.

Del Commissario di Marina } *Membri.*
Dell' Ingegnere costruttore }

Del Contabile del Magazzino generale *Segretario*.

Art. 185. Interverranno alla giunta siccome semplici periti, non aventi voto deliberativo, i Capi-officina ed altri destinati per l' ufficio loro ad impiegare i materiali da collaudarsi.

Si potranno anche consultare periti estranei al R. Servizio, eligibili dal Commissario.

La Giunta delibererà l' accettazione od il rifiuto dei materiali dopo sentito il parere dei periti.

Art. 186. Le decisioni della Giunta si prenderanno a pluralità di voti, il Contabile Segretario avrà soltanto voto consultivo. Egli dovrà tenere un registro in cui trascriverà a modo di Processo Verbale le deliberazioni di essa Giunta: copia di ogni Verbale di accettazione firmata da tutti i membri, e dal Segretario,

sarà rimessa al Commissariato, cui servirà di base alle liquidazioni.

Art. 187. I fornitori o i loro delegati dovranno assistere in contraddittorio alle deliberazioni della Giunta.

I materiali accettati dovranno tosto in presenza della Giunta essere bollati con marchj appositamente stabiliti e conservati chiusi dal Commissario di Marina.

In caso di rifiuto, i fornitori saranno ingiunti a riprenderli, ed estrarre dai RR. Stabilimenti nel termine fissato dalla Giunta i materiali rifiutati.

Art. 188. È altresì attribuita alla Giunta.

1.º La redazione delle condizioni generali e particolari di appalto colla fissazione dei prezzi d'asta, in caso venga determinato superiormente che si eseguiscano approvvigionamenti per via d'impresa da deliberarsi a pubblico incanto.

2.º La stipulazione di convenzione o trattativa privata, determinando egualmente i prezzi degli oggetti da acquistarsi in forza della convenzione medesima.

Queste convenzioni saranno firmate dai Membri della Giunta e dal fornitore che avrà stipulato, e si annetteranno ai relativi Verbali d'introduzione in Magazzino degli oggetti forniti.

La Giunta non potrà stipulare convenzioni per una somma eccedente le lire 6000. Salva sempre l'approvazione Ministeriale.

Art. 189. Ogni membro della Giunta è relatore presso la medesima per le pratiche riflettenti la parte di servizio a lui rispettivamente affidata.

Il Presidente in tale sua qualità corrisponderà col Comando della R. Marina.

Cap. V. *Della Commissione di collaudazione.*

Art. 190. È istituita una Commissione di collaudazione nel R. Arsenale Marittimo al principale oggetto di accertare lo impiego delle materie prime e di altri oggetti che si fa dalle officine e da altri Contabili di questo stabilimento.

Dallo esatto disimpegno delle sue incumbenze dipende in gran parte l'economia e il buon uso del materiale, dopo che la Giunta di revisione ne ha constatata la buona qualità nell'accettazione.

Art. 191. Detta Commissione è composta:

Del Direttore dell'Arsenale.

Del Commissario di Marina.

Dell'Ingegnere costruttore.

Art. 192. Nessuno oggetto, sia nuovo o riparato, manofatto nelle officine, potrà essere consegnato a chicchessia se non sarà passato sotto l'esame della Commissione di collaudazione; la quale non potrà bonificare il consumo in caso di contravvenzione, a meno che questa succeda per ordine espresso del Direttore dell'Arsenale nei casi di urgente necessità.

Il Direttore darà perciò precisi ordini ai Capi-officina.

Art. 193. La Commissione non passerà alla collaudazione di un oggetto, se il Capo-officina non le presenterà l'ordine di confezione o di riparazione spiccato dal Direttore da Registro a matrice.

Art. 194. Nell'operare tali collaudazioni la Commissione verificherà scrupolosamente i pesi e le misure degli oggetti: nella riduzione delle materie prime in oggetti manofatti farà luogo ad un calo di consumo, al di cui abbuono i Capi-officina e Contabili hanno diritto.

Art. 195. Questo calo di consumo potrà essere in massima determinato dalla Commissione in apposita Tabella, a seconda delle materie impiegate e del genere di oggetti confezionati.

Art. 196. Le scritturazioni dipendenti dallo adempimento dei doveri della Commissione saranno tenute dal Commissariato di Marina, e consteranno di una serie di Registri corrispondenti al numero delle officine che prenderanno il nome di Giornali di collaudazione (modello N. 53.)

In essi la Commissione farà inscrivere seduta stante le

operazioni eseguite, e tutti i suoi Membri sottoscriveranno il Registro in cui sia avvenuta scritturazione.

Art. 197. La Commissione trascriverà pure a tergo dei biglietti d'ordine del Direttore le materie ed oggetti abbuonati al Capo-officina per di lui scarico, e vi apporrà la sua firma.

Art. 198. Qualunque siano gli oggetti nuovi, o riparati, la Commissione non rimetterà alcuno di essi a chicchessia, se non avranno i consegnatarj apposta la loro quietanza nella rispettiva colonna del Registro.

Art. 199. Quando un R. legno abbisogni di materiali in sostituzione di altri divenuti inservibili o perduti, e di riparazione di attrezzi e di utensili, il Comandante di bordo redigerà delle note che presenterà al Comando della Marina; il quale approvatele, o modifichetele, le trasmetterà al Direttore dell'Arsenale coll'indicazione se debbano avere il loro corso, ovvero se si abbia a riferirne per ulteriori determinazioni.

I Capi-officina che si troveranno nello stesso caso rivolgeranno tali note al Direttore, che ne riferirà al Comando secondo le circostanze.

Art. 200. Prima che si faccia luogo al rilascio delle richieste sulla norma delle note suddette, che saranno rimesse alla Commissione debitamente firmate e autorizzate, è necessario che la Commissione medesima esamini gli oggetti in esse descritti per constatarne la vera condizione.

A tale esame dovrà assistere il Tenente del Dettaglio del R. Legno, o il Capo-officina, per motivare le note e fornire gli schiarimenti di cui la Commissione potesse abbisognare.

Art. 201. Gli oggetti sottoposti all'esame della Commissione dovranno portare ciascuno un'etichetta indicante la loro denominazione propria. Quelli riconosciuti realmente inservibili, se sono composti, saranno fatti decomporre all'atto della ricognizione, onde separare dalla materia inutile quella utile, che deve passare in carico al Magazzino generale dopo fattane la numerazione, misurazione, o peso.

Art. 202. La Commissione non accorderà assolutamente il rimpiazzo di quegli oggetti di cui non fosse esibito l'equivalente inservibile, siano pure della minima entità.

Siccome però accade qualche volta che un articolo sia degno di cambio, ma che per dar tempo alla confezione del nuovo non si possa rilasciare il vecchio che dee ritornare a posto, pel frattempo la Commissione, dopo il riconoscimento, può aderirvi, riservandosi a chieder conto dell'oggetto vecchio all'atto della consegna del nuovo.

Gli oggetti dichiarati da ripararsi saranno pure da essa esaminati colle stesse avvertenze.

Art. 203. Terminata la ricognizione degli oggetti descritti nelle sovra indicate note la Commissione vi farà le sue osservazioni occorrendo, e le vidimerà per servire di norma alla Direzione dell'Arsenale.

Art. 204. Il Commissariato terrà registro di dette operazioni conforme al modello N.º 54.

Art. 205. La Commissione rimetterà, seduta stante, al Magazzino Generale il quantitativo di materie utili che sarà risultato dalle fatte operazioni, facendo apporre sul registro ora detto la quietanza del ricevente.

Art. 206. In fine di ogni mese la Commissione colla scorta dello stesso registro desumerà uno stato delle consegne fatte come sopra al Magazzino, che vidimerà, e sul quale il Commissario dovrà poi apporre l'ordine di caricamento al Contabile.

Art. 207. La Commissione apporrà il carico da darsi al suddetto Contabile delle dotazioni dei RR. legni disarmati, e degli stabilimenti temporariamente chiusi, facendone risultare con Processi verbali dei quali avrà registro (Modello 55).

Art. 208. Al disarmo di un R. legno la Commissione verificherà tutti gli articoli descritti nel libro di dotazione o inventario per ogni Contabile, colla scorta dei due originali dell'Ufficio della Direzione e del Commissariato, non che della situa-

zione del Materiale di bordo (o bilancio) presentate dal Tenente del dettaglio, e dal Commissario di bordo.

Art. 209. L'oggetto di questa verifica essendo di constatare tanto gli articoli mancanti, quanto la condizione in cui si trovano gli esistenti, la Commissione formerà tre separate note secondo i modelli N.º 56, 57, 58, in cui andrà progressivamente inscrivendo gli articoli riconosciuti mancanti, inservibili e da ripararsi.

In tale operazione potrà chiamare in qualità di periti i Capi-officina, o quelli individui applicati ai lavori dell'Arsenale che credesse atti all'uopo.

Art. 210. Terminato l'esame della dotazione di ogni Contabile la Commissione redigerà un Verbale (mod. N.º 59) in cui sarà specialmente indicato che ciascuna contabilità trovasi al perfetto completo, e conforme all'Inventario normale, eccezione fatto degli oggetti descritti nelle tre note di articoli mancanti, inservibili da cambiarsi, e guasti da riparare: per cui il Contabile del magazzino nel ricevere dalla Commissione copia autentica delle suddette note, quita e risponde della dotazione di quel bastimento, che poi rappresenterà identica in occasione di altra consegna per nuovo armamento. Il Verbale sarà firmato dai membri della Commissione, dal Contabile del magazzino, dal Tenente del dettaglio, e dal Commissario di bordo.

Art. 211. La Commissione nell'affidatale collaudazione dei lavori delle officine può facilmente tener dietro agli oggetti indicati nelle tre note fatti nuovi, ovvero riparati nelle officine, perchè rientrino nelle rispettive dotazioni a cui difettano: dovrà quindi volta per volta fare apposita annotazione sul Registro dei relativi verbali, e sulle copie delle note rimesse al Contabile del Magazzino che si farà presentare.

Per quelli che si rimpiazzano col fondo di magazzino e per mezzo di richieste, i quali la Commissione intera non può seguire, saranno notati come sopra dal Commissario a misura che rilascerà le richieste relative.

Art. 212. Nel formare le note N.º 57, 58, degli oggetti inservibili e da riparare la Commissione farà riporre questi e quelli in luoghi distinti: i primi saranno al termine dell'operazione per ogni Contabile rimessi per la materia utile al Contabile del magazzino, giusta il disposto dell'articolo 201; i secondi saranno immediatamente da essa consegnati ai Capi Officina cui spetta ripararli, i quali nel ritirarli ne faranno ricevuta al Contabile del magazzino sulla stessa nota che resta presso di lui.

Art. 213. I Verbali di perdita che i Contabili di bordo presenteranno alla Commissione per giustificare gli oggetti mancanti rimarranno uniti alla copia dell'analogo nota che è rimessa al magazzino; ne sarà però fatto cenno sul registro al debito luogo.

Art. 214. Le richieste per rimpiazzo di oggetti sia mancanti della nota (mod. N.º 56) sia da cambiare della nota (mod. N.º 57) verranno fatte e messe in corso dal Contabile del magazzino a cura del Commissario.

Art. 215. Occorrendo nell'Arsenale marittimo di demolire una macchina od oggetto qualunque, indipendentemente da quelli accennati nei precedenti articoli, reso inservibile per vetustà o per altro motivo, la Commissione sarà chiamata ad esaminarlo e a giudicare della di lui condizione, previa autorizzazione del Comando della Marina che il Direttore dell'arsenale si procurerà.

Art. 216. La demolizione di un R. legno non potrà essere intrapresa senza la previa autorizzazione del Ministero.

Quella delle Scialuppe, Canotti, Pontoni ec. sarà ordinata dal Comando della Marina sulla relazione del Direttore; e la Commissione accerterà la materia utile che se ne ricavasse da introdursi nel magazzino colle norme medesime sopra prescritte.

Sarà però dalla Commissione tenuto uno speciale registro per inscrivere i verbali di simili operazioni.

Se l'oggetto demolito era un carico al Magazzino generale il Commissario ricaverà un doppio originale da esso registro se-

condo il mod. N.º 60, per apporvi l'ordine di scaricamento al Contabile.

Cap. VI. *Della Contabilità del Materiale
a bordo dei RR. Legni.*

Art. 217. La Contabilità dei diversi Contabili di bordo è regolata colle stesse disposizioni colle quali è ordinata nell'arsenale per le officine: il Commissario di bordo dovrà perciò tenere le stesse scritturazioni che il Commissario di Marina tiene a terra per le officine medesime.

Art. 218. Il Commissario di bordo riceverà dal Commissario di Marina una copia autentica dell'inventario generale del bastimento sul quale è imbarcato.

Art. 219. Egli terrà altrettanti registri di conto aperto (modello N.º 61) quanti sono i Contabili, nei quali iscriverà gli articoli del fondo di rispetto ad ognuno attribuiti, desumendoli dall'inventario.

Inscriverà pure in seguito su di ogni conto aperto quelle altre materie ed articoli, sia acquistati durante la campagna, che altrimenti ricevuti, che facessero carico al Contabile nel fondo di rispetto.

Esigerà per queste rimessioni una quietanza del Contabile che riterrà come titolo giustificativo del carico.

Art. 220. Il Commissario di bordo sarà sempre membro della Commissione nominata dal Comandante del bastimento per acquisto di materiali all'estero per conto della R. Marina.

In tali contingenze egli avrà sempre ricorso al Regio Console, ove ve ne sia, per le opportune direzioni, e da lui si farà vidimare i conti delle provviste.

Alla fissazione dei prezzi dei materiali interverrà sempre per delegazione del Comandante un ufficiale di bordo, che dovrà perciò firmare i conti.

Art. 221. Di tutte indistintamente le compre di materiali fatte durante la campagna il Commissario di bordo terrà un registro, che sarà all'arrivo del bastimento in Livorno consegnato al Commissario di Marina.

Art. 222. L'impiego dei materiali del fondo di rispetto è ordinato a bordo dal Tenente del dettaglio ai Contabili di bordo, e convalidato sopra biglietti di consumazione (Mod. N.º 62) firmati da lui e dal Commissario di bordo in doppio originale, di cui questo ultimo ritirerà uno.

Art. 223. Il Commissario di bordo terrà per ogni Contabile un registro di collaudazione eguale al mod. N.º 63, in cui andrà inscrivendo, di mano in mano che occorrerà, i suddetti Biglietti di consumazione ad ognuno di essi analoghi; ed infine di ogni mese vi farà sottoscrivere il Tenente del dettaglio, previo confronto per di lui parte del Registro coi titoli giustificativi, e verificazione delle fatte totalità.

Art. 224. Questa totalità mensile per ogni registro di collaudazione sarà dal Commissario di bordo trascritta sotto il totale della relativa colonna nell'analogo conto aperto, e ne sarà da lui operata la sottrazione, il di cui risultato rappresenterà il fondo restante al primo del mese successivo.

Art. 225. Le domande di materiali fatte dai Contabili dei RR. legni dovranno essere sottoscritti dal Tenente del dettaglio, e vidimate dal Comandante, e dal Commissario di bordo.

Art. 226. Ogni qualvolta si debba far luogo a rimpiazzo del fondo di rispetto, ed in ogni caso all'epoca del disarmo del bastimento, il Tenente del dettaglio ed il Commissario di bordo forniranno il primo alla Direzione dell'Arsenale, ed il secondo al Commissariato di Marina una situazione o Bilancio del materiale (modello N.º 64) per servire di norma nella assegnazione del nuovo fondo al R. legno.

Il Commissario di bordo unirà al proprio bilancio tutti i suoi registri, e i documenti giustificativi.

I Bilanci dovranno essere sottoscritti dal Tenente del dettaglio, e dal Commissario di bordo, e vidimati dal Comandante.

Art. 227. La redazione della suddetta situazione o Bilancio, si farà di concerto fra il Tenente ed il Commissario di bordo distintamente per ogni contabile colla scorta dei conti aperti, inscrivendo nella prima linea le cifre della normale dotazione o fondo di rispetto, e successivamente quelle altre provenienti da compre o decomposizioni, facendone l'addizione, o portandone sotto la risultata totalità il totale del consumo della campagna; il che si otterrà agevolmente facendo sottrazione dell'ultimo esistente dal totale caricamento.

Art. 228. Allorquando un Contabile richiede il cambio di un oggetto qualunque di sua contabilità, dee formare una nota eguale a quella prescritta all' Art. 199, che presenterà al Tenente del dettaglio; il quale consentendovi l'approverà firmandola, e la passerà quindi al Commissario di bordo, che prenderà con esso gli opportuni concerti per accertare il quantitativo di materia utile ricavata dall'oggetto cambiato, di cui sarà fatta menzione sulla Nota istessa.

Art. 229. Il Commissario di bordo iscriverà dette Note sopra un registro del modello N.º 65, riempiendone le colonne giusta le indicazioni apparenti dello stampato, non omettendo di esigere nel relativo spazio la quietanza della persona ritenente o ricevente l'entità del fatto ricavo, che porterà a carico nel conto aperto come è detto all' Art. 219.

Questo registro dovrà essere infine di ogni campagna rimesso al Commissario di Marina per gli effetti che di ragione.

Art. 230. Occorrendo delle avarie o perdite di oggetti, il Contabile di bordo cui si riferiscono, dovrà indirizzarsi al Tenente del dettaglio, perchè disponga per la constatazione di esse, la quale deve risultare per mezzo di Verbali redatti e firmati dal Commissario di bordo, dal Tenente del dettaglio, e da quell'altro Ufficiale che potesse far fede in proposito.

Di tutti questi verbali il Commissario di bordo dovrà tenere registro originale.

Art. 231. Al disarmo del bastimento il Commissario di bordo consegnerà al Commissario di Marina tutti i registri e carte relative alla contabilità del materiale per essere da quest'ultimo verificate.

Il Tenente del dettaglio ed il Commissario di bordo assisteranno all'operazione del disarmo per dar ragione della Contabilità, e per gli altri effetti indicati all' Art. 155.

Art. 232. Il Tenente del dettaglio dovrà inoltre compilare al fine di ogni mese, durante la Campagna, uno stato delle consumazioni separatamente per ogni Contabile (modello N.º 66), che dal Comandante di bordo sarà trasmesso al Comando della Marina.

Firenze li 31 Gennajo 1860.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Ordinanza del Ministero dell' Interno con la quale nell' interesse della pubblica morale e del decoro dell' arte viene istituita una censura Teatrale.

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Considerando come in ogni paese civile il Teatro nazionale voglia esser tenuto in onore, inalzandolo alla dignità di Scuola popolare ;

Considerando come la censura teatrale per riuscire efficace voglia essere esercitata da un Collegio imparziale ed autorevole che adempia l' ufficio suo nell' interesse della pubblica morale e del decoro dell' arte ;

ORDINA,

Art. 1. La Censura teatrale sarà d' ora innanzi esercitata da una Commissione composta come segue:

Prof. Filippo Berti

Conte Mario Carletti

Giuseppe Ajazzi.

Art. 2. Nessun componimento drammatico potrà esser prodotto sulle scene senza il permesso della Commissione da rilasciarsi nelle forme consuete.

Art. 3. La Commissione potrà riprendere in esame anche i componimenti drammatici che furono approvati in passato, libera di revocarne l' approvazione o d'indurvi quelle correzioni che reputerà convenienti.

Art. 4. La Commissione è autorizzata a proporre al R. Governo quei modi che reputerà più opportuni a meglio compire l' ufficio affidatole.

Il primo febbrajo 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Circolare del Ministero dell' Interno ai Componenti la Commissione di Censura teatrale, con cui si spiega lo spirito di quella istituzione, si addita loro il campo in che possono spaziare, e si determinano gli alti e nobili fini che la censura deve raggiungere.

Illustrissimo Signore

Presso tutti i popoli civili il Teatro fu sempre considerato come scuola popolare efficacissima, dalla quale possono derivare buoni e pessimi insegnamenti, secondo che l' arte drammatica è ossequente ai principj morali, o presta incauto alimento alle più abiette passioni. Da ciò la necessità di una disciplina severa esercitata da una autorità rispettabile, che mantenga il decoro del Teatro nazionale, ed impedisca che si abbassi fino a divenire corruttore dei costumi e della pubblica morale.

Tali considerazioni mi hanno indotto ad istituire una Commissione di censura, la quale prendendo in esame tutte le opere drammatiche prima che siano prodotte sulle scene, ne faccia imparziale giudizio, escludendo tutti quei componimenti abortivi di cui l' arte non si gloria, e lo stesso uditorio spesso si vergogna.

Non è un sindacato politico che si chiede alla Commissione, ma una tutela efficace per tutto ciò che è sacro e rispettabile nel concetto di tutti gli uomini onesti. Però la Commissione è veramente una Magistratura sociale che usa l' autorità deferitale dal Governo per un fine alto e nobile, e senza alcun rispetto ai partiti. Tanta è, a mio avviso, l' importanza di questo ufficio, che se la S. V. ha dato prova di buon volere accettandolo, io credo

di averle testimoniato quale stima faccia del suo ingegno e della sua rettitudine col designarla ad esercitarlo.

Sarebbe per me malagevole il dare alla Commissione di censura teatrale particolari istruzioni. La garanzia del sapiente e coraggioso adempimento del suo mandato sta nella dottrina e nell'animo delle persone che la compongono. Io vorrei che il Teatro nazionale ajutasse l'opera del risorgimento italiano, educando le moltitudini a quel patriottismo che innalza gli uomini fino al sacrificio di se stessi, e non si pasce di vane declamazioni, e non si ispira a passioni selvagge. Vorrei che ritemperasse i costumi, ravvivasse le storiche tradizioni, eccitasse alle virili opere. Il Dramma e la Tragedia presentino pure la lotta delle umane passioni, ma il delitto non vesta le apparenze della virtù, nè si chiami eroismo il dispregio di ogni legge. La Commedia usi pure il flagello del ridicolo contro i vizj codardi e le astute ipocrisie, ma sappia che anche il ridicolo ha limiti che non può varcare impunemente. Le credenze religiose, gli affetti di famiglia, i doveri civili, ed altri nobili sentimenti sui quali la società riposa, vogliono il rispetto di tutti. Più si vede un popolo proclive a pascersi di futilità, ed a volgere in riso ogni cosa, e più deve educarsi a considerare quanto di serio ha la vita, e quanto vi ha di rispettabile in tutte le generose aspirazioni dell'uomo. Non c'illudiamo: i forti fatti derivano dai forti convincimenti, e l'amore di patria è una virtù che esige la fede in molte altre. Per noi italiani, il combattere le tendenze corrompitrici del Teatro sarebbe una necessità politica, quando pur non fosse un obbligo morale. La libertà non alligna ove non sia severo il costume, ed altamente sentito il dovere. Ricordiamoci degli Ateniesi, i quali perdettero libertà e indipendenza allorchè consentirono di vedere esposti sulle scene ai ludibrij del popolo la virtù di Socrate e il culto dei Numi.

Questi pensieri ho voluto accennare alla S. V. non per dirle cose che Ella non sappia, ma per indicarle con quali intendimenti vorrei esercitato il suo ufficio. Se la Commissione sodisfarà a

quello che per me si vorrebbe, confido che il pubblico e gli stessi Autori drammatici le daranno approvazione; perchè ai facili successi di opere improvvisate per blandire le passioni del tempo preferiranno la gloria durevole dei lavori meditati per migliorare la società. Così salvando le ragioni della morale si provvederà anche al decoro dell'Arte, la quale mi sembra che quanto più si scosta dal vero e dal buono tanto più smarrisca il concetto del bello, e precipiti in quei travimenti dai quali la Letteratura e la Nazione rimangono insieme corrotte.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di V. S. Illustrissima

Il 1.º febbrajo 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

N. 63.

1 febbrajo 1860

Decreto che obbliga tutti i Medici e Chirurghi esercenti in certi luoghi della Maremma a compilare ogni quindici giorni un Rapporto sulle malattie da loro curate.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per lo studio degli effetti delle opere che nel Littorale Toscano da Castiglioncello al Confine Pontificio si vanno eseguendo in vantaggio della pubblica salute, è necessario

di conoscere esattamente il numero e la natura delle malattie che si sviluppano lungo il Littorale stesso, singolarmente quelle derivanti dalla mal' aria,

DECRETA:

Art. 1. Tutti i Medici e Chirurghi siano o nò Condotti, i quali esercitano la professione loro nelle Comunità del Compartimento di Grosseto, ed in quelle pure di Rosignano, Riparbella, Bibbona, Castagneto, Sassetta, Suvereto, Campiglia e Piombino, comprese nell' altro Compartimento Pisano, sono obbligati ad inviare ogni quindici giorni alla Prefettura di Grosseto sulle malattie da loro curate un Rapporto, da redigersi secondo le module in stampa che saranno loro trasmesse dalla Prefettura medesima.

Art. 2. Il Dott. Giuseppe Coli Medico primario e Consultore Sanitario nella Prefettura di Grosseto è incaricato di corrispondere a questo effetto con i Medici e Chirurghi delle indicate Comunità, e di compilare con i raccolti elementi le desiderate notizie Statistico-Mediche.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo febbrajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Circolare del Ministero dell' Interno ai Gonfalonieri per la regolare esecuzione della nuova Legge Elettorale del Regno.

Illustrissimo Signore

Per la sollecita e regolare esecuzione della Legge elettorale che fa seguito allo Statuto Costituzionale del Regno, il Governo della Toscana ha dovuto contar molto sullo zelo e sul patriottismo dei Gonfalonieri, i quali, coadiuvati dai Consigli Comunali daranno opera a che tutte le operazioni che precedono le elezioni, siano compiute nei termini stabiliti; e così niuno ostacolo impedisca la convocazione dei Collegj elettorali, appena sia giunto il momento di convocarli. Il Governo non ignora qual mole di negozj e di cure abbiano imposto ai Gonfalonieri le nuove Leggi, e il nuovo assetto dato alla Toscana per aprirle la via ad entrare nel Regno Italico in modo degno della sua antica civiltà; confida per altro che essi non verranno meno alla grande opera, e gareggeranno di operosità col Governo. I tempi che corrono non consentono troppo lunghe consulte, ed è necessario operare alacramente per affrettare il compimento dei destini d'Italia, e non lasciarci sorprendere da questo rapido succedersi di eventi più meraviglioso che sperato.

È inutile il rammentare alla S. V. l' importanza grandissima che avranno le Elezioni dei Deputati della Toscana al Parlamento Nazionale.

Sarà questa la prima volta che i Rappresentanti di sei provincie Italiane converranno insieme, non per una Lega transitoria, non per far sancire privilegi di libertà municipali, ma per dichia-

rare in faccia al mondo che l'Italia si è costituita Nazione sotto la Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

Convieni adunque adoperarsi tutti perchè queste elezioni procedano con quella solennità di forme che si richiede, ed i precetti della Legge elettorale siano in ogni parte eseguiti. E come non poche difficoltà pratiche è possibile che si incontrino per applicare in Toscana la Legge emanata dal Re il 30 Novembre 1859, anche dopo le dichiarazioni contenute nel Decreto pubblicato il dì 3 Gennaio corrente, così credo di dover prevenire la S. V. che ad ogni dubbio o incertezza che insorga il Ministero dell'Interno sarà per darle i necessari schiarimenti. Questo sistema di risolvere le difficoltà mano a mano che si presentano, meglio che istruzioni generali, sempre manchevoli in qualche parte, mi sembra che sodisfi al bisogno di procedere speditamente tanto nella formazione delle Liste Elettorali, quanto nelle altre operazioni che precedono le elezioni.

Se vi fu occasione in cui il Governo chiedesse alle Autorità Municipali un concorso pronto ed operoso, ella è certamente questa. Ed io mi tengo sicuro di ottenerlo, sapendo come per la S. V. ogni sacrificio sia lieve per il trionfo della causa Nazionale. Così quando sia giunto il tempo di veder coronata la nostra perseveranza, rispondendo alla chiamata delle Province Sorelle potremo dire con nobile compiacenza anche la Toscana è pronta.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di VS. Illustrissima

Li 2 febbrajo 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Decreto col quale viene approvato un nuovo Regolamento per gli Studii pratico-legali — Segue il Regolamento.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. È Approvato il Regolamento per gli Studj pratico-legali da farsi in Firenze, e riportato qui appresso nel suo intero contesto.

Art. 2. I Ministri della pubblica Istruzione e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presentè Decreto.

Dato in Firenze li 3 febbrajo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

REGOLAMENTO

Per gli Studi pratico-legali.

Art. 1. Lo scopo precipuo dell'insegnamento superiore istituito in Firenze per i praticanti di Legge è quello di dare ai medesimi un utile indirizzo per lo studio delle dottrine giuridiche teorico-pratiche, e di porgere loro gli ajuti opportuni, perchè si esercitino a svolgere da se stessi le materie che formano soggetto del loro tirocinio con quell'ordine sapiente cui saranno abituati dai Professori.

Art. 2. Le lezioni della facoltà legale, che a norma di quanto prescrive l'Articolo 3 del Decreto de' 23 Dicembre 1859 sono obbligatorie per i giovani praticanti, avranno principio nel primo Dicembre d'ogni anno, e termineranno dopo la prima metà del mese di Giugno dell'anno successivo.

Art. 3. Ogni Professore farà almeno due lezioni la settimana. Potrà inoltre invitare gli Studenti ad una conferenza in un terzo giorno della settimana per trattare delle cose esposte nelle precedenti lezioni.

Art. 4. Ogni lezione non durerà più di un'ora e mezzo, nè meno di un'ora.

Art. 5. Il corso di Giurisprudenza civile e commerciale sarà fatto in tre anni; due anni saranno impiegati nella Giurisprudenza civile, il terzo nella commerciale.

Art. 6. Il corso di diritto pubblico costituzionale e di diritto amministrativo sarà diviso in due anni.

Il corso del diritto amministrativo non è obbligatorio per nessuno dei praticanti.

Art. 7. Tutti gli altri corsi saranno compiuti in un anno.

Art. 8. Le lezioni sono obbligatorie soltanto nei primi tre anni delle pratiche, nel quarto sono volontarie.

Art. 9. Tutti i praticanti per l'avvocatura e per la procura sono obbligati a frequentare il corso di Giurisprudenza civile e commerciale per tutti i tre anni.

Art. 10. I praticanti per l'avvocatura interverranno inoltre nel primo anno alle lezioni di Giurisprudenza penale e di procedura nel giudizio penale; nel secondo a quelle di procedura nel giudizio civile, e di economia sociale; nel terzo a quelle di Giurisprudenza e procedura penale. Il corso di diritto pubblico costituzionale dovrà da essi frequentarsi o nel secondo o nel terzo anno delle pratiche, secondochè cada nell'uno o nell'altro l'insegnamento di quel diritto.

Art. 11. I praticanti per la procura frequenteranno pure, nel primo anno le lezioni di Giurisprudenza e procedura penale;

nel secondo e nel terzo quella di procedura nel giudizio civile. Quanto all'insegnamento del diritto costituzionale essi dovranno riceverlo o nel secondo o nel terzo anno, secondochè il Professore ne tratti o nell'uno o nell'altro.

Art. 12. L'obbligo imposto ai praticanti per l'avvocatura dall'Art. 18 del Regolamento del 2 Settembre 1839, di frequentare ed assistere alle udienze delle Corti, s'intenderà ristretto soltanto all'ultimo anno delle pratiche.

Sono pure dispensati dal frequentare le adunanze dell'Ufficio di consultazione gratuita nei primi due anni.

Art. 13. Le pratiche del quarto anno potranno dagli studenti farsi anco avanti la Corte Regia di Lucca.

Art. 14. Alla fine del quarto anno delle pratiche, gli abilitandi dovranno esser sottoposti ad un esame scritto ed orale avanti una delle Camere civili della Corte Regia di Firenze, o avanti quella di Lucca.

Art. 15. Per esservi ammessi, oltre le giustificazioni prescritte dal Regolamento del 2 Settembre 1839, dovranno esibire anco i certificati dei Professori comprovanti il loro intervento alle lezioni, dichiarate obbligatorie nei primi tre anni.

Art. 16. Se gli esami si terranno in Firenze, oltre i Magistrati componenti la Camera civile della Corte, saranno presenti anco i Professori di Giurisprudenza civile e di Giurisprudenza penale, se si tratterà di abilitandi all'avvoceria; i professori di Giurisprudenza civile e di procedura civile, se si tratterà di abilitandi alla procura; ed essi pure daranno il voto.

Art. 17. Gli aspiranti all'esercizio dell'avvocatura dovranno risolvere due casi pratici; uno riguardante la Giurisprudenza civile o commerciale; il secondo la Giurisprudenza penale.

Art. 18. L'esame per gli aspiranti all'esercizio della procura consisterà nella soluzione di un caso pratico di Giurisprudenza civile, e uno di procedura nel giudizio civile.

Art. 19. Gli esaminandi dovranno recarsi la mattina dell'esame, a ore otto, in una stanza della Corte Regia a ciò destinata, ove riceveranno dal Cancelliere la consegna dei casi sigillati. Quivi saranno posti sotto la vigilanza di persona nominata dal Presidente della Corte, affinchè non abbiano comunicazione alcuna al di fuori, nè possano uscire prima di avere risolto i casi. Ma se alle ore otto della sera gli esaminandi non saranno stati in grado di consegnare al Cancelliere la soluzione scritta, si reputeranno come non abbastanza preparati, e dovranno ripresentarsi dopo lo spazio di tre mesi almeno.

Art. 20. Nel giorno appresso gli esaminatori, alla presenza del Pubblico Ministero, leggeranno la soluzione dei casi; e quindi fatti venire innanzi a loro gli esaminandi ad uno per volta, procederanno ad interrogarli sopra le materie del diritto civile e commerciale, e del diritto e procedura criminale, se si tratterà di abilitandi all'avvocatura; sopra le materie del diritto civile e criminale, e di procedura civile, se si tratterà di aspiranti alla procura. L'esame orale non durerà più di una mezz'ora.

Art. 21. Il Ministero Pubblico darà il suo parere; dopo di che gli esaminatori voteranno per l'approvazione dei candidati a squittinio segreto.

Art. 22. Nel caso che l'esaminato abbia avuto la maggioranza dei voti contro, non potrà essere riammesso all'esame che un anno dopo.

Art. 23. Qualora l'esaminato sia approvato a pieni voti, dovrà procedersi ad un nuovo squittinio per decidere se merita o no plauso.

Art. 24. I Presidenti delle Corti Regie e i Procuratori generali daranno un particolare conto al Ministero di Giustizia e Grazia di quei giovani che si sono più distinti.

Art. 25. I giovani che vogliono abilitarsi alla procura presso un Tribunale collegiale di prima Istanza, sono tenuti d'ora in avanti a fare i primi due anni di pratiche in Firenze; nel primo dei quali frequenteranno le lezioni di giurisprudenza civile, di procedura civile e di giurisprudenza penale; nel secondo quelle di giurisprudenza civile o commerciale e di procedura civile. Interverranno pure alle lezioni di diritto pubblico costituzionale in uno dei due anni.

Gli altri due anni delle pratiche potranno farli nel luogo di residenza del Tribunale di prima Istanza al quale desiderano d'essere ascritti, e presso uno dei Procuratori di ruolo. Alla fine del quarto anno sosterranno innanzi al turno civile del Tribunale di prima Istanza un esame orale, il quale consisterà in interrogazioni sopra le materie di diritto civile e criminale, e di procedura civile. L'esame durerà una mezz'ora: dopo di che gli esaminatori decideranno dell'approvazione dell'esaminato alla semplice pluralità di voti.

Disposizioni transitorie.

Art. 26. Quei giovani che avessero già compiuto tre anni di pratiche, non saranno tenuti a frequentare alcuna lezione, ma dovranno terminare le pratiche e conseguire l'abilitazione all'avvoceria o alla procura, a norma di quanto prescrive il Regolamento del 2 Settembre 1839.

Art. 27. Gli studenti a cui rimanessero ancora due anni di pratiche da compiere, dovranno frequentare nel terzo anno i corsi delle Facoltà determinati dagli Articoli 10 e 11, secondochè intendono di abilitarsi alla professione d'Avvocato, o a quella di Procuratore.

Nell'ultimo anno dovranno essere esaminati nel modo prescritto dal Regolamento del 2 Settembre 1839.

Art. 28. Gli Studenti che hanno compiuto un solo anno di pratiche, dovranno nel secondo e nel terzo anno intervenire ai corsi delle Facoltà stabiliti negli Articoli 10 e 11 per i praticanti di secondo e di terzo anno, secondochè intendono di abilitarsi alla professione di Avvocato o di Procuratore. Ad essi sono applicabili d'ora innanzi, e a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 29. Il disposto dell'Art. 25 non avrà effetto riguardo a quei giovani abilitandi alla procura presso un Tribunale collegiale di prima Istanza, che avessero già fatto tre anni di pratiche; poichè le compiranno secondo le norme fissate dal Regolamento del 2 Settembre 1839.

Quelli che ne avessero fatti due soli, e si trovassero ora in Firenze per compiervi gli altri due in conformità dell'articolo 25 del Regolamento suddetto, dovranno nel primo di questi due anni intervenire alle lezioni di Giurisprudenza civile, di procedura civile, e di Giurisprudenza e procedura penale.

Alla fine del quarto anno saranno esaminati dalla Corte Regia nei modi prescritti dal Regolamento del 2 Settembre 1839.

Quelli poi che avessero fatto un solo anno di pratiche avanti un Tribunale di prima Istanza, dovranno recarsi in Firenze per farvi il secondo ed il terzo, ed intervenire alle lezioni prescritte nell'Articolo 25.

Potranno poi compiere le pratiche del quarto anno nel luogo di residenza del Tribunale di prima Istanza, ove alla fine dell'anno sosterranno l'esame stabilito dall'Articolo suddetto.

Art. 30. Tutti i giovani addottorati, e dimoranti per ragione d'origine o di domicilio nel territorio dell'ex ducato di Lucca, potranno continuare a far le pratiche incominciate anco di pochi mesi avanti la Corte Regia di Lucca, secondo i sistemi sinquì osservati.

Disposizione generale.

Art. 31. S'intende derogato al disposto del Regolamento per gli Avvocati e per i Procuratori del 2 Settembre 1839, ed agli Ordini successivi emanati nella soggetta materia, in tutte quelle parti che sono in contradizione col presente Regolamento.

Li tre febbrajo milleottocentosessanta.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Decreto col quale si modifica il Codice Penale Militare Sardo, e così accomodato si attua in Toscana, previa l'abrogazione del Codice Penale Militare Toscano — Segue il Codice Penale Militare del Regno nel suo intero contesto.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduto il Decreto del 7 Dicembre 1859, col quale venne istituita una Commissione incaricata di proporre le modificazioni e le aggiunte al Codice militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna che viene attuato in Toscana, a fine di porlo in armonia col sistema penale toscano;

Veduto il Rapporto della Commissione suddetta;

Considerando che il Codice militare toscano del 9 Marzo 1856, ed il Regolamento organico per i Tribunali militari, del 12 Agosto di detto anno, non possono rimanere ulteriormente in vigore senza offesa della moderna civiltà;

Considerando che il Codice penale militare sardo debba esser pubblicato ed applicato in Toscana, sì perchè essa fa parte del Regno di S. M. il RE VITTORIO EMANUELE, sì perchè provvede convenientemente alla giustizia punitiva dell'esercito;

Considerando peraltro che occorrono modificazioni temporarie alla legge e alla procedura sarda, rispetto alla scala penale e agli Stabilimenti penali conservati in Toscana,

DECRETA:

Art. I. Il Codice penale militare toscano del 9 Marzo 1856, ed il Regolamento organico e le diverse procedure per i Tribunali militari toscani del 12 Agosto dello stesso anno, sono e rimangono abrogati.

Art. II. È attuato anco in Toscana il Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele del primo Ottobre 1859, con gli schiarimenti, modificazioni e variazioni che appresso.

Art. III. Agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 57, 64, 65, 119, 125, 275, 280, 283, 290, 295, 296, 297, 300, 301, 303, 305, 319, 320, 328, 330, 337, 360, 374, 379, 382, 393, 406, 408, 409, 414, 434, 495, 512, 514, 550, 551, 552, 553, 554, vengono sostituiti i seguenti:

Art. 4. § 1. Le pene militari sono:

1. La morte.
2. L'ergastolo.
3. La casa di forza.
4. La carcere penitenziaria di secondo grado.
5. La detenzione nella Linguella di Portoferraio.
6. La carcere militare.
7. La dimissione.
8. La remozione dal grado.
9. La destituzione.
10. La degradazione militare.
11. La sospensione dall'impiego.

§. 2. La pena di morte potrà infliggersi soltanto contro i rei di delitti militari in tempo di guerra, nei casi previsti dal Codice penale militare.

§ 3. In tutti i luoghi nei quali il Codice penale militare sardo commina una specie di pena determinata negli articoli 4 e 5, ma non compresa tra quelle stabilite di sopra, dovrà sostituirsi alcuna delle surriferite secondo le norme seguenti:

In luogo e vece della pena di morte minacciata ai delitti militari commessi in tempo di pace, sarà pronunziata la pena dell'ergastolo.

In luogo e vece della pena dei lavori forzati a vita, dovuta per delitti militari in tempo di guerra, sarà pronunziata la pena dell'ergastolo; ed ai delitti minacciati della indicata pena dei lavori forzati a vita, avvenuti in tempo di pace, sarà inflitta la pena della Casa di forza da ventuno a venticinque anni.

In luogo e vece della pena dei lavori forzati a tempo, subentrerà la Casa di forza nei gradi superiori agli anni cinque, e si estenderà agli anni venti secondo la gradazione che appresso; e nei gradi inferiori da uno a cinque anni subentrerà la detenzione nella Linguella di Portoferraio.

Alla reclusione ordinaria succederà la detenzione nella Linguella di Portoferraio.

Tutte le altre pene, fin qui non rammentate, avranno la loro applicazione come è disposto nel suddetto Codice penale sardo.

Art. 5. Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:

La morte con fucilazione nella schiena.

L'ergastolo e la Casa di forza, succeduti ai lavori forzati a vita e a tempo; la detenzione nella Linguella di Portoferraio, sostituita alla detta Casa di forza nei gradi non superiori agli anni cinque, e alla reclusione ordinaria; la degradazione militare; e la destituzione.

I Tribunali militari nell'applicare ai militari le pene come sopra sostituite, dovranno specificatamente indicare nella sentenza a quali pene corrispondano del Codice Sardo.

Art. 6. Le pene della sospensione, della dimissione, e della

destituzione dall'impiego sono applicabili ai soli Ufficiali; e la pena della remozione del grado riguarda i soli Sotto-Ufficiali e Caporali.

Art. 7. La pena di morte riserbata soltanto ai delitti militari commessi in tempo di guerra sarà eseguita mediante fucilazione alla schiena, se è congiunta all'altra pena della degradazione; e con la fucilazione nel petto negli altri casi. La condanna a detta pena di morte, sì nell'un caso come nell'altro, produrrà per ministero della legge la piena interdizione del condannato.

Art. 8. La pena dell'Ergastolo sostituita alla pena di morte per i reati militari o comuni, commessi in tempo di pace, sarà eseguita com'è prescritto all'articolo 15 del Codice penale comune corretto e modificato con Decreto del Real Governo del dì 10 Gennaio 1860, e produrrà i medesimi civili effetti.

Art. 9. La pena della Casa di forza, sostituita come sopra a quelle dei lavori forzati a tempo ed a vita, sarà eseguita come è prescritto dall'enunciato Codice penale comune all'art. 16 modificato e corretto come sopra, e produrrà i medesimi civili effetti.

Sarà graduata nel modo seguente:

Da sei a otto anni,

Da nove a undici anni,

Da dodici a quattordici anni,

Da quindici a venti.

Nei casi nei quali la Casa di forza è sostituita ai lavori forzati a vita non potrà esser di minor durata di ventun anno, nè maggiore di anni venticinque.

La pena suddetta della Casa di forza in ogni caso sarà congiunta all'altra della degradazione.

Art. 10. La pena del carcere penitenziario di secondo grado è la stessa che la carcere in comune di giorno con la disciplina del silenzio, e separata di notte, di che tiene proposito il Codice penale comune, corretto e modificato come sopra agli articoli 15 e 16.

Questa pena è sostituita all'altra della reclusione militare

prescritta dal Codice penale militare sardo, e sarà graduata come segue:

1. da un anno a due,
2. da due a tre anni,
3. da tre anni a cinque,
4. da cinque a sette anni,
5. da sette a dieci anni,
6. da dieci anni a quindici,
7. da quindici anni a venti, e porterà sempre la remozione dal grado.

Questa pena sarà dagli Ufficiali di qualunque grado scontata in una delle fortezze della Toscana, e sotto le discipline da apposito Regolamento stabilite.

Quando la pena suddetta sia inflitta per un tempo non eccedente gli anni tre vi sarà annessa la sospensione. Se oltrepassa l'indicata misura di tempo vi sarà annessa la dimissione.

Art. 11. La pena della detenzione nella Linguella di Portoferraio, sarà destinata a surrogare la pena dei lavori forzati a tempo non superiore a sei anni, e sarà nel seguente modo graduata:

- Da un anno a due,
- Da due anni a tre,
- Da tre a quattro anni,
- Da quattro a cinque anni.

Nei limiti annuali che sopra potrà diminuirsi o crescerli anche per trimestre. Lo Stabilimento per il Decreto Regio del 9 Marzo 1856, destinato alla soppressa pena della Compagnia di gastigo, sarà con speciale regolamento adattato alla indole della detta pena di detenzione nella Linguella di Portoferraio.

Art. 26. Il tempo della pena determinato con sentenza, da qualunque Tribunale essa emani, ed il carcere sofferto nella pendenza del Giudizio stato seguito da condanna, non saranno computati in sconto del servizio militare fissato dalla capitolazione.

Cesserà ogni diritto alla paga per il militare nel tempo che sconta la pena.

La sentenza di condanna di un Sotto-Ufficiale, Caporale o soldato, produrrà la perdita delle paghe decorse durante la sua detenzione anteriore al giudizio. Gli Ufficiali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione.

Art. 28. I Tribunali dalla legge chiamati a giudicare i militari tanto per delitti militari, quanto per delitti comuni, applicheranno sempre ai militari suddetti le pene militari. Ma ove si trattasse di Casa di forza a tempo, di detenzione nella Linguella di Portoferraio, o di carcere militare, queste pene verranno diminuite per i delitti puniti di un quinto. Se la carcere militare, così ridotta, fosse minore di due mesi, sarà scontata nelle carceri reggimentali.

Art. 29. Nel caso di nullità dell'arruolamento definitivo o di incapacità del reclutato al servizio militare scoperta posteriormente, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia che abbiano commesso un delitto militare in tempo di guerra, o sieno in esso implicate, i Tribunali tanto ordinarij quanto militari applicheranno senza distinzione di persone la pena della fucilazione nel petto nei casi nei quali questa pena è dal presente Codice stabilita. Ma se ricorresse il caso della fucilazione alla schiena, invece di questa sarà al non militare inflitta l'altra sopra indicata.

Alla destituzione, dimissione, o remozione dal grado pronunziate come pene principali, sarà sostituito per i non militari, il carcere ordinario prescritto dal Codice penale comune non minore di mesi tre, nè maggiore di due anni.

Art. 30. Le sentenze portanti pene di morte o di ergastolo saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo ove furono pronunziate, ed in quello ove stanza il Corpo a cui il condannato apparteneva.

Art. 40. Nei casi contemplati agli art. 88, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 144, 249, 256, e 272 il militare graduato, o se vi sono fra loro più graduati, il più elevato in grado fra i me-

desimi, o a grado uguale colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, sieno o non sieno conosciuti, purchè abbia preso parte al fatto, o siasi volontariamente astenuto dall'adoprarne ogni mezzo possibile per impedirlo.

In mancanza di graduati incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.

Art. 42. Nel concorso di più reati portanti a pene temporarie di diversa specie si applicherà la più grave aumentata di un grado.

Art. 43. Se fosse creduto necessario per uno o più reati di passare al grado massimo della pena più grave in vista del concorso in uno o più individui di più delinquenze, potranno i Tribunali far passaggio alla specie prossima, applicandone il grado minimo: e se si trattasse della Casa di forza, potrà la durata aumentarsi di anno in anno, secondo le circostanze, dai ventuno ai venticinque anni e non più oltre.

Art. 44. Concorrendo con le pene del carcere militare, e della detenzione nella Linguella di Portoferraio, quelle della destituzione o della dimissione, queste ultime saranno simultaneamente applicate.

Art. 45. Nel concorso di più reati punibili con diverse pene temporarie alle quali sia annessa la degradazione, si applicheranno le regole tracciate all'articolo 43, ma le pene saranno aumentate di un grado; purchè per altro la pena della Casa di forza non oltrepassi i venticinque anni.

Art. 49. È considerato recidivo colui che per un delitto tentato o consumato con dolo fu condannato con sentenza passata in cosa giudicata, e tornò a tentare o consumare come agente principale o complice un altro delitto della medesima specie, dentro gli spazii di tempo prescritti dall'articolo 83 § 1 del Codice penale comune toscano. Le misure disciplinari precedentemente adottate contro l'imputato non danno luogo a recidiva.

Art. 51. Il militare che avrà compiuta l'età di anni 18 al

tempo del commesso reato, soggiace alle pene ordinarie stabilite nel presente Codice.

In tutti i casi nei quali dal presente Codice per l'applicazione delle pene è considerata l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'arruolamento definitivo al servizio militare, sia per gli effetti della coscrizione, come per surroga o cambio, o per nomina regia.

Art. 52. Al militare minore di anni diciotto, invece della pena capitale nei casi nei quali dal presente Codice è minacciata, e dell'altra dell'ergastolo, sarà applicata la Casa di forza dai quindici ai venti anni: nelle pene temporarie sarà diminuita di uno o due gradi di fronte a quella dovuta al maggiore di età.

Art. 53. Il militare maggiore di anni quattordici e minore di anni sedici sarà punito come segue:

Se è incorso nella pena capitale previa degradazione, colla pena della Casa di forza per anni dodici.

Se è incorso nella stessa pena capitale senza degradazione, colla stessa pena della Casa di forza per anni dieci.

Se è incorso nella pena dell'ergastolo, colla detta pena della Casa di forza per anni sette.

Se è incorso in qualunque altra delle pene temporarie prescritte dal presente Codice ai maggiori di età, saranno applicate quelle che immediatamente succedono nella scala penale stabilite nell'antecedente articolo 4, diminuite di due gradi.

E se è incorso nella pena del carcere militare, sarà punito con misure disciplinari.

Art. 57. Quando la pazzia, l'imbecillità, il furore, o la violenza non giungono a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione criminosa, i Tribunali potranno discendere a quella specie di pena inferiore che sia proporzionata al grado d'imputabilità dell'azione stessa.

Art. 64. Il corso della prescrizione dell'azione penale avrà il suo principio dal giorno del commesso reato, e non verrà interrotto che dalla sentenza condannatoria contro reo presente, o

contumace, tostochè la sentenza stessa sia stata pronunziata avanti che il termine stabilito dalla legge sia decorso.

Art. 65. Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono referibili tanto ai casi nei quali non sia stato cominciato il processo, quanto agli altri in cui questo sia stato intrapreso, o compiuto, come pure a tutti quei delinquenti che avessero preso parte diretta o indiretta al reato, e che si trovassero contemplati nella sentenza condannatoria.

Art. 119. La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, o in qualunque modo, sia tratto nelle insidie colui che fu ucciso o altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o offensore.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare ad una persona determinata, o anche indeterminata, che sarà trovata o incontrata, quando anche un tal disegno fosse dipendente da qualche eventualità o da qualche condizione.

L'agguato consiste nello appostare per maggiore o minore tempo in uno o in diversi luoghi una persona sia per ucciderla, sia per esercitare su di essa atti di violenza.

Art. 125. Non si avrà insubordinazione nei casi d'omicidio di ferite o percosse quando sono ordinate dalla legge, o comandate dalla legittima autorità, o allorchè sono imposte dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso, o d'altrui, o anche dal pudore a cui sia stata fatta violenza.

Nei casi di necessità attuale di legittima difesa sono compresi; 1. l'omicidio, le ferite, le percosse che si sieno verificate nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri, o di porte della casa, dell'appartamento, o loro dipendenze; 2. se hanno avuto luogo in atto di difesa contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza.

Saranno puniti col carcere militare non minore di sei mesi, estendibile ad anni due di detenzione nella Linguella di Portoferraio surrogata alla reclusione militare i seguenti reati:

1. L'omicidio volontario commesso dal coniuge sulla

persona dell'altro coniuge o del complice o d'entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio.

2. L'omicidio suddetto commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia o del complice, o di ambedue nell'atto che li sorprendano in stupro o adulterio flagrante.

Art. 275. Nei due capi-luoghi di divisione territoriale militare di Firenze e di Livorno stabiliti con Decreto del 30 Dicembre 1859, e nel quadro organico del 1.º detto al Decreto stesso unito, vi sarà un Tribunale militare permanente.

Nei casi nei quali fosse creduto necessario per il regolare e sollecito andamento della giustizia militare, o per qualunque altra grave causa, di delegare il procedimento ed il giudizio ad altro Tribunale militare, l'Avvocato generale militare denunzierà al R. Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione l'andamento del fatto, esponendogli i motivi tendenti ad autorizzare il sopra notato provvedimento; ed il R. Procuratore generale ne referirà immediatamente alla detta Corte. Nel caso che questa risolva per l'affermativa invierà la causa ad un Tribunale che le sembrerà opportuno di designare, tanto che sia quello del Capo-luogo dell'altra Divisione militare, quanto che se ne crei uno nuovo in una delle residenze di un Comando militare; ed in questo ultimo evento il Governo nominerà il personale necessario per comporlo.

Art. 280. Ad ogni Tribunale militare vi sarà un Avvocato fiscale militare con uno o più Sostituti: sì l'uno come gli altri saranno abilitati agli impieghi maggiori.

Art. 283. Ciascun Tribunale militare avrà un Segretario, e anche, qualora vi sia bisogno, uno o più Sostituti, tutti laureati in legge ed abilitati agli impieghi minori. Essi dovranno esercitare ancora le loro attribuzioni presso l'Ufficiale istruttore e la Commissione d'inchiesta.

Art. 290. Gli imputati potranno scegliere i loro difensori tra i Capitani ed Ufficiali subalterni in attività di servizio, che trovansi di guarnigione nel luogo ove siede il Tribunale militare,

o fra gli Avvocati o Procuratori di ruolo addetti alle Corti; e quanto a questi ultimi anche ai Tribunali di prima Istanza esistenti nel Compartimento ove risiede il Tribunale militare.

Quando poi non abbiano nominato difensore, il Presidente lo sceglierà fra gli Avvocati o Procuratori che sopra.

Art. 295. L' Ufficiale istruttore, il pubblico Ministero, la Commissione d' inchiesta, ed il Segretario del Tribunale militare residenti in Firenze, eserciteranno presso il Tribunale militare di cui sopra le rispettive loro funzioni.

Nulladimeno gli Atti della istruzione preliminare saranno fatti dall' Istruttore del luogo del commesso reato, o dagli Ufficiali tutti di Polizia giudiziaria contemplati nell' articolo 330.

Art. 296. Il Tribunale supremo di Guerra avrà sede in Firenze, e sarà composto di nove Giudici, cioè di un Presidente militare, e di otto Giudici: tre militari, tre Consiglieri di Stato, e due Vice-Presidenti o Consiglieri della Corte d' Appello di Firenze.

Saranno inoltre nominati cinque Supplenti: due militari, e tre da eleggersi fra i Consiglieri di Stato e della Corte d' Appello.

Art. 297. Il Presidente non potrà essere di grado inferiore di Luogotenente Generale.

I Giudici militari, compreso il Presidente, saranno scelti fra gli Ufficiali generali in attività di servizio, in disponibilità, o in ritiro. In mancanza del Presidente supplirà il militare più anziano.

Art. 300. Il Tribunale supremo di Guerra avrà un Segretario con uno o due Sostituti aventi i requisiti voluti dall' art. 283, i quali dovranno pure prestare il loro servizio all' Ufficio dell' Avvocato Generale.

Le nomine dei Giudici componenti il Tribunale supremo, non che quelle dell' Avvocato Generale, del Segretario, o suo Sostituto, saranno fatte per Decreto del R. Governo, sulla proposta del Ministro della Guerra, previo concerto col Ministro di Giustizia e Grazia quanto ai Giudici da scegliersi fra i Consiglieri di Stato e i Consiglieri della Corte d' Appello di Firenze.

L' ufficio dei Giudici nominati come sopra è permanente, e durerà finchè gli eletti non sieno destinati ad altre funzioni fuori di Firenze, od altrimenti incompatibili, o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina.

Art. 301. Saranno scelti a difensori avanti il Tribunale supremo di Guerra gli Avvocati addetti alle Corti Regie della Toscana.

Art. 303. Gli Ufficiali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in congedo temporario, sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del loro giuramento fino alla cessazione regolare del servizio.

Ogni altro militare o assimilato ai militari, è sottoposto alla giurisdizione suddetta, ancorchè goda di un congedo temporario, dalla data del suo definitivo arruolamento fino a quello dell' ottenuto congedo assoluto.

Art. 305. Le disposizioni che sopra saranno applicabili alle persone appartenenti al militare servizio, benchè dopo si scuopra la nullità dell' arruolamento definitivo o la loro incapacità.

Art. 319. Ove concorrano reati di competenza ordinaria ed altri di competenza militare fra loro non connessi, ciascuno dei quali sia punibile di pene diverse, dovrà dal Tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso la pena più grave; salvo al Tribunale competente per gli altri reati a conoscere posteriormente dei medesimi, e punirli in conformità dell' articolo 46.

Art. 320. Qualora le pene alle quali andrebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del Tribunale ordinario.

Se poi si tratterà di reati connessi, il solo Tribunale ordinario giudicherà contemporaneamente degli uni e degli altri.

Art. 328. Spetta all' Avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che proferì la Sentenza di condanna, di comunicare al Tribunale suddetto in solenne udienza i Decreti di grazia o di commutazione di pene, onde abbiano esecuzione.

Art. 330. In qualunque reato militare, ove l'Istruttore militare non possa sull'istante procedere, deverranno agli atti di istruzione preliminare:

1. I Comandanti, Maggiori ed Ajutanti di Piazza;
2. I Comandanti dei Corpi, dei Distaccamenti e di posto;
3. Gli Ufficiali dei Carabinieri e i Comandanti le loro

stazioni;

4. Gli Ufficiali di Polizia giudiziaria menzionati nell'art. 9 del Decreto del 22 Novembre 1849 sulle procedure criminali.

Essi nell'esercizio delle loro funzioni avranno il diritto di richiedere la forza pubblica.

Art. 337. Le deposizioni dei testimoni e le perizie, di che nell'articolo 332, saranno giurate solamente quando vengano ricevute dall'Istruttore militare, o dal Giudice di istruzione, e dai Pretori nella loro qualità di Ufficiali della Polizia giudiziaria.

Art. 360. Il giuramento sarà prestato dal testimone cattolico in ginocchio sopra l'immagine di Gesù Crocifisso avanti l'Ufficiale d'istruzione.

I Sacerdoti della Religione cattolica giureranno toccandosi il petto.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti i più temuti delle loro credenze.

Ogni testimone prima di prestare il giuramento dev'essere ammonito dal Presidente sulla importanza dell'atto, e sulle pene minacciate dalle leggi contro i falsi testimoni.

Art. 374. L'atto sarà letto dal Segretario a chiara e intelligibile voce, sottoscritto dalla persona esaminata, dopochè avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte, e sarà pure firmato dall'Ufficiale istruttore e dal Segretario.

Se la persona esaminata non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell'atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d'istruzione sarà inoltre sottoscritto dall'Ufficiale istruttore e dal Segretario.

Art. 379. Occorrendo di procedere all'esame dei testimoni o ad altri atti d'istruzione fuori del luogo della residenza dell'Istruttore, potrà questi richiedere altro istruttore, o i Pretori civili e criminali non residenti nei luoghi ove esiste Tribunale militare.

Art. 382. Durante il corso della istruzione, l'Avvocato fiscale militare o suo Sostituto prenderanno cognizione della procedura, e faranno quelle Requisitorie che crederanno convenienti nell'interesse della giustizia.

È vietato ai detti Avvocato fiscale militare e suo Sostituto di intervenire agli atti di istruzione formale.

Art. 393. L'estratto dell'arruolamento definitivo, lo stato dei pregiudizii e delle punizioni sofferte dall'imputato, e la copia autentica delle sentenze condannatorie da esso riportate faranno sempre parte della istruzione formale.

Art. 406. Qualora la Commissione di inchiesta abbia stabilito non esser luogo a proceder contro dell'imputato, l'Avvocato fiscale militare, non più tardi del giorno successivo alla pronunzia, potrà farvi opposizione esponendo i motivi ai quali crede appoggiarla.

L'atto di opposizione unitamente a tutte le carte del procedimento saranno trasmessi alla Commissione di revisione sedente in Firenze.

Art. 408. Se l'imputato fosse Ufficiale generale, la Commissione di revisione d'inchiesta sarà composta di tre Ufficiali generali più anziani in attività di servizio residenti in Firenze, i quali saranno convocati d'ordine del Ministro della Guerra.

Art. 409. Le funzioni di Segretario presso la Commissione di inchiesta saranno esercitate dal Segretario del Tribunale militare di Firenze o suo Sostituto.

Qualora sia luogo a ricorrere nell'interesse della Legge dalle sentenze della Commissione d'inchiesta che sopra, si osserverà l'articolo 514.

Art. 414. Il Segretario significherà subito al Difensore la no-

mina, che sarà contemporaneamente significata all'Avvocato fiscale militare.

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato senza addurne giusti motivi: in questo caso se la dispensa sarà ammessa dal Presidente del Tribunale militare, l'accusato dovrà scegliersi nuovo difensore o farsene assegnare altro di ufficio.

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato il difensore militare potrà esser punito con pene disciplinari, e gli Avvocati o Procuratori saranno sottoposti al disposto delle veglianti discipline in materia.

Art. 434. Se qualche testimone si trova nella impossibilità di comparire per infermità o altro grave motivo, il Tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione o uno dei Giudici, o l'Ufficiale istruttore, o un Pretore civile e criminale nel cui distretto il testimone risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L'accusato potrà farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimone, o dal suo difensore, o da persona rivestita di suo speciale mandato.

Sarà data lettura in pubblica udienza della deposizione del testimone ricevuta come sopra.

Art. 495. Il condannato in contumacia, in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito sul merito della causa, e farà le sue difese, come se non fosse stato contumace. La sentenza contro di lui proferita sarà considerata come non avvenuta, e si procederà ulteriormente contro di lui nelle forme ordinarie.

Gli atti di procedimento e la pronunzia di accusa non saranno rinnovati, salvo all'accusato il diritto di fare esaminare nuovi testimoni.

Art. 512. Le Sentenze dei Tribunali militari non potranno essere sottoposte a revisione, se non che nei casi e con le norme stabilite dalla vegliante giurisprudenza dei Tribunali toscani.

La revisione deve essere richiesta mediante speciale istanza

dal condannato, o, esso defunto, dai suoi genitori, figli o fratelli, come pure dai suoi eredi; la detta istanza sarà esibita al Segretario dell'Ufficio d'istruzione militare, e conterrà specificatamente i fatti sui quali si appoggiano le domande del richiedente, i nomi, cognomi, età e dimora dei testimoni da esaminarsi, e il deposito dei documenti che credonsi capaci a far prova.

L'Ufficiale istruttore del luogo, ove è stata proferita la sentenza di cui si chiede la revisione, procederà alla regolare verifica dei fatti esposti nella suddetta istanza, e passerà quindi, accompagnate da un rapporto scritto, le carte tutte relative all'affare all'Avvocato generale militare presso il Tribunale supremo di guerra. Questo le comunicherà con le sue conclusioni scritte al Tribunale supremo, il quale se riterrà esservi luogo alla revisione, rinvierà la causa ad un Tribunale militare diverso da quello che ha pronunziata la sentenza da rivedersi; se negherà la revisione, non potrà questa nuovamente riproporsi senza appoggio di nuovi e concludenti fatti.

Art. 514. Le Sentenze del Tribunale supremo di Guerra potranno, nell'interesse della legge, essere denunziate alla Corte suprema di Cassazione dal R. Procuratore generale presso la medesima, qualora gli sia ordinato dal Ministro della Guerra, o da quello di Giustizia e Grazia.

La Corte Suprema pronunzierà a Camere riunite.

Art. IV. Sarà pubblicato per via di stampa il preindicatedo Codice penale militare sardo nella sua integrità, e si porrà in testa al medesimo il presente Decreto.

Art. V. La pubblicazione del Codice e Decreto predetti si farà con inserirli in uno o più numeri del *Monitore Toscano*, e coll'inviarne un esemplare stampato alla Cancelleria di ciascuno degli Auditori militari, ad ogni Comando di Piazza e di Corpo, alla Cancelleria d'ogni Tribunale di prima istanza, e ad ogni Pretura, ove dovrà rimanere esposto sei ore di ciascun giorno feriale durante il corrente mese di Febbraio affinché tutti possano prenderne cognizione.

Art. VI. Le cause attualmente pendenti, tanto in prima istanza quanto in appello, relative a delitti e trasgressioni minacciate di pene non militari, saranno rinviate ai Consigli di disciplina perchè vi siano esaminate e risolte.

Le Cause criminali contro militari per delitti minacciati di pene militari attualmente pendenti nella istruzione, o presso la sezione d'invio, o dalla medesima risolte e non peranche portate al pubblico giudizio, saranno passate nel primo caso all'Ufficiale istruttore, nel secondo alla Commissione d'inchiesta, e nel terzo al Tribunale militare territoriale del luogo ove è avvenuto il delitto, perchè sieno condotte a termine secondo il procedimento tracciato dal Codice penale militare sardo modificato come sopra.

Le Cause criminali pendenti avanti il già Consiglio supremo militare saranno riassunte avanti il Tribunale supremo di Guerra.

Art. VII. Il Codice suddetto con le modificazioni e disposizioni che sopra avrà piena esecuzione in Toscana dal primo giorno del Marzo prossimo futuro.

Art. VIII. I Ministri di Giustizia e Grazia, e della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattro Febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

Visto per l'apposizione del Sigillo:

(L.S.)

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinarij a Noi conferiti dalla legge 25 Aprile 1859;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro della Guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1.

Il Codice penale militare da pubblicarsi in conformità dell'art. 3 della presente legge è approvato ed avrà esecuzione col 1.º Gennaio 1860.

Nella sessione parlamentare dell'anno mille ottocento sessantacinque sarà posta in deliberazione la revisione di esso Codice.

ART. 2.

Un esemplare stampato di detto Codice, firmato dal Re e contrassegnato dal Ministro della Guerra, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese, firmata dal Ministro suddetto.

ART. 3.

La pubblicazione dello stesso Codice si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato, per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

ART. 4.

Gli stipendj, le indennità, e spese d'ufficio del personale giudiziario militare saranno con Regio Decreto ulteriormente determinati.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli Atti del Governo, comandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dat. Torino a dì 1.º Ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V.º il Guardasigilli

MIGLIETTI.

ALFONSO LA MARMORA.

CODICE PENALE MILITARE

PARTE PRIMA.

DEI REATI E DELLE PENE.

Disposizioni preliminari

ARTICOLO PRIMO

1. Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare.

2. Tutte le trasgressioni contro la disciplina militare, che non siano reato, saranno represses in conformità di Regolamenti approvati dal Re, salvo l'ulteriore esercizio dell'azione penale, semprechè in seguito si scopra che il fatto della trasgressione, o in se stesso o per le circostanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reato.

3. Le disposizioni del presente Codice saranno applicate ancorchè i reati siano commessi in estero Stato.

Potranno però le pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite d'un grado.

Non si farà mai luogo a diminuzione quando trattisi di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal Governo; ed in nessun caso quando all'estero si commettano i reati d'insubordinazione preveduti negli articoli 115 e 116, riguardo ai quali casi avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero vi fosse stata sentenza definitiva e se ne fosse scontata la pena.

Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo secondo le circostanze nella successiva condanna.

LIBRO PRIMO.

DISPOSIZIONI RELATIVE TANTO AL TEMPO DI PACE
CHE AL TEMPO DI GUERRA.

TITOLO I.

Disposizioni Generali.

CAPO I.

Delle pene.

4. Le pene che dai Tribunali militari possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla milizia, sono le seguenti:

- 1.º Morte col mezzo della fucilazione nel petto;
- 2.º Reclusione militare;
- 3.º Carcere militare;
- 4.º Dimissione;
- 5.º Remozione dal grado;
- 6.º Sospensione dall'impiego.

5. Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:

- 1.º La morte col mezzo della fucilazione nella schiena;
- 2.º Lavori forzati a vita;
- 3.º Lavori forzati a tempo;
- 4.º Reclusione ordinaria;
- 5.º Degradazione militare;
- 6.º Destituzione.

Nulladimeno se la reclusione ordinaria sarà pronunciata a' termini del Codice penale comune da Tribunali ordinarj, essa non renderà il condannato indegno del militare servizio che nei

casi contemplati nell'art. 2. della legge 20 Marzo 1854 sul Reclutamento dell'Esercito.

6. Le pene dei numeri 4 e 6 dell'art. 4, e del num. 6 dell'art. 5 sono applicabili ai soli Uffiziali; quella del num. 5 del citato articolo 4 ai soli sott'uffiziali e caporali.

7. La pena di morte pronunciata in forza del Codice penale comune, le pene indicate nei numeri 2 e 3 dell'art. 5, e la reclusione ordinaria del successivo numero 4, allorchè è inflitta per reati puniti dal presente Codice, e nei casi contemplati nell'alea dello stesso articolo 5, importeranno la degradazione e tutti gli effetti determinati dal Codice penale comune, e saranno rispettivamente applicate e graduate a termini dello stesso Codice (1).

8. La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente Codice sia inflitta la pena di morte previa degradazione.

Essa produrrà gli effetti alla pena di morte attribuiti dal Codice penale comune.

9. La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati.

Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la remozione dal grado.

10. La pena della reclusione militare sarà dagli Uffiziali di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal Governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite.

Quando la detta pena sia inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione.

Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.

(1) Codice penale, articoli 46, 47, 49, 20, 21, 22, 23, 59, 60, 74.

11. La graduazione in aumento ed in diminuzione della reclusione militare sarà:

- 1.° Da un anno a due;
- 2.° Da due anni a tre;
- 3.° Da tre anni a cinque;
- 4.° Da cinque anni a sette;
- 5.° Da sette anni a dieci;
- 6.° Da dieci anni a quindici;
- 7.° Da quindici anni a venti.

12. Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal riguardo dai Regolamenti stabiliti.

Gli Ufficiali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei soldati.

13. Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più, e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli Ufficiali, e dalla remozione nei sott'ufficiali e caporali.

La graduazione del carcere militare sia in aumento che in diminuzione sarà:

- 1.° Da due mesi a quattro;
- 2.° Da quattro mesi a sei;
- 3.° Da sei mesi a nove;
- 4.° Da nove mesi ad un anno.

14. La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado.

15. La remozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato.

16. La sospensione è una privazione temporaria dell'impiego: essa è pena accessoria del carcere militare e della reclusione militare.

17. La degradazione è considerata come pena accessoria e produce:

1.° L'incapacità assoluta di servire nell'esercito sotto qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;

2.° La perdita delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime pei servizj antecedenti.

18. La destituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.

L'Ufficiale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare.

19. La pena della degradazione e quella della sospensione si avranno sempre come pronunciate colla sentenza che impone la pena principale cui vanno unite, sia militare oppure ordinario il Tribunale da cui emani.

Lo stesso dovrà osservarsi per le pene della destituzione, dimissione e remozione, allorchè debbono essere applicate come pene accessorie.

20. Il passaggio da una pena più grave ad una pena inferiore o viceversa, allorchè trattasi di applicare le pene descritte nell'art. 4, sarà:

- 1.° Dalla pena della morte alla reclusione militare;
- 2.° Dalla reclusione militare al carcere militare.

Per le pene contemplate nell'articolo 5 il passaggio sarà invece:

- 1.° Da quella della morte previa degradazione ai lavori forzati a vita;
- 2.° Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;
- 3.° Dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria.

Le pene puramente accessorie della degradazione militare e della sospensione dall'impiego, non che le pene della destituzione, della dimissione e della remozione non potranno computarsi nelle anzidette graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti.

21. Se pel concorso di circostanze attenuanti dovesse discendersi oltre il minimo della reclusione ordinaria prevista nel numero 4. dell'art. 5, la diminuzione si farà nel modo seguente passando alla reclusione militare:

- 1.° Da tre anni a due;

2.º Da due anni ad uno ;

3.º Dal minimo della reclusione militare al carcere militare.

22. Tranne l'eccezione di cui nell'articolo precedente, è vietato il passaggio da una delle pene enumerate nell'articolo 4 ad altra fra quelle dell'articolo 5, o viceversa.

23. Non si potrà mai ascendere per via di graduazione alla pena capitale; nè potrà il colpevole andare mai esente da pena nei casi in cui è permessa di uno o più gradi la diminuzione della medesima.

Il passaggio ad una pena immediatamente inferiore o superiore dovrà calcolarsi per un grado.

24. In ogni grado delle pene enunciate si potrà passare, così nell'aumento come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro, nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi indicati.

Ne' casi però ne' quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, non potranno i Tribunali valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado rispettivamente.

25. Ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincia a decorrere dalla data della sentenza.

Potrà nondimeno nella condanna alla pena del carcere militare computarsi quello sofferto durante il procedimento.

Nelle condanne i mesi e gli anni saranno computati secondo la fissazione del Calendario gregoriano.

26. Il tempo della pena portato da sentenza, da qualunque Tribunale essa emani, ed il carcere sofferto in aspettazione di giudizio stato seguito da condanna, non saranno computati in isconto del servizio militare fissato dall'assento (1).

Cesserà ogni diritto alla paga pel militare nel tempo che sconta la pena.

(1) Assento: Arruolamento definitivo.

La sentenza di condanna di un sott'uffiziale, caporale o soldato produrrà la perdita delle paghe decorse durante la sua detenzione prima del giudizio; gli Ufficiali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione.

27. Le condanne a qualunque pena imposteranno sempre l'obbligo della rifusione delle spese e del risarcimento dei danni, non che la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al condannato.

Il risarcimento dei danni sarà accertato e liquidato innanzi ai Tribunali ordinarij.

28. Nel caso di condanna da pronunciarsi dai Tribunali ordinarij contro militari delle pene del carcere ordinario o della reclusione ordinaria, le quali non li escludano dal militare servizio a termini delle leggi 25 Maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali e 20 Marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito, sarà con la stessa sentenza al carcere ordinario sostituito per egual tempo il carcere militare, se il primo eccedere non dovesse il limite dell'anno; ed ove ecceda, la reclusione militare con deduzione di un quinto della durata di esso, e sarà alla reclusione ordinaria sostituita la reclusione militare.

Se il carcere sarà inferiore a due mesi, esso potrà scontarsi nelle prigioni reggimentali.

29. Nel caso di nullità dell'assento o d'incapacità, giusta gli articoli 2 e 3 della legge 20 Marzo 1854, scoperta posteriormente all'ammissione al servizio militare, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia che abbiano commesso uno dei reati contemplati nel presente Codice, o sieno in esso coinvolte, i Tribunali sì ordinarij che militari applicheranno, senza distinzione di persone, la pena della fucilazione nel petto nei casi in cui questa pena è dalla legge militare stabilita; la fucilazione nella schiena sarà soltanto applicata nei casi in cui non vi si possa sostituire la morte da infliggersi nei modi dal Codice penale comune determinati.

Alle restanti pene militari, enumerate negli articoli 4 e 5, si sostituiranno le seguenti:

1.º Alla reclusione militare, non maggiore degli anni cinque, la pena del carcere ordinario per eguale tempo; ed alla detta pena eccedente il detto termine la reclusione ordinaria diminuita di un quinto, e quindi proporzionatamente estensibile, secondo le circostanze, sino ad anni sedici;

2.º Alla destituzione, dimissione e remozione dal grado, pronunciate come pene principali, il carcere ordinario non minore di mesi tre, ed estensibile sino a cinque anni colla graduazione dell'articolo 62 del Codice penale comune.

Il carcere militare sarà surrogato per egual tempo dal carcere ordinario.

30. Le sentenze portanti la pena di morte o dei lavori forzati a vita saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo dove fu pronunciata la sentenza, ed in quello ove stanziava il Corpo al quale il condannato apparteneva.

CAPO II.

Dell'applicazione delle pene.

31. È punito qualunque tentativo di reato, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa, o non mancò di produrre il suo effetto che per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'autore.

32. Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come *reato mancato*.

33. Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungeze alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito

colla pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come *reato tentato*.

34. Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.

35. Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

36. Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito quando costituisca per sè stesso uno speciale reato.

37. Nel caso che più persone concorrano all'esecuzione di un reato, sono agenti principali:

1.º Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2.º Coloro i quali, con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di autorità, o con artifizj colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo;

3.º Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

38. Sono complici:

1.º Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, le direzioni per commettere un reato;

2.º Coloro che avranno procurato le armi, gli instrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3.º Coloro che, senza l'immediato concorso alla esecuzione

del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato nei fatti che lo avranno agevolato o consumato.

39. Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.

Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa non sarebbe stato commesso.

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

40. Nei reati contemplati negli art. 88, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 144, 249, 256 e 272 il graduato, o se vi sono fra di loro più graduati il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti, purchè abbia preso parte al fatto, o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.

In mancanza dei graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.

41. Nel concorso di più reati punibili con pene a vita, e con pene temporarie, si applicherà la sola pena a vita.

42. Nel concorso di più reati, se due o più fra di essi dovessero separatamente punirsi coi lavori forzati per anni venti, ovvero se in tale concorso di più reati, altri importassero la indicata pena, ed altri il massimo della reclusione militare, si applicherà complessivamente per tutti la prima di tali pene aumentata da cinque a dieci anni.

Nel concorso invece di due o più reati, ciascuno dei quali importi la pena di anni venti di reclusione militare, sarà questa sola pronunciata collo stesso aumento di cinque a dieci anni.

43. Se concorrono due o più reati importanti più pene temporarie non contemplate nel precedente articolo, siano le medesime dello stesso o di diverso genere, si farà esclusivamente

l'applicazione della più grave; la quale però dovrà essere aumentata in ambedue i casi proporzionatamente secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse.

Ove occorra di aumentare la pena temporaria oltre il massimo di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque.

Nel concorso poi di reati, importanti il solo carcere militare, ove questa pena si debba aumentare oltre il massimo di un anno, si passerà alla reclusione militare, estensibile a tre anni.

44. Concorrendovi colle pene del carcere militare o della reclusione militare quelle della destituzione o della dimissione, saranno le due pene simultaneamente applicate.

45. Nel concorso però di più reati, altri punibili colla reclusione ordinaria cui sia annessa la degradazione, ed altri colla reclusione militare, ove l'una o l'altra di tali pene si estenda al massimo, si applicherà sempre la prima di esse aumentata secondo le circostanze sino ad anni sedici: se entrambe le dette pene dovessero infliggersi per tutta la loro durata, si farà allora passaggio a quella dei lavori forzati estensibili, secondo la gravità dei casi, ad anni quindici.

Se invece, colla reclusione militare vi concorra la reclusione ordinaria, la quale, ai termini dell'alinea dell'art. 5, non escluda dal militare servizio, si applicherà allora la reclusione militare aumentata secondo le circostanze in conformità dell'art. 43.

46. Qualora pel concorso di varj reati debbano intervenire più giudicati, o perchè la cognizione di essi spetti a Tribunali diversi, ovvero perchè alcuno di tali reati sia scoperto dopo la sentenza di condanna di quelli già conosciuti, sarà nell'ultimo giudizio od aumentata la pena già pronunciata, od inflitta una pena più grave, secondo i casi rispettivamente indicati nei precedenti articoli 42, 43, 44 e 45, e le norme ivi determinate.

Quando però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in tutto od in parte scontata, si dovrà proporzionatamente computare nella pena da infliggersi colla seconda sentenza.

47. Qualora con un reato punibile colla fucilazione nel petto concorra altro reato che importi una pena cui sia annessa la degradazione, la morte sarà subita col mezzo della fucilazione nella schiena.

48. I recidivi non saranno mai puniti col minimo della pena temporaria in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidività non sia tassativamente punita con speciale disposizione.

Se il recidivo non avrà ancora per intero scontata la pena inflittagli pel primo reato, si osserveranno, nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova sentenza, le norme nei precedenti articoli stabilite pel concorso di più reati.

49. È considerato recidivo colui, che dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai Tribunali militari, che dai Tribunali ordinarij, commetterà altro reato.

I reati che dal Codice penale sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidiva.

50. Il militare che dopo aver goduto di una generale o particolare grazia sovrana commetterà un nuovo reato, sarà giudicato e punito come colpevole di più reati o come recidivo.

51. Il militare che avrà compiuta l'età di anni 18 al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria per esso stabilita nel presente Codice.

In tutti i casi in cui dal presente Codice pell'applicazione delle pene si considera l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'ammissione al servizio militare per via di assento o di nomina.

52. Al minore di anni 18 e maggiore di 16 la pena sarà diminuita d'uno o due gradi.

53. Il minore di anni 16 e maggiore di anni 14 sarà punito nel seguente modo:

Se incorso nella pena di morte previa la degradazione, colla pena d'anni 20 di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena di morte, colla pena d'anni quindici di reclusione militare;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a vita, con 10 anni di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo, sarà la stessa diminuita da due a tre gradi, e commutata in quella della reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena della reclusione ordinaria, sarà commutata nel massimo del carcere militare;

Se dovessero imporsi altre pene temporarie, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

54. Salva ogni altra relativa disposizione, incorrerà nella destituzione l'Ufficiale condannato ad una pena di qualunque genere per reati di furto o di falso, o per quelli contemplati negli articoli 173, 174, 176, 177, 178, 180, 182, 186, 187, 188, 189, 260 e 265.

55. Incorrerà nella dimissione l'Ufficiale condannato ad una pena di qualunque genere per i reati preveduti dagli articoli 183 e 190.

56. Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione.

Non vi sarà neppur reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Tuttavia per i reati contemplati nei primi sei Capi del Titolo 2 del presente libro, non potrà questa forza essere invocata che quando sia fisica e materiale.

57. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza sovra indicati non si riconoscano a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Tribunali potranno punire l'imputato, secondo le circostanze dei casi, colla reclusione militare estensibile sino a 10 anni, o col carcere militare.

58. Semprechè concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse non siano già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, potrà la stessa diminuirsi di un grado.

59. La recidività e ogni altra circostanza o qualità inerente alla persona, per cui o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali, o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

CAPO III.

Dell'estinzione dei reati e delle pene.

60. I reati e le pene si estinguono:

- 1.º Colla morte del reo;
- 2.º Coll'espiazione della pena;
- 3.º Colla grazia sovrana;
- 4.º Colla prescrizione.

61. La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze portanti pene di morte o di lavori forzati a vita.

Cadendo però il condannato nelle forze dopo il trascorso d'anni 20 a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuirà d'uno o due gradi la pena da esso incorsa secondo le circostanze.

L'azione penale pei reati portanti le suddette pene di morte o lavori forzati a vita si prescriverà col trascorso di anni venti compiuti dal giorno del commesso reato.

62. Contro le sentenze portanti pene temporanee non minori di anni cinque, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni venti compiuti a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale pei reati punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiuti da decorrere dal giorno del commesso reato.

63. Qualora la pena pronunciata sia minore di anni cinque,

essa rimarrà prescritta colla decorrenza di anni dieci compiuti a cominciare dal giorno della sentenza.

Sarà invece prescritta l'azione penale pei reati punibili colla suddetta pena col decorso di anni cinque compiuti dal giorno in cui furono commessi.

64. Se vi fu processo, la prescrizione dell'azione penale contemplata nei tre precedenti articoli comincerà a decorrere dall'ultimo atto del medesimo.

65. La prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti di procedura non avessero avuto luogo che contro un solo.

66. Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contraddittorio, nel quale risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o no acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza.

67. Nei reati di diserzione si seguiranno le norme stabilite nell'art. 61 e seguenti. Il tempo però necessario per la prescrizione, sia della pena che dell'azione penale, sarà sempre quello dalle mentovate disposizioni fissato per l'estinzione della stessa pena.

Pei sotto-ufficiali, caporali e soldati, la prescrizione comincerà a decorrere dopo anni cinque che avrebbero compiuto il loro servizio.

Per gli Ufficiali essa avrà invece principio dopo dieci anni dal commesso reato.

Non potrà però mai il disertore invocare la prescrizione che dopo compiuta l'età d'anni 50.

68. Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato, se non dopo il giudizio definitivo della causa civile.

69. La recidiva nei reati interrompe sempre la prescrizione, la quale comincerà a decorrere dall'ultimo reato, salvo il disposto dall'art. 67.

70. La prescrizione delle azioni penali e delle pene che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori alla pubblicazione di questo Codice, sarà regolata a norma delle medesime, semprechè fosse determinato per essa un minor periodo di tempo.

TITOLO II.

Disposizioni speciali.

CAPO I.

Del tradimento.

71. Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, il militare che porterà le armi contro lo Stato.

72. Sarà punito colla stessa pena il militare, che:

1.º Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso di cui avesse il comando, la piazza o posto qualunque stogli affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni, viveri o danaro;

2.º Farà in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto del posto di una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari;

3.º Avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenze, artifizj o corruzione avesse potuto sottrarre;

4.º Avrà partecipato a complotti o fatto tumulto in faccia al nemico o in una piazza assediata per costringere il Comandante a retrocedere od arrendersi o capitolare, ovvero provocherà alla fuga od impedirà alla truppa che si rannodi, o spargerà notizie tendenti ad incutere lo spavento ed il disordine nelle file;

5.º Esporrà con un fatto od omissione l'esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito d'una operazione militare, od in qualsivoglia modo torrà o tenterà di togliere all'esercito o ad una parte di esso alcun mezzo di agire contro il nemico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere;

6.º Ricuserà di prestar obbedienza, nello scopo di tradire, all'ordine di combattere, si sarà dato alla fuga, o si sarà tenuto a parte fuori della mischia.

73. Il militare che, nell'intenzione di tradire, entrerà in qualunque modo in intelligenza o corrispondenza col nemico la quale possa arrecar danno, sarà punito colla pena contemplata nell'articolo 71.

Se la corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta a mere offerte di servizj qualunque al nemico non ancora accettate od eseguite, la pena sarà diminuita da uno a due gradi; se invece la corrispondenza od intelligenza fosse stata di natura da non potere recar danno, la diminuzione della pena sarà da due a cinque gradi.

74. Il militare che, senza intenzione di tradire, farà in qualunque modo che le notizie o carte menzionate nei numeri 2 e 3 dell'art. 72, ovvero le corrispondenze od intelligenze di cui nella prima parte dell'art. 73, pervengano al nemico, e se questi con tai mezzi ottenne istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato, sarà punito secondo la diversità dei casi, colla reclusione militare non minore d'anni cinque.

La stessa pena sarà inflitta al militare, che senza intenzione di tradire, ma per negligenza o motivi inescusabili, avrà

commesso alcuno dei reati previsti dal numero 5 del citato art. 72.

75. Il militare incaricato del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, che avrà comunicati detti piani ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni quattro.

Incorrerà nello stesso reato e nella stessa pena quel militare che, per mezzo di frode, corruzione o violenza, si sarà procurato i detti piani e li avrà come sopra comunicati.

76. Il militare che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui nel precedente articolo, le avrà comunicate agli agenti di una potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

CAPO II.

Dello spionaggio ed arruolamento.

77. Sarà colpevole di spionaggio, e punito di morte previa degradazione, il militare :

1.° Che si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque o nel circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie e documenti in favore del nemico ;

2.° Che avrà, per favorire il nemico, ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti qualunque che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, posto o stabilimento militare, anche senza esservi introdotto;

3.° Che avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali.

78. Il militare che travestito siasi introdotto in alcuno dei luoghi indicati al n.° 1 dell'articolo precedente, sarà considerato e punito come spia, tranne che dimostri che lo scopo di suo travestimento era incolpabile.

79. Sarà punito di morte, previa degradazione, il militare che avrà indotto alcun militare o persone soggette ai Tribunali militari a passare al nemico, o ne avrà loro scientemente facilitati i mezzi, ovvero avrà fatti arruolamenti pel servizio nemico o per gente ribellata al Governo.

Se alcuno di tali fatti sarà stato commesso pel servizio di potenza estera neutrale od amica, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

CAPO III.

Dei reati in servizio.

80. Il militare che avrà un comando qualunque, se prolungherà le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, di una tregua o di un armistizio, sarà punito di morte.

81. Il comandante militare che avrà senza necessità, con atti ostili non approvati dal Governo, esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito con anni venti di reclusione militare. Incorrerà nella pena della morte qualora in dipendenza di quegli atti ostili la guerra sia stata dichiarata, o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione o la morte di qualche persona.

Semprechè gli atti ostili sieno stati preceduti da grave provocazione, le pene sopra indicate dovranno, secondo la gravità della provocazione medesima, diminuirsi da uno a quattro gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate ancorchè gli atti ostili siano commessi in tempo di armistizio, qualora abbiano esposto lo Stato ad una interruzione di esso o ad alcuno fra i danni sopra enunciati.

82. Qualora il comandante militare, con atti non approvati dal Governo, avrà dato luogo a che i sudditi, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, subiscano rappresaglie.

sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni cinque; ove siavi stata grave provocazione, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Se gli atti arbitrarj non saranno seguiti da rappresaglie, si applicherà la indicata pena non maggiore di anni due, e potrà discendersi sino al carcere militare.

83. Saranno puniti di morte il Comandante che cederà una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa, e gli Uffiziali che avranno cooperato alla resa od alle convenzioni relative alla medesima.

L'impossibilità di ulteriore difesa di una fortezza dovrà essere provata per mezzo di dichiarazione di un Consiglio di difesa, composto nel modo prescritto dal Regolamento pel servizio di piazza; e chiunque di un tal Consiglio l'avrà sottoscritta sarà personalmente responsabile della resa.

Ove la resa seguisse per causa di disobbedienza, di ammutinamento, di rivolta, il Comandante e gli Uffiziali potranno essere puniti colla destituzione o colla reclusione militare, od anche andare esenti da pena, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti onde costringere i militari ad essi sottoposti a fare il proprio dovere.

84. Il Comandante di una piazza, di un forte o posto militare qualunque in pericolo di essere investiti dal nemico, che si renderà colpevole di negligenza nel chiedere o provvedere a tempo le munizioni, le artiglierie, i viveri, i foraggi ed altri mezzi necessarj alla difesa, ovvero che avrà per negligenza o messo di mettere la piazza, il forte, il posto in istato di resistere al nemico, secondo le regole dell'arte militare, qualora a tale negligenza debba attribuirsi la resa, ovvero la perdita, andrà soggetto alla pena di morte.

85. Incorrerà nella stessa pena qualunque Generale od Uffiziale comandante che in aperta campagna avrà con grave danno dell'esercito o parte di esso ceduto al nemico, senza aver prima fatto quanto eragli prescritto dal dovere e dall'onore.

86. Concorrendo circostanze attenuanti nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena sarà quella della reclusione militare o della destituzione.

87. Sarà punito di morte il Comandante di un esercito o di qualsivoglia parte di esso, ovvero di una piazza, di un forte o posto militare qualunque, che in una capitolazione separerà la sorte propria o degli Uffiziali da quella del soldato.

88. Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto, o non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte.

Subirà la stessa pena il militare che comandato di marciare contro il nemico, o per qualunque altro servizio di guerra in presenza di esso, si sarà rifiutato di obbedire.

Se hanno preso parte ai fatti sopraindicati più militari, non si assoggetteranno a detta pena che i soli agenti principali.

Nondimeno gli Uffiziali o militari graduati che fossero colpevoli di questo reato saranno sempre destituiti, dimessi o rimossi.

89. Le disposizioni enunciate nel precedente articolo sono applicabili non solamente in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi spedizione od operazione militare.

90. La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico, od in un sito forte assediato od investito, che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa, o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

91. La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o sarà

trovata addormentata, o comprometterà in qualunque altro modo la sicurezza di detti effetti, sarà punita colla reclusione militare estensibile, secondo i casi, ad anni sette.

92. La sentinella o vedetta che, fuori dei casi di cui nei precedenti due articoli, abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, o sarà trovata addormentata, soggiacerà alla pena del carcere militare estensibile al minimo della reclusione militare secondo le circostanze.

93. I militari che essendo preposti di guardia a cosa determinata l' avranno devastata, distrutta o rubata, saranno puniti per la violata consegna colla reclusione militare, non minore di anni cinque, senza pregiudizio delle ulteriori pene incorse per un tal fatto.

94. Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione, abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l' avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d' una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l' avuta consegna incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare. Se il colpevole è capo di posto o comandante di militari distaccati in un forte, questa pena non sarà minore di anni quattro estensibili a dieci.

95. In tempo di pace i reati previsti nel precedente articolo saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno.

Se il colpevole era capo di posto o comandante, gli sarà inflitto il massimo della pena, ed essa potrà estendersi, se Ufficiale, alla reclusione militare per anni tre.

96. Nelle piazze dichiarate in istato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente e senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

97. Il militare che si sarà introdotto senza autorizzazione nei luoghi dove siano state poste salve-guardie, sarà punito col carcere militare estensibile ad anni tre di reclusione militare, salve le maggiori pene in cui possa essere incorso nel caso di violenza verso le salve-guardie.

98. Il militare che essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

La pena non sarà minore di mesi sei, e potrà salire sino al massimo, se il colpevole è Capo-posto o Comandante.

La stessa pena è inoltre applicabile al comandante di militari distaccati in un forte, la quale, se Ufficiale, potrà estendersi alla reclusione militare per anni tre.

99. Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o procurato in qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od alla condanna dal medesimo sofferta. Se il reato sovra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare, più o meno esteso secondo la gravità delle circostanze.

100. Il militare che, in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo, o non lo avrà rimesso alla persona cui sarà diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell' Esercito o di una parte qualunque di essi, salve le disposizioni relative al tradimento.

Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

101. La pena, di cui nell' alinea dell' articolo precedente, verrà pronunciata contro il militare che in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti i mentovati ordini o dispacci.

Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare.

102. In tempo di pace il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.

Se invece lo avrà smarrito, o trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.

103. Il militare che maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggiri Ajutanti di campo, Ufficiali dello Stato Maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggeri, spediti con ordini o dispacci pel servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria, estensibile ai lavori forzati a tempo; senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso pei fatti maltrattamenti.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato, o dell' esercito, o di una parte qualunque di essi sia stata compromessa: quest' ultima pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso con intenzione di tradire.

CAPO IV.

Della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

104. Qualunque rifiuto d' obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Esso sarà punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.

Qualora il rifiuto di obbedienza sia fatto da chi è in servizio od in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi anche al minimo della reclusione militare.

Qualsiasi richiamo non dispensa dall' obbedire, nè sospende l' esecuzione dell' ordine.

I richiami dovranno presentarsi alle Autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

105. Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati, ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

Se non vi fu concerto, o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applicheranno loro, secondo i casi, le pene del rifiuto d' obbedienza o di insubordinazione.

106. Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti i militari che in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell' ordine al comando di un superiore; senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commessi.

107. Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che, fuori dei casi contemplati dall' art. 105, in numero di quattro

o più si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto; e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale, o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

108. Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito, secondo la gravità del caso ed il di lui grado nella milizia, col carcere militare, ovvero colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Incorrerà nella stessa pena il militare che, quantunque non presente al fatto, non ne avrà informata l'Autorità superiore appena che ne avrà avuto notizia.

109. Sarà punito di morte il militare che in qualunque siasi modo forzerà, in presenza del nemico, una consegna che abbia per oggetto la sicurezza dell'esercito, o di una piazza assediata, o di altro posto militare, o quella di parchi d'artiglieria, cassa militare, viveri, foraggi od altri oggetti relativi al servizio.

Se tuttavia con tale reato non sarà stata compromessa la sicurezza dell'esercito, piazza o posto sovraindicati, od impedita qualche operazione militare, la pena sarà di tre a dieci anni di reclusione militare.

Se il reato è commesso fuori della presenza del nemico, o in tempo di pace, o con altre circostanze attenuanti, la pena della reclusione militare potrà essere ridotta ad un anno, od anche al carcere militare non minore di mesi sei.

110. Il militare, che si renderà colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella od una vedetta, sarà punito, secondo le circostanze, col massimo della reclusione militare o

con la morte. Le stesse pene saranno inflitte se le vie di fatto siano commesse da cinque o più militari, benchè a mano non armata.

Se le vie di fatto saranno invece state commesse da due o più militari a mano non armata, la pena sarà della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se da una sola persona a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata da uno a tre anni in caso di insulti con soli gesti o parole o di semplice resistenza.

111. I militari colpevoli d'attacco o di resistenza alla forza armata, se in riunione di tre o più a mano armata, saranno puniti colla reclusione militare da tre a dieci anni; se a mano non armata da uno a tre anni.

Se l'attacco o resistenza sono commessi da una o due persone a mano armata, la pena sarà del carcere militare non minore di un anno, o della reclusione militare da uno a tre anni; se sono invece commessi a mano non armata si puniranno col carcere militare da due a sei mesi.

112. Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo si farà sempre luogo alle maggiori pene in cui gli incolpati fossero incorsi, qualora i fatti in detti articoli contemplati costituiscano altro più grave reato.

113. Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, incorrerà nel reato di insubordinazione.

114. Si avranno per vie di fatto l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite o percosse e maltrattamenti qualunque, benchè commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi.

115. Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore è Ufficiale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sott'uffiziale o caporale.

Nondimeno se il sott'uffiziale o caporale è capo di posto o comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci.

Ove le vie di fatto contro sott'ufficiali o caporali fossero commesse con premeditazione, prodizione od agguato, saranno punite di morte.

Se le vie di fatto a danno di un superiore di qualunque grado importeranno omicidio, sarà inflitta la pena della morte previa degradazione, ancorchè vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentato.

L'omicidio commesso in rissa o in forza di provocazione si avrà per volontario, tranne il caso previsto dall'alea dell'art. 126.

116. Se le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto estranei alla milizia, e non fossero state eseguite da militare in servizio, o in presenza di truppa riunita, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Tuttavia se si tratterà di omicidio, il colpevole incorrerà nella pena della morte, previa degradazione; qualora sia stato commesso in rissa o nell'impeto dell'ira, in forza di provocazione, la detta pena sarà diminuita da uno a due gradi, senza pregiudizio delle ulteriori diminuzioni prescritte nel caso del già citato alea dell'art. 126.

La circostanza della rissa non potrà allegarsi a favore di chi l'avesse provocata.

117. Nel caso previsto dall'articolo precedente le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi sono agguagliate all'omicidio, e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o due gradi.

In tempo di guerra si osserverà il disposto dell'art. 238.

118. Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minacce a mano armata, sotto nome di armi vengono e le armi proprie e le improprie.

Sono armi proprie quelle da fuoco, od altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge, e diconsi improprie, tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti, o perforanti, o contundenti, o qualunque altro oggetto, ogniqualevolta se ne faccia uso per offendere o per minacciare.

119. La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o dell'offenditore.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata ed incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

120. Il militare che, in servizio o per causa di servizio, od in presenza di truppa riunita, si renderà colpevole d'insulto o minacce in parole, gesti od in altro modo qualunque, contro il suo superiore in grado o nel comando, se il superiore è Uffiziale, sarà punito colla reclusione militare da tre a sette anni; se il superiore è sott'uffiziale o caporale, colla stessa pena da uno a cinque anni.

121. Qualora i mentovati insulti o minacce avessero avuto cause affatto estranee alla milizia, e non fossero stati accompagnati da alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo, le pene saranno diminuite da uno a tre gradi.

122. Allorchè gli insulti o minacce, di cui nei due articoli precedenti, saranno fatti in assenza della persona offesa, ma in presenza di militari, s' infliggeranno al colpevole le stesse pene diminuite di un grado, se il superiore era Ufficiale; quando invece il superiore fosse sott' ufficiale o caporale, si applicheranno pene disciplinari.

123. Vi sarà reato d' insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado al punto del commesso reato, purchè sia stato dall' offensore riconosciuto.

124. Il militare che per lettera anonima o sottoscritta o altro scritto qualunque inviati ad un superiore gli avrà imposto con minacce di un male determinato o indefinito di fare o non fare un qualche atto dipendente dalle di lui attribuzioni, incorrerà nelle pene di cui all' art. 120.

125. Non si avrà insubordinazione nei casi previsti dagli articoli 613, 614 e 615 del Codice penale comune.

I reati contemplati dagli articoli 604 e 607 dello stesso Codice saranno puniti col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile ad anni cinque di reclusione militare.

126. L' ubbriachezza del colpevole, quantunque non sia solito ad ubbriacarsi, o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, non importeranno mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

Quando però la provocazione costituisca un reato ai termini degli articoli 154, 161 e 164 del presente Codice, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi.

CAPO V.

Della diserzione.

127. Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immedia-

tamente considerato disertore e punito di morte, previa la degradazione.

128. L' assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sott' ufficiale, caporale o soldato, importerà di pien diritto il reato di diserzione: potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore di assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, per la ripristinazione o conservazione dell' ordine, sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Sarà pure immediatamente considerato come disertore il condannato che siasi evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare.

129. Il sott' ufficiale, caporale o soldato che, dovendo recarsi al suo corpo o rientrarvi essendo terminato il suo congedo o licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

130. La diserzione all' interno sarà punita col minimo della reclusione militare.

131. La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

- 1.º Nel caso di recidiva nello stesso reato;
- 2.º Se il disertore era di servizio armato;
- 3.º Se la diserzione fu commessa con rottura o sforzamenti, oppure se fu commessa scalando le mura d' una fortezza;
- 4.º Se fu commessa asportando il cappotto o pastrano.

132. La stessa pena sarà d' anni tre estensibile a sette:

- 1.º Nel caso di due o più recidive nello stesso reato di diserzione;

2.º Se il disertore era di sentinella, o capo di posto.

3.º Se avrà asportato armi da fuoco od abdotto un cavallo.

133. Se la diserzione è commessa da sott'ufficiali o caporali, o da chi sta scontando una delle pene di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 4, o da un recidivo a termini dell'art. 49, la pena della diserzione semplice potrà estendersi fino a due anni.

Sarà inflitta la stessa pena ai soldati che avessero disertato da un corpo disciplinario o di punizione.

134. Allorchè la diserzione contemplata negli articoli 131 e 132 sia accompagnata da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciate, sarà inflitta la pena in quella proporzione che a mente degli stessi articoli si ravviserà secondo le circostanze meritata; essa sarà inoltre accresciuta di un anno.

Lo stesso avrà luogo per la diserzione prevista dall'articolo precedente, ove in essa concorra una o più delle circostanze medesime.

135. La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni.

Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze medesime, da cinque anni a quindici.

136. In tempo di pace l'Uffiziale che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene o presso di cui è comandato, potrà essere denunciato disertore; e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla di lui assenza. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare.

137. L'assenza di un Uffiziale, di cui nell'articolo precedente, in tempo di guerra sarà di pien diritto considerata come diserzione, qualora si estenda oltre a 24 ore; ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque.

138. L'Uffiziale che, senza autorizzazione, o senza giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare, al quale appartiene, o presso di cui è comandato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato qual disertore; e gli saranno applicate le pene del tempo di pace, o quelle del tempo di guerra, secondo il caso.

139. Se l'Uffiziale si rese disertore con rottura, sforzamenti, o scalando le mura di una fortezza, o mentre stava scontando una delle pene di cui nel presente Codice, le quali non fossero accompagnate da destituzione o dimissione, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni quattro; ed in tempo di guerra da quattro a dieci, oltre in ambo i casi la destituzione.

140. Se l'Uffiziale si rende disertore essendo di servizio armato, la pena sarà in tempo di pace della destituzione e della reclusione militare da tre a cinque anni; se in tempo di guerra incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da sette a quindici.

141. Qualora un Uffiziale disertasse essendo capo di posto o comandante di truppa distaccata, la pena sarà della destituzione e di anni dieci a quindici di reclusione militare, e da quindici a venti in tempo di guerra.

142. Allorchè un militare sarà reo di diserzione all'estero in paese amico o neutrale, sia essa semplice od accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli, sarà punito coll'aumentare di un grado la pena che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, con che non si ecceda mai il massimo della pena prescritta.

143. Sarà considerato disertore all'estero, ai termini dell'articolo precedente, il militare che colpevole dell'assenza la quale costituisce la diserzione, avrà inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero che, trovandosi in paese estero, amico o neutrale col suo corpo, se ne renderà assente oltre il termine di ventiquattro ore.

144. La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo, coll' aumento di un grado se in tempo di pace, e coll' aumento di due gradi in tempo di guerra; con che però non si ecceda il massimo della pena da infliggersi.

Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni quindici; se in tempo di guerra, colla pena della morte, previa la degradazione.

145. Il militare che avrà provocato, consigliato o favorito la diserzione sarà punito colla stessa pena del disertore.

Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l' avrà provocata, consigliata o favorita il relativo aumento di pena, purchè il concorso di quella circostanza si fosse da lui previsto o potuto prevedere.

146. Il militare che deserterà, asportando o dopo aver altrimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il Corpo, o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; ed ove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Se invece una tal somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.

147. Se la diserzione contemplata nell' articolo precedente sarà accompagnata con una o più delle circostanze aggravanti previste in questo Capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà secondo i casi essere estesa fino ad anni otto.

Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore di anni cinque; e quanto ai lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

148. Le guardie del palazzo e gli invalidi rei di diserzione all' interno saranno cancellati dai ruoli; e se la loro diserzione trovasi accompagnata da circostanze costituenti da per sè stesse

un reato, saranno loro inoltre applicate le pene per quel reato stabilite.

Saranno tuttavia soggetti alle pene in questo Capo prescritte per la diserzione qualora se ne rendano colpevoli in occasione di fazioni alle quali dovessero prender parte in faccia al nemico.

149. Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presentasse ad un' Autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si rendesse realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall'anzidetta Autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

CAPO. VI.

Della subornazione.

150. Il militare che con promesse, doni, artifizj o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere, avrà instigato o tentato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice incorrerà nel reato di subornazione.

151. Il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo, qualora la subornazione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione.

Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandante, e punito secondo la diversità dei casi, ai termini degli articoli 34, 37 e 39.

CAPO VII.

Dell' abuso di autorità.

152. Il militare che, senza autorizzazione o legittimo motivo, assumerà o riterrà un comando, ovvero qualunque comandante militare che senza una speciale missione autorizzazione o necessità avrà ordinato un movimento di truppe, saranno puniti colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

153. Nei casi preveduti dall' articolo precedente, qualora vi sia rivolta o tradimento, si farà luogo alle pene per questi reati stabilite.

154. Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di sé stesso o di altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni.

Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati negli articoli 238, 239, 240 e 241, saranno rispettivamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli stabilite.

Se le vie di fatto non avranno arrecata lesione, od essa sarà sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sarà sottoposto al carcere militare, estensibile ad anni due di reclusione militare.

CAPO VIII.

Degli atti di violenza

*commessi in occasione d' alloggio militare
o nell' esecuzione di un ordine o di una consegna.*

155. Il militare che costringerà l'albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salve le pene maggiori in caso d'altri speciali reati.

156. Il militare che nell'esecuzione d'un ordine o d'una consegna commetterà, senza autorizzazione o necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà, secondo la diversa gravità di esse, nelle pene stabilite dall' art. 154.

Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà discendere a punizioni disciplinari.

157. Il militare che, chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senz'esservi astretto da necessità, farà uso delle sue armi, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni, sarà punito con la morte se vi furono omicidio o ferite prevedute dall' art. 238, ovvero se più di cinque persone avranno riportato ferite contemplate negli articoli 239 e 240, o se la di lui provocazione fu causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

Fuori di questi casi il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare, da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi pel militare che in quella fazione non avesse il comando.

CAPO IX.

Delle ferite e percosse tra militari.

158. Le ferite e percosse in rissa tra soldati o militari di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non sieno state fatte con coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

159. Le ferite e percosse, di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con pene disciplinari dai rispettivi

loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.

Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi, provvederà l'Autorità superiore militare del luogo.

Nella stessa conformità si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra giorni cinque, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da militari, essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia.

CAPO X.

Della mutilazione volontaria.

160. Il sott'uffiziale, caporale o soldato che, per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel militare servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque, ed estensibile al minimo dei lavori forzati.

CAPO XI.

Dei reati di calunnia e di diffamazione.

161. È reo di calunnia il militare chi, a disegno di nuocere ad altro militare, porgerà contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di competenza dei Tribunali militari, di cui sappia essere questi innocente, o che, all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà dolosamente posto addosso od in luogo idoneo a tal fine cose la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa all'indizio di detti reati.

162. Se in conseguenza della calunnia avrà avuto luogo

contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena uguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al calunniatore dovrà eseguirsi previa la degradazione.

La pena sarà diminuita di uno o due gradi, qualora la condanna non abbia avuto esecuzione.

163. Quando la calunnia sia stata scoperta o prima di ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero dopo la sentenza d'assoluzione dello stesso calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia colla pena del reato in essa contemplato diminuita però da due a tre gradi; nulladimeno questa pena non potrà mai essere inferiore di mesi quattro di carcere militare.

Se il calunniatore ritratta la sua calunnia prima che sia cominciato il pubblico dibattimento contro il calunniato, la summentovata diminuzione di pena sarà da tre a cinque gradi.

164. Sarà reo di diffamazione il militare che, con discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità, imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare, estensibile ad anni due di reclusione militare.

Sarà applicata la stessa pena se nei luoghi e coi modi sovraindicati avrà esposto un militare all'odio e disprezzo di altri militari.

Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva profferita in pubblico, che non conterrà l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di quest'articolo, o non possa produrre l'effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica, e sarà punita col carcere militare.

Se il diffamato fosse superiore, e il fatto non importasse il

reato d'insubordinazione prevista dagli articoli 120, 121 e 122, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi secondo le circostanze.

CAPO XII.

Del falso.

165. Il militare che scientemente falsificherà in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od amministrazione militare, o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta loro qualità, od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi assoluti dal militare servizio, atti di procedura criminale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, conti o stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate, rispetto agl'individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri, dei foraggi o di altre cose simili, sarà punito colla reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà inflitta a chi per cose dipendenti dal proprio ufficio, o per le quali avea un incarico speciale qualsiasi, avrà scientemente rilasciato certificati, dichiarazioni o documenti qualunque che attestino cose false, le quali possano arrecare il danno sovraindicato, od avrà commessa eguale falsità in alcuna delle carte enumerate nella prima parte di quest'articolo.

166. Nel caso che il danno eccedesse le lire cinquecento, o che il colpevole fosse amministratore o contabile militare, la pena della reclusione ordinaria potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

167. Chiunque appartenga al Corpo sanitario militare, se nelle sue relazioni o nei certificati di visita che rilascerà ai militari avrà scientemente contro verità attestato l'esistenza di malattie o infermità, ovvero avrà aggravati i pericoli delle malattie od

infermità esistenti, sarà punito colla destituzione; la quale potrà secondo i casi essere accompagnata dal carcere militare.

Incorrerà nella stessa pena, se, nello scopo di far ammettere un individuo al servizio militare o di farlo in esso continuare, dissimulerà od attenuerà ne' suoi rapporti o certificati malattie od infermità reali che lo rendano incapace di tale servizio.

Qualora abbia agito in seguito a doni od a promesse, la pena del carcere militare non sarà minore di sei mesi; e potrà estendersi alla reclusione militare non maggiore di anni due.

168. Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro marchio soliti ad apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, sulle armi, sui cavalli o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, e che potesse arrecare il danno contemplato negli articoli 165 e 166, andrà soggetto alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli.

169. Il militare che si sarà procurato i veri sigilli, marchi o bolli aventi alcuna delle destinazioni indicate nell'articolo precedente, e ne avrà fatto una fraudolenta applicazione, od un uso pregiudicevole ai diritti od agli interessi dell'amministrazione militare o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti sì fatta loro qualità, sarà punito colla reclusione militare insino a tre anni, estensibili alla reclusione ordinaria.

170. I militari che conscii delle falsità od alterazioni dei titoli od oggetti contemplati negli articoli 165, 168 e 169, ne avranno fatto uso, incorreranno nelle pene per tali reati stabilite, le quali potranno essere diminuite di un grado.

171. Sarà punito col carcere militare, e secondo le circostanze colle pene nell'articolo precedente stabilite, il militare che avrà scientemente fatto uso di falsi pesi o di false misure a danno dell'amministrazione, corpi od individui militari.

172. Il militare che formerà falsi congedi temporari, fogli di licenza o di via, o li falsificherà od altererà, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà di quelli ad altri spettanti comunque

regolarmente spediti e non alterati, incorrerà nella pena del carcere militare, estensibile ad anni due di reclusione militare.

CAPO XIII.

Della prevaricazione ed infedeltà.

173. Il militare che, investito di funzioni amministrative, avrà trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito che le rappresentino, documenti, titoli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, semprequando gli enunciati oggetti siano al medesimo affidati per ragione delle sue funzioni, e siano posti sotto l'immediata sua sorveglianza, e vi concorra il danno dell'amministrazione militare, del corpo o degli individui che lo compongono, sarà punito coi lavori forzati a tempo se il danno summentovato ascenderà a lire cinquemila; se esso invece sarà inferiore a tal somma, sarà inflitta la pena della reclusione ordinaria; la quale non potrà mai essere minore di anni cinque se il danno ecceda le lire cinquecento.

Le stesse disposizioni saranno applicate al militare incaricato delle funzioni di porta-lettere che si approprierà l'importo di vaglia postali a pregiudizio di militari.

174. Sarà punito conformemente al precedente articolo, ed in proporzione del danno arrecato, il militare che avrà usato frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori, della mano d'opera o delle provviste destinate ad uso militare.

175. Il militare incaricato di provvisioni, somministranze od imprese per conto d'un servizio militare qualunque, che lo avrà dolosamente fatto mancare, incorrerà, in tempo di guerra, nella pena dei lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, salva l'applicazione delle maggiori pene in caso di tradimento; e in tempo di pace nella reclusione ordinaria non minore di anni cinque, estensibile ai lavori forzati a tempo.

Qualora il servizio sia stato soltanto ritardato, le pene sovra indicate saranno diminuite da uno a tre gradi.

Se invece un tale servizio sia mancato o ritardato per mera negligenza, si applicherà nel primo caso la pena della reclusione militare da due anni a sette, e nel secondo il carcere militare non minore di mesi sei, estensibile ad anni tre dell'accennata pena.

176. Il militare che avrà fatto traffico a suo profitto di fondi appartenenti all'amministrazione o a corpi militari, collocandoli in prestito od in qualunque altro modo, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

177. Il militare che, investito od incaricato di un comando o di funzioni amministrative, apertamente o con atti simulati o con interposte persone prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti dell'amministrazione militare, dei quali abbia avuto, al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile ad anni quattro di reclusione militare.

178. La stessa disposizione ha luogo contro il militare incaricato di un comando, od investito delle funzioni di cui nell'articolo precedente, che prenda un interesse privato in un affare intorno al quale egli sia nel caso di dar ordini, di liquidar conti o di regolare e fare pagamenti.

179. Se nei casi preveduti dai due precedenti articoli si aggiunge il danno fraudolentemente recato all'amministrazione militare, la pena sarà della reclusione ordinaria.

180. Il militare che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi, materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura o quantità, o li avrà scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, esten-

sibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette.

Alle stesse pene soggiaceranno quei militari che chiamati a dare, per ragione delle loro funzioni o per incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi od animali destinati al mantenimento della truppa, avessero scientemente dichiarato contro verità che erano di buona qualità.

181. Se le frodi di cui nel precedente articolo fossero di natura tale da nuocere alla salute dei militari, la pena sarà quella della reclusione ordinaria, od anche dei lavori forzati, estensibile ad anni quindici.

A dette pene andrà pure soggetto il militare colpevole di avere scientemente comprate o distribuite carni provenienti da animali infetti da malattie contagiose, ovvero carni ed altri commestibili o bevande corrotte o guaste e nocive.

182. Il militare che scientemente avrà amministrato foraggi guasti, corrotti od alterati, sarà punito colla reclusione ordinaria.

Alle stesse pene di cui nell' art. 180 soggiaceranno coloro che contro verità dichiareranno di buona qualità foraggi od altri generi destinati al mantenimento dei cavalli addetti al servizio dell' esercito.

183. Il militare che, senza autorizzazione ed in vista di un beneficio, sostituirà alle monete o valori che avrà ricevuti, altre monete o valori differenti, sarà punito col carcere militare.

184. Il militare incaricato delle funzioni di porta-lettere che deliberatamente aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato, diretti a militari, sarà punito col carcere militare, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni due; e senza pregiudizio delle maggiori pene se il fatto da lui commesso importasse un più grave reato.

CAPO XIV.

Della Corruzione.

185. Il militare che nell' esercizio di funzioni giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell' esercizio di funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o remunerazioni, od anche solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del proprio ufficio, sarà punito colla destituzione se Ufficiale, e col carcere militare se sott' ufficiale o caporale.

186. Il militare che nelle circostanze enunciate nell' articolo precedente avrà, per doni o remunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione, sarà punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni: questa pena non sarà minore d' anni due e potrà estendersi ad anni sette se il colpevole è Ufficiale.

187. Se la corruzione avrà avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di qualche reato, il militare investito di funzioni giudiziarie, o addetto al servizio dell' amministrazione della giustizia militare, soggiacerà alla pena della reclusione militare da cinque anni a dieci.

188. Se per effetto della corruzione è seguita condanna più grave della reclusione militare per anni dieci, la stessa pena più grave, ancorchè fosse quella della morte, sarà applicata al colpevole che avrà ceduto alla corruzione.

La pena di morte avrà luogo previa la degradazione.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

189. I militari autori della corruzione saranno puniti colle pene avanti stabilite contro i militari stati corrotti, le quali però saranno diminuite di uno o di due gradi.

Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminuzione se l' autore trovavasi investito di un grado superiore a quello del corrotto.

190. Se la corruzione è solo stata tentata e non abbia avuto alcun effetto, i militari autori di questo tentativo saranno puniti col carcere militare.

191. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore; ma ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizj del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.

CAPO XV.

Disposizioni relative ai tre Capi precedenti, e di alcune trasgressioni in materia di servizio o di amministrazione militare.

192. Se il danno derivato dalle falsità, prevaricazione, infedeltà o corruzione, di cui nei tre Capi precedenti, o che fosse potuto derivare, sarà stato minore delle lire cinquanta, le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi.

193. I militari che in numero di due o più rilasceranno attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, senza richiesta o permesso dell' autorità superiore, saranno puniti col carcere militare da due mesi a sei.

194. Il militare chiamato a far parte di un Tribunale, ovvero citato, secondo le forme prescritte, a comparire come testimonia avanti lo stesso Tribunale od avanti l' incaricato dell' istruttoria, che senza legittima causa non si presenta o si rifiuta di deporre, sarà punito con due a sei mesi di carcere militare.

Potrà tuttavia, secondo i casi, essere punito con pene disciplinari.

195. Il militare che esercita un' arte od una professione, e che legittimamente chiamato ricusa di presentarsi all' autorità giudiziaria militare a dare il suo giudizio o prestare l' opera sua, sarà punito col carcere militare estensibile a mesi sei.

196. Incorrerà nella stessa pena qualunque Ufficiale del Corpo sanitario militare che non notificherà all' autorità militare da cui dipende, entro le ore ventiquattro, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque per cui abbia prestati i soccorsi dell' arte.

CAPO XVI.

Della vendita, pegno od alienazione qualunque di effetti militari.

197. Il sott' ufficiale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

Sarà tuttavia in facoltà del Comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinarie, qualora il valore dell' oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

198. In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sott' ufficiale, caporale o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra, il pastrano, il cappotto, gli effetti di bardatura od altri di spettanza dello Stato o del Corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione militare per anni due.

Quest' ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo.

CAPO XVII.

Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite.

199. Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benchè momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, o col minimo della reclusione militare.

200. Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquanta, sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque.

201. Il furto ovunque commesso dal soldato di confidenza verso il superiore cui è addetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, o quello di cosa il di cui valore superi le lire cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

202. Il furto commesso da militari a danno del pubblico erario, o delle amministrazioni o dei corpi militari, nei luoghi indicati dall' art. 199, o negli arsenali e in qualsivogliano officine o magazzini destinati anche momentaneamente ad usi militari, sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Ove trattisi del furto contemplato nell' art. 200, si applicherà la detta pena da tre anni a sette.

Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquecento, o sia stato commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, il colpevole incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.

203. Qualora, nei casi previsti dai due precedenti articoli, concorrano due o più delle circostanze in essi accennate, le pene saranno aumentate di un grado.

204. I condannati per furto dai Tribunali ordinarij o militari a pene che non gli escludano dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, in un corpo disciplinare.

Al servizio prestato in tale corpo non sarà applicabile il

disposto dell' art. 162 della legge 20 Marzo 1854 sul reclutamento dell' esercito.

205. I furti contemplati dall' art. 199, le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pubblico erario, delle amministrazioni e dei corpi militari, o le non fatte consegne di oggetti smarriti, potranno, a vece di un formale giudizio, essere puniti disciplinariamente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque.

In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei danni.

206. Nella stessa conformità si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili, commessi a danno di persone estranee alla milizia e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza.

CAPO XVIII.

Del deterioramento di edifizj, opere ed oggetti militari.

207. Il militare che avrà volontariamente distrutto, guastato edifizj ed opere militari, magazzini od altre proprietà ad uso dell' esercito, sarà punito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque.

208. Il militare che volontariamente avrà abbruciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute od atti originali amministrativi o giudiziarij dell' autorità militare, incorrerà nelle pene dall' articolo precedente stabilite.

209. Le stesse pene saranno applicate al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, effetti di caserme, di vestiario, di allestimento o qualunque altra cosa appartenente ai corpi od all' amministrazione militare, ovvero ne ferirà o danneggerà cavalli.

210. Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli il danno

eccederà le lire cinquecento, la detta pena non sarà minore di anni cinque;

Se il danno sarà invece inferiore di lire cinquanta, essa non potrà eccedere gli anni due.

211. Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza, o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze a partire dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare.

CAPO XIX.

Disposizioni relative alle assise militari ed onorificenze.

212. Il militare che avrà pubblicamente portato assise, distintivo di grado militare, o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare.

213. Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da Potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione se Ufficiale, ed in quella del carcere militare se è sott'uffiziale, caporale o soldato.

CAPO XX.

Disposizioni relative alle persone estranee alla milizia.

214. In tempo di pace, allorchè con militari concorrono in qualsiasi modo persone estranee alla milizia a commettere un reato militare, ovvero è da tali persone commesso, non saranno ad esse applicabili le disposizioni del presente Codice, che quando il reato non sia preveduto dal Codice penale comune.

In questo caso le pene stabilite contro militari saranno, quanto alle persone estranee alla milizia, diminuite di un grado;

questa diminuzione potrà inoltre essere estesa a due o tre gradi secondo le circostanze.

Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi in cui il presente Codice impone pene speciali alle persone estranee alla milizia.

In tempo di guerra, e pei reati riservati alla competenza dei Tribunali militari, le persone estranee alla milizia che commetteranno, o concorreranno con militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, andranno sottoposte alle pene col medesimo inflitte.

215. Se persone estranee alla milizia incorreranno nel reato di subornazione, previsto dall'art. 150, saranno punite come se fossero ree di tentativo del reato che volevano far commettere.

216. Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicate allorchè il reato che il subornatore tendeva a far commettere fosse punibile col carcere militare, o col minimo della reclusione militare, tranne il reato della diserzione.

217. Le persone estranee alla milizia che avranno concorso ad un reato di diserzione saranno sottoposte alle pene per tale reato inflitte col presente Codice.

Prendendo per base queste pene, la subornazione sarà punita in conformità dell'art. 215.

218. Coloro che, senza essere in qualsivoglia modo concorsi nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia, o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che, in tempo di guerra, avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Le disposizioni di quest'articolo non saranno applicabili alla moglie, ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle od affini in gradi eguali, ovvero fra zio e nipote, col disertore.

219. Chiunque scientemente avrà in qualsivoglia modo acquistato o riterrà per qualsiasi titolo cavalli, vestimenta di qualun-

que specie, bagagli ed altre simili cose destinate ad uso militare, senza che siano munite del marchio od impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, sarà, oltre la perdita degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da due mesi a quattro, se le cose comprate o ritenute siano di un valore inferiore alle lire cinquanta, e da quattro mesi ad un anno qualora eccedano un tal valore.

Quest' ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato o riterrà come sopra armi o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse.

220. Qualunque persona che incorra nel reato previsto dall' art. 78 sarà punita in conformità del medesimo.

221. Le persone estranee alla milizia che avessero assunto l' incarico di cui negli articoli 100 e 101, e che fossero incorse in altro dei reati in essi previsti, saranno punite colle stesse pene; le quali, secondo le circostanze, potranno diminuirsi di uno o due gradi.

222. Qualora persone estranee alla milizia concorrano con militari nei reati previsti negli articoli 105, 109, 110 e 111, e nel reato d' insubordinazione contemplato negli art. 115 e 120, esse andranno soggette al minimo delle pene in questo Codice prescritte, le quali saranno ulteriormente diminuite da due a quattro gradi.

Tuttavia se il fatto, in cui le persone estranee alla milizia concorsero, costituisse reato punito con pene maggiori ai termini del Codice penale comune, dovranno in tal caso queste ultime pene essere applicate.

LIBRO SECONDO

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

CAPO I.

Dello stato di guerra e suoi effetti.

223. Lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno dichiarati con Decreto reale.

224. Le leggi relative allo Stato di guerra si osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite nell' accennato Decreto Reale.

225. L' applicazione delle stesse leggi potrà con Decreto Reale essere estesa ad una riunione di truppe accampate, accantonate o distaccate per formare un campo.

226. Allorchè il territorio di una divisione o sottodivisione militare, o quello dipendente da una piazza di guerra, fortezza o posto militare, saranno invasi da truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a minore distanza di tre giornate ordinarie di marcia, dovrà quel territorio o piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato in istato di guerra se il Comandante delle truppe ivi stanziato lo avrà ordinato con apposita dichiarazione.

227. Questo stato di guerra cesserà allorquando il nemico si sarà ritirato al di là di tre giornate ordinarie di marcia. Tuttavia nel caso in cui la piazza, fortezza o posti militari sieno stati investiti, od abbia avuto luogo assalto, lo stato di guerra proseguirà, quantunque il nemico siasi ritirato, insino a che le opere degli assediati sieno state distrutte e le breccie riparate o poste in istato di difesa.

228. L' armistizio non sospende l' applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emanazione Reale Decreto in contrario.

229. Quando sarà dichiarato lo stato di guerra preveduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di guerra o fortezza o posto militare saranno dal nemico o assediati o investiti, od egli sarà a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi siano, di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dall'autorità militare emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno puniti col carcere militare; salve sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati che con tali fatti si fossero commessi.

230. Le disposizioni penali contenute nel presente Codice, le quali non sono espressamente determinate avuto riguardo al tempo di guerra, saranno applicate con l'aumento di un grado allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo.

231. Il Generale comandante in capo ovvero il Comandante di un corpo di esercito o di una fortezza assediata, che non sieno in comunicazione col Comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari, che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando.

CAPO II.

*Dell' incendio, devastazione, omicidio, ferite o percosse,
e dei reati contro le pubbliche autorità.*

232. Colui che senza un ordine superiore, o senza essere astretto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente, ancorchè in paese nemico, appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edificio, sarà punito di morte, previa la degradazione. Nondimeno se la casa od edificio non saranno abitati, o il danno arrecato non sarà di grave importanza, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio

di tende, baracche, magazzini, e di qualunque altra opera di difesa o di deposito delle provviste sì da guerra che da bocca.

233. Nella stessa pena incorrerà colui che nei casi contemplati nell' articolo precedente distruggerà o guasterà, in guisa che più non servano all' uso cui erano destinati, alcuni degli oggetti contemplati nell' articolo precedente, o strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere importanti di pubblica utilità, per cui ne possa venire danno all' esercito, ad una parte di esso, od allo Stato.

Ove il guasto o la distruzione non abbiano recato il danno surriferito, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano distrutti o guasti monumenti, o la totalità od anche una parte d'oggetti di scienze od arti esistenti in pubbliche od in private collezioni, in guisa che più non servano all' uso cui erano destinati.

Tuttavia se il danno è di lieve importanza, o può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena della reclusione militare da uno a cinque anni.

234. L' omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita.

L' omicidio con premeditazione, prodizione od agguato sarà punito colla morte, previa degradazione.

Questa pena verrà pure inflitta nei casi di parricidio, d' infanticidio, di venefizio, o quando l' omicidio è seguito senza causa e pel solo impulso di una brutale malvagità, se è commesso per altrui mandato sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare, facilitare o commettere un altro reato punibile con pena maggiore di anni tre di reclusione militare, od un reato di furto, o di favorire la fuga, o di assicurare l' impunità degli autori o complici degli stessi reati.

235. L' omicidio commesso nell' impeto dell' ira in seguito di provocazione sarà punito coi lavori forzati da dieci a vent'anni.

236. Se la provocazione fu fatta con percosse o con minacce a mano armata, con violenze o con ingiurie gravi, avuto riguardo all' indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare

estensibile ad anni dieci; si potrà anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi.

237. L'omicidio commesso per eccesso nella propria difesa o nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, estensibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare.

238. Le ferite e percosse per cui segua la morte entro i cinque giorni immediatamente successivi, o che entro di un tal termine siano giudicate causa di morte, o che nel termine di giorni quaranta, e prima che sia pronunciata sentenza definitiva, abbiano recata la morte di chi fu percosso o ferito, saranno punite colle pene dell'omicidio rispettivamente avanti stabilite.

239. Le ferite e le percosse volontarie, che portano seco il pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di un qualche membro, l'incapacità al militare servizio od al lavoro abituale, saranno punite colla reclusione militare da cinque a venti anni.

Quando, per effetto di dette ferite o percosse, la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista o l'uso assoluto delle braccia o delle gambe, la detta pena non sarà minore d'anni dieci.

240. Allorchè le ferite e le percosse volontarie avranno prodotto rottura di ossa od in una coscia, od in un braccio, od in altra parte principale del corpo, o che avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio, o di qualche membro, o porteranno debilitazione permanente di qualche parte del corpo medesimo, o che renderanno deforme l'aspetto, il colpevole sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

241. Se nei casi previsti nell'articolo 239 vi sarà premeditazione, prodizione od agguato, si applicherà la pena dei lavori forzati a tempo non minore mai d'anni quindici; nei casi invece contemplati nell'articolo precedente s'incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estensibile al minimo de' lavori forzati.

242. Qualora le ferite e le percosse di cui negli articoli 239

e 240 siano state commesse in rissa o nell'impeto dell'ira o in seguito a provocazione, la pena sarà della reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

243. Qualora le ferite o le percosse volontarie non portino le conseguenze previste dagli articoli 239 e 240, saranno punite colla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni tre.

Se vi sarà stata premeditazione, prodizione od agguato, si infliggerà la detta pena da due anni a sette.

Concorrendovi invece le circostanze attenuanti accennate nell'art. 242, la pena sarà del carcere militare; e potrà eziandio discendersi a pene disciplinari ai termini dell'art. 159.

244. Coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere, ancorchè non segua ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque.

245. Se in una rissa insorta fra più persone resta qualcuno ucciso o ferito o percosso, ai termini dell'articolo 238, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo di omicidio; ma se tanto in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 239 e 240 non si conoscesse il preciso autore della ferita o percosso, o se la morte o il danno fossero stati prodotti dal complesso di più ferite o percosse, tutti quelli che hanno portato la mano sul colpito od ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, ferimento o percosso, saranno puniti colla reclusione militare, od anche col carcere militare, avuto riguardo alla qualità e quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

246. Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare.

247. Non v'è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge, o comandate dall'autorità legittima o dalla necessità attuale di legittima difesa.

248. Saranno rei di ribellione alla giustizia i militari che tanto nello Stato, come in paese estero, usassero violenze di qualunque specie contro le autorità giudiziarie od amministrative qualsiansi, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge od un ordine qualunque di una podestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato.

249. La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Se la ribellione sarà commessa in riunione di 10 o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci.

Si farà sempre luogo alle maggiori pene nelle quali i colpevoli fossero rispettivamente per le circostanze di quel fatto incorsi, o per altri speciali reati.

CAPO III.

Dello stupro, del ratto, e degli atti di libidine contro natura.

250. Il colpevole di stupro violento sarà punito coi lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, secondo le circostanze del luogo o della qualità della persona.

Lo stupro si considera sempre violento:

1.º Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2.º Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

Se lo stupro si commetterà sopra una minore di anni dodici, o di complicità con un altro, o mediante ferite e percosse, potrà essere inflitta la pena di morte previa degradazione; questa pena sarà sempre applicata se il colpevole avrà cagionata

la morte della stuprata: anche in questo caso sarà osservato il disposto dell'art. 238.

251. Il ratto violento di una donna sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

252. Il ratto violento delle persone minori degli anni quattordici sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette.

253. La pena sarà dei lavori forzati a tempo ove il ratto segua in un chiostro di monache.

254. I reati di libidine contro natura commessi con violenza, conformemente all'art. 250, saranno puniti secondo i casi con le pene nello stesso articolo prescritte.

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o sia stata presentata querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella d'anni dieci di lavori forzati.

CAPO IV.

Della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della busca, del furto, delle truffe o frodi.

255. Il colpevole di crassazione, o di rapina di denari o di effetti, sarà punito colla pena di morte previa degradazione.

Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minacce della vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o maltrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi.

256. Il saccheggio è proibito; il militare che lo avrà ordinato, o che senz'ordine se ne fosse reso colpevole, sarà punito colla morte.

257. Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all'esercito ad un corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà

punito secondo le circostanze colla morte previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo.

258. Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Se il reato fu commesso con minacce o violenze, la pena non sarà mai minore d'anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci; ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colle pene stabilite per il saccheggio.

259. Il colpevole di busca sarà punito col carcere militare, o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con bandi particolari.

L'Ufficiale che, potendolo, non l'avrà impedita, incorrerà nella pena del carcere militare susseguita dalla dimissione.

Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni, e sempre accompagnata dalla destituzione.

260. Se in occasione del reato di busca si commettessero violenze o maltrattamenti, la pena sarà della reclusione militare per anni cinque, estensibile ad anni sette se il colpevole è Ufficiale; e ciò senza pregiudizio delle pene incorse per altri maggiori reati.

261. Il furto previsto dall'art. 199 sarà punito secondo i casi o con le pene nello stesso articolo stabilite, o con quelle degli articoli 200 e 201, in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commesso, oltre l'aumento di pena prescritto coll'art. 230.

Il furto di cui nell'art. 202 sarà pure punito colle pene in esso stabilite, coll'aumento di un grado.

262. Sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni sette il furto commesso:

1.º Da un domestico a danno del suo padrone o delle persone seco lui conviventi;

2.º Dagli ospiti nel luogo ove si riceve ospitalità o alloggio, oppure verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità, o da altri della sua famiglia, o da persone inservienti nella stessa;

3.º Da un locandiere, albergatore, oste, vetturale o barcaiolo, o da alcuno degli individui della loro famiglia, o loro servi od impiegati qualsiansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità;

4.º Da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque in luogo a cui sia ammesso liberamente per ragione della sua professione mestiere od impiego.

263. Sarà applicata la stessa pena:

1.º Se il furto ebbe luogo in occasione di incursione di nemici, di incendio, di rovina di edifizj, di naufragio, di inondazione o di altra grave calamità;

2.º Se fu commesso con introdursi di notte tempo in casa abitata da persone estranee alla milizia;

3.º Se seguì in luogo destinato al culto pubblico.

264. Nel concorso di due o più delle circostanze accennate nei due precedenti articoli o negli art. 200, 201 e 202, la pena dovrà essere aumentata di un grado.

265. I reati di truffa, appropriazioni indebite od abusi di confidenza saranno puniti con la reclusione militare da uno a due anni.

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pure inflitta se la truffa, le appropriazioni indebite, o l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso.

CAPO V.

Della falsa testimonianza e della subornazione dei testimoni.

266. Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza dei Tribunali militari per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'imputato sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estensibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in aggravio sarà punito coi lavori forzati a tempo.

267. Ove però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testimone che ha falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al falso testimone dovrà sempre eseguirsi previa degradazione.

Qualora la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimone suddetto sarà diminuita di uno o due gradi.

268. Il colpevole di falsa testimonianza relativa ai reati di competenza dei Tribunali militari importanti pene minori di quelle accennate nell'art. 266, sia in favore che contro all'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria.

269. I periti che attestassero scientemente fatti falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli.

270. I testimoni che nelle cause suddette ricusano di dire la verità sovra fatti dei quali risultasse essere informati, saranno riguardati come occultatori della verità, e puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione militare da uno a tre anni.

271. Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, istigatori, od altri complici nei reati sovraindicati

coll'aumento di un grado, qualora siavi stata promessa di danno o di qualsivoglia altra cosa, ovvero siavi stato abuso di autorità, siasi usato inganno o fatta violenza.

CAPO VI.

Dei prigionieri di guerra.

272. I prigionieri di guerra, che si rendessero colpevoli di ammutinamento o di rivolta, saranno puniti di morte.

Qualora fra gli ammutinati o i rivoltosi si trovino graduati od istigatori principali, la detta pena potrà essere ad essi soltanto applicata.

I gradi saranno stabiliti dalle cartelle di scambio.

273. Alla stessa pena andranno soggetti gli Ufficiali prigionieri di guerra che contro la data fede fossero ripresi colle armi alla mano.

PARTE SECONDA

DELLA PROCEDURA PENALE SIA IN TEMPO DI PACE
CHE IN TEMPO DI GUERRA.

LIBRO PRIMO

DELLA PROCEDURA PENALE IN TEMPO DI PACE.

TITOLO I.

Della costituzione dei Tribunali militari.

274. La giustizia penale militare sarà amministrata:

- 1.º Da commissioni d'inchiesta;
- 2.º Da Tribunali militari territoriali;

- 3.º Da Tribunali militari presso le truppe concentrate;
4.º Da un Tribunale Supremo di guerra.

CAPO I.

Della composizione dei Tribunali militari territoriali, dei Tribunali militari presso le truppe concentrate, e della Commissione d'inchiesta.

275. In ogni capo-luogo di divisione militare territoriale vi sarà un Tribunale militare permanente.

Potrà esso venire pure istituito nei capo-luoghi di sotto-divisione militare; e quando non lo sia, la giurisdizione in tali suddivisioni sarà esercitata dal Tribunale militare di quella divisione militare che verrà designata per apposito Decreto Reale.

276. Il Tribunale militare sarà composto da un Colonnello, od in difetto da un Luogotenente-Colonnello Presidente, e da cinque Giudici; due dei quali almeno saranno Ufficiali Superiori e gli altri Capitani.

Mancando il Presidente l'Ufficiale di grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci.

La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli art. 281 e 292.

277. Presso ogni Tribunale militare saranno designati tra gli Ufficiali Superiori o Capitani quattro Giudici supplenti, salvo che il servizio della giustizia ne consigliasse un maggior numero.

278. Per la validità delle deliberazioni del Tribunale militare è necessario il concorso dei sei Giudici che lo compongono.

Mancando alcuno di essi si chiameranno invece uno o più dei supplenti.

Il Presidente potrà inoltre chiamare uno o più dei medesimi ad intervenire alle sedute del Tribunale. Non potranno tuttavia prender parte alla votazione, tranne che a titolo di com-

plemento, stante un impedimento qualunque sopraggiunto ai Giudici ordinarj.

279. Un Capitano ovvero un Ufficiale subalterno compierà presso ogni Tribunale militare le funzioni d'istruttore: potranno essere scelti fra gli Ufficiali in ritiro.

Nei luoghi ove un solo istruttore sia ravvisato insufficiente, potranno essere nominati degli aggiunti, i quali saranno pure scelti fra gli Ufficiali.

280. Ad ogni Tribunale militare vi sarà un Avvocato fiscale militare con uno o più Sostituti: sì l'uno che gli altri dovranno essere laureati in legge.

281. Presso ogni Tribunale militare vi sarà una Commissione d'inchiesta composta da un Ufficiale Superiore Presidente e da due Capitani.

Due altri Capitani saranno destinati per rappresentarli in qualità di supplenti.

282. I Giudici dei Tribunali militari e delle Commissioni di inchiesta e i loro supplenti saranno scelti tra gli Ufficiali in servizio effettivo.

283. Ciascun Tribunale militare avrà un Segretario ed uno o più Sostituti, i quali dovranno pure esercitarne le funzioni presso l'Istruttore il Pubblico Ministero e la Commissione d'inchiesta.

284. Le nomine degli Ufficiali istruttori e loro aggiunti, dell'Avvocato fiscale militare e dei suoi Sostituti, dei Giudici delle Commissioni d'inchiesta, e dei Tribunali militari e loro supplenti, saranno fatte con Decreto Reale.

In egual modo saranno nominati i Segretarj e loro Sostituti.

285. L'ufficio dei Giudici o supplenti è permanente e dura un biennio dalla data della nomina: essi possono essere rieletti.

Tuttavia cesseranno dalle loro funzioni se non avranno più residenza nella divisione o sotto-divisione, o fossero promossi a grado superiore, od incorsi nella sospensione o privazione del grado.

Mancando per qualsivoglia motivo alcuno fra i Giudici o Supplenti, il nominato in sua vece durerà in funzioni per quel tempo che restava a compiersi da colui al quale fu sostituito.

286. Tutti i Giudici delle Commissioni d'inchiesta, dei Tribunali militari e del Tribunale Supremo di guerra, non che il Segretario ed i suoi Sostituti, e gli Uffiziali istruttori, ed il Pubblico Ministero presteranno in occasione della prima adunanza, ed in ogni evento prima di entrare in funzione ed a porte chiuse, il giuramento, in conformità dell' art. 360; il Presidente nelle mani del Tribunale, e gli altri Uffiziali nelle mani del Presidente stesso.

La formola sarà le seguente :

» Giuro di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e
» le altre leggi dello Stato, e di adempiere lealmente e da uomo
» d'onore alle funzioni di

Si farà del tutto constare con apposito verbale.

287. Nessuno potrà far parte di una Commissione d'inchiesta o di un Tribunale militare qualunque se non ha compiuto l'età di anni 25.

288. Non potranno sotto qualunque titolo sedere in una Commissione d'inchiesta o nei summentovati Tribunali militari, nè esercitare le funzioni del Pubblico Ministero, nè concorrere all'istruzione coloro :

1.º Che saranno tra loro parenti od affini, insino al grado di zio e nipote inclusivamente;

2.º Che saranno parenti od affini coll' accusato, insino al quarto grado inclusivamente;

3.º Che nei cinque anni precedenti al giudizio da promuoversi avranno sofferto un procedimento penale per cause relative all' imputato; o che avranno attualmente od avranno avuto nei sei mesi precedenti una lite civile coll' imputato;

4.º I creditori o debitori dell' imputato o della parte offesa ;

5.º Gli eredi presuntivi o donatarii dell' imputato ;

6.º Il militare che in qualsiasi modo sia stato offeso o

siasi tentato di offendere col reato; gli Uffiziali della compagnia a cui appartiene l'incolpato ; gli Uffiziali che avranno avuto una personale e diretta ingerenza nella repressione disciplinare dello stesso reato.

289. L' Uffiziale che abbia concorso all' istruzione, o chiunque abbia deliberato come Giudice su di un reato, non potrà più far parte per quel procedimento, nè di un Tribunale militare, nè del Tribunale Supremo di guerra.

290. I difensori potranno essere scelti fra i Capitani e gli Uffiziali subalterni che trovansi di guarnigione nel luogo ove siede il Tribunale militare, o fra gli Avvocati patrocinanti: potrà anche essere scelto l' ufficio dell' Avvocato dei poveri.

291. Nel caso di concentramento di truppe fuori dei luoghi ove siedono i Tribunali militari, sia per un campo di esercizio, sia per altre circostanze, potranno stabilirsi per Decreto Reale presso il Generale comandante delle stesse truppe uno o più Tribunali, secondo le basi colle precedenti disposizioni stabilite.

In questo caso le funzioni del pubblico Ministero e del Segretario potranno con Decreto Reale essere affidate ai Capitani od Uffiziali subalterni.

CAPO II.

Della composizione dei Tribunali militari per giudicare gli Uffiziali subalterni, i Capitani, gli Uffiziali Superiori, e gli Uffiziali generali.

292. Dovendosi sottoporre a giudizio un Uffiziale qualunque, il Tribunale militare sarà composto secondo il grado dell' accusato, in conformità della tabella seguente :

GRADO DELL' ACCUSATO	GRADO DEL PRESIDENTE	GRADO DEI GIUDICI
1. Ufficiali subalterni	Maggior Generale	Un Colonnello o Luogotenente-Colonnello Due Maggiori Due Capitani
2. Capitano	Maggior Generale	Due Colonnelli o Luogotenenti-Colonnelli Tre Maggiori
3. Maggiore	Luogotenente Generale	Due Maggiori Generali Tre Colonnelli o Luogotenenti-Colonnelli
4. Luogotenente Colonnello	Luogotenente Generale	Tre Maggiori Generali Due Colonnelli
5. Colonnello	Luogotenente Generale	Cinque Maggiori Generali
6. Maggior Generale	Generale	Tre Luogotenenti Generali Due Maggiori Generali anziani all' accusato
7. Luogotenente Generale e Generale.	Generale	Tre Generali Due Luogotenenti Generali

293. Il Tribunale militare da eleggersi in conformità della precedente tabella siederà nella capitale.

Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli Ufficiali indicati dal n.º 1 al n.º 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale sarà composto di Ufficiali residenti nella divisione.

Essi per ogni processo saranno estratti a sorte dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale comandante la divisione e dei Comandanti le brigate stanziate in Torino.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli Ufficiali Generali designati nei numeri 6 e 7, i Giudici saranno scelti per Decreto Reale in qualunque parte dello Stato.

In difetto di Ufficiali Generali che abbiano il grado od anzianità menzionati nell'indicata tabella, si prenderanno nello stesso grado ancorchè meno anziani, e mancando questi, nel grado immediatamente inferiore.

294. Nella formazione dei Tribunali militari, di cui all' art. 292, saranno pure eletti due supplenti, secondo le norme ivi stabilite.

295. L' Istruttore, il pubblico Ministero, la Commissione d' inchiesta, e il Segretario del Tribunale militare residenti in Torino eserciteranno presso di essi le rispettive loro funzioni.

Nulladimeno gli atti dell' istruzione preliminare saranno fatti dall' Istruttore del luogo del commesso reato o dagli Ufficiali contemplati nell' art. 330.

CAPO III.

Della composizione del Tribunale Supremo di guerra.

296. Il Tribunale Supremo di guerra avrà sede nella capitale, e sarà composto di un Presidente militare e di otto Giudici, tre militari, tre Consiglieri di Stato e due Presidenti di Classe o Consiglieri della Corte d' Appello.

Saranno inoltre nominati cinque supplenti, due militari e tre fra i Consiglieri di Stato e della Corte di Appello.

297. Il Presidente non potrà essere di grado minore di Luogotenente Generale. I Giudici militari saranno Ufficiali Generali in attività di servizio, in disponibilità, od in ritiro.

In mancanza del Presidente supplirà l' Ufficiale più anziano.

298. Per la validità delle deliberazioni del Tribunale Supremo di guerra basterà il concorso di tre Giudici militari, compreso il Presidente, e di quattro non militari.

299. Le funzioni del pubblico Ministero saranno presso il Tribunale Supremo di guerra esercitate da un Avvocato Generale militare, e da due o più Sostituti.

300. Il Tribunale Supremo di guerra avrà un Segretario con due o più Sostituti, i quali dovranno pure prestare il loro servizio all' Ufficio dell' Avvocato generale.

Le nomine dei Giudici componenti il Tribunale Supremo, non che quelle dell' Avvocato generale, del Segretario e dei loro Sostituti, saranno fatte per Decreto Reale sulla proposta del Ministro della Guerra, previo concerto col Ministro dell' Interno quanto ai Giudici da nominare fra i Consiglieri di Stato, e col Guardasigilli quanto a quelli che si debbano nominare fra i Presidenti e Consiglieri della Corte d' Appello.

L' ufficio di Giudice conferito colle nomine suddivisate è permanente; e durerà finchè gli eletti o non siano destinati ad altre funzioni fuori della capitale od altrimenti incompatibili, o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina.

301. Potrà essere scelto a difensore avanti al Tribunale Supremo di guerra o l' Avvocato dei poveri od uno degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, o alla Corte d' Appello sedente nella capitale.

TITOLO II.

Della Competenza.

CAPO I.

Delle persone soggette alla giurisdizione militare.

302. Sono soggetti alla giurisdizione militare :

- 1.° Tutti i militari appartenenti all' esercito di qualunque grado, tanto in servizio attivo che sedentario ;
- 2.° Gli Ufficiali in disponibilità od in aspettativa ;
- 3.° Gli Invalidi incorporati ;
- 4.° Tutti gli individui che sono per legge assimilati ai militari ;
- 5.° I disertori ;
- 6.° I militari che stanno scontando le pene previste dai numeri 2 e 3 dell' art. 4.

Continueranno ad essere soggetti a questa giurisdizione i militari che durante il loro servizio avessero commesso un reato militare, ancorchè lo stesso sia scoperto o dia luogo a procedimento dopo che non appartenessero più alla milizia.

303. Gli Ufficiali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del loro giuramento insino a cessazione regolare del servizio.

Ogni altro militare od assimilato ai militari vi è sottoposto, ancorchè goda di una licenza temporaria, dalla data dell' assento insino a quella del regolare suo congedo assoluto.

304. I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare.

Tuttavia, quanto ai sotto-ufficiali, caporali, soldati, o loro assimilati, non s' intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal

momento in cui si saranno consegnati all' autorità locale del domicilio loro.

I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti.

305. Le disposizioni del presente Codice saranno applicabili alle persone appartenenti al militare servizio, benchè poscia si scopra la nullità dell' assento o la loro incapacità.

306. Sono parimente soggette al presente Codice le truppe appartenenti all' armata navale pel tempo che sono chiamate a fare il loro servizio a terra.

Saranno invece sottoposte alle leggi penali militari marittime le truppe appartenenti all' esercito di terra durante l' imbarco od il servizio a bordo sovra legni da guerra o da trasporto.

CAPO II.

Norme generali sulla competenza dei Tribunali militari.

307. La cognizione di un reato appartiene al Tribunale militare del luogo in cui fu commesso.

Qualora siano concorse in tale reato persone appartenenti all' esercito di terra ed altre all' armata di mare, la cognizione ne spetterà al Tribunale o militare o marittimo del territorio o giurisdizione in cui seguì il reato.

308. Se il luogo del commesso reato non è conosciuto, sarà preferito il Tribunale militare nel di cui distretto seguì l' arresto dell' imputato, a meno che dal fisco di altro Tribunale militare fosse già stato rilasciato mandato di cattura.

309. Se il reato è stato incominciato in un luogo e consumato in un altro, la cognizione apparterrà al Tribunale militare del luogo del reato consumato.

310. Qualora il reato sia stato commesso sul confine di due giurisdizioni, avrà luogo la prevenzione.

La prevenzione rimane stabilita dal mandato di cattura.

311. Se la stessa persona è imputata di più reati soggetti alla giurisdizione di Tribunali militari diversi, la cognizione apparterrà a quel Tribunale nel cui distretto il reato più grave, od in difetto il maggior numero dei reati, sarà stato commesso.

Se i reati sono della stessa gravità ed in egual numero, o se nell' interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, l' Avvocato fiscale militare trasmetterà i documenti col suo avviso all' Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra. Questo Tribunale designerà chi dovrà conoscerne.

Lo stesso si farà allorchè in una divisione o sotto-divisione militare, in cui uno o più reati siano stati commessi, non si possa convocare il Tribunale militare.

312. Ove il reato sia seguito all' estero, ne conoscerà il Tribunale nella giurisdizione del quale verrà fatta la consegna dell' imputato o ne seguirà l' arresto.

313. In caso di concorso fra più militari di grado diverso in un reato o in più reati, fra i quali siavi connessità, sarà la causa deferita al Tribunale istituito per giudicare il più elevato in grado.

314. Il reato di diserzione semplice, qualora l' identità della persona dell' accusato non sia negata, sarà di competenza del Tribunale militare nella di cui giurisdizione seguì il di lui arresto, consegna o spontanea costituzione.

Se l' identità è contestata, o se trattasi di diserzione qualificata, la cognizione del reato appartiene al Tribunale militare ove è stanziato il corpo al quale è ascritto l' imputato.

Se il disertore non fa parte di un corpo militare qualunque, la cognizione del reato è devoluta al Tribunale militare del luogo in cui dovea prestare il suo servizio al tempo della diserzione.

Nei casi contemplati dai due precedenti alinea l'Avvocato fiscale militare potrà, ove l'interesse della giustizia il richieda, trasmettere gli atti col suo parere all'Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra, perchè quest'ultimo designi il Tribunale che dovrà giudicare.

315. Allorchè siavi conflitto di giurisdizione fra due o più Tribunali militari, la decisione di esso apparterrà al Tribunale Supremo di guerra.

Qualora invece il conflitto sorga fra Tribunali militari e marittimi, o fra un Tribunale militare e un Tribunale o Magistrato ordinario, la decisione sarà in tali casi devoluta alla Corte di Cassazione.

CAPO III.

Dell'ordine dei giudizj nel concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare.

316. Allorchè in uno o più reati previsti nel presente Codice vi sia complicità o connessità fra militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria, la cognizione di essi per tutti gl'imputati spetterà ai Tribunali o Magistrati ordinarij.

317. Se un militare avrà commesso uno o più reati militari ed uno o più reati di competenza ordinaria, e fra gli uni e gli altri siavi connessità, il giudizio di essi apparterrà al Tribunale o Magistrato ordinario.

Se tuttavia la pena dovuta al reato o reati di gius comune fosse di polizia o del carcere non maggiore di un anno, e quella imposta pel reato o reati militari fosse della reclusione militare non minore di anni cinque, in tal caso giudicherà il Tribunale militare; e se pronuncierà condanna di detta pena, quella stabilita dal gius comune s'intenderà assorbita.

318. Nel concorso di reati, spettanti gli uni alla giurisdizione ordinaria, e gli altri a Tribunali militari, qualora siano tutti re-

spettivamente punibili o colla morte o coi lavori forzati a vita, precederà il giudizio del reato che è devoluto alla giurisdizione ordinaria. Ove in questo giudizio sia pronunciata l'assolutoria, o sia inflitta una pena minore di quelle sovra indicate, i Tribunali militari conosceranno dell'altro reato.

319. Ove concorrano reati di competenza ordinaria, ed altri di competenza militare, ciascuno dei quali sia punibile con pene diverse, dovrà dal Tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso la pena più grave, salvo al Tribunale competente per gli altri reati a conoscere poscia dei medesimi e punirli in conformità dell'art. 46.

320. Qualora le pene alle quali andrebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del Tribunale ordinario.

321. I Carabinieri reali e ogni altro militare, che legalmente richiesti di un servizio dall'autorità civile avranno ricusato di prestarlo, saranno per questo reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria.

I Carabinieri reali e ogni altro militare, che nell'esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile avranno commesso un qualche reato, saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria o militare secondo la natura del reato.

CAPO IV.

Della competenza del Tribunale Supremo di guerra.

322. Il Tribunale Supremo di guerra è destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai Tribunali militari.

Lo stesso Tribunale statuirà inoltre, conformemente a quanto è prescritto nel presente Codice, nei casi di conflitto, revisione o di designazione di Tribunali militari.

323. Vi sarà luogo a ricorso in nullità:

1.º Allorchè non sarà stata osservata alcuna delle disposizioni di questo Codice, che giusta l'art. 507 è prescritta sotto pena di nullità;

2.º Se non siasi pronunziato su di una requisitoria dell'Avvocato fiscale militare, o su di una istanza dell'accusato o del difensore, o non siasi con la definitiva sentenza statuito su tutti i capi delle conclusioni dai medesimi prese, la decisione dei quali fosse necessaria per la giustificazione del giudicato;

3.º Se il fatto apposto all'accusato non era punibile, giusta il presente Codice, o aveva cessato di esserlo;

4.º Quando la sentenza che pronunziò non esservi luogo a procedere, abbia per fondamento la mancanza di una legge penale che per altro esistesse;

5.º Nel caso in cui la sentenza abbia violato la legge o sulla natura del reato, o sulle sue circostanze, o nell'applicazione della pena;

6.º Per contrarietà di sentenza o violazione della cosa giudicata.

324. Qualora la pena pronunziata fosse eguale a quella che la legge impone al reato, niuno potrà chiedere l'annullazione della sentenza in ragione che sia occorso errore nella citazione dell'articolo di legge con la stessa applicato.

CAPO V.

Attribuzioni del pubblico Ministero.

325. L'Avvocato Generale militare veglierà al mantenimento dell'ordine ed alla retta amministrazione della giustizia penale nelle Commissioni d'inchiesta e nei Tribunali militari dello Stato; e qualora riconoscesse necessaria la censura, la sospensione, o la rimozione di qualcuno dei Giudici, o degli addetti al pubblico Ministero od all'istruzione giudiziaria militare, ne farà denuncia

al Tribunale Supremo di guerra, il quale, sentito in voce o per iscritto l'incolpato, farà al Ministero della Guerra quella proposizione che ravviserà necessaria.

326. Gli Istruttori manderanno all'Avvocato Generale militare ad ogni mese lo stato delle cause, e i Segretarj quello delle sentenze in quella forma e con quelle dichiarazioni che verranno prescritte. L'Avvocato Generale potrà inoltre in qualunque circostanza chiedere quelle notizie e maggiori spiegazioni che crederà necessarie.

327. L'Avvocato fiscale militare è tenuto nel distretto del Tribunale militare dove esercita le sue funzioni:

1.º Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti dai reati, colle norme prescritte dal presente Codice;

2.º Di vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause;

3.º Di far eseguire le ordinanze d'istruzione e le sentenze del Tribunale militare;

4.º Di fare le sue istanze per mezzo di conclusioni motivate.

328. Spetta all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che pronunziò la sentenza di condanna, il curare la registrazione e l'esecuzione delle grazie sovrane, in conformità del Titolo XI, Libro III del Codice di procedura criminale.

TITOLO III.

Delle regole di procedura.

CAPO I.

Dell'istruzione preliminare.

329. L'azione penale pei reati militari è sempre pubblica, e sarà esercitata d'ufficio. Nessuno potrà costituirsi parte civile, e l'azione pel risarcimento del danno recato non potrà essere promossa che innanzi ai Tribunali civili. Il giudizio su di essa rimarrà in sospenso finchè non siasi definitivamente pronunziato sull'azione penale.

330. In qualunque reato militare, se per qualsivoglia ragione l'Istruttore non può in sull'istante procedere, sarà supplito:

- 1.º Dai Comandanti, Maggiori ed Aiutanti di piazza;
- 2.º Dai Comandanti dei Corpi, dei distaccamenti e di posto;
- 3.º Dagli Uffiziali dei Carabinieri Reali e dai comandanti le loro stazioni;

4.º Dagli Uffiziali della polizia giudiziaria contemplati nell'art. 44 del Codice di procedura criminale.

Gli Uffiziali contemplati nei primi tre numeri di quest'articolo avranno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere la forza pubblica; quelli invece indicati nel n.º 4 avranno soltanto un tale diritto in conformità del Codice di procedura criminale, e non potranno procedere che a quegli atti che loro sono dallo stesso Codice permessi.

331. Nel caso di concorrenza fra i diversi Uffiziali compresi nei primi tre numeri dell'articolo precedente, la preferenza sarà data al più elevato in grado, ed a grado uguale al più anziano.

In difetto di essi, dovranno subentrare gli Uffiziali della polizia giudiziaria accennati al n.º 4 dello stesso articolo.

332. Sarà cura di tutti i menzionati Uffiziali di ricevere le

denunce o querele, accertare il corpo del reato e lo stato dei luoghi in cui fu commesso: dovranno assumere informazioni sullo stesso reato, colle sue circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, e raccogliere tutte le prove od indizj che vi si riferiscono, esponendo le fatte interrogazioni e le risposte: dovranno sequestrare gli oggetti che possono servire, tanto a carico, quanto a favore dell'imputato, ed essendovi tracce apparenti del reato ed il pericolo che si disperdano, sarà ufficio loro di accertarle, anche per mezzo di periti.

Di tutte queste operazioni stenderanno uno o più verbali sottoscritti dalle persone intervenute all'atto, e da due testimoni: esso sarà inoltre sottoscritto a piè di ciascun foglio dall'Uffiziale che vi avrà proceduto.

333. Se l'Uffiziale che procede agli atti dell'istruzione preliminare lo crede conveniente, potrà proibire a chicchessia d'uscire ed allontanarsi dalla casa o luogo ove si stenda il verbale, prima che lo stesso sia chiuso.

Il contravventore a quest'ordine, qualora sia militare, potrà essere arrestato e consegnato all'autorità militare da cui dipende; la quale, sul verbale che constaterà la di lui contravvenzione, dovrà sottoporlo a pene disciplinari, se non potrà addurre legittima scusa.

Se invece il contravventore fosse estraneo alla milizia, o appartenesse all'armata di mare, il mentovato verbale sarà inviato al pubblico Ministero presso il Tribunale competente perchè venga sottoposto alle pene dalle rispettive leggi stabilite.

334. Qualora non siansi rinvenuti testimoni, o gli intervenuti all'atto non abbiano potuto sottoscrivere, o sianvisi rifiutati, se ne farà menzione nel processo verbale.

335. Le denunce o querele potranno farsi verbalmente o per iscritto, ed anche per mezzo di procuratore speciale all'istruttore o all'Avvocato fiscale militari, o in difetto di essi ad altro fra gli Uffiziali enumerati nell'art. 330.

In ogni caso la denuncia o querela dovrà esporre con

chiarezza il fatto colle sue circostanze, e dare, per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura, ed a farne conoscere gli autori ed i complici.

336. La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall' Ufficiale che la riceve. Il relativo verbale sarà sottoscritto da lui e dal denunciante; se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se egli non vuole o non può sottoscrivere, nè segnare, ne sarà fatta menzione.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante. In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale, la procura dovrà enunciare il fatto e le circostanze menzionate nell' articolo precedente; essa sarà spedita in brevetto e sarà annessa alla denuncia.

337. Le deposizioni e perizie, di cui nell' art. 332, saranno giurate; tranne quando siano ricevute da alcuno degli Ufficiali della polizia giudiziaria militare menzionati nei numeri 1, 2 e 3 dell' art. 330, o da quelli compresi nel num. 4 dello stesso articolo, che in conformità del Codice di procedura criminale non possono in simili circostanze far prestare giuramento.

Ove le deposizioni e perizie per le sovra esposte ragioni non fossero state confermate col giuramento, sarà questo prestato innanzi all' Ufficiale Istruttore, od a quell' autorità giudiziaria che sarà all' uopo delegata.

338. Se la natura del reato è tale che possa verosimilmente acquistarsene la prova da carte o da altri oggetti esistenti nell' abitazione dell' imputato, od in qualche altro luogo o stabilimento militare, gli Ufficiali anzidetti procederanno immediatamente alle relative perquisizioni.

339. Se l' imputato, allorchè si fa la perquisizione nello stabilimento militare cui appartiene, o nella sua abitazione o dimora, è presente od è in istato d' arresto, egli potrà assistervi o indicare una persona per rappresentarlo.

340. Dovendosi, in dipendenza di un reato militare, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private

od in qualche stabilimento civile o marittimo, l' autorità militare si dirigerà, per mezzo di requisitorie, alle autorità competenti, che vi dovranno prontamente aderire e procedervi secondo le norme stabilite dalle leggi generali.

341. Le stesse regole si osserveranno dall' autorità civile o marittima, relativamente agli stabilimenti militari; ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi tuttavia eseguire l' arresto dell' imputato che da alcuna delle autorità suddette fosse stato richiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dall' autorità competente.

342. Il corpo del reato e ogni altro oggetto giudicato utile alla manifestazione della verità saranno descritti, e, secondo il loro volume e natura, assicurati e chiusi con sigilli e strisce di carta, sulle quali apporranno la loro sottoscrizione l' Ufficiale procedente e i testimoni.

Occorrendo di sequestrare carte, si dovranno su ciascuna di esse apporre le sottoscrizioni come sovra prescritte, e quando ciò non possa eseguirsi, l' Ufficiale procedente vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo dell' unione il suo sigillo e descrivendone l' impronto. La detta carta sarà sottoscritta come sopra. Dopo di ciò gli oggetti sequestrati saranno depositati o trasportati in luogo sicuro.

Di tutte le accennate operazioni se ne farà menzione nel relativo verbale.

343. L' imputato e le persone presenti alle operazioni prescritte dagli articoli 332, 338 e 342 saranno eccitati a riconoscere gli oggetti sequestrati, ed a sottoscrivere o segnare gli involti o le strisce di carta colle quali sono chinsi, e, rifiutandosi, se ne farà menzione nel verbale.

344. Nel caso di flagrante reato, qualunque Ufficiale incaricato degli atti dell' istruzione preliminare procederà o farà procedere all' arresto degli individui sottoposti ai Tribunali militari in qualunque sito siansi ricoverati: si stenderà verbale dell' arresto, in cui saranno indicati i nomi, le qualità e i connotati

degli individui arrestati, i quali saranno immediatamente tradotti avanti l'autorità competente.

345. È un flagrante reato quello che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

Sono riputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e quello in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti, o con segni vevoli a farnelo presumere autore o complice; purchè in questi due casi ciò sia in tempo prossimo al reato.

346. Fuori del caso di flagrante reato il militare in servizio effettivo, imputato di un reato anche non militare, non potrà essere arrestato che in dipendenza di un ordine del suo superiore; il quale tuttavia non potrà mai rifiutarsi all'esecuzione di un mandato di cattura rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

347. Tutti i verbali di cui si fa parola negli articoli precedenti, e gli effetti sequestrati, saranno immediatamente trasmessi all'Istruttore presso il Tribunale militare competente, alla di cui presenza saranno immediatamente tradotti gli arrestati.

348. Se, dopo essersi adempito a quanto è prescritto negli articoli precedenti, venissero a notizia dei mentovati Ufficiali altre prove od indizj riguardanti le circostanze del reato, o gli autori e complici, essi ne daranno immediatamente avviso all'Istruttore o all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare competente, senza tuttavia soprassedere agli atti necessari per la conservazione delle nuove prove.

349. Le informazioni assunte o state richieste all'estero potranno far parte dei relativi procedimenti.

CAPO II.

Dell'istruzione formale.

350. Allorchè un imputato sarà presentato all'Istruttore, egli dovrà subito interrogarlo.

351. Se gli atti già compilati in conformità del Capo precedente fossero mancanti od irregolari, l'Istruttore, o d'ufficio o sull'istanza dell'Avvocato fiscale militare, dovrà supplirvi o rettificarli; ed ove ciò più non possa eseguirsi, dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova equivalenti.

352. L'Uffiziale Istruttore ordinerà la citazione dei testimoni, farà constare della volontaria comparizione dei testi non citati, procederà al loro esame, e devrà all'interrogatorio degli imputati.

353. La citazione dei testimoni militari, sia che appartengano all'esercito o all'armata di mare, si farà per semplice avviso per iscritto, diretto da chi procede all'istruzione ai rispettivi capi delle persone citate.

Esso dovrà contenere:

Il nome dell'Istruttore o Giudice delegato avanti il quale il testimone deve presentarsi;

Il nome e cognome del testimone;

Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione.

Copia di questo avviso sarà intimata d'ordine del capo surriferito, il quale invierà all'ufficio precedente l'attestato della fatta intimazione. Qualora i militari da citarsi fossero in congedo, od altrimenti lontani dal luogo di residenza del Corpo, l'avviso potrà loro essere intimato da uno dei carabinieri reali del luogo, il quale manderà la sua relazione all'autorità che gli avrà dato l'ordine.

Se invece dovranno citarsi a testimoni persone estranee alla milizia, si osserveranno verso di esse le regole stabilite dal Codice di procedura criminale.

Le rispettive forme, come sopra prescritte, saranno pure osservate per la citazione dei periti.

354. Ogniquale volta risulterà per mezzo di un certificato di un Ufficiale di sanità od altrimenti, che qualche testimone si trovi per causa di malattia nell'impossibilità di comparire, il precedente si trasferirà nella sua dimora per ricevere la deposizione, a meno che meglio convenga di delegare o richiedere in conformità dell'art. 379.

355. Il militare citato nelle forme prescritte dall'art. 353, che non si presenterà o non produrrà scusa legittima, potrà da chi procede all'istruzione con mandato d'arresto essere tradotto innanzi a lui per farvi la sua deposizione; egli sarà inoltre sottoposto alle pene stabilite coll'art. 194. Se poi la persona citata e non comparsa è estranea alla milizia, od appartiene all'armata di mare, l'Ufficiale Istruttore potrà ordinarne la traduzione innanzi a lui per lo scopo sovra indicato; potrà inoltre trasmettere verbale della sua non comparizione al pubblico Ministero presso il Tribunale competente affinché sia punito in conformità di legge.

356. Le regole prescritte nell'articolo precedente saranno applicate ai periti che, senza giusto motivo, ricuseranno di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio.

Se i periti sono militari saranno puniti in conformità dell'art. 195.

357. Allorchè si riconosca indispensabile l'esame di un testimone sottoposto a processo o condannato, e che non sia a disposizione della giustizia, gli sarà offerto un salvacondotto nella cedola istessa di citazione. Il salvacondotto sarà accordato dal Tribunale militare e dal Tribunale o Magistrato che ha conosciuto od al quale spetta di conoscere del reato per cui il testimone è condannato, od è sottoposto a processo.

Se contro il testimone è stato rilasciato mandato d'arresto per debiti in materia civile o commerciale, gli verrà accordato un salvacondotto dall'Ufficiale Istruttore.

Il salvacondotto prefiggerà il tempo necessario al testi-

mone pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo esso non potrà essere arrestato, ed, ove d'uopo, se gli fisserà pure la strada che avrà a percorrere.

358. I testimoni saranno esaminati separatamente.

Prima dell'esame il testimone presterà il giuramento di dichiarare con sincerità quanto sa intorno al fatto, e di dire tutta la verità.

359. I testimoni sì dell'uno che dell'altro sesso dovranno avere l'età di 14 anni compiuti. Coloro che fossero minori di detta età potranno essere sentiti in via di semplice dichiarazione e senza giuramento.

360. Il giuramento sarà prestato dal testimone stando in piedi, colla destra sovra i santi evangelii, alla presenza dell'Ufficiale di istruzione, previa seria ammonizione che da questi sarà fatta sull'importanza di un tale atto, rammentandogli le pene contro i falsi testimoni.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

Riguardo alle persone ecclesiastiche si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente in vigore.

361. Il testimone che debbe essere riesaminato presterà un nuovo giuramento.

362. Prima di deporre, i testimoni saranno interrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se siano parenti, affini, ed in quale grado se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata.

363. Non potranno essere chiamati nè obbligati a deporre gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti o gli affini negli stessi gradi dell'imputato. Il medesimo divieto è applicabile al marito ed alla moglie, quantunque legalmente separati, ai genitori, ed ai figli adottivi dell'imputato, al padre ed alla madre che lo hanno riconosciuto per figlio naturale, ed ai suoi figli naturali parimente riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi, nei gradi sovra indicati, non potranno essere sentiti come testimoni contro gli altri imputati o coaccusati.

364. Le persone indicate nell'articolo precedente potranno essere sentite come testimoni quando si tratti di reato commesso a danno di qualcuno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo aver la prova. Saranno però tali persone avvertite che la legge loro dà il diritto anche in questo caso di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto.

365. Chiunque sia stato incaricato della difesa d'un imputato d'un reato militare, non sarà obbligato a deporre su quei fatti di cui non abbia cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza a lui fatta dal suo cliente nell'esercizio del proprio ministero.

Lo stesso avrà luogo riguardo ai medici-chirurghi od altri Ufficiali di sanità, agli speciali e ad ogni altra persona cui per ragione del suo stato o della sua professione fu fatta confidenza di qualche segreto, salvi i casi in cui la legge li obblighi espressamente ad informarne le Autorità Superiori.

366. I denunzianti ed i querelanti non possono mai essere sentiti come testimoni, salvo ad istanza dell'accusato nell'interesse della sua difesa.

367. I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro lecito di leggere alcuna risposta in iscritto. Si potrà però loro permettere di ricorrere a note o memorie, quando la qualità dei testimoni o la natura della causa lo esigeranno.

368. Le stesse regole saranno osservate per le risposte che l'imputato dovrà dare alle fattegli interrogazioni.

369. All'imputato ed ai testimoni si presenteranno tutti gli oggetti costituenti il corpo del reato ed ogni altro stato sequestrato per la dimostrazione di esso, affine di fargli dai medesimi riconoscere e dare in proposito tutte le opportune indicazioni.

Agli oggetti riconosciuti o sulle bande che li distinguono

sarà apposta la sottoscrizione od il segno di colui che avrà fatta la ricognizione, purchè ciò possa eseguirsi.

370. È vietato di deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui.

371. Se l'imputato ricuserà di rispondere all'Ufficiale Istruttore, perchè intenda di avere contro di lui motivi di ricusazione, dovrà farne immediata dichiarazione all'Avvocato fiscale militare, che ne riferirà alla Commissione d'inchiesta.

Essa potrà ordinare che si assumano quelle informazioni che ravviserà convenienti, e pronuncierà sulla fatta ricusazione, sentito sempre l'imputato: questa pronuncia sarà eseguita senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni contemplate nell'art. 458.

Qualora poi l'imputato adduca o l'incompetenza o che il fatto appostogli non sia reato o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, l'Ufficiale Istruttore concederà atto di queste opposizioni, ma compirà tutte le parti dell'Istruzione necessarie per la dimostrazione del fatto.

La Commissione d'inchiesta deciderà sulle fatte opposizioni allorchè le saranno sottoposti gli atti in conformità dell'art. 394.

372. Quando l'imputato ricuserà di rispondere o darà segni di pazzia che possano credersi simulati, o fingerà di essere sordo o muto per esimersi dal rispondere, chi procede all'istruzione lo avvertirà che non ostante il suo silenzio, e le sue infermità simulate, si passerà oltre all'istruttoria del processo; di tutto sarà fatta menzione.

373. Gli atti d'istruzione saranno scritti dal Segretario a dettatura del precedente.

Nel caso di mancanza o d'impedimento del Segretario e de' suoi Sostituti, potrà l'Ufficiale Istruttore farsi assistere da un notaio, o da un candidato notaio, previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con lealtà le sue incumbenze, e di osservare il segreto degli atti nei quali dovrà intervenire.

Le risposte saranno enunciate in persona prima; e tanto

gli interrogatorii che le risposte saranno scritte senza abbreviazione dal Segretario.

374. L'atto sarà letto dal Segretario a chiara ed intelligibile voce, sottoscritto dalla persona sentita, dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte; l'atto sarà egualmente firmato dall'Ufficiale Istruttore, dall'Avvocato fiscale militare qualora siavi intervenuto, e dal Segretario: si farà del tutto menzione nell'atto stesso.

Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell'atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d'istruzione sarà inoltre sottoscritto dagli Ufficiali sovraindicati e dal Segretario.

375. Se prima delle sottoscrizioni di un atto occorresse qualche variazione od addizione, si faranno con postille a piè dell'atto stesso e prima delle sottoscrizioni, e sarà data lettura delle variazioni od addizioni.

Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni se ne farà menzione con altre postille che saranno pure sottoscritte come sopra dopo datane lettura.

376. Non potranno farsi interlinee nè abrasioni; se occorrerà di far cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille; le une e le altre saranno approvate.

377. Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa sessione, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per essere quindi ripigliato in altra sessione; senza che si possano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi.

378. Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo.

379. Occorrendo di procedere all'esame di testimoni o ad altri atti d'istruzione, fuori del luogo di residenza dell'Istruttore, potrà questi richiedere l'Ufficiale Istruttore nel luogo dove risiede, ed in ogni altro luogo i Giudici mandamentali.

Appena adempiuti i prescritti incumbenti, gli atti saranno immediatamente trasmessi al delegante chiusi con sigillo.

380. Ove occorra di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d'istruzione da eseguirsi dalle autorità giudiziarie estere, o di chiedere l'arresto o l'extradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'Ufficiale Istruttore ne informerà l'Avvocato fiscale militare pella sua rappresentanza.

La Commissione d'inchiesta, se lo giudica conveniente, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo dello stesso Avvocato fiscale al Ministero della Guerra.

381. Se un testimone nelle sue deposizioni ricusa di dire la verità sovra un fatto di cui consta dalle informazioni aver egli cognizione, l'Ufficiale Istruttore lo avvertirà delle pene a tale riguardo sancite.

Se l'avvertimento rimane inefficace se ne estenderà verbale, il quale verrà trasmesso all'autorità competente per quegli effetti che di ragione.

382. Durante il corso dell'istruzione l'Avvocato fiscale militare prenderà cognizione senza ritardo degli atti di procedimento, e farà tutte quelle requisitorie che crederà convenienti nell'interesse della giustizia.

Egli potrà anche intervenire a tutti gli atti d'istruzione ove lo creda conveniente.

383. Ove l'imputato non sia già detenuto per l'appostogli reato, e dalle informazioni prese risultino contro di lui sufficienti prove o indizj di reità, l'Ufficiale Istruttore rilascerà mandato di cattura, purchè vi concorrano conclusioni conformi del pubblico Ministero.

Il mandato sarà trasmesso al comandante militare del corpo o del luogo dove deve essere eseguito; e sarà notificato all'imputato, cui se ne darà copia.

384. Qualora siavi dubbio sull' identità della persona dell' imputato dovrà l' Ufficiale Istruttore procedere all' atto di ricognizione, facendolo collocare fra quattro persone che abbiano con lui la maggiore rassomiglianza. L' imputato sceglierà fra di esse il suo posto.

Potrà egualmente addivenire a tutti quegli atti di confronto che giudicherà necessari per lo scoprimento della verità.

385. Se l' imputato deve essere riconosciuto da più persone, si osserverà la formalità sovra prescritta, e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone.

Ciascuna di esse sottoscriverà l' atto che la riguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale non possa vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli; di ciò sarà fatta menzione.

386. Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si dovrà ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno all' art. 384, e se ne farà parimente menzione nell' atto.

387. Si farà sempre constare del contegno tenuto durante l' atto di ricognizione o di confronto dalle persone tra le quali esso avrà avuto luogo.

388. Se alcuno degli Ufficiali intervenienti all' istruzione non intende la lingua o l' idioma dell' imputato o della persona chiamata ad esame, ovvero se altro di essi non conosce la lingua nella quale si stende l' atto, prenderà un interprete; al quale si farà prestare il giuramento di riferire fedelmente i discorsi che dovrà comunicare fra coloro che non parlano lo stesso linguaggio, e di non rivelare il segreto.

L' interprete dovrà aver compiuto il diciottesimo anno, nè potrà mai essere scelto tra gli Ufficiali intervenuti nell' atto, nè tra i Giudici o testimoni della causa.

389. Se chi dovrà essere sentito è sordo-muto, e non sa scrivere, l' Istruttore nomina per interprete nel modo e colle cautele sopra prescritte una persona fra le più abituate a trattar con esso.

Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, il Segretario metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall' Istruttore; queste saranno presentate al sordo-muto, il quale a seguito di ciascuna domanda risponderà egualmente per iscritto.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratterà di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto.

390. I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dall' interprete.

391. L' imputato al quale sarà nominato un interprete, secondo il disposto degli art. 388 e 389, potrà ricusarlo adducendo i motivi della sua ricusa.

Qualora l' Ufficiale Istruttore e il pubblico Ministero siano concordi nel rigettare la fatta ricusa, si procederà all' atto mediante l' interprete nominato; ma la Commissione d' inchiesta, prima di pronunciar la sentenza contemplata dall' art. 401, prenderà in esame la proposta ricusa, e, ove lo creda conveniente, ordinerà la ripetizione dell' atto coll' assistenza di un nuovo interprete.

392. È proibito ad ogni Ufficiale della polizia giudiziaria ed ai Segretarij che intervengono negli atti di istruzione il rivelarne il contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, estensibile ad un anno, od anche della dimissione pei militari, e della destituzione pei Segretarij.

In tale caso, sulle requisitorie dell' Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra, potrà l' ulteriore istruttoria e cognizione della causa essere delegata ad altro Tribunale militare.

393. L' estratto d' assento, lo stato delle punizioni e la copia autentica delle già sofferte condanne faranno sempre parte dell' istruzione formale.

Del Procedimento avanti la Commissione d'inchiesta.

394. Compiuta l'istruzione l'Uffiziale Istruttore, coll'intervento e previe conclusioni dell'Avvocato fiscale militare, dovrà fare senza ritardo relazione della causa alla Commissione d'inchiesta.

395. Se il fatto non costituisce un reato, o non risultano indizj sufficienti di reità contro l'imputato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, la Commissione d'inchiesta lo enuncerà espressamente nella sentenza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento; e se l'imputato fosse stato arrestato, ordinerà il di lui rilascio. Esso dovrà eseguirsi appena spirato il termine dall'art. 406 concesso all'Avvocato fiscale militare per fare opposizione alla sentenza suddetta, se pure l'imputato non è detenuto per altra causa.

396. L'imputato, riguardo al quale la Commissione d'inchiesta avrà dichiarato non essere lungo a procedimento per mancanza d'indizj sufficienti di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, a meno che non sopravvengano altre prove a suo carico.

397. Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali, che non avendo potuto essere sottoposti all'esame della Commissione d'inchiesta sono però atti sia ad avvalorare le prove che la stessa Commissione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi lumi alla scoperta della verità.

398. Nel caso suddetto l'Uffiziale Istruttore coll'intervento e colle conclusioni dell'Avvocato fiscale militare farà nuova relazione della causa alla Commissione d'inchiesta, la quale deciderà se debba procedersi a nuova istruzione.

Nondimeno se vi è pericolo di fuga, l'Uffiziale istruttore potrà anche prima di tale decisione, rilasciare mandato di cattura contro l'imputato, quantunque fosse già stato messo in libertà

ai termini dell'articolo 395, purchè vi siano conclusioni conformi dell'Avvocato fiscale.

L'Uffiziale Istruttore, quando la nuova istruzione sarà compiuta, farà alla Commissione d'inchiesta la relazione prevista nell'art. 394.

399. Se poi il fatto dedotto avanti la Commissione d'inchiesta costituisce un reato di competenza ordinaria o dei Tribunali marittimi, la Commissione d'inchiesta ordinerà l'immediata trasmissione degli atti al pubblico Ministero presso il Tribunale competente.

400. Se la Commissione d'inchiesta riconosce che il fatto costituisce un reato militare, ma di competenza di un altro Tribunale militare, ordinerà l'invio degli atti all'Avvocato fiscale del Tribunale competente.

401. Qualora la Commissione d'inchiesta riconosca che il fatto costituisca un reato militare, e sia di competenza del Tribunale a cui essa appartiene, e che inoltre vi concorrano sufficienti indizj di reità, pronuncerà l'accusa, ed ordinerà il rinvio della causa e dell'imputato allo stesso Tribunale.

Ove l'imputato non trovisi in stato d'arresto, la Commissione d'inchiesta rilascerà ordinanza di cattura, che verrà inserita nella sentenza di rinvio, ed avrà la pronta sua esecuzione.

402. Ove nel corso dell'istruzione sieno insorte divergenze tra l'Avvocato fiscale e l'istruttore, la Commissione d'inchiesta provvederà. Qualora la Commissione d'inchiesta trovi la procedura incompiuta, ordinerà una più ampia istruzione indicando gli atti che giudicherà necessarj; potrà inoltre farsi presentare il corpo del reato, o quegli oggetti sequestrati che crederà opportuno di esaminare.

Appena eseguiti i nuovi incombeni la procedura dovrà essere riferita alla stessa Commissione.

403. Alle deliberazioni della Commissione d'inchiesta non possono intervenire nè l'Avvocato fiscale nè l'Uffiziale Istruttore.

La deliberazione con l'assistenza del Segretario dovrà in-

cominciarsi appena compiuto il rapporto e sentite le conclusioni dell'Avvocato fiscale, e proseguirsi senza interruzione sino al suo termine: ove siano necessarie più sessioni esse dovranno tenersi nei giorni immediatamente successivi.

404. Le sentenze della Commissione d'inchiesta saranno scritte dal Segretario; e dovranno:

1.º Indicare il nome, cognome ed il grado di ciascun Giudice, il nome, cognome, soprannome, il nome del padre, l'età, il luogo di nascita e il grado dell'imputato, il Corpo cui appartiene, o in difetto il di lui domicilio o dimora;

2.º Contenere, almeno per riassunto, le conclusioni dell'Avvocato fiscale, la pronuncia ed i motivi di essa colla sottoscrizione di ciascuno dei Giudici e del Segretario.

Qualora con la sentenza della Commissione d'inchiesta si pronuncii l'accusa dell'imputato, essa dovrà inoltre contenere in compendio l'esposizione del fatto, la natura del reato che forma la base dell'accusa, con tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena, e l'articolo di legge che deve essere applicato.

405. La sentenza della Commissione d'inchiesta, che pronuncia l'accusa dell'imputato, gli sarà per copia immediatamente notificata dal Segretario, il quale farà di ciò menzione nel verbale prescritto coll'art. 412.

406. Qualora la Commissione d'inchiesta abbia statuito non esservi luogo a procedere contro dell'imputato, l'Avvocato fiscale militare non più tardi del giorno successivo alla pronuncia della Commissione d'inchiesta potrà farvi opposizione.

L'atto di opposizione, unitamente a tutte le carte del procedimento, saranno trasmessi alla Commissione di revisione d'inchiesta sedente in Torino.

407. La Commissione di revisione d'inchiesta sarà composta di un Maggior Generale e di due Ufficiali Superiori, ed inoltre di due supplenti dello stesso grado. Per la loro nomina e durata in ufficio si osserveranno le disposizioni degli articoli 282, 284, 285, 287, 288, e 289.

Prima di entrare in funzioni, dovranno prestare il giuramento contemplato dall'art. 286.

408. Se l'imputato fosse Ufficiale generale, la Commissione di revisione d'inchiesta sarà composta dei tre Ufficiali generali più anziani in attività di servizio residenti in Torino, i quali saranno convocati per ordine del Ministro della Guerra.

409. Le funzioni di Segretario presso le Commissioni di revisione d'inchiesta saranno esercitate dal Segretario del Tribunale militare di Torino.

410. Non potranno far parte della Commissione di revisione d'inchiesta i Giudici del Tribunale militare di Torino, nè quelli del Tribunale Supremo di guerra.

Niuno degli Ufficiali che avrà fatto parte della Commissione di revisione d'inchiesta potrà essere giudice di quel procedimento.

411. Se l'opposizione dell'Avvocato fiscale militare è accolta, la Commissione di revisione d'inchiesta pronuncerà la sua sentenza in conformità dell'ultimo alinea dell'art. 404; ed anche secondo i casi in conformità dell'alinea dell'articolo 401 e dell'articolo 402.

Qualora l'opposizione sia rigettata, sarà immediatamente notificata all'imputato, ed eseguita la sentenza della Commissione d'inchiesta.

CAPO IV.

Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

412. Nell'atto stesso che il Segretario darà copia all'accusato della sentenza di accusa, lo inviterà a fare la scelta del suo difensore; avvertendolo che, in caso di rifiuto, gli sarà nominato un difensore dal Presidente del Tribunale militare.

Dichiarerà pure all'accusato che gli è facoltativo di prendere visione nella Segreteria, per mezzo del suo difensore, degli

atti del processo, del corpo del reato e di ogni altro oggetto sequestrato, senza trasportarli nè ritardare l'istruzione.

Di quanto è prescritto in quest'articolo ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto dall'accusato e dal Segretario. Se l'accusato non sa, non può, o non vuole sottoscrivere, se ne farà menzione nello stesso verbale, il quale sarà inoltre sottoscritto da due testimoni.

413. Se si verificasse incompatibilità nella difesa di più accusati, egliino saranno come sopra invitati a scegliersi un difensore per ciascheduno: in caso di rifiuto di alcuno di essi, il difensore o difensori saranno scelti dal Presidente del Tribunale militare.

414. Il Segretario significherà sull'istante al difensore la di lui nomina, che sarà pure immediatamente significata all'Avvocato fiscale militare.

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato, tranne che ne adduca giusti motivi: in questo caso la dispensa sarà ammessa dal Presidente del Tribunale militare, e l'accusato dovrà scegliersi nuovamente come sopra un'altro difensore.

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore militare potrà essere punito con pene disciplinari, gli Avvocati patrocinanti colle pene di cui nell'art. 568 del Codice di procedura criminale.

415. Il difensore prenderà visione nella Segreteria di tutti gli atti del procedimento, dei quali potrà trascriversi quelle parti che crederà opportune, o farsele trascrivere da persona di sua confidenza: prenderà inoltre visione dei corpi di reato e d'ogni altro oggetto allo stesso relativo.

Ove egli creda che sia incorsa nel procedimento scritto una qualche nullità o vizio di forma, di cui voglia giovare nell'interesse dell'accusato, dovrà dichiararlo con cedola apposita significata nei primi tre giorni successivi alla di lui nomina all'Avvocato fiscale militare, indicando con precisione le nullità o vizj che intende di opporre. In mancanza di tale dichiarazione,

nessuno degli accennati vizj o nullità potrà più essere allegato.

416. L'Avvocato fiscale nei cinque giorni dalla nomina del difensore gli comunicherà la lista dei testimoni che intende siano esaminati nel dibattimento: dovranno in questa lista comprendersi i testimoni sì a carico che a difesa.

Il difensore farà a sua volta entro otto giorni dalla sua nomina, significare all'Avvocato fiscale militare la lista dei testimoni che intende in aggiunta di far sentire a difesa: dovrà pure nella stessa cedola opporre le cause di ricusa dei Giudici o di oggezione contro i testimoni a carico, che possano competere all'accusato.

I termini in quest'articolo fissati e nel precedente potranno essere dal Presidente del Tribunale militare prolungati, ove la natura della causa lo richiegga.

417. Le liste, di cui è menzione nell'articolo precedente, dovranno essere sottoscritte dal richiedente, e contenere il nome e cognome dei testimoni; e inoltre, se sono militari, la loro qualità o grado, il corpo cui appartengono, o in difetto il loro domicilio o dimora; se invece sono estranei alla milizia, il loro soprannome, se ne hanno, la professione e il loro domicilio o dimora.

418. Le notificazioni ordinate cogli articoli 414, 415, e 416 saranno fatte da una fra le ordinanze addette all'ufficio d'istruzione. Essa indicherà la fatta intimazione con la sua data sulla copia dell'atto notificato, e ne rilascerà attestazione alla parte sulla di cui istanza la notificazione fu fatta: sì l'una che l'altra di queste dichiarazioni sarà dall'ordinanza sottoscritta.

419. Appena compiuti i termini sovra indicati, gli atti, colle rispettive istanze del difensore e dell'Avvocato fiscale, saranno da quest'ultimo rassegnati al Presidente del Tribunale militare; il quale, previo concerto col Generale comandante la divisione o sotto-divisione, fisserà il giorno del dibattimento, ed ordinerà la citazione dei testimoni.

La relativa ordinanza sarà significata, in conformità dell'articolo precedente, all'accusato ed al suo difensore, 24 ore prima dell'apertura del dibattimento medesimo; per la citazione dei testimoni si osserverà il disposto dell'art. 353.

420. Se l'Avvocato fiscale militare o l'accusato hanno motivi per chiedere che la causa non sia portata all'udienza stabilita, presenteranno al Presidente un ricorso per far prorogare il termine.

Il Presidente deciderà se questa proroga debba essere accordata, egli potrà eziandio ordinarla d'ufficio.

CAPO V.

Dei dibattimenti.

421. Il Presidente del Tribunale militare è incaricato di dirigere il dibattimento.

Egli è rivestito d'un potere discrezionale, in virtù del quale può fare, durante il dibattimento, tutto ciò che stimerà utile a scoprire la verità, e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi di que' mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione.

422. Egli può parimente, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, richiedendo, ove occorra, la forza pubblica; o farsi recare qualunque nuovo documento che, in seguito alle spiegazioni date all'udienza sì dagli accusati che dai testimoni, gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto contestato.

I testimoni in tal modo chiamati non presteranno giuramento; e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti.

423. Le udienze del Tribunale militare saranno pubbliche.

Nondimeno se la pubblicità può essere pericolosa pel buon ordine o pei costumi, il pubblico Ministero potrà richiedere ed

il Tribunale ordinare anche d'ufficio, che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L'ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza ed inserita co' suoi motivi nel verbale di dibattimento.

424. L'Avvocato fiscale militare assisterà al dibattimento, vi assisterà pure il difensore dell'accusato. Ove questi non compaia, ne sarà in sull'istante eletto uno in sua vece dal Presidente.

425. L'accusato comparirà custodito dalla forza militare, ma libero e senza ferri.

Il Presidente gli domanderà il suo nome e cognome, il nome del di lui padre, il luogo della sua nascita, del suo domicilio o dimora, la sua età, il Corpo cui appartiene, e lo avvertirà di stare attento a ciò che sarà per udire.

426. Il Segretario leggerà ad alta voce la sentenza di accusa.

Dopo questa lettura lo stesso Avvocato fiscale esporrà il soggetto dell'accusa, e poscia il Segretario darà lettura delle liste dei testimoni sia a carico che a difesa.

427. L'Avvocato fiscale militare e l'accusato potranno opporsi all'esame di un testimone che non fosse stato compreso nelle liste.

Gli stessi potranno pure opporsi all'esame di quei testimoni che non fossero stati nelle liste chiaramente designati.

Tanto l'Avvocato fiscale militare che l'accusato addurranno, ove ne sia il caso, le cause di ricusa dei Giudici o di oggezione dei testimoni che non si fossero potute addurre nel termine fissato dall'art. 416.

L'Avvocato fiscale militare, lungo il corso del dibattimento, farà inoltre nell'interesse della giustizia, tutte le requisitorie che crederà utili in ragione del reato contemplato nella sentenza di accusa; e il difensore farà quelle istanze che ravviserà vantaggiose per la difesa.

Il Tribunale militare dovrà immediatamente deliberare so-

vra ciascuna di queste opposizioni; la sua decisione sarà motivata, e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

428. Le requisitorie dell'Avvocato fiscale militare e le istanze del difensore, almeno per riassunto, saranno presentate per iscritto, e da essi rispettivamente firmate: saranno poscia enunciate nel verbale cui resteranno annesse.

429. Ogniquale volta il Tribunale militare non accoglierà le richieste dell'Avvocato fiscale militare o le istanze del difensore, l'istruzione e la sentenza non saranno perciò interrotte o sospese, salvo dopo la sentenza, se vi ha luogo, il ricorso in nullità innanzi il Tribunale Supremo di guerra.

430. Il Presidente ordinerà ai testimoni di ritirarsi nella camera che loro sarà destinata, e dalla quale non possano nè vedere, nè sentire ciò che si fa nella sala d'udienza. Egli prenderà, se occorre, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire fra essi sul reato e sull'accusato, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame.

431. Quando un testimone citato non comparirà, il Tribunale militare dopo avere sentiti il pubblico Ministero, l'accusato ed il suo difensore, delibererà, in camera di consiglio, se debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad un'altra udienza.

Dopo che il Tribunale avrà dichiarato che debba proseguirsi il dibattimento, potrà tuttavia rinvocare la sua ordinanza, se riconosce che l'esame del testimone non comparso è necessario per la dilucidazione del fatto.

432. Se a motivo della non comparizione d'un testimone il Tribunale militare avrà rimandato il dibattimento ad altra udienza, tutte le spese di citazione degli atti, dei viaggi dei testimoni, ed altre che sieno occorse per quella udienza, saranno a carico del testimone non comparso; il quale, colla stessa ordinanza con cui sarà la causa rimandata ad altro giorno, verrà sull'istanza dell'Avvocato fiscale militare condannato a pagarle, eziandio coll'arresto personale.

Il Tribunale potrà ad un tempo prescrivere che il testimone non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica avanti di esso per essere esaminato.

Quand'anche la causa non sia stata rimandata, se il testimone non comparso è militare, incorrerà nelle pene stabilite coll'art. 194; se invece è estraneo alla milizia sarà condannato ad un'ammenda non minore di lire dieci, ed anche ad una multa non maggiore di lire cento.

433. La via dell'opposizione sarà aperta contro le suddette condanne nei dieci giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta al testimone condannato, o in difetto al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza: e l'opposizione sarà ricevuta, se il testimone giustifica che fu legittimamente impedito, o che l'ammenda o multa contro lui pronunciata può essere diminuita.

434. Se qualche testimone si trova nell'impossibilità di comparire per infermità od altro grave motivo, il Tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione sia uno dei suoi Giudici, sia l'Ufficiale Istruttore od il Giudice di mandamento, nel cui distretto il testimone risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L'accusato potrà farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimone; la persona che lo rappresenta, ove non sia incaricata della di lui difesa, dovrà essere munita di speciale mandato ed eserciterà tutti i diritti che gli competono.

Sarà data lettura all'udienza della deposizione del testimone ricevuta nel modo suddetto.

435. Se il Giudice od altro Ufficiale come sopra delegato venisse a riconoscere che l'impedimento allegato è finto, o che non è tale da porre il testimone nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informerà tosto il Presidente del Tribunale militare: il quale potrà far tradurre il testimone all'udienza per mezzo della forza pubblica.

Il Tribunale, sentite le sue discolpe, potrà condannarlo

nelle spese di trasferta del Giudice od Ufficiale commesso, egualmente che delle persone chiamate ad assistere all'atto.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente saranno eseguite senza pregiudicio di ciò che è prescritto dall'art. 432.

436. Se tutti i testimoni compresi nella lista sono presenti, o se il Tribunale militare, nel caso di non comparizione di qualche testimone, ha ordinato che si debba procedere oltre, il Presidente farà chiamare i testimoni, i quali saranno esaminati separatamente l'uno dall'altro; secondo l'ordine stabilito dall'Avvocato fiscale militare.

Se vi saranno più accusati, si sentiranno prima i testimoni, che avranno deposto sopra i reati loro comuni, e quindi quelli che avranno deposto sopra i reati soltanto relativi ad alcuno di essi; a meno che speciali circostanze suggerissero altrimenti.

Dopo l'esame dei testimoni prodotti dall'Avvocato fiscale l'accusato farà sentire quelli di cui avrà notificata la lista, sia sopra i fatti menzionati nell'atto di accusa, sia per attestare che egli è persona proba e d'irreprensibile condotta.

437. Le disposizioni degli art. 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 388 e 389, le quali riguardano alla qualità dei testimoni, al modo di esaminarli, al giuramento che debbono prestare, alle formalità che debbono precedere l'esame, ed al divieto di ricevere la testimonianza di alcuno di essi, sono applicabili ai testimoni che debbono essere sentiti nel dibattimento.

Apparterrà però al Presidente del Tribunale militare, dove i testimoni si debbano esaminare, l'accordare il salvacondotto menzionato al citato art. 357.

438. La nullità derivante dall'esame di un testimone il quale non potesse, ai termini del precedente articolo, nè essere chiamato a deporre, nè obbligato a fare la sua deposizione, dovrà essere opposta prima del suo esame: in difetto sarà sanata dal silenzio, salvo al Tribunale militare di avere alla deposizione quel riguardo che di ragione.

439. Dopo ciascuna deposizione il Presidente domanderà al testimone, se egli ha voluto parlare dell'accusato presente, e se lo conoscesse prima del fatto espresso nell'atto di accusa: domanderà in seguito all'accusato, se vuole rispondere a quanto fu detto dal testimone, o fare osservazioni.

440. Il testimone non potrà essere interrotto; dopo la sua deposizione l'accusato ed i suoi difensori potranno interrogarlo per organo del Presidente sopra tutto ciò che crederanno utile alla difesa.

Il Presidente potrà parimenti domandare al testimone ed all'accusato tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

L'Avvocato fiscale militare ed i Giudici avranno la stessa facoltà, domandando la parola al Presidente.

441. Si potrà addivenire al confronto de' testimoni fra essi quando siano discordi su circostanze essenziali.

442. Ogni testimone dopo la sua deposizione resterà nella sala d'udienza sino a che il Tribunale militare si sia ritirato per deliberare. Egli non potrà essere licenziato, salvo col consenso delle parti.

Il Presidente potrà, sulla domanda delle parti ed anche d'ufficio, ordinare che i testimoni che egli designerà si ritirino in altro luogo, per essere in seguito nuovamente sentiti, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

I testimoni richiamati ad esame non presteranno un nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di già prestato.

443. I testimoni presentati dall'Avvocato fiscale militare o dall'accusato saranno sentiti nel dibattimento, ancorchè non fossero stati citati, purchè siano indicati nella lista rispettiva menzionata nell'art. 416.

444. I testimoni presentati da ciascuna delle parti non potranno mai interpellarsi l'un l'altro.

445. Il Presidente potrà avanti, durante, o dopo l'esame di

un testimone, far ritirare dalla sala d'udienza uno o più accusati che saranno custoditi in altro luogo, ed esaminare gli accusati separatamente sopra qualche circostanza del processo; ma egli avrà cura di non ripigliare il dibattimento, se non dopo che avrà istruito ogni accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato.

446. Nel corso dell'esame o dopo di esso il Presidente farà presentare all'accusato tutti i documenti e gli oggetti relativi al reato che possano servire a convincimento, e lo ecciterà a rispondere personalmente se li riconosca.

Egli farà parimente presentare i detti documenti ed oggetti ai testimoni, se sarà necessario.

447. È vietato di dare lettura della deposizione scritta di un testimone; salvo quando si tratti di deposizioni di testimoni morti od assenti dai Regj Stati, o dei quali sia ignota la dimora; ovvero quando si debba far risultare de' cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella deposizione di un testimone.

448. Se dai risultamenti del dibattimento la deposizione di un testimone appare falsa, il Tribunale militare potrà sull'istanza delle parti, od anche d'ufficio, far porre immediatamente il testimone in istato di arresto.

Il tenore della deposizione che appare falsa sarà trascritto in apposito verbale; il quale, dopo essere stato letto ad alta voce all'udienza, sarà sottoscritto dal testimone imputato, dal Presidente e dal Segretario. Se il testimone o non sappia, o non possa sottoscrivere, o vi si rifiuti, ne sarà fatta espressa menzione.

Questo verbale sarà trasmesso all'autorità competente, a cui sarà pure consegnato il testimone arrestato.

449. Nel caso preveduto dal precedente articolo potranno l'Avvocato fiscale militare o l'accusato immediatamente richiedere, ed il Tribunale militare ordinare, anche d'ufficio, il rinvio della causa ad altra udienza.

450. Quando il dibattimento non potrà terminarsi nella stessa

sessione, sarà continuato nella sessione successiva. Il Presidente ne avvertirà le parti ed i testimoni.

451. Qualora nel corso del dibattimento l'accusato sia stato per documenti, o per deposizioni dei testimoni, incolpato di altri fatti non indicati nella sentenza di accusa, il Tribunale militare pronunzierà sui fatti in tale sentenza espressi; e quanto ai nuovi fatti si dovrà procedere e statuire, ove occorra, conformemente al disposto del presente Codice.

Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumentare la pena stabilita per i primi, o da far luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprassederà all'esecuzione della sentenza fintantochè siasi statuito circa alla nuova imputazione.

Ove i nuovi fatti e le nuove circostanze del fatto contemplato nell'atto di accusa fossero di tal natura, che, conosciuti nel corso dell'istruzione, avrebbero fatto luogo all'applicazione degli articoli 311, 313, 316, 317, 318, 319 e 320, il Tribunale militare rimanderà la causa al Tribunale competente, o sospenderà il giudizio, in conformità delle disposizioni negli stessi articoli contenute.

452. Allorchè nel corso del dibattimento sorgano a carico dell'accusato, relativamente al fatto che gli era apposto, circostanze aggravanti non menzionate nell'atto di accusa, il Tribunale militare potrà, se l'accusato o il suo difensore ne fanno istanza, e se lo crede necessario, rinviare la causa ad altra udienza; ove il reato rivesta invece una diversa e più grave qualificazione, il rinvio della causa ad altra udienza dovrà essere ordinato, se dall'accusato o dal suo difensore sia stato richiesto.

In ambo i casi di rinvio tanto il pubblico Ministero che l'accusato potranno far sentire nuovi testimoni sulle circostanze o qualificazioni sovraindicate; purchè ventiquattr'ore prima dell'udienza prefissa siasi dalla parte che vuole presentarli significata la lista contemplata negli articoli 416 e 417.

453. Dopo le deposizioni dei testimoni e le osservazioni rispettive alle quali esse avranno dato luogo, si sentiranno l'Av-

vocato fiscale militare ed il difensore; i quali svolgeranno le ragioni che impugnano o conformano l'accusa.

L'accusato ed il suo difensore potranno rispondere: la replica sarà pur permessa all'Avvocato fiscale militare: ma l'accusato ed i suoi difensori avranno sempre gli ultimi la parola.

454. L'Avvocato fiscale militare darà per iscritto il riassunto delle sue conclusioni coll'indicazione delle disposizioni di legge sulle quali saranno state fondate: il difensore presenterà pure per iscritto il riassunto delle sue conclusioni indicando per ciascuna di esse l'articolo di legge di cui avrà chiesta l'applicazione.

Si l'uno che l'altro di questi riassunti sarà rispettivamente sottoscritto, e dal Segretario enunciato nel verbale di dibattimento cui rimarrà annesso.

Dopo di ciò il Presidente dichiarerà che il dibattimento è terminato.

455. Il Segretario stenderà verbale del dibattimento, nel quale, oltre le diverse menzioni prescritte nel presente Codice, enuncierà i nomi, cognomi e grado dei Giudici e dell'accusato, i nomi e cognomi dell'Avvocato fiscale militare e del difensore, e quelli dei testimoni, degli interpreti e dei periti, il giuramento da essi prestato; e se furono lette in tutto od in parte le loro deposizioni scritte, ne indicherà la causa. Enuncierà egualmente le richieste che l'Avvocato fiscale militare o l'accusato avessero fatte all'oggetto di accertare col verbale qualsiasi fatto o deposizione che credessero doversi ritenere come atti a fondare un'azione ulteriore, mettendo in tal caso per iscritto la fatta deposizione; farà inoltre menzione di ogni altra richiesta dell'accusato e dell'Avvocato fiscale, e degli ordini dati dal Presidente o dal Tribunale, e trascriverà in intero le ordinanze che fossero emanate.

Questo verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CAPO VI.

Della deliberazione e della sentenza.

456. Terminato il dibattimento il Tribunale militare, accompagnato dal suo Segretario, si ritirerà in camera di consiglio per deliberare.

L'avvocato fiscale militare non assisterà alla deliberazione, come non potrà neppure intervenire alcuno dei Giudici supplenti, trannechè fosse necessario per la validità della deliberazione medesima.

Ove non siavi camera di consiglio, il Presidente ordinerà che si ritiri ognuno il quale non debba intervenire alla deliberazione.

457. Quando la deliberazione sarà cominciata, si dovrà proseguire senza interruzione, e terminare nella stessa sessione: ove sia necessario di sospenderla, essa sarà ripigliata nella sessione immediatamente successiva.

458. Se l'Avvocato fiscale militare o l'accusato od il suo difensore avranno proposto alcune fra le questioni preliminari previste dagli articoli 371 e 415 alinea, il Presidente le sottoporà, prima d'ogni altro esame, alle deliberazioni del Tribunale militare.

Le questioni accennate dovranno inoltre, ove occorra, essere esaminate e risolte d'ufficio.

459. Successivamente, e quando sia il caso di procedere all'esame del merito, il Presidente proporrà al Tribunale le questioni seguenti:

1.º Se l'accusato sia autore del fatto, o vi abbia preso parte;

2.º Se in dipendenza del dibattimento emergano circostanze aggravanti od attenuanti;

3.º Qual sia la disposizione del presente Codice che lo punisca.

460. Il Presidente raccoglierà i voti cominciando dal Giudice inferiore di grado, od a grado eguale, dal Giudice meno anziano.

I Giudici daranno a voce il loro voto motivato, ed il Presidente sarà l'ultimo a manifestare la sua opinione.

461. Se l'accusato è dichiarato colpevole, il Presidente sottoporrà a deliberazione l'applicazione della legge quanto alla pena.

Tutti i Giudici dovranno votare su di tale applicazione, qualunque sia stata la loro opinione sulle questioni precedentemente decise, ai termini degli art. 458 e 459.

462. Le questioni di fatto e di diritto saranno risolte a maggioranza di voti; se vi è parità, prevarrà l'avviso più favorevole all'accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza di voti, i Giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga così a risultare la maggioranza.

463. Se il Tribunale militare riconosce che l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o che il fatto, di cui l'accusato è dichiarato autore o complice, non costituisce un reato, pronunzierà non essersi fatto luogo a procedimento; lo stesso avrà luogo, se l'azione penale è prescritta, od in altro modo estinta.

Se il Tribunale riconosce che l'accusato non è l'autore del fatto imputato, e che non vi ha preso alcuna parte, o che la sua reità non è provata, lo assolverà.

464. Nei casi previsti dall'articolo precedente il Tribunale ordinerà che l'accusato sia posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa: il rilascio non potrà essere eseguito che dopo la spirazione del giorno successivo, tranne che non sia altrimenti ordinato dal pubblico Ministero.

465. L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato

non essersi fatto luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

466. La sentenza ordinerà la rimessione a chi di diritto di tutti gli oggetti stati sequestrati.

Ciò nondimeno la restituzione degli oggetti sequestrati non sarà fatta se non quando il proprietario provi che dalla pronunciazione della sentenza sono trascorsi i termini per ricorrere contro di essa in nullità, senza che tale ricorso sia intervenuto, o che, se vi fu dichiarazione di ricorrere, sia la causa definitivamente terminata.

467. L'indennità e le spese dovute dal condannato non potranno mai essere prelevate sul fondo di massa individuale, tranne il caso in cui lo stesso condannato, in ragione della pena impostagli, non possa più proseguire nel servizio militare, salvi per altro sempre sullo stesso fondo di massa i diritti dell'Amministrazione e del Corpo.

468. Compiuta la votazione, il Segretario stenderà la sentenza.

Essa conterrà:

1.º Il nome, cognome e grado dei Giudici intervenuti a proferirla; il nome e cognome dell'accusato, il di lui soprannome, se ne ha, il nome del padre, l'età, il luogo di sua nascita, il grado, il Corpo cui appartiene, o in difetto il di lui domicilio o dimora;

2.º Il riassunto della sentenza d'accusa;

3.º La menzione della lettura della sentenza di accusa, non che la menzione di essere stati sentiti il pubblico Ministero e l'accusato, esprimendo che quest'ultimo ed i suoi difensori hanno avuto gli ultimi la parola;

4.º I motivi su cui la sentenza è fondata;

5.º La dichiarazione dei fatti e delle circostanze aggravanti od attenuanti che li hanno accompagnati, e se l'accusato ne fu l'autore o complice;

6.º La condanna o l'assolutoria, oppure la dichiarazione

di non esservi luogo a procedere colla trascrizione degli articoli della legge applicati;

7.º La data in tutte lettere del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunciata;

8.º La sottoscrizione dei Giudici e del Segretario.

469. La sentenza sarà pronunciata in pubblica udienza dal Presidente ad alta voce coll'assistenza dei Giudici che l'hanno proferita, in presenza dell'Avvocato fiscale militare e dell'accusato; il Presidente potrà inoltre, e secondo le circostanze, fare all'accusato quelle esortazioni che crederà convenienti.

Il condannato e l'Avvocato fiscale potranno, durante il giorno successivo, ricorrere in nullità al Tribunale Supremo di guerra.

Il Presidente avvertirà il condannato che la legge gli accorda questa facoltà.

Nei casi contemplati negli articoli 498 e 499 la significazione della sentenza sarà fatta dal Segretario all'accusato dandogliene lettura; e in caso di condanna, gli darà l'avvertimento di cui nel precedente alinea.

470. Il Segretario stenderà verbale della pronunziatura della sentenza, e farà menzione delle formalità che si saranno osservate.

Questo verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario dovrà pure stendere verbale della significazione di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

471. Allorchè la sentenza di condanna, nei casi previsti dall'art. 29, avrà omesso di ordinare la sostituzione delle pene nello stesso articolo contemplate, sarà la medesima, con una successiva sentenza, pronunciata in camera di consiglio dal Tribunale sull'istanza dell'Avvocato fiscale militare o del condannato.

Lo stesso si osserverà dai Tribunali ordinarj, qualora avessero omesso alcuna fra le sostituzioni di pene ordinate negli articoli 28 e 29 avanti citato.

472. La sentenza di condanna sarà eseguita dopo le ventiquattro ore, semprechè non siavi stata dichiarazione di ricorrere in nullità.

In questo caso, se la dimanda viene rigettata, la sentenza del Tribunale militare sarà eseguita. Ove essa importasse condanna capitale, l'esecuzione potrà soltanto aver luogo dopo le ore 24 da computarsi dalla notificazione della rejezione, che sarà fatta al condannato dal Segretario di quel Tribunale.

473. L'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare darà gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione della sentenza: e nei tre giorni successivi trasmetterà al Ministero della Guerra, ed al comandante del Corpo a cui il condannato apparteneva, copia della stessa sentenza e l'avviso della sua esecuzione.

CAPO VII.

Della procedura avanti il Tribunale Supremo di guerra.

474. Appena spirato il termine fissato dall'art. 510 alinea, tutti gli atti della causa, con ordinanza del Presidente, saranno comunicati ad uno fra i Giudici non militari, che fanno parte del Tribunale Supremo di guerra, perchè assuma le funzioni di Relatore.

475. La causa potrà essere chiamata innanzi al Tribunale Supremo dopo cinque giorni, da che gli atti saranno distribuiti al Relatore, tranne il caso in cui nell'interesse della disciplina militare il Presidente non creda necessario di fissare un termine più breve.

476. Le disposizioni di questo Codice relative alla ricusazione dei Giudici, alla pubblicità ed alla polizia delle udienze sono applicabili al Tribunale Supremo di guerra.

477. Se il difensore del detenuto comparirà, sarà sentito nelle sue osservazioni; l'Avvocato generale darà le sue conclusioni; il difensore avrà sempre l'ultimo la parola.

478. Il Tribunale Supremo di guerra, senza l'intervento od assistenza dell'Avvocato generale e del Segretario, deciderà successivamente ed a pluralità di voti tutte le proposte questioni di nullità.

Il Presidente raccoglierà i voti cominciando dal Relatore e procedendo in ragione inversa del grado, ed a grado eguale, dell'anzianità.

La sentenza sarà motivata e sottoscritta dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario. La parte dispositiva di essa sarà letta dal Presidente in pubblica udienza coll'assistenza dei Giudici che in quell'udienza comporranno il Tribunale, dell'Avvocato generale e del Segretario.

479. Se la sentenza sarà dal Tribunale Supremo di guerra annullata per incompetenza, s'ordinerà il rinvio della causa al Tribunale competente.

Se invece il fatto apposto al condannato non era reato, o l'azione penale era prescritta o altrimenti estinta, l'annullazione della sentenza sarà pronunciata senza rinvio, e il condannato sarà immediatamente posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa.

480. Se l'annullazione fu profferta per qualunque altro motivo, la causa sarà dal Tribunale Supremo di guerra trasmessa al Tribunale militare più vicino a quello che pronunciò la sentenza annullata, salvo che per la più pronta spedizione della causa fosse opportuno di scegliere un altro Tribunale militare.

In nessun caso i Giudici intervenuti nel primo giudizio potranno prendere parte nel secondo.

481. Se la sentenza è annullata perchè siasi pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge al reato, il Tribunale militare designato per il giudizio pronuncerà, senza nuovo dibattimento, la sua sentenza sulla dichiarazione dei fatti di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice.

482. Se l'annullazione fu pronunciata per inosservanza di forme, la nuova procedura incomincerà a partire dall'atto annullato

Gli atti nulli ed i pubblici dibattimenti saranno rifatti per intero.

483. In tutti i casi di annullamento di una sentenza dovrà il Tribunale militare, cui viene rinviata la causa, pienamente uniformarsi all'articolo di diritto dal Tribunale Supremo di guerra deciso.

484. Allorchè il Tribunale Supremo di guerra avrà rejetto un ricorso in nullità, l'Avvocato generale trasmetterà, nel termine di ore 24, copia autentica della sentenza con tutti gli atti della causa all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare da cui emanò la sentenza impugnata, perchè provveda all'esecuzione di essa.

Se invece il Tribunale Supremo di guerra avrà pronunciato sentenza di annullazione, copia autentica di essa sarà nel termine sovra indicato mandata al predetto Avvocato fiscale, perchè ne faccia annotazione a piè od in margine della sentenza annullata; altra simile copia in egual termine sarà mandata con gli atti all'Avvocato fiscale presso quel Tribunale militare a cui la causa sarà stata rinviata.

CAPO VIII.

Della procedura e del giudizio in contumacia.

485. Se l'imputato di un reato militare non siasi potuto arrestare o siasi evaso, la Commissione d'inchiesta, nella stessa sentenza che lo mette in accusa, gli farà intimazione di presentarsi nel termine di giorni dieci, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia.

Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della sentenza, e la Commissione d'inchiesta potrà anche restringerlo a giorni cinque, nei casi che richiedessero maggiore celerità del procedimento.

486. La pubblicazione della sentenza si farà per mezzo di

affissione di essa alla porta principale del Tribunale militare, a quella della casa di solita ed ultima abitazione dell'accusato, ed ove egli appartenga ad un Corpo, anche a quella della caserma o del quartiere ove lo stesso Corpo ha la sua dimora.

487. Spirato il termine menzionato nell'art. 485, si procederà al giudizio in contumacia.

Niun difensore potrà presentarsi per l'accusato contumace.

Tuttavia se per mezzo d'un procuratore speciale o di un parente od amico il contumace proverà che egli è nell'impossibilità assoluta di presentarsi nel termine prefisso, il Tribunale militare, sentito l'Avvocato fiscale militare, potrà accordare all'accusato un nuovo termine, il quale nello stesso modo potrà essere prorogato, quando l'accusato provasse che l'allegato impedimento non sia ancora cessato.

488. Il Tribunale militare in camera di consiglio farà leggere dal Segretario tutti gli atti del procedimento scritto, la sentenza della Commissione d'inchiesta, e le relazioni della pubblicazione di essa.

Se tutte le forme dalla legge prescritte saranno state osservate, l'Avvocato fiscale militare conchiuderà per l'applicazione della pena, indi si ritirerà.

Successivamente il Tribunale militare dichiarerà incorsa la contumacia, e pronuncierà sull'accusa.

489. La sentenza sarà letta in pubblica udienza in conformità di quanto è prescritto nell'art. 469. Essa sarà pubblicata nella stessa forma ordinata per le sentenze di accusa dall'articolo 486; copia di essa sarà inoltre trasmessa al Comandante del Corpo cui apparteneva il condannato per essere posta all'ordine del giorno, ed ove non appartenesse a Corpo determinato, sarà trasmessa al Sindaco del comune in cui il condannato aveva l'ultima sua residenza, per ivi essere affissa ai luoghi soliti per le pubblicazioni.

490. I diversi atti di pubblicazione contemplati agli art. 486 e 489 saranno fatti nei modi determinati nell'art. 353.

491. L'accusato che sarà stato assoluto colla sentenza in contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a procedimento pel medesimo fatto.

492. Il solo Avvocato fiscale militare potrà ricorrere in nullità contro le sentenze contumaciali.

493. La contumacia di un accusato non sospenderà, nè ritarderà di pien diritto l'istruzione riguardo ai coaccusati presenti.

494. Con la sentenza contumaciale si potrà, secondo i casi, ordinare la rimessione degli effetti stati presentati come corpo di reato, o altrimenti sequestrati, qualora ne sia stata fatta richiesta dai proprietari, imponendo loro, se si crederà necessaria, la condizione di rappresentarli. Questa disposizione sarà eseguita allorchè sarà spirato il termine assegnato al pubblico Ministero per ricorrere in nullità senza che egli ne abbia fatta la relativa dichiarazione; ovvero, essendo ricorso, dopo che la causa contumaciale sarà definitivamente terminata.

Si farà constare di questa rimessione con apposito verbale.

495. Il condannato in contumacia, in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa, ed ammesso a far le sue difese come se non fosse stato contumace.

La sentenza contro di lui proferita sarà considerata come non avvenuta; e si procederà ulteriormente contro di lui nella forma ordinaria. La sentenza di accusa non che gli atti anteriori conserveranno nondimeno tutto il loro effetto.

Nel caso in cui la condanna contumaciale importasse la perdita dei diritti civili, si osserveranno le disposizioni degli articoli 52 a 58 inclusivamente del Codice civile.

CAPO IX.

Della polizia delle udienze.

496. La polizia dell'udienza sarà esclusivamente esercitata dal Presidente; e nel tempo in cui il Tribunale militare trovasi in camera di consiglio, dal pubblico Ministero. Tutto ciò che essi prescriveranno pel mantenimento dell'ordine sarà in sull'istante e puntualmente eseguito.

Essi potranno a tal effetto richiedere la forza militare.

497. Chiunque assisterà alle udienze sarà senz'armi, e starà a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare, durante l'udienza, segni pubblici di approvazione o di disapprovazione, di cagionare disturbo o fare tumulto in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione il Presidente od il pubblico Ministero, nel tempo previsto dall'articolo precedente, ammonirà e farà anche uscire i trasgressori dalla sala di udienza, se lo crederà conveniente. Ove questi resistano a' suoi ordini, o rientrino nella sala, egli li farà tradurre agli arresti per 24 ore. Del tutto sarà fatta menzione nel verbale d'udienza, il quale sarà sottoscritto dal pubblico Ministero se la trasgressione sia occorsa nel tempo in cui avea la polizia dell'udienza.

498. Se l'accusato proferisce all'udienza ingiurie contro i testimoni, o qualunque altra persona presente, o turba in qualche modo l'ordine, il Presidente potrà prescrivere che sia ricondotto nelle carceri, e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore.

La stessa disposizione sarà applicata all'accusato che si sarà opposto con la forza alla di lui traduzione avanti il Tribunale militare. Di questo rifiuto ne conterà per mezzo della relazione che ne sarà fatta da chi comanda la forza militare incaricata della traduzione.

499. Se uno o più fra gli accusati non possa comparire all'udienza per malattia, e che per giusti motivi non debba il pro-

cedimento essere differito, il dibattimento avrà luogo con la sola assistenza del di lui difensore; ma terminata ciascuna udienza il Segretario del Tribunale militare darà a ciascuno degli accusati, che non saranno comparsi, lettura del verbale del dibattimento.

Gli accusati nel termine di ore 24 potranno comunicare al Tribunale le loro osservazioni, e non si è che dopo la spirazione di questo termine che potrà pronunciarsi la sentenza.

500. Qualora si commettesse all'udienza un reato, si provvederà nel modo seguente:

1.º Se l'autore di esso è militare, qualunque siasi il suo grado o anzianità, e il reato sia previsto dal presente Codice, il Presidente o, in sua assenza, il pubblico Ministero ne ordinerà l'arresto, e si procederà nella stessa udienza al suo giudizio, dopo sentiti i testimoni, l'incolpato e l'Avvocato fiscale militare, non che il difensore, il quale sarà stato scelto dall'incolpato, o che in difetto verrà nominato dal Presidente.

2.º Se l'autore è estraneo alla milizia, o se trattasi di un reato di gius comune, il Presidente o in difetto il pubblico Ministero ne ordinerà pure l'arresto, si stenderà verbale del fatto con indicazione dei testimoni, il quale sarà firmato da tutti i Giudici del Tribunale ove esso sia occorso in loro presenza, oppure dal pubblico Ministero. Questo verbale, unitamente all'imputato, sarà consegnato all'autorità competente.

501. I difensori che nell'esercizio delle loro funzioni si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti, specialmente per quanto concerne la disciplina militare, la dignità dei Giudici, od in qualunque altro modo si rendessero repressibili, saranno, a seconda dei casi, ammoniti dal Presidente, o privati della parola, e surrogati colla nomina di un altro difensore, salvo ancora a procedere in conformità dell'articolo precedente, se il fatto costituisce un reato preveduto dalla legge.

CAPO X.

Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati.

502. Allorchè un condannato da un Tribunale militare con sentenza definitiva, dopo essersi evaso ricade nelle mani della forza, sarà tradotto avanti il Tribunale militare nella giurisdizione del quale trovasi il Corpo cui appartiene.

Se non appartiene ad alcun Corpo, sarà tradotto avanti il Tribunale militare che avrà pronunciata la di lui condanna; e nel caso in cui questo Tribunale avesse cessato di esistere, avanti quello nella giurisdizione del quale seguì l'arresto.

503. L'Ufficiale Istruttore procederà immediatamente al suo interrogatorio, affine di verificare l'identità della persona e scoprire i complici o fautori della sua fuga.

504. Se l'arrestato ammette di essere egli stesso il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimonj, sarà con ordinanza dell'Ufficiale Istruttore, e a diligenza dell'Avvocato fiscale militare, tradotto al luogo dal quale si evase, od a quello cui era destinato.

505. Se l'arrestato nega di essere il condannato fuggitivo, l'Ufficiale Istruttore procederà alle informazioni per accertare l'identità della persona, e le trasmetterà all'Avvocato fiscale militare.

Il Tribunale sentirà in pubblica udienza, e in presenza della persona arrestata, i testimoni chiamati tanto a sua istanza, che a quella dell'Avvocato fiscale; e, ove ne abbia le prove, dichiarerà la di lui identità, e lo rinverrà al luogo dal quale si era evaso, od a quello cui era destinato.

Nel caso contrario ordinerà il rilascio dell'arrestato.

506. Contro le sentenze proferite sulla ricognizione dell'identità della persona potrà, nel termine e nei modi ordinarij, ricorrersi in nullità.

CAPO XI.

Delle nullità e della revisione.

507. Le disposizioni contenute negli articoli 337, 358, 360 a 366 inclusivamente, 370, 372, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 403, 404, 405, 406, 412, 414, 424, 445, 447, 451, prima parte, 455, 456 primo alinea, 468, 485, 499, e 509, dovranno essere osservate sotto pena di nullità.

Vi sarà inoltre nullità se non fossero state osservate le regole concernenti la costituzione e riunione delle Commissioni o revisioni d'inchiesta, e dei Tribunali militari, la competenza, la pubblicità delle udienze, la libertà della difesa ed i termini alla medesima concessi, e la pubblicazione delle sentenze.

508. La dichiarazione di ricorrere in nullità, prescritta dall'alinea dell'art. 469, dovrà farsi al Segretario del Tribunale militare dalla parte condannata, o dall'Avvocato fiscale. Essa sarà sottoscritta dal dichiarante e dal Segretario.

Qualora la parte condannata non possa o non voglia sottoscrivere, il Segretario ne farà menzione.

Questa dichiarazione potrà farsi inoltre nella stessa forma dal difensore della parte condannata.

Essa, da qualunque sia fatta, sarà iscritta in un registro a ciò destinato.

509. Il Segretario dovrà immediatamente, o al più tardi nelle ventiquattr'ore, notificare per copia, secondo i casi, all'Avvocato fiscale, ovvero al detenuto, la dichiarazione di ricorrere in nullità.

La copia come sopra consegnata al detenuto, gli sarà inoltre letta dal Segretario.

Lo stesso Segretario lo inviterà a scegliere il suo difensore innanzi al Tribunale Supremo di guerra, diffidandolo che, ove ciò non faccia, gli sarà eletto dal Presidente del mentovato Tribunale.

Di questa scelta o del rifiuto ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto in conformità dell'articolo precedente.

510. I motivi di nullità potranno essere indicati nella sumentovata dichiarazione. Ove essi nol fossero, oppure si volessero variare od accrescere, dovranno nei tre giorni successivi consegnarsi rispettivamente firmati o dall'Avvocato fiscale, o dall'accusato, o dal di lui difensore, al Segretario del Tribunale militare; il quale vi apporrà in calce la data del ricevimento colla di lui sottoscrizione, e li trasmetterà immediatamente con tutti gli atti della causa all'Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra.

L'Avvocato generale notificherà al difensore eletto dal detenuto presso il Tribunale Supremo di guerra la di lui nomina, e gli darà in comunicazione gli atti della causa. Il difensore dovrà restituirli nel termine di tre giorni con quelle osservazioni che crederà opportune, e che saranno da lui sottoscritte; ove il difensore eletto abbia giuste ragioni di astenersi dall'assumere il confertogli mandato, ne sarà eletto un altro in sua vece dal Presidente del Tribunale Supremo di guerra.

Tanto l'Avvocato generale, che il difensore, potranno anche all'udienza invocare quei nuovi motivi di nullità che crederanno convenienti.

511. Se la causa è individua, il ricorso di uno dei condannati sospende l'esecuzione della sentenza definitiva riguardo agli altri.

512. Le sentenze dei Tribunali militari saranno sottoposte a revisione nei casi ed in conformità degli articoli 619, 620, 621, 623, 624 e 626 del Codice di procedura criminale, salve le modificazioni seguenti:

1.° L'ordine di procedere alla revisione emanerà dal Ministro della guerra, il quale lo trasmetterà all'Avvocato generale militare;

2.° L'istanza sarà promossa innanzi al Tribunale Supremo di guerra, il quale, se ravviserà esservi luogo a revisione,

rinvierà la causa a un Tribunale militare diverso da quello che avesse di già giudicato.

CAPO XII

Dei ricorsi nell'interesse della legge.

513. L'Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra potrà, in qualunque tempo, denunciare a quel Tribunale le sentenze de' Tribunali militari che fossero state pronunciate con aperta violazione di legge, perchè, nel solo interesse di essa, siano annullate.

Ove il Tribunale Supremo di guerra annullasse nell'interesse della legge la denunciata sentenza, copia della di lui decisione sarà dallo stesso Avvocato generale trasmessa all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare da cui fosse emanata, perchè a piedi od in margine di essa si faccia menzione del fatto annullamento.

514. Le sentenze del Tribunale Supremo di guerra potranno, nell'interesse della legge, essere denunciate alla Corte di Cassazione dall'Avvocato generale di essa, qualora gli sia stato ordinato dal Ministro della Guerra o da quello di Grazia e Giustizia.

La Corte di Cassazione pronuncierà a classi unite.

LIBRO SECONDO

DELLA PROCEDURA PENALE IN TEMPO DI GUERRA.

CAPO I.

Della costituzione dei Tribunali militari in tempo di guerra.

515. In tempo di guerra l'esercito, o quella parte d'esso che è in campagna, sia fuori de' confini dello Stato, sia ne' luoghi che trovansi in istato di guerra, a termini degli art. 224, 225 e 226, saranno sottoposti ai Tribunali militari composti di Giudici che verranno, secondo i casi, estratti a sorte o scelti, per quanto sarà possibile, secondo le basi accennate nei capi I e II, titolo I, libro I, parte seconda del presente Codice.

Nei luoghi dichiarati in istato di guerra cesserà la giurisdizione dei Tribunali militari territoriali.

516. I Tribunali militari in tempo di guerra saranno stabiliti in quel numero che sarà richiesto dalle circostanze.

Essi saranno nominati dal Generale Comandante in capo, in difetto dai Comandanti le divisioni o le frazioni di truppe distaccate e poste in condizione eccezionale, quand' anche siano desunte da corpi e da armi diverse, o dal Comandante di una piazza o fortezza dichiarata in stato di guerra.

517. I Giudici dei Tribunali militari in tempo di guerra saranno permanenti: nondimeno, occorrendo di surrogare alcuno di essi, la scelta o l'estrazione a sorte ne verrà fatta dal Comandante le truppe, presso le quali il Tribunale militare è stabilito.

518. Presso ciascun Tribunale militare in tempo di guerra saranno nominati, nei modi stabiliti coll' art. 516, uno o più Ufficiali Istruttori, un Avvocato fiscale militare, e un Segretario: questi ultimi potranno, secondo le circostanze, essere scelti fra i militari.

519. Nei procedimenti da sottoporsi ai Tribunali militari in tempo di guerra non vi sarà Commissione d' inchiesta.

L' atto di accusa sarà formulato dall' Avvocato fiscale militare.

L' imputato potrà scegliere il suo difensore fra gli Ufficiali presenti, purchè non abbiano un grado maggiore a quello di Capitano: in difetto il difensore sarà nominato dal Presidente.

CAPO II.

Della competenza.

520. In tempo di guerra saranno, per qualunque reato previsto dal presente Codice, sottoposti alla giurisdizione militare:

1.° I militari e tutte le persone che, sotto un titolo qualunque, avranno un impiego od un' ingerenza presso gli Stati Maggiori, nelle amministrazioni, o nei servizj relativi all' esercito o ad un corpo di esso: o che saranno tenuti a prestazioni di opere o qualsivoglia somministrazione in vantaggio dei medesimi;

2.° Le persone addette al privato servizio degli individui compresi nel numero precedente, e ogni altro individuo che, con un' attinenza qualunque, si trovi al seguito dell' esercito o di un corpo di esso;

3.° I prigionieri di guerra.

521. Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione (ed arruolamenti, e di quelli preveduti dagli articoli 229, 232, 233 e 257.

Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 232 e 233 la giurisdizione militare sarà soltanto competente, se trattisi di persone estranee alla milizia, allorchè siavi stato danno qualunque dell' esercito o di una parte di esso.

522. Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualun-

que persona che all' esercito, ed in presenza del nemico, ovvero quando l' esercito o parte di esso è in paese nemico, ivi commetterà qualche reato di complicità o connessità colle persone designate nell' art. 520, ovvero si renderà colpevole di vie di fatto contro le medesime.

523. Qualora i funzionarj addetti all' esercito e le persone al seguito del medesimo siano investiti di un impiego corrispondente ad un grado militare, saranno giudicati, per quanto sarà possibile, secondo le norme relative a questo grado.

524. Le persone soggette ai Tribunali militari in tempo di guerra, le quali non saranno militari, nè assimilate ai medesimi, potranno inviarsi, ove i movimenti dell' esercito o le circostanze lo richieggano, ad essere giudicate da quel Tribunale militare in tempo di guerra o territoriale che sarà più vicino al luogo del commesso reato.

525. Nel caso di più reati commessi da una o più persone appartenenti a diverse divisioni dell' esercito, o corpi di esso, o altrimenti soggette alla giurisdizione dei Tribunali militari esistenti presso le suddette divisioni o corpi, la cognizione ne appartenerà a quel Tribunale militare in tempo di guerra che verrà designato dal Comandante in capo.

CAPO III.

Della procedura avanti i Tribunali militari in tempo di guerra.

526. Innanzi i Tribunali militari in tempo di guerra si osserveranno, per quanto sarà possibile, le regole di procedura stabilite pel tempo di pace, salve le seguenti modificazioni.

527. L' ordine di procedere all' istruzione emanerà dall' Autorità militare superiore presso di cui esiste il Tribunale.

Se l' incolpato è un Ufficiale generale, l' ordine non sarà

dato che dal Generale in capo, il quale dovrà tosto informarne il Ministro della Guerra.

528. Emanato l' ordine di procedere all' istruzione, tutte le prove del reato saranno raccolte per mezzo di semplici verbali: le deposizioni giurate dei testimonj e dei periti seguiranno avanti il Tribunale militare che deve giudicare.

529. Qualora il Comandante, il quale ordinò l' istruzione della causa, giudicasse per ragione di distanza o per altro grave motivo, che l' invio al Tribunale militare di alcuno dei testimoni, sia fiscale che a difesa, potesse compromettere il servizio, potrà ordinare che se ne riceva la deposizione giurata con intervento dell' Ufficiale superiore più elevato in grado, ovvero il più anziano dopo il Comandante del corpo a cui appartiene il testimone; detto Ufficiale interveniente dovrà pure sottoscrivere la deposizione che sarà letta all' udienza.

530. I termini assegnati all' Avvocato fiscale militare ed al difensore, come pure quelli stabiliti per le volute notificazioni all' imputato, potranno d' ordine del Presidente essere ristretti a seconda delle circostanze.

531. Emanata la sentenza, ne sarà trasmessa copia autentica al Comandante da cui fu dato l' ordine di procedere, il quale, se la crederà oggetto di grazia sovrana, ne ordinerà la sospensione, e la trasmetterà al Generale Comandante in capo per quelle determinazioni che crederà opportune.

In caso contrario lo stesso Comandante darà gli ordini necessari per l' esecuzione, che avrà luogo a diligenza dell' Avvocato fiscale militare.

532. Qualora non siasi potuto procedere all' arresto dell' imputato, si raccoglieranno tutte le prove concernenti il reato, ma non si procederà a giudizio in contumacia insino a che siano cessate le ostilità, salvo che l' Autorità superiore militare, nell' interesse della disciplina, creda necessario un tale giudizio.

533. Il rifiuto per parte delle persone non soggette alla giurisdizione militare di comparire qual testimone o di deporre o di

adempire gli officj di perito o di interprete, potrà essere punito dal Tribunale militare in tempo di guerra col carcere militare.

CAPO IV.

Dei Tribunali militari straordinarj.

534. Allorchè in tempo di guerra uno dei Comandanti indicati nell' art. 516 alinea ravviserà indispensabile di dare nell' interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia, potrà convocare un Tribunale militare straordinario, purchè il titolo del reato importi la pena di morte, e l'imputato sia colto in flagrante od arrestato a clamore di popolo o per un fatto notorio.

535. Il Tribunale militare straordinario sarà composto del Presidente e di cinque membri, esclusi l' Ufficiale che lo convoca, quello cui il reato possa essere relativo, e quello che fece il rapporto.

536. Sarà Presidente l' Ufficiale il più elevato in grado dopo quello che convoca il Tribunale militare straordinario.

Saranno Giudici cinque Ufficiali dei gradi stabiliti pei Tribunali militari a partire dai più anziani.

In loro mancanza saranno sostituiti altri Ufficiali più anziani dei gradi immediatamente inferiori.

537. Spetta all' autorità che convoca il Tribunale militare straordinario di scegliere fra gli Ufficiali chi dovrà adempire le funzioni d' Istruttore, e quello che dovrà assumere le funzioni di pubblico Ministero: un sotto-ufficiale sarà scelto per Segretario.

538. I Tribunali militari straordinarj non potranno convocarsi in quei luoghi ove esistono Tribunali militari in tempo di guerra: questi ultimi ne faranno le veci.

539. Innanzi ai Tribunali militari straordinarj si osserverà il disposto dell' art. 519.

540. Allorchè sarà convocato il Tribunale militare straordinario, l' Istruttore, l' Ufficiale fiscale militare e il Segretario designati presteranno il giuramento innanzi al Presidente dello stesso Tribunale di fedelmente adempire le rispettive loro funzioni.

541. L' Istruttore notificherà la nota dei Giudici all' imputato, il quale senz' obbligo di addurre il motivo potrà ricusarne uno, ad eccezione però del Presidente.

Al Giudice ricusato ne verrà immediatamente surrogato un altro dallo stesso Presidente per ordine di anzianità.

542. Convocato il Tribunale militare straordinario, e raccolta la truppa sotto le armi, i Giudici prenderanno posto innanzi ad essa nell' ordine indicato pei Tribunali militari.

543. Il Presidente ed i Giudici presteranno giuramento di giudicare con imparzialità e giustizia, secondo la loro coscienza e le veglianti leggi.

Tradotto l' imputato assistito dal difensore, il Presidente lo interrogherà sulle sue generalità, e gli enuncierà il reato di cui è imputato.

Datasi dal Segretario lettura degli atti, il Presidente procederà all' esame di ciaschedun testimone, cui deferirà il giuramento, e deverrà quindi all' interrogatorio dell' accusato.

Potranno i Giudici e l' Ufficiale fiscale militare fare all' accusato e ai testimoni quelle domande che stimeranno a proposito, chiestane prima la permissione al Presidente.

L' accusato e il difensore potranno richiedere il Presidente perchè faccia ai testimoni quelle interrogazioni che ravviseranno essere utili alla difesa.

L' Ufficiale fiscale militare ed il difensore daranno le loro conclusioni orali.

L' accusato ed il difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

544. Occorrendo, sia nell' istruzione, che nel giudizio, il caso di valersi di un interprete, si osserveranno le disposizioni degli art. 388 e 389.

545. Licenziati i testimoni, ed allontanato l'accusato, il Fisco militare, il Segretario ed il difensore si ritireranno, ed il Tribunale militare straordinario pronunzierà la sentenza.

Essa dovrà contenere:

- 1.º I nomi, cognomi, qualità e grado dei Giudici, dell'Ufficiale fiscale militare, del difensore e dell'imputato;
- 2.º Il fatto di cui era accusato;
- 3.º La dichiarazione della di lui innocenza o della di lui reità, colla indicazione del fatto di cui fu riconosciuto convinto;
- 4.º La citazione dell'articolo di legge che sarà applicato;
- 5.º In caso di condanna, la pena che sarà pronunciata.

La Sentenza sarà sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

546. Appena che la sentenza sarà stata sottoscritta, l'accusato sarà, ad un rullo di tamburi o suon di tromba, ricondotto avanti il Tribunale per udirne la lettura che gliene sarà fatta dal Presidente.

547. Di tutte le operazioni relative all'art. 542 e seguenti si farà risultare con apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero da uno dei Giudici designato dallo stesso Presidente per redigerlo.

548. Nel caso di condanna alla pena di morte, verrà questa eseguita in conformità dei regolamenti, stando ancora la truppa sotto le armi.

Negli altri casi la sentenza sarà eseguita per cura dell'Avvocato fiscale militare presso il Tribunale militare in tempo di guerra che sarebbe stato competente a conoscere del reato, se non fosse stato convocato il Tribunale militare straordinario.

CAPO V.

Disposizioni generali e transitorie.

549. La giurisdizione dei Tribunali militari in tempo di guerra e dei Tribunali militari straordinarij cessa col finire dello stato di

guerra. Se l'esercito, o parte di esso si troverà all'estero, la mentovata giurisdizione non cesserà che dal punto in cui rientrerà nello Stato.

550. Le cause vertenti innanzi ai Tribunali militari contemplati nell'articolo precedente, qualora siano relative a militari, il di cui corpo sia conservato, saranno immediatamente rimesse all'Avvocato fiscale del Tribunale militare territoriale, entro la cui giurisdizione lo stesso corpo sarà stanziato: se invece concerneranno militari appartenenti a corpi disciolti, in tal caso il giudizio ne spetterà al Tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato; e ove esso sia seguito all'estero, al Tribunale militare territoriale più vicino.

Se insorgessero conflitti o difficoltà, il Tribunale Supremo di guerra designerà il Tribunale che dovrà giudicare.

551. Al reato commesso in tempo di guerra saranno sempre applicate le pene prescritte pel tempo di guerra.

552. I procedimenti istituiti in esecuzione delle leggi penali militari anteriori al presente Codice, nell'atto in cui esso dovrà osservarsi saranno trasmessi all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che in conformità del medesimo deve conoscerne.

Ogni altra causa sarà rimandata al Tribunale competente.

553. Se, pei reati commessi prima dell'osservanza di questo Codice, la pena fosse stata diversa da quella con la nuova legge imposta, sarà sempre al colpevole applicata la pena più mite.

554. È abrogato il Codice penale militare del 1840: e per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi e i regolamenti anteriori.

VITTORIO EMANUELE

ALFONSO LA MARMORA

INDICE DEL CODICE

DECRETO DEL R. GOVERNO DELLA TO-	Pag. 520
SCANA	
LEGGE	» 537

PARTE PRIMA

DEI REATI E DELLE PENE.

		Disposizioni preliminari	» 539
LIBRO	I.	<i>Disposizioni relative tanto al tempo di pace che al tempo di guerra.</i>	» 540
TITOLO	I.	<i>Disposizioni generali</i>	» <i>ivi</i>
Capo	I.	<i>Delle pene</i>	» <i>ivi</i>
Capo	II.	<i>Dell' applicazione delle pene</i>	» 546
Capo	III.	<i>Della estinzione dei reati e delle pene</i> »	552
TITOLO	II.	<i>Disposizioni speciali</i>	» 554
Capo	I.	<i>Del tradimento</i>	» <i>ivi</i>
Capo	II.	<i>Dello spionaggio ed arruolamento.</i>	» 556
Capo	III.	<i>Dei reati in servizio</i>	» 557
Capo	IV.	<i>Della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione</i>	» 563
Capo	V.	<i>Della diserzione.</i>	» 568
Capo	VI.	<i>Della subornazione.</i>	» 573
Capo	VII.	<i>Dell' abuso d' autorità.</i>	» 574
Capo	VIII.	<i>Degli atti di violenza commessi in occasione di alloggio militare o nell' esecuzione di un ordine o di una consegna</i> »	<i>ivi</i>
Capo	IX.	<i>Delle ferite e percosse tra militari</i>	» 575

		Capo X. <i>Della mutilazione volontaria</i>	Pag. 576
Capo	XI.	<i>Dei reati di calunnia e di diffamazione</i> »	<i>ivi</i>
Capo	XII.	<i>Del falso</i>	» 578
Capo	XIII.	<i>Della prevaricazione ed infedeltà</i>	» 580
Capo	XIV.	<i>Della corruzione.</i>	» 583
Capo	XV.	<i>Disposizioni relative ai tre Capi precedenti, e ad alcune trasgressioni in materia di servizio o di amministrazione militare</i>	» 584
Capo	XVI.	<i>Della vendita, pegno od alienazione qualunque di effetti militari</i>	» 585
Capo	XVII.	<i>Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite</i>	» 586
Capo	XVIII.	<i>Del deterioramento di edifizj, opere ed oggetti militari</i>	» 587
Capo	XIX.	<i>Disposizioni relative alle assise militari ed onorificenze.</i>	» 588
Capo	XX.	<i>Disposizioni relative alle persone estranee alla milizia</i>	» <i>ivi</i>
LIBRO	II.	<i>Disposizioni relative al tempo di guerra</i> »	591
Capo	I.	<i>Dello stato di guerra e suoi effetti</i>	» <i>ivi</i>
Capo	II.	<i>Dell' incendio, devastazione, omicidio, ferite o percosse, e dei reati contro le pubbliche autorità</i>	» 592
Capo	III.	<i>Dello stupro, del ratto e degli atti di libidine contro natura.</i>	» 596
Capo	IV.	<i>Della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della busca, del furto, delle truffe o frodi.</i> »	597
Capo	V.	<i>Della falsa testimonianza e della subornazione dei testimoni</i>	» 600
Capo	VI.	<i>Dei prigionieri di guerra</i>	» 601

PARTE SECONDA

DELLA PROCEDURA PENALE SIA IN TEMPO DI PACE
CHE IN TEMPO DI GUERRA.

LIBRO	I.	<i>Della procedura penale in tempo di pace</i>	Pag. 601
TITOLO	I.	<i>Della costituzione dei Tribunali militari »</i>	<i>ivi</i>
Capo	I.	<i>Della composizione dei Tribunali militari territoriali, dei Tribunali militari presso le truppe concentrate, e della Commissione d'inchiesta</i>	602
Capo	II.	<i>Della composizione dei Tribunali militari per giudicare gli Uffiziali subalterni, i Capitani, gli Uffiziali Superiori e gli Uffiziali Generali.</i>	605
Capo	III.	<i>Della composizione del Tribunale Supremo di guerra</i>	607
TITOLO	II.	<i>Della competenza</i>	609
Capo	I.	<i>Delle persone soggette alla giurisdizione militare</i>	<i>ivi</i>
Capo	II.	<i>Norme generali sulla competenza dei Tribunali militari</i>	610
Capo	III.	<i>Dell'ordine dei giudizi nel concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare</i>	612
Capo	IV.	<i>Della competenza del Tribunale supremo di guerra</i>	613
Capo	V.	<i>Attribuzioni del pubblico Ministero</i>	614
TITOLO	III.	<i>Delle regole di procedura</i>	616
Capo	I.	<i>Dell'istruzione preliminare</i>	<i>ivi</i>
Capo	II.	<i>Dell'istruzione formale</i>	621
Capo	III.	<i>Del procedimento avanti la Commissione d'inchiesta</i>	630

Capo	IV.	<i>Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento</i>	Pag. 633
Capo	V.	<i>Dei dibattimenti.</i>	» 636
Capo	VI.	<i>Della deliberazione e della sentenza. »</i>	645
Capo	VII.	<i>Della procedura avanti il Tribunale supremo di guerra.</i>	» 649
Capo	VIII.	<i>Della procedura e del giudizio in contumacia</i>	» 651
Capo	IX.	<i>Della polizia delle udienze</i>	« 654
Capo	X.	<i>Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati »</i>	656
Capo	XI.	<i>Delle nullità e della revisione</i>	» 657
Capo	XII.	<i>Dei ricorsi nell'interesse della legge</i>	» 659
LIBRO	II.	<i>Della procedura penale in tempo di guerra</i>	» 660
Capo	I.	<i>Della costituzione dei Tribunali militari in tempo di guerra</i>	« <i>ivi</i>
Capo	II.	<i>Della competenza</i>	» 661
Capo	III.	<i>Della procedura avanti i Tribunali militari in tempo di guerra</i>	» 662
Capo	IV.	<i>Dei Tribunali militari straordinarij</i>	» 664
Capo	V.	<i>Disposizioni generali e transitorie</i>	» 666

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE

DEL CODICE PENALE MILITARE SARDO

COL RICHIAMO DELLE MODIFICAZIONI SANCITE

PER DIVERSI ARTICOLI

DAL DECRETO DEL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

del 4 febbrajo 1860.

NE Gli Articoli modificati dal suddetto Decreto del R. Governo della Toscana sono indicati dal seguente segno — *

A

- ABUSO D'AUTORITA'**. Pene a chi indebitamente assuma o ritenga un comando, od ordini mosse di truppe, 152 153 — od usi vie di fatto contro un inferiore od un prigioniero di guerra, 152 — od abusi della sua autorità per indurre a falsa testimonianza, 271 — od in tempo di guerra levi indebitamente imposte o prestazioni forzate, 258. — Chi abusi dell'autorità per indurre altrui ad un reato è considerato agente principale, 37.
- ACATTOLICI**. Forma del loro giuramento, 360 — *
- ACCUSATO**. Riceve copia dell'atto d'accusa e sceglie il difensore, 452 — caso di più accusati, 413 — assiste ai dibattimenti e vi è interrogato, 425, 440 — può interrogare i testimoni, 440 — sua liberazione in caso di assolutoria, 464.
- ACCUSA** (Sentenza d'). V. SENTENZA della Commissione d'inchiesta.
- ADULTERIO** o **STUPRO FLAGRANTE**. Omicidio commesso in tale occasione, 125. — *
- AGENTI DI POLIZIA** V. UFFICIALI di polizia giudiziaria.
- AGENTI** principali chi siano, 37 — come puniti 39. — V. GRADO.
- AGGIUDICAZIONI**. V. APPALTI.
- AGGUATO**. In che consista, 119 — *
- ALBERGATORE**. V. ALLOGGIO.
- ALLARME**. Pene per chi in tempo di guerra non si rechi al suo posto in caso di allarme o quando si batte a raccolta, 96.

- ALLOGGIO**. Pene a chi esiga dall'albergatore oltre il dovuto, 155 — a chi somministri alloggio ad un disertore in tempo di guerra, 218 — o ricovero ad una spia od agente nemico, o lo metta in salvo 77.
- AMMENDA** o **MULTA** cui sono condannate le persone non militari citate a testimoni, che non compariscano, 432 e seg.
- AMMINISTRAZIONE MILITARE**. Pene inflitte per trafugamento o sottrazione di danaro, titoli, documenti, effetti o generi di cui si abbia la sorveglianza, od appropriazione dei vaglia postali, 173. — Per frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori, di mano d'opera, o di provviste, 174. — Per mancamento o ritardo di somministrazioni provviste od imprese, 175. — Per illecito traffico di fondi, 176. — Per indebita partecipazione ad atti od affari dell'amministrazione di cui si abbia la direzione o sorveglianza, ecc., 177, 178, 179. — Per frode nelle materie o derrate, sia nella natura che nella quantità o distribuzione di tali materie, o dichiarazione falsa della loro bontà, 180, 181, 182. — Per compra o distribuzione di carni od altri commestibili o bevande corrotte, guaste o scorevoli, 181 — o di altri generi, 182. — Per illecita sostituzione di monete o valori, 183. — Quando l'indennità e le spese dovuti dai condannati possano prelevarsi dal fondo di massa, 467.
- AMMUTINAMENTO**. In che consista e come punito, 107. — Pena al militare che sia presente ad un ammutinamento o rivolta, che non si adoperi ad impedirlo, o non ne informi subito il superiore, 108. — Ammutinamento o rivolta di prigionieri di guerra, 272.
- ANNULLAMENTO**. Effetti dell'annullamento secondo i varii motivi per cui è pronunciato, 479 al 483. — Esecuzione delle sentenze di annullazione 483, 484. V. NULLITA', RICORSI in nullità.
- ANZIANI**. V. GRADO.
- ANZIANITA'**. Come computata, 51. — *
- APPALTI**. Pene ai militari che prendano parte, od interesse privato ad appalti, aggiudicazioni od affari di cui loro spetti la direzione, sorveglianza o liquidazione, 177, 178 e 179.
- APPROPRIAZIONI** indebite di vaglia postali, 173 — di tenui valori 205 — od in tempo di guerra, 265.
- ARMATA** di Mare. Quando sottoposta alla giurisdizione militare, 306.
- ARMI**. In che consistano a mente del presente Codice, 117. — Uso illegale delle armi, 157. — Guasto delle armi o munizioni, 209. — V. DISERZIONE, VENDITA.
- ARMISTIZIO** o **TREGUA**. Pene al comandante che lo infranga, 80, 81. — Non sospende l'applicazione delle leggi sullo stato di guerra, 228.
- ARRESTI**. A chi infranga le consegne nell'istruzione preliminare, 333. — In case private o stabilimenti civili o marittimi, 340 — o negli stabilimenti militari, 341. — Arresto nel caso di flagrante reato, 344 — e negli altri casi, 346. — All'estero, 380. — Dei testimoni all'udienza, 448.
- ARRUOLAMENTO** di militari per ribelli, pel nemico o per altre potenze come punito, 79 — la nullità dell'assento non osta alla giurisdizione militare, 305. — *
- ARTE**. Pene a chi professando un'arte o professione ricusi di dare il suo giudizio o prestare l'opera sua. 195.

ASSENTO. V. ARRUOLAMENTO.

ASSIMILAZIONE ai Militari. Quando importi la giurisdizione militare, 302.

ASPETTATIVA (Ufficiali in). Sono soggetti alla giurisdizione militare, 302.

ATTACCO. V. FORZA ARMATA.

ATTENDENTI. V. FURTO.

AVVOCATI patrocinanti, ed AVVOCATO dei poveri. Possono essere scelti a difensori innanzi ai Tribunali militari, 290 — * quali possano esserlo innanzi al Tribunale supremo, 301. — *

AVVOCATI FISCALI. Instano per far pronunciare le sostituzioni di pena state omesse dai Tribunali ordinarij, 471.

AVVOCATO GENERALE presso la Corte di Cassazione. Quando possa denunciare alla Corte le sentenze del Tribunale supremo, 554. — *

AVVOCATO GENERALE militare e suoi sostituti, 299 — nomina 300 — * attribuzioni e doveri in genere, 325. — Fa le requisitorie contro i funzionarj che rivelino il contenuto delle istruttorie, 326, 392 — dà le sue conclusioni alle udienze del Tribunale supremo, 477 — provvede per l'esecuzione delle sentenze di rejezione o di annullamento, 484. — Notificazioni che fa al difensore, 510 — motivi di nullità che può invocare all'udienza, 510 — come promuova la revisione, 512 — * denuncia le sentenze al Tribunale supremo nell'interesse della legge, 513.

AVVOCATO FISCALE militare e suoi sostituti, 280. — Loro nomine, 284. — Attribuzioni generali dell'Avvocato fiscale militare, 327 — cura la registrazione e l'esecuzione delle grazie sovrane, 328 — * riceve dall'imputato la ricsuzione dell'istruttore, e ne riferisce alla Commissione d'inchiesta, 371 — altre rappresentanze alla medesima, 380 — firma gli atti d'istruzione, 374 — * ulteriori sue attribuzioni nel corso dell'istruzione formale, 382 — * conelude circa l'arresto dell'imputato, 383, 398 — fa le conclusioni innanzi alla commissione d'inchiesta, 395 — fa nuove conclusioni in caso di nuove prove, 398 — caso di divergenza coll'istruttore, 402 — può opporsi alle sentenze della Commissione d'inchiesta, 406* — riceve le cedole del difensore, 415 — gli comunica e ne riceve le liste dei testimoni, 416 e seg. — rassegna gli atti al Presidente del Tribunale, 419 — può domandare la proroga dell'udienza, 420 — assiste all'udienza, 425 — vi espone l'accusa, 426 — opposizioni, ricsuzioni e requisitorie che può fare, 427, 428 — fissa l'ordine in cui devono esser sentiti i testimoni, 436 — ha facoltà di interrogare i testimoni e l'accusato, 440. — Quando possa richiedere il rinvio della causa, 449 — svolge le ragioni che confermano l'accusa, 453 — dà per iscritto le sue conclusioni, 454 — non assiste alle deliberazioni del Tribunale, 456 — quando possa ordinare il rilascio dell'accusato, 464 — assiste alla pronunciazione della sentenza, 469 — può ricorrere in nullità, 469 — insta perchè sia pronunciata la sostituzione delle pene, 471 — provvede per l'esecuzione delle sentenze, e le comunica al Ministero della Guerra ed ai corpi, 473. — Sue incumbenze nel giudizio in contumacia, 487, 488 — può ricorrere in nullità contro le sentenze contumaciali, 492

— fa tradurre al luogo di pena i condannati evasi ed arrestati, 504 — sue incumbenze nel giudizio di ricognizione della loro identità, 506. — In tempo di guerra può essere scelto fra i militari, 518 — vi formola l'atto di accusa, 519. — Dispone per l'esecuzione delle sentenze, 531 — chi ne faccia le veci innanzi ai Tribunali militari straordinarj, 537.

AZIONE PENALE. Pei reati militari può esercitarsi non ostante i già inflitti castighi disciplinari, 2. — Quando abbia luogo non ostante le sentenze pronunciate e le pene scontate all'estero, 3 — è sempre pubblica ed esercitata d'ufficio, 329 — sua prescrizione, 61 al 70.

AZIONE CIVILE V. DANNI.

B

BANDI militari. Chi e quando abbia facoltà di pubblicarne con forza di legge, 231.

BARDATURA. V. VENDITA.

BOLLI. V. FALSO

BUSCA. In tempo di guerra come punita, 259 — e come punito l'ufficiale che, potendolo, non la impedisce, 260.

C

CALUNNIA. In che consista, 161 — come punita, 162 e 163. — V. DIFFAMAZIONE.

CAPITOLAZIONE. Pena di morte al comandante che vi separi la sorte propria da quella del soldato, 87. — V. PIAZZA.

CAPORALE. V. SOTT'UFFICIALE.

CARABINIERI REALI. Ufficiali dei Carabinieri Reali e comandanti di stazione suppliscono all'istruttore, 330 — * loro attribuzioni e doveri in detto caso, 332 e seg. — I Carabinieri Reali intimano le citazioni ai testimoni militari assenti dal corpo, 353. — * V. GIURISDIZIONE.

CARCERE MILITARE. In che consista, 12 — sua durata e graduazione, 13 — vi può essere computato il carcere sofferto nel procedimento, 25 — quando si sostituisca al carcere ordinario e come si sconti, 28. — * Quando invece gli venga sostituito il carcere ordinario, 29. — * I detenuti al carcere militare sono soggetti alla giurisdizione militare, 302. — V. PENE, FERMA.

CARCERE Ordinario. Quando ed a quali pene militari venga sostituito, 29. — * V. CARCERE MILITARE, FERMA.

CARCERE penitenziario di secondo grado. Pena sostituita a quella della Reclusione militare prescritta dal codice militare Sardo — V. Decreto Toscano 4 Febbraio 1860 art. 4. — Sua graduazione — come si sconti — quando porti la sospensione o la dimissione — Decr. suddetto art. 10.

CASA DI FORZA. Pena sostituita a quella del Codice Sardo dei lavori forzati a vita per delitti militari commessi in tempo di pace — e dei lavori forzati a tempo superiore a 5 anni. V. Decr. Tosc. 4

- Febbraio 1860 art. 4. — Rende indegno il condannato di appartenere alla milizia Decr. sudd. art. 5. — Come si eseguisca — suoi effetti civili — sua graduazione ec. — Decr. sudd. art. 9.
- CASSAZIONE** (Corte di). Risolve conflitti di giurisdizione e quali 315. — Sentenze del Tribunale supremo a lei denunciate, 514. — *
- CATTURA**. V. MANDATO, ORDINANZA.
- CAVALLO**. V. VENDITA, DISERZIONE.
- CHIRURGHI**. V. SEGRETO.
- CIRCOSTANZE** attenuanti. Quando e come se ne debba tener conto, 58. — Circostanze attenuanti od aggravanti per uno de' rei non sono calcolate riguardo agli altri, 59. — V. PROVOCAZIONE.
- COMANDO**. V. ABUSO D' AUTORITY.
- COMANDANTE** di Corpo. In distacco può supplire all' istruttore, e in questa circostanza richiedere la forza pubblica, 330 (V. ISTRUZIONE preliminare) — * riceve comunicazione delle sentenze dei Tribunali militari, 473 — quando può denunciare la diserzione, 128. — Casi in cui infligge punizioni disciplinari per reati contemplati nel Codice (V. DISCIPLINA).
- COMANDANTE**. Pene al Generale o Comandante che ceda indebitamente al nemico, 85. — Quando un Comandante possa convocare un Tribunale militare straordinario, 534 e seg. V. OSTILITA', PIAZZA, CAPITOLAZIONE.
- COMBATTIMENTO**. Pena al militare che vi si ricusi, 88.
- COMMISSIONE D' INCHIESTA**. Sua istituzione, 274 — e composizione, 281, 282 e 283 — * pronuncia sulla ricsuzione dell' Ufficiale istruttore e sulle altre opposizioni dell' imputato, 271 — fa le domande di atti, arresti od estradizioni da eseguirsi all' estero, 380 — pronuncia sulla ricsuzione dell' interprete, 391. — Procedimento innanzi alla Commissione d' Inchiesta, 394 e seg. (V. SENTENZE). — Essa provvede nelle divergenze fra l' Avvocato fiscale e l' Istruttore, 402 — ordina nuovi incumbenti, 402 — forma delle sue deliberazioni, 403. — Non ha luogo in tempo di guerra, 519.
- COMMISSIONE** di revisione d' Inchiesta. Sua composizione e durata in ufficio, 407, 408 e seg. — * Sue sentenze, 411.
- COMPETENZA**. Norme generali sulla competenza dei Tribunali militari territoriali, 307 e seg. — del Tribunale supremo di guerra, 322 e seg. — dei Tribunali militari in tempo di guerra, 520 e seg. — e dei Tribunali militari straordinari, 534. — Quando l' esercito di terra sia soggetto alle leggi marittime, e quando invece l' armata navale sia soggetta al presente Codice, 306. V. CONFLITTI, GIUDIZI. GIURISDIZIONE.
- COMPLICI**. Chi siano, 38. — come puniti, 39. — V. CIRCOSTANZE, GRADO.
- COMUNICAZIONE** di notizie, carte, ecc. al nemico, 72, 73 e 74 — ad altre potenze, 75, 76.
- CONDANNATI** fuggitivi od evasi che siano arrestati. Dove tradotti, 502 — loro interrogatorio, 503, 504 — giudizio di ricognizione di identità della persona, 505, 506.
- CONDANNE**. — Loro effetti, loro decorrenza e computo del tempo, 25 — loro effetti riguardo alla ferma ed alla paga dei militari, 26

- * riguardo alle spese ed ai danni, 27. — V. CONFISCA. SENTENZE.
- CONFISCA** del corpo del reato e delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, 27 — delle cose donate per corrompere, 191.
- CONFLITTI** di giurisdizione, come risolti, 315.
- CONGEDO ILLIMITATO** (Militari in) quando cessino dalla giurisdizione militare e vi ritornino, 304. V. LICENZA.
- CONSEGNE**. Pene alle sentinelle che non le eseguiscono, 90, 92 — ai militari di guardia o di servizio che le violino, 93, 94 e 95 — al militare che forzi una consegna in presenza del nemico od altrimenti, 109 — alle persone non militari che commettano tale reato, 222.
- CONSIGLIERI DI STATO**. Membri del Tribunale supremo, 296, 300. — *
- CONSIGLIERI D' APPELLO**. Membri del Tribunale supremo, 296, 300. — *
- CONTUMACI**. Procedimento contro i contumaci, sentenza della Commissione d' Inchiesta, 485, 486 — termini e dilazioni loro accordati, 485, 487. — Deliberazione del Tribunale, 488 — sentenza, 489 — assolutoria dell' accusato e suoi effetti, 491, 492. — Condanna e suoi effetti, 493, 495 — * modo di applicar loro la prescrizione quando siano sottoposti a giudizio contraddittorio, 66.
- CONTRAFFAZIONE**. V. FALSO.
- CORRUZIONE**. Pene a chi riceva doni o promesse per un atto anche giusto del suo ufficio, 185 — o a chi per doni o promesse commetta un atto ingiusto, o si astenga da un atto del suo ufficio, 186 — corruzione in favore o pregiudizio di un imputato, 187, 188. — Pene agli autori della corruzione, 189, 190. — Caso in cui è diminuita la pena per reato di corruzione, 192 — promesse per indurre a falsa testimonianza, 271.

D

- DANARO**. V. FONDI.
- DANNI**. Sono sempre risarciti nel caso di condanna, 27. — Quando e come ne sia chiesto e liquidato il risarcimento, 27, 329. — Pene agli autori di danni. — V. DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE.
- DECORAZIONI**. Pene a chi porti decorazioni, assise o distintivi di grado che non gli appartengano, 212. V. ESTERO.
- DEGRADAZIONE**. Pene che importano la degradazione, 7 — * suoi effetti, 7, 8 — * sua applicazione, 19, 20 — non può computarsi nella graduazione delle pene. 20. V. PENE.
- DELEGAZIONI** e richieste per l' istruzione dei processi agli Ufficiali istruttori e ai Giudici mandamentali, 354, 379. — *
- DELIBERAZIONI** dei Tribunali militari, 456 — ordine delle deliberazioni e delle votazioni, 457 al 462. — Tenore delle varie deliberazioni e loro effetti, 461, 463 al 467. — V. SENTENZE.
- DENUNCIE** o querele a chi presentate, 332, 335 — come fatte, 335, 336. — Denuncianti o querelanti, come possano esser uditi come testimoni, 366.

DEPOSIZIONI nell'istruzione preliminare, 332 — quando accompagnate da giuramento, 337. — * **V. ISTRUZIONE FORMALE, TESTIMONIANZA FALSA.**

DESTITUZIONE. È applicabile ai soli Ufficiali, 6 — * casi in cui l'Ufficiale vi incorre, 54 — suoi effetti, 5, 18. — * Quando le venga sostituito il carcere ordinario, 29. — *

DETEZIONE NELLA LINGUELLA di Portoferraio. Pena sostituita a quella dei lavori forzati a tempo non superiore a 6 anni, prescritta dal Codice militare Sardo. — **V. Decr. toscano 4 Febbraio 1860 art. 4. 11.** — Sua graduazione — Come si sconti — **Decr. sudd. art. 11.**

DETERIORAMENTO. Distruzione o guasto di edifizj, opere, magazzini od altre proprietà militari, 207, 210 e 211 — di registri, minute od atti amministrativi o giudiziarij, 208, 210 e 211 — di armi, munizioni, effetti di caserme, vestiario, allestimento, 209, 210, 211.

DEVASTAZIONE. **V. DISTRUZIONE.**

DIBATTIMENTI Regole da osservarsi nei dibattimenti, 421 al 456 — facoltà del Presidente, 421, 422 — pubblicità delle udienze, 423 — persone che vi assistono, assenza del difensore, 424, 425 — interrogatorio dell' accusato, 425 — lettura della sentenza d' accusa e delle liste dei testimoni, 426 — opposizione ai testimoni e ricusazioni dei giudici, 427 — requisitorie dell' Avvocato fiscale ed istanze del difensore, 427, 428 — decisioni del Tribunale e loro effetti, 427, 429 — esame dei testimoni, 430 al 449 (**V. TESTIMONI**). — Durata dei dibattimenti, 450 — reati nuovi o circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento e non contemplati nell' atto di accusa, 451, 452 — discussione, 453 — conclusioni, 454 — chiusa del dibattimento ivi.

DIFENSORE. Innanzi ai Tribunali militari chi possa essere scelto, 290 — * È scelto dall' accusato, ed in suo difetto dal Presidente del Tribunale, 412 — non può recusare senza giusti motivi, 414 — * suoi incumbenti nell'istruzione anteriore al dibattimento, 415 al 418 — può domandare la proroga delle udienze, 420 — assiste all' udienza, 424 — caso di sua assenza, ivi — opposizioni ed istanze che può fare nel dibattimento, 427, 428 — quando possa rappresentare l' accusato all' esame dei testimoni, 434 — * domandare il rinvio della causa ad altra udienza, 449, 552 — o far sentire nuovi testimoni, 452 — svolge le ragioni che impugnano l' accusa, ed ha coll' accusato l' ultimo la parola, 453 — da le sue conclusioni per iscritto, 454 — suo contegno all' udienza, 501 — può dichiarare di ricorrere in nullità, 508.

Difensore presso il Tribunale supremo, chi possa essere, 301 — * sue osservazioni all' udienza, 477.

Difensore innanzi ai Tribunali militari in tempo di guerra è scelto fra gli Ufficiali inferiori, 519 — e così pure innanzi ai Tribunali straordinarij, 539.

DIFESA delle Piazze. Come debbe esser provata impossibile. 83.

DIFESA degli accusati dev' esser libera, 507. **V. DIFENSORE.**

DIFFAMAZIONE. In che consista e come punita, 165.

DIMISSIONE (Pena della). È applicabile ai soli Ufficiali, 6 — non esclude

dalla milizia, 4 — in che consista, 14 — quando sia annessa alla reclusione militare, 10 — sua applicazione come pena accessoria, 19 — quando le venga sostituito il carcere ordinario, 29. — * **V. PENE**

DISCIPLINA MILITARE. Come repressa le mancanze, 2 — punizioni disciplinari, quando si infliggano per insulti e minacce a superiori non uffiziali, 123 — per ferite e percosse leggere in rissa fra militari di grado uguale od anche da militari in marcia contro persone non militari, 159 — ai disertori che si presentino ad una Autorità militare prima della denuncia, 149 — al militare che ricusi di comparire, come testimone, 194, 432 — che venda effetti di vestiario o di equipaggio, 197 — ai furti, truffe ed appropriazioni indebite non eccedenti le lire cinque, 205 — ai contravventori degli ordini emanati nell'istruzione preliminare, 333. — Mancanze alla disciplina commesse nella difesa, 501.

DISERTORI. Sono soggetti alla giurisdizione militare, 302 — Quando vadano sottoposti a sole pene disciplinari, 149. **V. DISERZIONE.**

DISERZIONE. Come si prescriva, 67 — in che consista e come punita, 127 e seg. — Diserzione del militare in congedo o licenza, 129 — all' interno, 130 — recidiva con asportazione delle armi, o abduzione del cavallo, o con altre circostanze aggravanti, 131 al 134 — in tempo di guerra, 135. — Diserzione degli Ufficiali, 136 al 141 — diserzioni all' estero, 142, 143 — diserzione previo complotto, 144 — con asportazione di fondi, 146, 147. — Provocazione, consiglio o favore alla diserzione, 145. — Pene ai complici della diserzione che non siano militari, 217 — o che sottraggano il disertore alle ricerche della giustizia, o gli somministrino in tempo di guerra alloggio o ricovero, 218.

DISOBBEDIENZA. Costituisce un reato, 104 — come punita in faccia al nemico, 88 — in servizio ed in presenza di truppa riunita, 104. — Rifiuto di disperdersi, 106 — quando diventa rivolta, 105 — od ammutinamento, 106.

DISORDINI. Pene a chi faccia uso illegale delle armi nella loro repressione, 157.

DISPACCIO. Pena al militare che rompa il sigillo di un dispaccio od ordine scritto, o lo smarrisca, o non lo custodisca, o non lo rimetta a cui deve, 100 al 102 — a chi maltratti, ritardi od arresti con violenza Ufficiali ed altri latori di ordini o dispacci, 103. — Pene alle persone non militari colpevoli dei detti reati, 221.

DISTINTIVI. **V. DECORAZIONI, DIVISE.**

DISTRUZIONE od INCENDIO in tempo di guerra di edifizj, tende, baracche, magazzini o di qualunque opera di difesa o deposito, come punita, 232, 233 — o di strade ferrate, acquedotti, od altre opere pubbliche, o di monumenti, od oggetti di scienze ed arti, 233.

DISPONIBILITA' (Ufficiali in). Sono soggetti alla giurisdizione militare, 302.

DIVISA. Anche quando il superiore non vesta la sua divisa vi è insubordinazione purchè sia riconosciuto dall' offensore 123. — **V. DECORAZIONI.**

DIVISIONE MILITARE (Comandante della). Suoi concerti col Presidente

del Tribunale militare per la fissazione delle udienze, 419. — Assiste all'estrazione a sorte dei Giudici degli Ufficiali, 293.

DONI. È agente principale colui che con doni o promesse, artifizj, minacce induca altrui a commettere un reato, 37. V. **CORRUZIONE**, **VENDITA**.

E

ECCESSO. Nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica, pene per l'omicidio, 125 — * per l'omicidio in tempo di guerra, 237 — per le ferite e percosse in tempo di guerra, 246. — V. **DISORDINI**.

ECCLESIASTICI. Forma del loro giuramento, 360.

EDIFIZI. V. **DRTERIORAMENTO**.

ERGASTOLO. Pena sostituita alla pena di morte che dal Codice militare Sardo è sancita per certi delitti militari commessi in tempo di pace, e ai lavori forzati a vita che, a forma dello stesso codice Sardo, è prescritta per alcuni delitti militari commessi in tempo di guerra. V. Decr. Tosc. 4 Febr. 1860 art. 4 — Rende indegno il condannato di appartenere alla milizia. d. Decr. art. 5. — Come si eseguisca. d. Decreto art. 8 — Le sentenze che la irrogano devono essere stampate e pubblicate. d. Decr. art. 30.

ESTERO. Reati ivi commessi, 3 — diserzione all'estero come punita e in che consista, 142, 143 — informazioni assunte o richieste all'estero possono far parte dei procedimenti, 348. — Domande all'estero di atti d'istruzione, arresto od estradizione di imputati, 380. — Pene a chi accetti pensioni, funzioni od onorificenze dalle potenze estere senza autorizzazione, 213. V. **COMUNICAZIONE**.

ESTRADIZIONE. V. **ESTERO**.

ESTRANEI alla milizia. Quando ed in qual misura siano loro applicate le disposizioni del presente Codice, 214 al 222.

ETA'. Sua influenza nell'applicazione delle pene, 51 al 53. — * Età che devono avere i testimoni, 149.

F

FALSO (Reato di). In che consista e come punito 165, 166 — contraffazione od abuso di sigilli, bolli o marchi, 168, 169 — abuso di documenti falsi, 170 — di pesi o misure false, 171 — di congedi, fogli di licenza falsi, o alterazione di tali fogli e congedi, 172 — caso in cui viene diminuita la pena per reati di falso, 192.

FERITE o **PERCOSSE.** Quando siano pareggiate all'omicidio, 117, 238 — ferite o percosse in rissa fra militari di grado eguale, dello stesso corpo o di corpi diversi, od anche da militari in marcia contro persone non militari, 158, 159 — ferite o percosse mortali in tempo di guerra, 238 — altre ferite o percosse in tempo di guerra, 239 al 247. — V. **VIE DI FATTO**, **OMICIDIO**.

FERITI. Loro spogliazione in tempo di guerra come punita, 257.

FERMA. Tempo di pena, od in aspettazione di giudizio seguito da condanna non v'è computato, 26 — *

FORZA. Quando escluda il reato, 56.

FORZA Armata. Pene ai militari colpevoli di attacco o resistenza alla forza armata, 111 — alle persone non militari 222.

FONDI Asportati dai disertori, 146 — trafugati o sottratti da militari investiti di funzioni amministrative, 173 — traffico di fondi appartenenti all'amministrazione od a corpi, 176. V. **MONETE**.

FORAGGI. V. **AMMINISTRAZIONE MILITARE**.

FORTEZZA. V. **PIAZZA**.

FRODI. V. **AMMINISTRAZIONE MILITARE**.

FUCILAZIONE nella schiena. Quando abbia luogo, 8 — * quando possa infliggersi a persone non militari, 29 — * V. **MORTE** (Pena di).

FUGA. Pene per chi favorisca o procuri la fuga di un arrestato, 99.

FUNZIONI. V. **ESTERO**.

FURORE MORBOSO. V. **PAZZIA**.

FURTO. Come punito, 199, 200 — furto commesso da un soldato di confidenza, 201 — od a danno dell'erario, dell'amministrazione o dei corpi, 202 — o con altre circostanze aggravanti, 203 — furti di valori non eccedenti le lire cinque, 205, 206 — Passaggi ad un corpo disciplinare dei condannati per furto, 204 — furti commessi in tempo di guerra, 261 al 264.

G

GIUDICI DI MANDAMENTO. Possono essere delegati all'esame dei testimoni od altri atti d'istruzione, 354, 379 — * V. **UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**.

GIUDICI. Dei Tribunali militari, 276 — e delle Commissioni d'inchiesta, 281 — loro nomina, 282, 284 — durata del loro ufficio, 285 — numero richiesto per la validità delle deliberazioni, 278 — caso di mancanza id., 285 — giuramento, 286 — loro censura, sospensione o rimozione, 325 — possono esser delegati a ricever testimonianza, 434 — * possono interrogare i testimoni e l'accusato nei dibattimenti, 440 — firmano le sentenze, 468 — assistono alla loro pronunciazione, 469. — Giudici del Tribunale supremo, 296, 297 — * loro nomina e durata in ufficio, 300. — * Giudici dei Tribunali militari in tempo di guerra, 517 — dei Tribunali militari straordinarij, 535, 536 — ricusazione di uno di essi 541. — I Giudici del primo giudicio non possono intervenire al secondo, 480. — V. **TRIBUNALI MILITARI**.

GIURAMENTO dei membri dei Tribunali militari, ed altri loro addetti, 286 — dei periti o testimoni nell'istruzione preliminare, 337 — * giuramento dei testimoni, 358, 360 — * non può deferirsi all'imputato, 370 — del notaio chiamato a far le veci di segretario, 373 — dell'interprete, 388 — nel dibattimento, 437, 442 — innanzi al Tribunale militare in tempo di guerra, 528 — dei testimoni e dei Giudici dei Tribunali militari straordinarij, 543 — dell'Istruttore, dell'Ufficiale fiscale e del segretario presso i medesimi, 540.

GIUDICI ISTRUTTORI. V. **UFFICIALI** di Polizia Giudiziaria.

GIUDIZI. Ordine dei giudizj nel concorso di reati spettanti alla giurisdizione militare ed all'ordinaria, 316 al 321. — *

GIURISDIZIONE MILITARE. Persone che vi son soggette, 302, 305 e

306 — * quando cominci e termini, 302, 303 — * militari in congedo illimitato, 304 — quando vi sia soggetta l'armata navale, e quando le truppe imbarcate siano soggette alla giurisdizione marittima, 306. — * Concorso di reati soggetti alla giurisdizione militare ed all'ordinaria, 316 al 321. — * Casi in cui i Carabinieri Reali ed altri militari sono soggetti alla giurisdizione ordinaria od alla militare, 321. — *

GRADO. Reati in cui il più elevato in grado od il più anziano fra i complici è pareggiato agli agenti principali, 40. — * V. **DECORAZIONI.**

GRASSAZIONE o RAPINA. Come punita in tempo di guerra, 255.

GRAZIA SOVRANA. Estingue il reato e la pena, 60. — Registrazione ed esecuzione delle Grazie Sovrane, 328. — *

GUARDIE che violino la consegna, 93, 94 e 95.

GUARDIE del Palazzo. Come ne è punita la diserzione, 148.

GUERRA. Come cominci e cessi lo stato di guerra, 223, 226, 227 — ed entro quai limiti di tempo e di luogo, 224, 226 e 227 — le leggi relative possono estendersi alle truppe radunate per un campo, 225 — applicazione delle pene pel tempo di guerra, 230. Pene in tempo di guerra pei vari reati, 232 al 273. V. **ARMISTIZIO; BANDI, TRIBUNALI MILITARI.**

I

IDENTITA' personale degli imputati come accertata, 384, 385, 386, e 387.

IMBECILLITA'. V. **PAZZIA.**

IMPOSIZIONI o PRESTITI forzati levati senza od oltre l'autorizzazione, 258.

INCAPACITA' alla milizia non osta alla giurisdizione militare, 305. — *

INCENDIO. V. **DISTRUZIONE.**

INFORMAZIONI. V. **ESTERO.**

INGIURIA PUBBLICA. In che consista e come punita, 164 — ingiuria pubblica contro un superiore ivi.

INSUBORDINAZIONE. In che consista, 113, 114, 122 e 125. — * Pene inflitte pei reati d'insubordinazione, 115, 116, 117 e 120 al 122, 124.

INSULTO o MINACCE contro il superiore in servizio o per causa di servizio, 120, 121 e 122 — concorso di persone non militari, 222. V. **VIE DI FATTO.**

INTERPRETI. Loro nomina, 388 e 389 — ricusazione, 391.

INTERROGATORIO. V. **ISTRUZIONE formale.**

INTIMAZIONI prescritte prima di far uso delle armi, 157.

INVALIDI incorporati sono soggetti alla giurisdizione militare, 302 — come puniti se rei di diserzione, 149.

ISTRUZIONE preliminare pei reati militari. È esercitata d'ufficio, 329. — Autorità che suppliscono all'istruttore, 330 — * 331 — loro attribuzioni e doveri, 332 e seg.

ISTRUZIONE formale. Interrogazione dell'imputato, 350 — supplimento agli atti preliminari, loro rettificazione, 351 — citazione dei testi-

moni militari e non militari e dei periti, 353 e seg. V. **TESTIMONI.** Salvocondotti ai testimoni sottoposti a processo, 357 — esame dei testimoni e loro interrogatorio, 358, 362, 364, 367, 369 e 381. — Interrogatorio dell'imputato, 368, 369 al 372 — Redazione degli atti di istruzione, 373, 375 e 376 — loro lettura e sottoscrizione, 374 — * 375, 376 e 377. — Possono farsi anche in giorni festivi, 378 — atti d'istruzione per delegazione, 379. — * atti d'istruzione all'estero, 380 — attribuzione dell'Avvocato fiscale militare, 383 — mandato di cattura, 383. — Ricognizione degli imputati, 384 al 387 — caso in cui non si conosce la lingua dell'imputato o di alcune persone esaminate, 388 — segreto dell'istruttoria, 392.

L

LAVORI FORZATI (a vita ed a tempo). Escludono dalla milizia, 5 — * importano la degradazione, sono applicati e graduati a norma del Codice penale comune, 7.

LIBIDINE contro natura. Come punita in tempo di guerra, 254.

LICENZA. Diserzione dei militari assenti, in congedo, od in licenza, 129, 138 — Falsificazione di fogli di licenza o congedi o loro alterazione, 172. — Militari in licenza sono soggetti alla giurisdizione militare, 303. — *

M

MAGAZZINI. V. **DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE.**

MANDANTE. Come punito, 34 e 35 — è considerato agente principale 37.

MANDATO DI CATTURA. Le Autorità militari non possono ricusare l'esecuzione, 346 — come spiccato dall'Istruttore e come eseguito, 383, 398.

MARITTIME (Leggi penali). Vi sono soggette le truppe imbarcate, 306. **MEDICI.** V. **SEGRETO, UFFICIALE di Sanità militare.**

MINACCE. V. **INSULTI, DONI, Minacce per lettere, come punite, 124.**

MINISTRO DELLA GUERRA ordina di procedere alla revisione delle sentenze, 512. — *

MONACHE. V. **RATTO.**

MONETE. Loro illecita sostituzione, 183.

MONUMENTI. V. **DISTRUZIONE.**

MORTE. Estingue i reati e le pene. 80

MORTE (Pena di). È di due sorta, 4 — * quando importi la degradazione e gli effetti attribuiti dal Codice penale comune, 7 e 8 — * Non si prescrive, 61 — quando eseguita, 472 — come eseguita se pronunciata dal Tribunale militare straordinario, 548 — quando eseguita colla fucilazione nella schiena, 8 — * come eseguita contro le persone non militari, 29. — *

MUTILAZIONE volontaria. In che consista e come punita, 160.

N

NOTAIO o **CANDIDATO**. Notaio chiamato a far le veci di segretario, 373.

NULLITA' e **Vizj** di forma. Entro quali termini si possano proporre e in qual modo dal difensore, 415 — quando vi sia luogo a ricorso in nullità, 323 e 324. — Dichiarazione di ricorso in nullità, da chi e come fatta, 509 — sua notificazione, 509 — indicazione dei motivi di nullità, 510 — procedimento ed effetto del ricorso verso i coaccusati, 511 — nullità derivante da indebito esame di testimoni, come sanata, 438. V. **ANNULLAMENTO**.

O

OMICIDIO. Anche tentato, ferite e percosse contro il superiore costituiscono insubordinazione, 114. — Pena per l'omicidio di un superiore, 115 e 116 — omicidio commesso in rissa od in forza di provocazione, ed omicidio, ferite o percosse ordinate dalla legge e comandate dall'Autorità legittima o per legittima difesa, o per eccesso di difesa, od in occasione di adulterio o stupro flagrante, 125 — * 247. — Omicidio in tempo di guerra, 234 — ed in seguito a provocazione, 235, 236 — o per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica, 237 — od in rissa, 245.

ONORIFICENZE V. **ESTERO**.

ORDINANZA di cattura della Commissione d'inchiesta, 398.

OSTILITA'. Pena al comandante che le prolunghi indebitamente 80 — od esponga il governo ad una dichiarazione di guerra, 81 — od i cittadini, od altri a rappresaglie, 82.

P

PIAZZA (Comandanti ed Ufficiali di). Suppliscono all'Istruttore, 330. — *

PIAZZE, Fortezze, Forti, o Posti militari. Loro resa quando e come punita, 83 e 84 (V. **CAPITOLAZIONE**). — Pena a chi ne comunichi i piani al nemico o avrà fatto tumulti in piazza assediata, 72, 74 e 75 — quando una piazza debba esser considerata in istato di guerra, 226, 227. — Pene a chi si opponga agli ordini emanati per la loro difesa, 229. V. **CONSEGNE**.

PAGHE dei militari durante il giudizio ed il tempo di pena, 26. — *

PAZZIA, Imbecillità o Morboso furore. Quando escluda il reato, 56 e 57 — * Pazzia o Sordità. Quando paia simulata, come si proceda nell'istruzione, 372.

PENSIONI V. **ESTERO**.

PENE. Pei reati commessi all'estero, 3. — Elenco delle pene che si possono pronunciare dai Tribunali militari, 4 e 5 — * e quali escludano dalla milizia, ivi — * pene applicabili ai soli Ufficiali, od ai soli sott'ufficiali e caporali, 6 — * quali importano la degradazione, 7 — * in che consistano, 9 al 18 — * applicazione delle pene accessorie, 19 e 20 — passaggio da una pena all'altra, 20, 21, 22 e 23 — passaggio in ogni grado di pena, 24 — decorrenza delle

pene e computo della loro durata, 25 e 26 — * sostituzioni di pena, 28, 29. — * Applicazione delle pene nel concorso di più reati 41 al 47 — * nello stato di guerra, 230. — Estinzione delle pene, 60 al 70. — * V. **GUERRA**.

PERCOSSE o **Ferite**. In tempo di guerra come punite, 238 al 243, 246. — V. **VIE DI FATTO**, **OMICIDIO**, **FERITE**.

PERITI. Pene ai Periti che attestino falsità, 269 — o che ricusino di comparire innanzi all'Istruttore, 356 — Periti chiamati all'istruzione preliminare, 332 — quando debbano prestar giuramento, 327 — loro citazione, 353.

PERQUISIZIONI nell'abitazione dell'imputato o nei luoghi o stabilimenti militari, 338, 341 — assistenza dell'imputato, 339 — perquisizioni in case private o stabilimenti civili o marittimi, 340.

PESI V. **FALSO**.

PORTALETTERE che s'approprii l'importo di vaglia postali, come punito, 173 — che apra o sopprima lettere o pieghi suggellati, 184.

POSTI Militari. Pene a chi in faccia al nemico abbandoni il posto, o violi la consegna, 88, 94, 95. — V. **PIAZZA**, **SENTINELLA**.

PREMEDITAZIONE. In che consista, 119. — *

PRESCRIZIONE dei reati e delle pene, 60 al 70. — *

PRESIDENTE del Tribunale militare. Caso in cui nomina il difensore, 412, 413, 425 — dispensa il difensore nominato, 414 — * può prolungare i termini fissati per gli atti d'istruttoria, 416 — stabilisce il giorno del dibattimento, 419 — e può differirlo, 420 — dirige il dibattimento, sue facoltà, 421, 422 e 424 — interroga l'accusato, 425 — provvede riguardo ai testimoni, 430 al 439 (V. **TESTIMONI**) — chiude i dibattimenti, 454 — dirige le deliberazioni del Tribunale e con qual ordine, 456, 458, 459, 460, 461 — pronuncia la sentenza in udienza pubblica, esortazioni ed avvertimenti che dà all'accusato, 469. — Sottoscrive le decisioni del Tribunale, 427 — i verbali d'udienza ed altri, 448, 455, 470.

PRESIDENTI d'Appello. Membri del Tribunale supremo, 296, — * 300. — *

PREVARICAZIONE od infedeltà. Pene inflitte per tali reati, 173 al 183. **PREVENZIONE** Quando abbia luogo e come stabilita, 310.

PROMESSE. V. **CORRUZIONE**.

PRODIZIONE. In che consista, 119. — *

PROFESSIONE. V. **ARTE**.

PROROGA dei termini fissati per gli atti d'istruttoria anteriori al dibattimento, 416 — e per le udienze, 420.

PROVOCAZIONE. Provocazione alla diserzione, 145 — non vale a diminuire le pene nei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione, salvo che costituisca un reato, 126. V. **OMICIDIO**.

PUBBLICO MINISTERO. Quando le funzioni ne possano essere affidate a militari, 291, 518, 537. — V. **AVVOCATO GENERALE** militare, **AVVOCATO FISCALE** militare.

Q

QUERELE. V. **DENUNCIE**.

R

- RAPINA** in tempo di guerra punita di morte, 255.
- RATTO** violento. Come punito in tempo di guerra, 251, 252 e 253.
- REATO** Militare in che consista, 1 — Reato tentato o mancato, come punito, 31 al 36. — Concorso di reati sottoposti a diverse giurisdizioni ordinarie dei giudizj, 316 al 320 — * Reati commessi da militari per rifiuto di aderire alle richieste dell'autorità civile, o nell'esecuzione di esse, 321. — Reato flagrante, in che consista, 345. — Arresto in caso di flagrante reato, 344 — arresto di militari negli altri casi, 346. — Reati risultanti all'udienza e non contemplati nella sentenza d'accusa, 451. — V. **ESTERO**.
- RECIDIVI**. Come puniti, 48 — in che consista la recidività, 49 — * e 50. — Essa interrompe la prescrizione, 69.
- RECLUSI** alla Reclusione militare sono soggetti alla giurisdizione militare, 302.
- RECLUSIONE** Militare in che consista e suoi effetti, 9 e 10 — * come scontata dagli Ufficiali, 10 — * sua graduazione, 11 — * quando si sostituisca alla reclusione ordinaria od al carcere ordinario, 28 — quando invece la reclusione ordinaria od il carcere ordinario sia ad essa sostituito, 29. — V. **PENE**.
- RECLUSIONE** Ordinaria. Quando escluda dalla milizia, 5 — * quando importi la degradazione, 7 — * come applicata e graduata, 7 — * V. **PENE**, **RECLUSIONE** Militare.
- REGISTRI**. V. **DETERIORAMENTO**.
- RELATORE** presso il Tribunale supremo di Guerra, 474, 475, 478.
- RESISTENZA**. V. **FORZA** Armata.
- REVISIONE** delle Sentenze. Cause che vi danno luogo e norme da osservarsi; è ordinata dal ministro della guerra e decisa dal Tribunale supremo, 514. — *
- RIBELLIONE** alla Giustizia. In che consista e come punita, 248, 249
- RICONOSCIMENTO**. V. **IDENTITÀ**.
- RICORSI** nell'interesse della Legge, 513 e 514 — * in nullità, V. **NULLITÀ**.
- RICUSAZIONE** dell'Ufficiale istruttore, 371 — di Giudici del Tribunale straordinario, 541.
- RIMOZIONE** dal grado. È applicabile ai soli sott'ufficiali e caporali, 6 — * in che consista, 15 — va annessa alla reclusione militare, 9 — * 19 — ed al carcere militare, 13, 19 — quando le si debba sostituire il carcere ordinario, 29. — *
- RIVOLTA**. In che consista e come punita, 105 e 106 — come punita nelle persone non militari, 222. V. **AMMUTINAMENTO**.
- RICHIAMO**. Non dispensa dall'obbedire, come debba presentarsi, 104.
- RISSA**. Non può allegarsi in favore di chi l'ha provocata, 116. V. **OMICIDIO**.

S

- SACCHEGGIO**. È punito di morte, 256.
- SALVEGUARDIE**. Pene per chi si introduca nei luoghi ove sono poste, o commetta violenze contro di esse, 97.
- SALVOCONDOTTI** a Testimoni, come accordati, 357.
- SECRETARJ** dei Tribunali militari, loro Sostituti e loro attribuzioni, 283 — * loro nomina, 284 — mandano all'Avvocato Generale lo stato mensile delle sentenze, 326 — loro incombenze nell'istruttoria delle cause, 373, 374 — * e seg., 389, 392. V. **GIURAMENTO**.
- SEGRETARIO**. Il Segretario legge la sentenza d'accusa e le liste dei testimoni, 426 — firma le decisioni del Tribunale, 427 — redige e firma i verbali d'udienza ed altri, 448, 455, 470 — assiste alle deliberazioni del Tribunale, 454 — stende le sentenze e le firma, 468 — quando le significhi all'accusato, 469. — Notifica al condannato la reiezione dei ricorsi, 472. — Segretario presso i Tribunali militari in tempo di guerra, 518 — e presso i Tribunali militari straordinari, 537, 540.
- SEGRETO**. Persone obbligate al segreto, quando non possano chiamarsi a testimoni, 365 — violazione del segreto dell'istruttoria, 392.
- SENTENZE** della Commissione d'inchiesta. Per quali motivi si può dichiarare non farsi luogo a procedimento, 395 — effetti di tale sentenza, nei vari casi, 396, 397 e 398 — casi d'incompetenza, 399 400. — Sentenza di accusa, ordinanza di cattura e sua esecuzione, 401 — contenuto delle sentenze, 404 — notificazione delle sentenze d'accusa, 405 — sentenze contro i contumaci, 485 — loro pubblicazione, 485, 490 — loro effetti, nel caso di dichiarazione di non farsi luogo, 491 — o di accusa, 495. — *
- SENTENZE** dei Tribunali militari. Loro pubblicazione, 30 — * loro prescrizione, 61 al 70 — * loro forma e tenore, 468 — loro lettura all'udienza e notificazione all'accusato 469. — Ricorsi contro le medesime, 469. — Verbale, 470. — Omissione delle sostituzioni di pena, 471 — esecuzione delle sentenze, 472 e 473 — loro comunicazione al Ministro della Guerra ed al comandante del corpo 473.
- SENTENZE** contro i contumaci, 488 — loro lettura e pubblicazione, 489 e 490 — loro effetti nel caso di assolutoria, 491 — o di condanna, 493, 495. — * Restituzione degli effetti sequestrati, 494 — Sentenze di ricognizione dei condannati fuggiti od evasi, 505 e 506.
- SENTENZE** del Tribunale Supremo di Guerra. Loro motivazione, firma e lettura in pubblica udienza, 478 — loro effetti, 479 al 483 — loro esecuzione, 484.
- SENTINELLA** o Vedetta che abbandoni il posto, si addormenti o non eseguisca la consegna, ecc., 90, 91 e 92. — Pena al militare che commetta vie di fatto verso una sentinella o vedetta, 110 — alle persone non militari, 222. V. **CONSEGNA**.
- SEQUESTRI** da operarsi nell'istruzione preliminare, 332, 342. — Sequestro di carte, 342, 343. — Restituzione delle cose sequestrate, 191, 466.
- SIGILLI** V. **FALSO**.

SINDACI. V. UFFICIALI di Polizia Giudiziaria.
SOMMINISTRANZE o Provviste mancate o ritardate dolosamente o per negligenza, 175.
SOSPENSIONE dall'impiego. È applicabile ai soli Ufficiali, 4 — * 6 — * in che consista, 16 — è pena accessoria della reclusione militare e del carcere, 10 — * 13, 16 — e si ha sempre come pronunciata colla pena principale, 19. — V. PENE.
SOTT' UFFICIALI. Pene applicabili esclusivamente ai sott'ufficiali e caporali, 6. — *
SPIONAGGIO. In che consista e come punito, 77 e 78 — anche nei non militari, 221.
SORDITA'. V. PAZZIA.
SORDO-MUTI. Come sentiti nell'istruzione, 389.
SOSTITUTI. V. AVVOCATO GENERALE militare, AVVOCATO FISCALE militare, SEGRETARI.
SOSTITUZIONE di Pene. Casi in cui ha luogo, 28 e 29. — * Caso che il Tribunale abbia ommesso di pronunciarla, 471.
SPOGLIAZIONE di feriti in tempo di guerra, 257.
STRADE FERRATE. V. DISTRUZIONE.
STUPRO violento. Come punito in tempo di guerra, 250.
SUBORNAZIONE. In che consista e come punita, 150 e 151. — Subornazione commessa da persone estranee alla milizia, 215, 216 e 217.

T

TENTATIVO di reato. Quando e come punito, 31 al 36.
TESTIMONI. Loro citazione, 352, 353 — testimoni impediti da malattia, 354 — o che ricusino di comparire, 194, 355 — testimoni sottoposti a processo, e salvocondotti loro accordati, 257 — loro esame e giuramento, 358, 360 — * e 361. — Età richiesta, 359. Interrogatorio, 364, 367. — Persone che non possono esser chiamate a testimonio, 363, 364, 365, 366. — Rifiuto dei testimoni di dire la verità, 381 — liste dei testimoni presentate dall'Avvocato Fiscale e dal difensore, obiezioni, 416 al 418 — loro citazione, 419. — Testimoni all'udienza, 427, 428 — loro contegno all'udienza, 430 — testimoni che non compariscano, 431 — come puniti, 432. — Opposizione a tali condanne, 433 — Testimoni sentiti per delegazione, 434 — * caso di finto impedimento, 435 — qualità dei testimoni, giuramenti e formalità che precedono l'esame, 437 — salvocondotti, 437. — Esame, 436 al 445 — lettura delle deposizioni scritte, 447 — testimonianza che apparisca falsa all'udienza, 448 e 449.
TESTIMONIANZA falsa innanzi ai Tribunali militari, come punita, 266, 267 e 268 — testimoni occultatori della verità, 270 — subornatori e complici, 271. — Testimonianza falsa che apparisca tale all'udienza, 448, 449.
TRADIMENTO. Come puniti i varj reati di tradimento, 71, 72 e 73.
TRIBUNALE. Militare che ricusi di farne parte, 194.
TRIBUNALE. Supremo di Guerra. Sua sede e composizione, 296, 297 — Persone che non possono farne parte, 259 — sue attribuzioni, 322,

323 e 324. — Casi in cui designa il Tribunale che deve giudicare, 311 — risolve i conflitti di giurisdizione fra diversi Tribunali militari, 315 — fa al Ministero le sue proposte riguardo alla censura, sospensione o rimozione dei Giudici od altri funzionari addetti ai Tribunali, 325. — Procedura innanzi al Tribunale, 474 al 484 — Ricusazione dei Giudici, polizia delle udienze, 476 — udienze, 477 — deliberazioni e sentenze, 477 e 478. V. SENTENZE.
TRIBUNALI MILITARI Territoriali. Loro istituzione, 274, 275 — composizione, 276 e 277. — Persone incapaci di farne parte o di concorrere all'istruzione, 287, 288 e 289. — Composizione dei Tribunali per giudicare gli Ufficiali, e loro sede, 292, 293 e seg. — Tribunali militari per le truppe concentrate, 291 — competenza dei Tribunali, 307 e seg. V. DIBATTIMENTI, SENTENZE.
TRIBUNALI MILITARI presso le truppe concentrate, 291.
TRIBUNALI MILITARI in tempo di guerra. Loro composizione, 515, 518 — numero e nomina, 516 — giurisdizione e competenza 515, 520 e seg.
TRIBUNALI MILITARI Straordinarii. Quando e come convocati, 534, 538 — loro composizione, 535, 536 — procedimento presso i medesimi, 539, 540 e 541 — sedute dei Tribunali, 542 — dibattimenti, 543 — interpreti, 544 — sentenze e loro esecuzione, 545 al 548.
TRUFFE. Per valore non eccedente le lire cinque, 205. — Truffe, come punite in tempo di guerra, 265.

U

UBBRIACHEZZA in servizio o in chi si presenta pel servizio, come punita, 98 — sua influenza nell'applicazione della pena, 126.
UFFICIALE di Polizia giudiziaria supplisce all'Istruttore nell'istruzione preliminare, 330. — *
UFFICIALE di Sanità militare che rilasci rapporti o certificati falsi od inesatti 167 — che non notifici le ferite od offese da lui curate, 196
UFFICIALI. Pene loro applicabili esclusivamente, 6 — * come scontino la pena della reclusione militare ed effetti di questa 10 — * la pena del carcere, 13 — effetti di questa, 13. — Regole speciali alla diserzione degli Ufficiali, 136 al 141 — a qual Tribunale militare siano sottoposti, 292. UFFICIALI difensori. V. DIFENSORE.

V

VEDETTA. V. SENTINELLA.
VENDITA. Pegno, dono, alienazione o permuta di effetti di vestiario o di equipaggio, 197 e 198 — di armi, munizioni, bardatura od altri di spettanza dello Stato o del Corpo 198 — del cavallo, 198 — pene alle persone non militari che si facciano acquisitori o ritentori delle cose suddivise, 219.
VERBALE dell'istruzione preliminare, 332, 333, 334, 342 e 343 — delle denunce o querele, 336 — dell'arresto in flagrante reato, 344 —

verbale sottoscritto dagli interpreti, 390 — verbale delle udienze, 454 — della pronunciazione delle sentenze, 470.

VESTIARIO. V. VENDITA.

VIE DI FATTO. Insulti o minacce contro il superiore, 113 — in che consistano, 114. — Pene in cui incorrono i colpevoli, 115 — e le persone non militari che vi concorrano, 222. V. VIOLENZA.

VIOLENZA alle Salveguardie. Come punita, 97 — agli Ufficiali od altri latori di ordini o dispacci, 103. — Violenza contro gli albergatori, 155 — o nell' esecuzione di un ordine o di una consegna, 156 — o nella repressione dei disordini, 157. V. VIE DI FATTO, ABUSO D'AUTORITA'

VOTAZIONI dei Tribunali militari. Loro ordine e forma, 460, 461 e 462.

Decreto col quale, in vista della cessata o notevolmente diminuita partecipazione di emolumenti o di dazii, viene agli Impiegati Doganali dato un compenso temporaneo in un'assegnazione annua determinata.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 8, 18 e 20 Ottobre, e 15 Dicembre 1859; Considerando che per disposto ed in forza dei citati Decreti, le partecipazioni di emolumenti o di dazii, delle quali godevano gli Impiegati addetti al servizio delle Dogane, e delle Porte nelle Città sottoposte a gabella, sono venute, alcune affatto a cessare, ed altre notevolmente a diminuire;

Considerando che di tali partecipazioni presentavano un carattere distinto e meno eventuale di ogni altra quelle che venendo retribuite nell' interesse diretto dell' Amministrazione, o per una facilitazione comune ed indispensabile ad un dato genere di commercio, erano in stretto rapporto e proporzione colla percezione regolare dei dazii;

Considerando che di questo carattere erano più specialmente;

1.º la partecipazione agli emolumenti di spedizione, in genere per tutti gli Impiegati, ed in specie all' emolumento così detto di peso e riscontro del pesce per alcuni Impiegati delle Dogane di Firenze e di Siena;

2.º la partecipazione della tassa di pedaggio, della quale hanno dovuto necessariamente restar privi gli Impiegati che erano addetti alle Dogane soppresse, dove si esigeva quella tassa;

Considerando che in vista appunto del carattere proprio di questi due titoli di partecipazione, i Decreti dell' 8 e 18 Ottobre 1859 ne promettevano un compenso agli Impiegati, e si trova giusto che debbano averlo nella somma eguale all'effettiva partecipazione ;

Considerando che le altre partecipazioni erano date in molta parte, o per un comodo singolare dei terzi, o per un fatto loro, ed avevano poi tutte un carattere di così incerta eventualità, che indipendentemente dalla regolare percezione dei dazii, e da qualunque riforma amministrativa, avrebbero potuto altrimenti mancare o diminuire, senza ragione di compenso ;

Considerando nonostante essere equo, che anche per questi titoli meno valutabili di partecipazione si abbia un benevolo riguardo agli Impiegati che ne godevano ;

Considerando che dietro un diligente sindacato fatto sull'ammontare e sulle condizioni di tali partecipazioni, ha potuto ritenersi che ogni ragione di equità fosse secondata, ogniqualvolta, dato un compenso approssimativo all'intero delle partecipazioni dei Revisori, fosse tenuta per ogni resto una misura inferiore ; tanto più che tale misura, per alcune, e specialmente per gli utili sugli arresti di telerie per bassa denuncia, potrà riuscire effettivamente anco maggiore di quanto apparisca, fino ad avvicinarsi a quella somma che fu o dovè presumersi percetta nel regolare andamento delle relative operazioni ;

Considerando poi che un'assegnazione fissa deve stimarsi sempre più di un eguale introito eventuale, che non era garantito in alcuna somma, e che poteva cessare o diminuire indipendentemente dalle introdotte riforme, e senza titolo a compenso ;

DECRETA:

Art. 1. Gli impiegati doganali che, nel giorno dell'attivazione dei citati Decreti, erano al godimento della partecipazione agli emolumenti di spedizione e degli emolumenti di gabellazione del pesce, riceveranno in compenso una assegnazione annua eguale alla media di tale partecipazione, ragguagliata sul percetto nell'ultimo triennio.

Art. 2. Gl' Impiegati doganali, che all'epoca sopracitata erano nel godimento di fatto degli emolumenti derivanti dagli utili sugli arresti delle telerie per bassa denuncia, dalle visite e bollature domiciliari, dalla partecipazione all'incassato per tassa di pedaggio alla frontiera abolita, e dalle penali e remunerazioni del decimo a favore degli addetti agli Uffici di Revisione, riceveranno un annuo compenso, sul medio dell'ultimo triennio, nella misura che appresso :

per gli emolumenti derivanti dagli utili sugli arresti delle telerie per bassa denuncia, la metà complessiva del percetto da tutti gl' Impiegati di una medesima classe, divisibile fra loro a quote eguali ;

per gli emolumenti di visite e bollature domiciliari, la metà, senza pregiudizio altresì del godimento di quella parte di emolumenti che per tal titolo continuassero a percipere; e senza che possa pretendersi alcun compenso ulteriore, quando in seguito qualunque parte residuale di tali emolumenti vada affatto a cessare ;

per gli emolumenti sul peso di vendita, un terzo, ritenute le dichiarazioni che sopra ;

per la partecipazione all'incassato per tassa di pedaggio alle Dogane di frontiera rimaste abolite, l'intero ;

per penali e remunerazioni del decimo a favore degli addetti agli Uffici di Revisione, tre quarti; con aggiungere quel più che siano per percipere anco in seguito per emolumenti di questo titolo, fino alla concorrenza dell'intero percetto nell'anno

medio dell'ultimo triennio, dovendo ogni possibile eccedenza andare a profitto del Governo: con dichiarazione, che sulle penali di cui si tratta non possa aver luogo stralcio o composizione, che col consenso dei Direttori compartimentali; che le medesime debbano passare a cassa volta per volta con regolare mandato; e che i Revisori, i quali siano nel caso di esigere penali fuori del proprio Ufficio, non possano farlo che pel canale dei Direttori.

Art. 3. Il Ruolo annesso al presente Decreto, e compilato, sulle basi che sopra, è approvato.

Art. 4. Tutte quante le assegnazioni contemplate nelle presenti disposizioni dovranno essere imputate o assorbite, in tutto o in parte, nei miglioramenti di sorte, che venissero in seguito a risentire coloro ai quali le assegnazioni stesse vengono fatte; e con dichiarazione altresì che queste a qualunque siasi effetto, quello compreso delle pensioni, conservino il carattere degli emolumenti in compenso dei quali sono date.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il di cui effetto dovrà retrotrarsi al giorno, nel quale, con l'applicazione dei nuovi ordini, gli emolumenti compensati son venuti a cessare.

Dato in Firenze li quattro febbrajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori Pubblici*

R. BUSACCA.

Decreto che deroga all' Articolo quarto del Regolamento sui Teatri del 26 Dicembre 1814.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

D E C R E T A :

Art. 1. È revocato il disposto dell' Articolo quarto del Regolamento sui Teatri pubblicato con la Notificazione della cessata Presidenza del Buon-Governo de' 26 Dicembre 1814, e così concepito

» Solamente il Teatro della Pergola potrà supplicare per
» aprire nella Quaresima con oratorj sacri, e il Teatro del Cocomero per aprire, anche con rappresentanze comiche, nell'Avvento. »

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto che dovrà avere effetto a contare dal primo Gennaio 1861.

Dato li cinque febbrajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

6 febbrajo 1860.

Decreto col quale, variata la denominazione di Azienda del Vestiario Militare nell'altra di R. Magazzino delle Merci, si stabiliscono i Ruoli del Personale in questo ultimo Ufficio.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 24 Dicembre decorso che stabilisce provvisoriamente il personale dell'Azienda del Vestiario Militare;

Considerando che quel personale non è sufficiente per riparare alle accresciute esigenze del relativo servizio;

D E C R E T A:

Art. 1. Il Personale dell'Azienda del Vestiario Militare, che prenderà d'ora innanzi la denominazione di R. Magazzino delle Merci conterà di:

Un Direttore Contabile, al quale è assegnata l'annua paga di Lire Italiane quattromilacinquecento, oltre l'annua indennità di Lire Italiane settecentocinquanta per l'alloggio e di Lire Italiane duecentocinquanta per i mobili,

Un Contabile di prima classe

Un Contabile di seconda classe, al quale è assegnata, oltre le altre competenze secondo le vigenti tariffe, l'annua paga di Lire Italiane duemilaquattrocento.

Tre Ajutanti Contabili di prima classe.

Due Ajutanti Contabili di seconda classe.

Due Ajutanti Contabili di terza classe

Due Ajutanti Contabili di quarta classe.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze li sei febbrajo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra

R. CADORNA.

N. 70.

6 febbrajo 1860.

Decreto col quale si ordina la immediata e totale soppressione dei Cacciatori di Costa e di Frontiera.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l'incremento dato all'Armata, e per il riordinamento testè avvenuto del R. Corpo d'Artiglieria, ne è concesso, oltre al servizio in Campagna, supplire a tutti i bisogni della Guarnigione e della Costa Marittima;

Considerando che per tal guisa sono venute a mancare le cause, onde nel 6 Luglio del decorso Anno si volle sospeso il licenziamento dei Cacciatori Volontarj di Costa e Frontiera in tutti quei luoghi ove non erano stati per anco disciolti,

DECRETA:

Art. 1. La soppressione dei Cacciatori Volontarj di Costa e di Frontiera, ordinata con Decreto del 1 Giugno 1859, e quindi parzialmente sospesa con successivo Decreto del 6 Luglio di detto Anno, sarà immediatamente portata ad effetto dovunque, e con le condizioni tutte dal detto Decreto stabilite.

Art. 2. A cura dei Comandanti delle Piazze già investiti del Comando dei prenommati Cacciatori Volontarj, si procederà a ritirare il Vestiario e l'Armamento delle Compagnie che vanno ad essere definitivamente disciolte, per consegnare il primo al R. Magazzino delle Merci in Firenze, ed il secondo alla sotto Direzione del Materiale d'Artiglieria in Livorno.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li sei Febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Decreto che stabilisce il titolo, la natura, e le condizioni delle obbligazioni che la Società Anonima della Strada Ferrata Leopolda è in procinto di emettere per i diversi acquisti e costruzione di Strade Ferrate, che riunite debbono formare la rete delle Linee Livornesi.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto le Risoluzioni ministeriali del 18 Luglio, 8, 22 e 29 Ottobre, 24 e 31 Dicembre 1859;

Vista l'Ordinanza ministeriale del 7 stante;

Considerando la necessità di stabilire fin d'ora il titolo, la natura e le condizioni delle Obbligazioni che la Società anonima della Strada ferrata Leopolda è in procinto di emettere per i diversi acquisti e costruzione di Strade ferrate, che riunite formeranno la rete delle *Linee Livornesi* da esercitarsi dalla nominata Società,

DECRETA:

Art. 1. La Società anonima per la Strada ferrata leopolda, che da ora innanzi assumerà il titolo di *Società Anonima delle Strade Ferrate Livornesi*, è autorizzata ad emettere

a) N.º 16548 obbligazioni di lire 500 toscane pari a lire italiane 420 ciascuna, fruttifere alla ragione del 3 per cento al-

l'anno, rimborsabili alla pari per estrazione a sorte in anni 95, all'effetto di darle in luogo di effettivo contante alla Commissione liquidatrice della Società anonima per la Strada ferrata da Lucca a Pistoja, per resto e saldo del prezzo di acquisto della Strada ferrata suddetta e suoi accessorj;

b) N.º 20,800 obbligazioni di Lire 500 italiane ciascuna, fruttifere alla ragione del 3 per cento all'anno, e rimborsabili alla pari per estrazione a sorte in anni 90 (contrassegnate con l'indicazione di Serie A) per l'acquisto delle Azioni della Società anonima per la Strada ferrata da Firenze a Pistoia per Prato.

c) N.º 7100 obbligazioni di lire 500 italiane ciascuna fruttifere e rimborsabili come le precedenti (contrassegnate con l'indicazione di Serie B) per l'acquisto della Strada ferrata da Lucca a Pisa;

d) Quel numero di obbligazioni, simili alle precedenti pel capitale, pel frutto e pel rimborso, che d' accordo col R. Governo la Società sarà necessitata ad emettere, e che formeranno la Serie C per l'acquisto dei crediti esistenti contro la ricordata Società pella Strada ferrata da Firenze a Pistoia per Prato, e per la costruzione, armamento, arredamento ec. della Strada ferrata da Pisa a Porta, ed eventualmente da Porta al confine Sardo alla Parmignola, in ordine alla Risoluzione governativa del dì 24 Dicembre 1859.

Art. 2. Le Cartelle delle Obbligazioni rammentate alle lettere A, B, C dell' articolo precedente, all'effetto della decorrenza dei frutti e dell' ammortizzamento del Capitale, porteranno quelle indicate sotto la lettera a la data del 1.º Marzo 1860.

quelle indicate sotto le lettere b, c la data del 1.º Gennaio 1860.

Art. 3. Il pagamento dei frutti a tutte le suddette Obbligazioni avrà luogo semestralmente.

al 1.º Marzo ed al 1.º Settembre di ogni anno, per quelle indicate sotto lettera a del precedente art. 1.º

al 1.º luglio ed al 2 gennaio di ogni anno per le altre.

Art. 4. L' ammortizzamento, o rimborso progressivo del Capitale delle suddette Obbligazioni, avrà luogo alla pari del loro valor nominale, annualmente, dietro estrazione a sorte da eseguirsi separatamente per ognuna delle summentovate categorie, e secondo le tavole di ammortizzamento che saranno stampate a tergo delle rispettive Cartelle. Questo rimborso sarà eseguito alle epoche qui sotto indicate:

per le obbligazioni descritte sotto lettera a del precedente art. 1.º al 1.º Marzo di ogni anno,

per tutte le altre al 2 Gennaio di ogni anno.

Art. 5. Il fondo di ammortizzamento destinato ad ogni categoria delle suddette Obbligazioni, all' effetto che nel periodo di tempo assegnato ad ognuna delle summentovate categorie le obbligazioni tutte che ne fanno parte vengano rimborsate, sarà

per quelle indicate alla lettera a del precedente art. 1 di lire italiane 221,889. 23.

per quelle indicate alla lettera b di lire ital. 335,457. 82.

per quelle indicate alla lettera c di lire ital. 114,507. 24.

e finalmente per quelle indicate in genere alla lettera d di quel tanto che fra il R. Governo, e l' Amministrazione della Società sarà riconosciuto d' accordo esser necessario, avuto riguardo al numero di queste obbligazioni che dovrà emettersi, ed al tempo pel quale dovrà protrarsi l' ammortizzamento.

Art. 6. Le suddette Obbligazioni saranno rappresentate da altrettante Cartelle *al portatore*. Le Cartelle di Obbligazioni indicate alla lettera a del ridetto art. 1, quelle indicate alla lettera b, e quelle indicate alla lettera c, saranno rispettivamente date pel loro valor nominale alla Commissione liquidatrice della Società anonima per la Strada ferrata da Lucca a Pistoja contro la consegna di tutti i varj titoli di Azioni della cessata Società;

agli attuali Azionisti della Società anonima per la Strada ferrata da Firenze a Pistoja per Prato, che hanno ceduto o cederanno le loro Azioni; ed al R. Governo, come avente causa dalla cessata Società anonima per la Strada ferrata da Lucca a Pisa. Per quelle da emettersi come alla lettera *d* del surricordato art. 1, sarà stabilito dalla Società d' accordo col R. Governo il prezzo minimo per quale potranno essere alienate.

Art. 7. Lo Stato garantisce ai possessori di tutte le surricordate Cartelle di Obbligazioni tanto il pagamento semestrale dei frutti, quanto il rimborso alla pari del capitale, alle rispettive scadenze.

Negli Statuti e nei Capitoli di concessione della Società anonima pella Strada ferrata leopolda, che dovranno essere modificati e riformati secondo che fu stabilito nella Risoluzione governativa del dì 25. Ottobre 1859, e nella proposizione prima definitivamente deliberata dalla Società ridetta nell' Adunanza generale del 28 Dicembre 1859, saranno d' accordo stabilite definitivamente quelle norme amministrative che assicurino in ogni evento ai possessori delle summentovate Cartelle di obbligazioni il puntuale ed effettivo pagamento alle epoche stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 del presente Decreto.

Art. 8. L' estrazione delle Obbligazioni che ogni anno dovranno essere rimborsate, avrà luogo pubblicamente in Firenze nell' Ufficio della Direzione della Società un mese avanti all'epoca del relativo rimborso, a cura della Direzione stessa, presenti un Commissario Governativo, quando al R. Governo piaccia di farvelo intervenire, e il Presidente, ed il Segretario del Consiglio Dirigente della Società anonima ridetta; ed assistente un pubblico Notaro incaricato di compilare il verbale della operazione.

I numeri estratti saranno pubblicati a cura della Direzione summentovata nel Giornale ufficiale di Firenze.

Art. 9. Tanto il capitale delle Obbligazioni da rimborsare, quanto gl' interessi che non venissero riscossi alle rispettive sca-

denze, resteranno per un quinquennio dalle scadenze stesse in deposito infruttifero nella Cassa della Società.

Compiuto il quinquennio senza che siano stati riscossi, tanto l' uno che gli altri si prescriveranno a vantaggio della Società, restando senz' altro nulli, perenti, ed inefficaci i titoli relativi.

Art. 10. Tutte le Cartelle delle suddette obbligazioni saranno impresse sopra carta filogranata esprimente il titolo della Società, saranno staccate da registri a matrice, conterranno nel loro contesto la menzione del presente Decreto, e porteranno due bolli a secco, uno con lo stemma dello Stato, e la leggenda, *R. Governo della Toscana*, l' altro con lo stemma della Società e la leggenda, *S. A. D. (Società anonima delle) Strade FF. (ferrate) Livornesi*.

Saranno numerate progressivamente per ognuna delle categorie designate nell' art. 1 del presente Decreto; e porteranno le firme dei componenti la Direzione della Società, ed il visto del Direttore della R. Depositeria Toscana.

A tergo di ogni Cartella sarà stampata la tavola di ammortizzamento della rispettiva categoria.

Uniti ad ogni Cartella anderanno i *Cuponi* o tagliandi per l' esazione semestrale del frutto o interessi durante un ventennio. Al cadere del ventennio, a cura dell' Amministrazione sociale, saranno dati agli esibitori delle Cartelle i *Cuponi* per le esazioni ulteriori, e così via discorrendo.

Art. 11. Tutte le suddette Cartelle di Obbligazioni, ed i titoli destinati alla esazione degli interessi, sono esenti da ogni diritto di bollo e registro.

Art. 12. Il rimborso del capitale di ogni Obbligazione avrà luogo dietro ritiro ed annullamento, per parte dell' Amministrazione della Società, delle relative Cartelle e *Cuponi*.

L' annullamento delle Cartelle si opererà mediante l' esportazione di una parte della carta, dell' impressione di un bollo a secco portante la leggenda « *annullata* » e della delineazione di alcuni segni in traverso alle firme,

Art. 13. La cessione e il passaggio da una in altra persona delle Obbligazioni, con tutti i diritti che sono inerenti al loro possesso, si opereranno mediante la semplice tradizione dei titoli relativi.

Le Cartelle di fronte alla Società debitrice, saranno indivisibili, e la Società stessa non sarà tenuta a riconoscere a tutti gli effetti che un solo proprietario per ciascuna di esse, qualunque ne sia il numero dei condomini o compossessori.

Art. 14. La Società non sarà tenuta a riconoscere sequestri nè sul capitale nè sugli interessi spettanti alle Obbligazioni.

Art. 15. La Società non potrà ricusare all'esibitore dei relativi titoli il pagamento sia degli interessi sia del capitale delle Obbligazioni quando di queste debba aver luogo il rimborso, se non sia intervenuta giudiziale opposizione al pagamento. In tal caso, le somme investite dall'opposizione resteranno in deposito infruttifero nella Cassa della Società fino a che la fatta opposizione non sia definitivamente risolta nei modi di diritto, ed a cura e spese delle parti interessate.

Art. 16. Nel caso di furto, perdita o distruzione delle Cartelle delle Obbligazioni e dei titoli destinati alla esazione degli interessi, la Società non dovrà rilasciare altro titolo in sostituzione di quello o di quelli che si asseriscono derubati, perduti o distrutti, se non se dietro sentenza di Tribunale passata in stato di legittima esecuzione, e previe quelle cautele che il Consiglio Dirigente della Società, nell'interesse della Società stessa debitrice e del R. Governo garante, stimerà opportuno il prescrivere. La sentenza suddetta dovrà provocarsi a cura e spese della parte interessata.

Art. 17. Nel caso che in appresso piacesse al R. Governo di valersi del diritto, che secondo i Capitoli di concessione della Società gli compete, di redimere la concessione, s'intenderà col fatto stesso trasfuso nel Governo l'obbligo di corrispondere direttamente ai possessori di tutte le suddette Obbligazioni, che a quell'epoca peranco non fossero rimborsate, tanto i frutti alle

stabilite semestrali scadenze, quanto il capitale che di mano in mano secondo le annuali estrazioni dovrà rimborsarsi.

Art. 18. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze
del Commercio e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

N. 72.

8 Febbraio 1860.

Circolare del Ministero dell' Interno ai Gonfalonieri sulla importanza del Tiro a segno, in cui deve esercitarsi la Guardia Nazionale a forma del Decreto de' 17 Novembre 1859.

Illustrissimo Signore

L'esercizio del Tiro a segno che il Governo ha voluto congiunto all'istituzione della Guardia Nazionale, e raccomandato alle cure dei Gonfalonieri e degli Ufficiali investiti del comando della Guardia dopo la proposta di un Regolamento, e dopo la trasmissione delle istruzioni per l'apparecchio dei locali destinati al Tiro, confido che oramai dovunque vada ordinandosi in modo conforme

agli intendimenti del Governo: Non mi resta adunque se non insistere presso la S. V. acciò se alcuna cosa rimane ancora da farsi sia presto compiuta, e niuna difficoltà si opponga a che si possano in breve vedere i buoni effetti di queste utili e civili esercitazioni. La necessità di avere la Guardia Nazionale sempre pronta a bene usare le sue armi, e l'avvicinarsi della stagione propria a tutti gli esercizi militari, mi consiglia a rivolgere alla S. V. queste sollecitazioni, sicuro di trovarmi secondato in una cosa che ha, nel mio concetto, una grande importanza per il presente e per l'avvenire del paese. In quest'anno dovranno aver luogo le feste compartimentali, e la festa nazionale del Tiro: e vorrei che questo primo esperimento riescisse a dovere, e che tutte le compagnie dei Tiratori delle diverse Città e Terre toscane facessero bella prova di se. Così il paese prenderebbe affetto a questa nuova istituzione; e si farebbe manifesto agli stranieri che gli Italiani risorti a vita nazionale escono dalla antica mollezza, e sentono il bisogno di ritemprarsi in quelli esercizi civili che hanno un'azione salutare sui costumi, e preparano validi difensori alla patria.

Sarò grato alla S. V. se vorrà inviarmi una breve relazione di quello che da lei si è fatto in adempimento di ciò che alle Comunità imponeva il Decreto del dì 17 Novembre 1859, e con speciale considerazione me le professo.

Di V. S. Illustrissima

Li 8 febbrajo 1860

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Circolare del Ministero degli Affari Ecclesiastici con la quale, constatata la cessazione delle Commissioni Miste, si richiama a nuova vita le discipline antecedenti al Concordato del 1851 intorno alla economia de' Benefizii Vacanti.

AI PREFETTI DELLO STATO:

Illustrissimo Signore

Con l'abolizione della Convenzione stipulata con Roma nel 25 Aprile 1851, e di tutti gli atti posteriormente emanati in esecuzione della medesima, anche le Commissioni Miste che furono istituite su i Benefizj vacanti delle Diocesi dello Stato cessarono di esistere a tutti gli effetti di diritto e di fatto.

Non per questo peraltro l'economato dei Benefizj vacanti può rimanere interrotto, e trattenuto nel suo esercizio, che deve essere continuo.

A questo oggetto appunto mira la presente comunicazione.

La Convenzione del 25 Aprile 1851, innuovando molti punti dell'antica Legislazione giurisdizionale, sostituì ad essa un nuovo diritto Ecclesiastico, e nuove pratiche dalla medesima difformi.

Ora che la Convenzione più non esiste, ragion vuole che tornino a rivivere le antiche regole e discipline, e con esse quelle ancora che riguardano la economia dei vacanti.

E siccome in addietro questa economia si teneva da Regj Amministratori, ai termini e con apposite regole dalle Leggi sta-

bilite, anche adesso le stesse economie si dovranno tenere con le medesime regole e con le forme stesse e secondo il consueto, sino a nuovo ordine, dagli stessi Regj Amministratori che per il passato ne erano incaricati; cioè o dagli Operaj delle Metropolitane e delle Cattedrali, o dai Rettori degli Spedali e di altri pii Stabilimenti.

Ella dunque, Sig. Prefetto, si darà la più sollecita premura perchè dalle disciolte Commissioni Miste delle Diocesi del suo Compartimento sia fatta per mezzo di regolare inventario piena, esatta, ed intiera consegna ai nuovi Economi della Cassa, Documenti e Carte, e di ogni altro che può riguardare tali gestioni, e vigilerà direttamente, o per mezzo d'incaricato di sua fiducia, perchè l'operazione proceda in modo pronto e completo.

Poi darà avviso di tutto a questo Ministero.

Mi creda frattanto con distinto ossequio.

Di V. S. Illustrissima

Dal R. Ministero degli Affari Ecclesiastici
Li 9 febbrajo 1860.

V. SALVAGNOLI.

Devotiss. Obligatiss. Servitore
F. GIACONI.

Circolare del Ministero degli Affari Ecclesiastici con la quale si spiegano le vedute che il Governo ebbe nel sopprimere le Commissioni Miste, e nel far tornare la economia de' Benefizj vacanti all'Opera della Cattedrale o dello Spedale del Luogo secondo il sistema antico.

AGLI ARCIVESCOVI E VESCOVI DELLO STATO:

Illustrissimo e Reverendissimo Signore,

Cessata con l'abolizione della Convenzione stipulata con Roma nel 25 Aprile 1851, e degli Atti emanati in esecuzione della medesima, ogni ingerenza della Commissione Mista di questa Diocesi istituita con la Convenzione ed atti antedetti; il Ministero si è dato cura che l'Economato dei Benefizj vacanti non risenta interruzione e pregiudizio nella continuità e nella importanza del suo esercizio.

A questo effetto, seguitando un sistema con felice prova stabilito dalle Leggi Toscane da antico tempo e costantemente mantenuto fino al 1851; ha il Governo deferita, sino a nuovo ordine, la Economia dei Benefizj vacanti delle rispettive Diocesi all'Opera della Metropolitana o della Cattedrale, o dello Spedale del luogo, secondo il sistema antico.

Così facendo Esso intese di curare nel miglior modo gli interessi della pia amministrazione dando la vigilanza della medesima, le cui rendite devono intieramente erogarsi in soccorso

dei bisogni delle Chiese delle Diocesi, ad altra amministrazione che si occupa egualmente degli interessi dello Stato.

Queste giuste vedute non teme il Governo che possano essere disconosciute dalla S. V. Illustrissima, e Reverendissima. — Perciò mentre si reca a debito di farla di tutto consapevole per regola, si affida che Ella nella sua saggezza vorrà, d'accordo con Esso, favorire l'incremento ed il maggior vantaggio del Culto e gli interessi economici della Chiesa, cooperando per il pronto e regolare passaggio dell'Amministrazione Economale nella nuova Amministrazione chiamata ad incaricarsene.

E ripetendole i sensi del mio più distinto ossequio e venerazione, sono

Di V. S. Illustrissima, e Reverendissima.

Dal R. Ministero degli Affari Ecclesiastici,
Li 9 febbrajo 1860.

V. SALVAGNOLI

Devotiss. Obligatiss. Servitore
F. GIACONI.

Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. con la quale si provvede alla separazione delle acque chiare della Pianura Pisana a destra dell'emissario di Bientina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE EC.

Visto il Rapporto della Commissione istituita col Decreto del 27 Gennajo 1860 ;

Riconosciuta indispensabile la separazione immediata delle acque chiare della Pianura pisana a destra dell'Emissario di Bientina, proposta nel Rapporto di che sopra,

ORDINA:

Art. 1. Sarà escavato nella Sezione meridionale della Pianura pisana un nuovo fosso, il quale prenderà la *fossa chiara* al punto in cui adesso si ricongiunge coll'emissario di Bientina, e la condurrà ad influire nel Calambrone vicino al mare.

Art. 2. L'Ingegnere in capo pel servizio idraulico nel Compartimento pisano compilerà con la massima sollecitudine il relativo Progetto particolareggiato, uniformandosi alle istruzioni, che gli verranno date dalla Commissione nominata col Decreto del 27 Gennajo.

Art. 3. Il Direttore generale del Dipartimento di acque e strade provvederà all'esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li dieci febbrajo milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Segretario generale del Ministero
F. CAREGA.

Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. che per lo scolo in Arno delle acque del Padule di Bientina vuole aperte le cateratte alla tura della Serezza vecchia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE EC.

Visto il Rapporto della Commissione istituita col Decreto del dì 27 Gennajo 1860,

ORDINA:

Art. 1. Saranno immediatamente aperte le cateratte alla tura della Serezza vecchia, onde per questa fare provvisoriamente scolare in Arno le acque del padule di Bientina, salvo i diritti dei terzi.

Art. 2. La Direzione del prosciugamento del padule di Bientina provvederà prontamente all'esecuzione della presente Ordinanza.

Data li dieci febbrajo milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze
del Commercio e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Segretario Generale del Ministero
F. CAREGA.

Decreto che per provvedere alla tutela degli interessi delle province instituisce i Consigli Distrettuali e Compartimentali.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Governo ha dovere di allargare quanto può ai Cittadini l'esercizio della vita pubblica, e di avviare la pratica di quelle Istituzioni che sono essenziali al Reggimento Costituzionale;

Considerando il bisogno di provvedere in Toscana alla tutela degli interessi delle province, le quali mancarono fin qui di ogni legittima Rappresentanza;

Considerando che l'esperienza dei Regolamenti transitorj oltre all'esser utile al paese, provvede ad apparecchiare opportune notizie al Parlamento Nazionale, che dovrà poi stabilire Leggi comuni a tutte le province del Regno unito;

DECRETA:

Art. 1. In seguito al Regolamento Comunale emanato il dì 31 Dicembre 1859 è data sanzione provvisoria al seguente Regolamento sui Consigli Distrettuali e Compartimentali, il quale avrà vigore fintantochè il Parlamento Nazionale non stabilisca Leggi

comuni a tutte le province italiane unite sotto lo scettro del Re VITTORIO EMANUELE.

Dato in Firenze il dì quattordici Febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Visto per l'apposizione del Sigillo

(L.S.)

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

REGOLAMENTO

SUI CONSIGLI DISTRETTUALI E COMPARTIMENTALI

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La Toscana, agli effetti della Rappresentanza elettiva che provvede all'Amministrazione, è divisa in Comunità, Distretti e Compartimenti.

Art. 2. Il Distretto è composto di più Comuni, il Compartimento di più Distretti, secondo il Prospetto annesso al presente Regolamento.

Art. 3. Le Comunità che compongono il Distretto sono rappresentate da un Consiglio Distrettuale; i Distretti che compongono un Compartimento sono rappresentati da un Consiglio Compartimentale.

Art. 4. Nei Consigli Distrettuali si discutono gli interessi di più Comunità, e si fanno le proposizioni da presentarsi al Consiglio Compartimentale, il quale sindaca l'amministrazione e delibera sugli interessi di tutto il Compartimento.

Art. 5. Il Consiglio Comunale della Città di Firenze avrà le competenze di un Consiglio Distrettuale; il Consiglio Comunale di Livorno avrà le competenze di un Consiglio Compartimentale.

Art. 6. Nell'Isola dell'Elba le competenze del Consiglio Distrettuale sono eguali a quelle del Consiglio Compartimentale.

Art. 7. Nulla è innuovato quanto all'amministrazione dell'Isola del Giglio.

TITOLO II.

Dei Consigli Distrettuali.

Art. 8. Il Consiglio Distrettuale è composto di tanti membri quanti sono i Comuni che formano il Distretto.

Art. 9. Il Consiglio Generale di ciascun Comune nell'Adunanza del Gennaio elegge a schede segrete nel suo seno il Deputato che deve rappresentarlo al Consiglio Distrettuale.

Art. 10. L'elezione si rinnova ogni anno, e non vi è divieto alla conferma.

Art. 11. L'Ufficio di Consigliere distrettuale è gratuito.

Art. 12. Chi si rifiuti dall'accettarlo cessa di far parte della Rappresentanza Comunale cui apparteneva e dalla quale fu eletto.

TITOLO III.

Delle Adunanze e delle Attribuzioni dei Consigli Distrettuali.

Art. 13. I Consigli Distrettuali sono convocati dal Prefetto una volta all'anno nel mese di Giugno, e si adunano nell'ufficio Comunale del Capoluogo del Distretto. Il Prefetto può convocarli anche straordinariamente fra l'anno.

Art. 14. Il Presidente è a libera elezione dei Consiglieri, e dura in ufficio un anno. Il Cancelliere Ministro del Censo del luogo ove si aduna il Consiglio, esercita le funzioni di Segretario.

Art. 15. L'Ingegnere distrettuale assiste alle Adunanze quante volte è invitato, senza però render voto.

Art. 16. Nella prima Adunanza si verifica la regolarità delle elezioni, si elegge il Presidente, e si stabilisce l'ordine delle cose da trattare.

Art. 17. Il Consiglio Distrettuale, presa esatta cognizione dei bisogni del rispettivo Distretto, delibera sulle proposizioni da farsi al Consiglio Compartimentale.

Art. 18. Le proposizioni dovranno essere accompagnate dalle convenienti giustificazioni, e quando si tratta di lavori dalle perizie e progetti formati dall'Ingegnere distrettuale.

Art. 19. Elegge nel proprio seno, a schede segrete, quel numero di Rappresentanti provinciali al Consiglio Compartimentale che dal presente Regolamento è assegnato al Distretto. Se però il numero dei Rappresentanti provinciali assegnati al Distretto supera il numero dei Consiglieri Distrettuali, l'elezione può cadere anche sopra qualunque dei Consiglieri comunali delle Comunità comprese nel Distretto.

Art. 20. Per deliberare validamente è necessaria la presenza di due terzi almeno dei Componenti il Consiglio, e le Deliberazioni sono vinte a maggioranza di suffragj.

Art. 21. I Consigli Distrettuali non possono comunicare direttamente tra loro; ma se in occasione di stabilire consorzj fra

Comunità non comprese nel Distretto, si rendono necessari accordi e trattative, queste si potranno fare colla preventiva annuenza del Prefetto.

Art. 22. Le Sessioni dei Consigli Distrettuali non potranno durare più di otto giorni.

Art. 23. È in facoltà del Prefetto di sospendere le Adunanze, e del Ministro dell'Interno di sciogliere il Consiglio Distrettuale.

TITOLO IV.

Dei Consigli Compartimentali.

Art. 24. I Consigli Compartimentali si compongono di membri eletti dai Consigli Distrettuali come è detto all'art. 19.

Art. 25. Il numero dei Consiglieri provinciali per ciascun Compartimento è stabilito come segue.

Compartimento di Firenze	33
» di Lucca	13
» di Pisa	11
» di Siena	10
» di Arezzo	11
» di Grosseto	5

Art. 26. Il numero dei Consiglieri Compartimentali è distribuito fra i Distretti che debbono nominarli in ragione di popolazione, e secondo il Prospetto unito al presente Regolamento.

Art. 27. Le elezioni si rinnovano ogni anno, e non c'è divieto alla conferma.

Art. 28. Chi sia eletto e rifiuti l'incarico di Consigliere Compartimentale, cessa di far parte del Consiglio Distrettuale e di quello ancora del suo Comune.

Art. 29. Ai Consiglieri Compartimentali che non hanno abituale dimora nel luogo ove siede il Consiglio, potrà dal Consiglio medesimo essere stanziata a fin d'anno, salva l'approvazione del Ministro dell'Interno, una indennità di spese proporzionate

alla durata della Sessione, a carico delle Comunità del Distretto che li nomina.

TITOLO V.

Convocazione dei Consigli Compartimentali e norme per le Adunanze.

Art. 30. Il Consiglio Compartimentale si aduna nel Capoluogo della Provincia ove ha sede il Prefetto; a meno che per motivi straordinarii il Governo non lo convochi in altra Città del Compartimento.

Art. 31. Il Consiglio Compartimentale si aduna ogni anno di pieno diritto il primo Lunedì di Settembre. Può essere anche convocato straordinariamente nel corso dell'anno dal Prefetto.

Art. 32. La Sessione ordinaria annuale dura quindici giorni. Questo tempo può abbreviarsi di comune accordo fra il Consiglio ed il Prefetto, quando non restino più affari da trattare. Ove poi i quindici giorni non bastino, il Consiglio può coll'annuenza del Prefetto, prorogare la Sessione, la quale però in nessun caso potrà durare oltre quattro settimane.

Art. 33. Le Sessioni straordinarie saranno convocate dal Prefetto; il quale potrà pronunziarne la chiusura, ogni volta che reputerà esaurito l'oggetto della straordinaria convocazione.

Art. 34. Fra i componenti il Consiglio Compartimentale, il Ministro dell'Interno nomina anno per anno un Presidente. Il Segretario è nominato liberamente dal Consiglio stesso fra i suoi membri.

Art. 35. I Prefetti assistono come Commissarii del Governo, ma senza diritto di voto, alle discussioni e deliberazioni dei Consigli Compartimentali, e curano che vengano dati tutti li schiarimenti necessarj ad illuminare la discussione dei diversi affari. Si assentano soltanto quando il Consiglio sindaca il rendimento di Conti da essi presentato sull'Amministrazione provinciale.

Art. 36. I Ragionieri della Prefettura e gli Ingegneri in Capo possono essere chiamati alle Adunanze dei Consigli Compartimentali per riferire sugli affari che esigono conoscenze speciali.

Art. 37. Le Adunanze dei Consigli Compartimentali non sono pubbliche, nè se ne possono stampare gli Atti o in tutto o in parte, senza licenza del Ministro dell'Interno.

Art. 38. Per la validità delle deliberazioni dei Consigli Compartimentali si applica la norma stabilita all'art. 20 per le deliberazioni dei Consigli Distrettuali.

Art. 39. La disciplina delle Adunanze spetta al Presidente: ma il Prefetto può sospendere il corso prima del termine della Sessione, e in casi più gravi, provocare dal Ministro dell'Interno lo scioglimento del Consiglio.

TITOLO VI.

Attribuzioni dei Consigli Compartimentali.

Art. 40. I Consigli Compartimentali approvano anno per anno il Bilancio preventivo compilato dal Prefetto delle spese che fanno carico al Compartimento.

Art. 41. Il Bilancio Compartimentale comprende tre Categorie di spese; obbligatorie, facoltative e straordinarie.

Art. 42. Le spese obbligatorie sono quelle che per le Leggi vigenti fanno carico alle Province, e quelle rese necessarie per mantenere strade, ponti, edifizj provinciali già costruiti. Per supplire a questa categoria di spese il Consiglio Compartimentale deve imporre quanto è necessario i Comuni del Compartimento.

Art. 43. Le spese facoltative appellano a tutte le opere di nuova costruzione che il Consiglio giudichi utili al Compartimento o ad alcune parti di esso. Per far fronte a queste spese il Consiglio potrà repartire fra i Comuni interessati una sovrimposta che non ecceda il tre per cento.

Art. 44. Le spese straordinarie riguardano lavori grandiosi ed importanti di strade, ponti, canali ec. per i quali non bastando i limiti della sovraimposta di che nel precedente art. 43, occorre o portare la sovraimposta oltre quel limite, o fare un debito provinciale.

Art. 45. Nella ripartizione delle spese ordinarie, i Consigli provinciali riguarderanno soltanto alla massa imponibile di ciascuna Comunità. Per il reparto delle spese facoltative e straordinarie, stabiliranno i gradi di utilità che ciascuna Comunità può avere nel lavoro progettato, e in proporzione divideranno il carico della spesa.

Art. 46. Se il Bilancio preventivo si chiude senza che la cifra delle spese passi i limiti delle rendite concesse dalle Leggi ai Consigli Compartmentali, è reso esecutivo da una ordinanza del Ministro dell'Interno. Se include la necessità di aggravare l'imposta oltre i limiti assegnati o di contrarre debiti, è necessario un Decreto.

Art. 47. Deliberato il Bilancio preventivo, il Consiglio Compartmentale rivede ed approva il rendiconto dell'annata precedente esibito dal Prefetto.

Art. 48. Il Consiglio Compartmentale rivede anche l'Amministrazione degli Istituti d'istruzione e di beneficenza pubblica soccorsi a spese del Compartimento, conservate le competenze di sindacato attribuite alla Corte dei Conti, e propone tutti quei provvedimenti che crede utili al loro migliore andamento.

Art. 49. Prende in esame le proposizioni fatte dai Consigli Distrettuali per soddisfare ai bisogni dei rispettivi Distretti, e le ammette o le rigetta.

Art. 50. Delibera inoltre sopra tutto ciò che interessa il patrimonio provinciale, costituito da edifizj, mobili, e quanto altro, purchè non si tratti di alienazione di proprietà.

Art. 51. Può finalmente deliberare su tutte le questioni d'interesse provinciale proposte dal Prefetto o dai Consigli Distrettuali.

Art. 52. Le Deliberazioni a cui appellano i precedenti Articoli 48 e 50, per essere esecutorie dovranno avere l'approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 53. I Consigli Compartmentali danno il loro parere sopra tutti i quesiti che possono venir loro proposti dal Governo; il quale non potrà fare mutazioni nelle circoscrizioni territoriali delle Comunità, o di altre giurisdizioni amministrative e giudicarie, senza il voto dei Consigli Compartmentali che vi sono interessati.

Art. 54. I Consigli Compartmentali possono emettere voti per le riforme reputate necessarie in qualunque ramo di pubblica amministrazione, e manifestare al Governo centrale tutti i bisogni morali ed economici del Compartimento.

Art. 55. Questi voti con tutti i documenti di corredo sui quali furono emessi, saranno inviati dal Prefetto al Governo Centrale, appena chiusa la Sessione, separatamente dagli altri Atti dei Consigli Compartmentali.

Art. 56. È vietato ai Consigli Compartmentali di porsi in comunicazione fra loro; e quando occorra, dovranno farlo per mezzo dei Prefetti. Non possono deliberare indirizzi o altri atti fuori delle loro attribuzioni.

Art. 57. I Consigli Compartmentali potranno nominare Commissioni per studiare alcuni affari e referirne al Consiglio; ma queste Commissioni non potranno restare in ufficio oltre la durata della Sessione, abbiano o non abbiano sodisfatto al loro incarico.

Art. 58. Qualunque deliberazione presa da un Consiglio provinciale fuori delle sue competenze, è nulla e di niuno effetto. La nullità è dichiarata dal Ministro dell'Interno sul rapporto del Prefetto.

Art. 59. Se un Consiglio Compartmentale si scioglierà, a Sessione compiuta, senza avere stabilito la repartizione delle spese provinciali fra i Comuni del Compartimento, il Prefetto ne

farà il reparto sulle norme consuete, che sarà reso esecutorio da un' Ordinanza del Ministro dell' Interno.

TITOLO VII.

Disposizioni Transitorie

Art. 60. Se al pubblicarsi del presente Regolamento i Consigli Generali dei Comuni avranno chiuso la loro Sessione del Gennaio, le elezioni dei Deputati al Consiglio Distrettuale si faranno in una Adunanza straordinaria.

Art. 61. Alla circoscrizione dei Distretti, e alla designazione dei Capiluoghi determinata nel prospetto unito al presente Regolamento, potranno proporre riforme i Consigli Distrettuali; le quali approvate che siano dai Consigli Compartimentali, daranno norma al Governo per le necessarie correzioni da farsi in seguito.

Art. 62. I reparti già fatti di spese per lavori compiti o in via di esecuzione non potranno essere alterati dai nuovi Consigli Compartimentali.

PROSPETTO DEI CONSIGLI DISTRETTUALI E COMPARTIMENTALI

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Num. d'Ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESSE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO DEI CONSIGLIERI Compartimentali assegnati al Distretto
1	FIRENZE	Firenze	113,186	6
2	FIESOLE	Fiesole Pellegrino Rovezzano Bagno a Ripoli Galluzzo Legnaia	67,321	3
3	SIGNA	Signa Lastra a Signa Carmignano Casellina e Torri Sesto Campi Brozzi Calenzano	69,737	3
4	PRATO	Prato Cantagallo Vernio Montemurlo	43,862	2
5	PISTOIA	Pistoia Porta Carratica Porta al Borgo Porta Lucchese Porta S. Marco Sambuca Tizzana Lamporecchio Montale Marliana Serravalle	84,892	4
6	S. MARCELLO	S. Marcello Cutigliano Piteglio	10,911	1
7	MARRADI	Marradi Firenzuola Palazzuolo	20,552	1

Num. d'Ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESSE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO DEI CONSIGLIERI Compartimentali assegnati al Distretto
8	ROCCA S. CASCIANO	Rocca S. Casciano Modigliana Terra del Sole Dovadola Tredozi Portico Galeata Premilcuore S. Sofia Bagno Sorzano	38,861	2
9	BORGO S. LORENZO	Borgo S. Lorenzo Vicchio S. Piero a Sieve Vaglia Scarperia Barberino di Mugello	41,897	2
10	PONTASSIEVE	Pontassieve Dicomano S. Godenzo Londa Pelago	28,797	1
11	FIGLINE	Figline Incisa Reggello Rignano	27,414	1
12	S. CASCIANO	S. Casciano Barberino di Val d'Elsa Greve Montespertoli	39,988	2
13	FUCECCHIO	Fucecchio Montecalvoli S. Maria in Monte Castel Franco di Sotto Santa Croce	25,913	1
14	EMPOLI	Empoli Vinci Cerreto Guidi Montelupo Capraia	35,560	2
15	S. MINIATO	S. Miniato Montopoli Montaione Castelfiorentino Certaldo	42,262	2

COMPARTIMENTO DI LUCCA.

Num. d'Ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESSE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO DEI CONSIGLIERI Compartimentali assegnati al Distretto
16	LUCCA	Lucca Capannori Villa Basilica	112,107	6
17	PIETRASANTA	Pietrasanta Viareggio Seravezza Camaione Pescaglia Stazzema	65,305	3
18	BORGO A MOZZANO	Borgo a Mozzano Bagno a Corsena Barga Coreglia	31,404	2
19	PESCIA	Pescia Monsummano Montecat. di Val di Nievole Buggiano Massa e Cozzile Uzzano Vellano Montecarlo	51,534	2

COMPARTIMENTO DI PISA.

20	PISA	Pisa Bagni S. Giuliano Vecchiano	71,747	4
21	PONTEDERA	Pontedera Cascina Calcinaia Vicopisano Bientina Ponsacco	48,261	2
22	LARI	Lari Colle Salvetti Fauglia Lorenzana Santa Luce Orciano	27,168	1

Num. d'Ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESSE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO DEI CONSIGLIERI Compartmentali assegnati al Distretto
23	PECCIOLI	Peccioli Capannoli Palaia Terricciola Chianni Laiatico	25,744	1
24	VOLTERRA	Volterra Monte Catini di Val di Cec. Castelnuovo di Val di Cec. Pomarance	27,503	1
25	ROSIGNANO	Rosignano Bibbona Castellina Marittima Riparbella Montescudaio Guardistallo Casale	19,106	1
26	CAMPIGLIA	Campiglia Castagneto Monteverdi Sassetta Suvereto Piombino	14,225	1

COMPARTIMENTO DI SIENA.

27	SIENA	Siena Masse di Città Masse di S. Martino. Sovicille Castelnuovo Berardenga Montepratomini	49,668	2
28	POGGIBONSI	Poggibonsi Colle S. Gimignano Castellina in Chianti Radda Gaiole	33,297	2
29	RADICONDOLI	Radicondoli Casole Monticiano Chiusdino	14,168	1

Num. d'Ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESSE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO DEI CONSIGLIERI Compartmentali assegnati al Distretto
30	MONTALCINO	Montalcino Buonconvento Murlo Monteroni S. Giovanni d'Asso Asciano Trequanda Rapolano	32,709	1
31	PIENZA	Pienza Castiglion d'Orcia S. Quirico	7,359	1
32	RADICOFANI	Radicondoli Abbia S. Salvatore Pian Castagnaio S. Casciano de' Bagni	13,616	1
33	MONTE- PULCIANO	Montepulciano Chianciano Chiusi Sarteano Cetona Torrita Sinalunga	40,444	2

COMPARTIMENTO DI AREZZO

34	AREZZO	Arezzo Subbiano Capolona	42,173	2
35	MONTEVARCHI	Montevarchi Pian di Scò Castelfranco di Sopra Loro Terranuova S. Giovanni Cavriglia Laterina Castiglion Fibocchi Castiglion Ubertyni Bucine Pergine	46,729	2

Num. d'Ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESSE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO DEI CONSIGLIERI Compartimentali assegnati al Distretto
36	BIBBIENA	Bibbiena Castel S. Niccolò Montemignaio Pratovecchio Stia Poppi Raggiolo Ortignano Castelfocognano Talla Chitignano Chiusi in Casentino	37,617	2
37	S. SEPOLCRO	S. Sepolcro Sestino Badia Tedalda Pieve S. Stefano Caprese Anghiari Monterchi Monte S. Maria	31,313	2
38	CORTONA	Cortona Fojano Castiglion Fiorentino	44,561	2
39	MONTE S. SAVINO	Monte S. Savino Lucignano Civitella Marciano	18,874	1

COMPARTIMENTO DI GROSSETO

40	GROSSETO	Grosseto Castiglion della Pescaja Campagnatico Roccastrada	16,068	1
41	ARCIDOSSO	Arcidosso Castel del Piano S. Fiora Cinigiano	21,580	1
42	MASSA MARITTIMA	Massa Marittima Montieri Gavorrano	17,487	1

Num. d'Ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESSE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO DEI CONSIGLIERI Compartimentali assegnati al Distretto
43	SCANSANO	Scansano Roccalbegna Magliano	8,654	1
44	ORBETELLO	Orbetello Pitigliano Sorano Manciano Monte Argentario Giglio	21,495	1

GOVERNO DI LIVORNO

45	LIVORNO	Livorno	92,458	»
----	---------	---------	--------	---

GOVERNO DELL' ISOLA DELL' ELBA

46	PORTOFERRAJO	Portoferraio Marciana Longone Rio	21,604	»
----	--------------	--	--------	---

PROSPETTO GENERALE DEI CONSIGLI COMPARTIMENTALI

	POPOLAZIONE	NUMERO dei Distretti compresi nel Compartimento	NUMERO dei Consiglieri Compartimentali
Consiglio Compartimentale di Firenze .	699,807	15	33
di Lucca .	260,345	4	13
di Pisa .	233,754	7	11
di Siena .	192,421	7	10
di Arezzo .	221,267	6	11
di Grosseto .	85,284	5	5

quali non sia stabilita una diversa votazione nel presente Statuto, si vincono alla maggioranza dei voti dei presenti.

105. Le deliberazioni dell'Assemblea resulteranno da processi verbali trascritti in uno speciale protocollo e firmati dal seggio.

La Carta di presenza di tutti i membri presenti, dopo letta in adunanza, sarà firmata dal seggio, farà parte del processo verbale e rimarrà unita alla minuta di esso.

106. L'Assemblea generale si riunirà di diritto ogni anno nell'ultima metà di Dicembre per la rinnovazione delle cariche, e nella prima metà di giugno per l'approvazione del bilancio.

Potrà essere convocata straordinariamente quando il Consiglio direttivo lo creda opportuno.

107. L'Assemblea generale sentirà il rapporto del Consiglio direttivo sulla situazione degli affari sociali. — Sentirà egualmente le osservazioni dei Censori e del Commissario del Governo. — Discuterà, approverà o rigetterà i bilanci. Ordinerà il pagamento dei dividendi. — Nominerà il Presidente, i Reggenti, i vice-Reggenti ed i Censori.

Delibererà sulle proposte del Consiglio direttivo circa i versamenti e le nuove emissioni di Capitali per aumentare il fondo sociale.

Delibererà egualmente sulla creazione di Casse succursali, sulla proroga della Società, sullo scioglimento e liquidazione di essa, e sulle modificazioni che occorresse fare agli Statuti.

Delibererà infine sovranamente su tutti gli interessi della Società; e conferirà con le sue deliberazioni al Consiglio direttivo i poteri necessarj per i casi non previsti.

108. L'ordine del giorno sarà preparato dal Consiglio Direttivo. Vi figureranno le proposizioni che intende fare il Consiglio, e quelle che fossero state comunicate ad esso, dieci giorni innanzi la riunione dell'Assemblea, munite della firma di dieci Azionisti aventi voto nella medesima.

Nun soggetto non compreso nell'ordine del giorno potrà esser posto in discussione.

109. Le deliberazioni dell'Assemblea generale, qualunque ne sia il soggetto, saranno obbligatorie per i Soci anco non presenti, i quali non potranno nè insorgere contro di esse, nè tornare a portare in disputa, nemmeno dinanzi i Tribunali, le cose in quelle discusse e decise.

110. Per giustificare di fronte ai terzi le deliberazioni prese dall'Assemblea sarà prodotta la Copia di esse certificata conforme dal presidente.

TITOLO XVIII.

MODIFICAZIONE AGLI STATUTI.

111. L'Assemblea generale ha sola il diritto di modificare i presenti Statuti sulla proposizione del Consiglio Direttivo.

La proposta relativa dovrà essere, come le altre proposizioni, poste all'ordine del giorno.

112. Le deliberazioni sulle modificazioni agli Statuti dovranno vincersi con due terzi di votanti.

113. Se le modificazioni saranno accolte dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo avrà l'incarico di procurarne l'approvazione dal Governo.

TITOLO XIX.

DELLA FINE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.

114. La Società avrà il suo termine:

Per lo spirare dei trenta anni della sua durata, se non sarà confermata dall'Adunanza generale.

Per lo spirare dei sessant'anni se sarà stata confermata.

Per lo scioglimento ordinato dall'Assemblea degli Azionisti nei casi di che in appresso.

115. Se nel bilancio annuo, esaurita anco la riserva, si verificherà un danno di quindici per cento sul capitale versato, l'Adunanza generale delibererà se debba liquidarsi o no la Società.

Se il danno giungesse al quarto del capitale, la Società sarà di diritto in liquidazione, e si procederà allo stralcio.

116. Se durante tre anni consecutivi il frutto da dividersi non oltrepasserà il tre per cento, si potrà procedere alla liquidazione, sentita però l'Adunanza generale sul rapporto del Consiglio, che dovrà sanzionarla con tre quarti di voti.

117. Per qualunque ragione cessi la Società, l'Assemblea generale sulla proposizione del consiglio direttivo determinerà il modo della liquidazione.

TITOLO XX.

DELLE QUESTIONI TRA I SOCI E DEL MODO DI DECIDERLE.

118. Ogni contestazione che potesse nascere tra i Soci e la Società, sarà decisa da tre arbitri inappellabilmente, e senza ricorso in Cassazione.

Gli arbitri saranno scelti uno per parte, ed il terzo dal Tribunale.

Gli arbitri non potranno scegliersi che in Firenze, comunque la disputa potesse riferirsi ad alcuna succursale.

119. I Soci che avranno delle contestazioni, saranno obbligati ad eleggere domicilio in Firenze. Mancando farlo, saranno validamente citati coll'affissione degli atti alla porta del Tribunale di Prima Istanza.

Dal Ministero delle Finanze 20 Marzo 1860.

Per copia conforme

Il Segretario
FRANCESCO CAREGA.

*Decreto che convoca l'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana
pel dì 20 Marzo 1860.*

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

D E C R E T A :

Articolo 1. L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana è convocata pel giorno 20 del corrente mese.

Articolo 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li tredici Marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

*Ordinanza del Ministro delle Finanze con la quale si proroga
il termine pel pagamento delle due prime rate del prezzo di
acquisto della rendita di Lire it. 60,000, emessa per la co-
struzione della Strada ferrata da Asciano a Grosseto.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE EC.

Viste le Ordinanze Ministeriali, in data rispettivamente del dì 23 e 26 gennaio 1860, con le quali fu autorizzata l'emissione di lire italiane sessantamila di rendita tre per cento, all'oggetto di raccogliere i fondi occorrenti alla spesa della costruzione della Strada ferrata da Asciano a Grosseto, e vennero fissate le scadenze al pagamento delle rate del prezzo di acquisto di detta rendita;

Considerando che conviene per speciali circostanze concedere una maggior latitudine al pagamento delle prime due delle rate che sopra, già scadute il 19 febbraio prossimo passato,

ORDINA:

Articolo unico. Le Casse destinate a ricevere le rate nelle quali, a forma dell'Ordinanza Ministeriale de' 23 gennaio 1860,

deve essere pagato il prezzo della rendita tre per cento per la costruzione della Strada ferrata da Asciano a Grosseto, di cui ai termini di detta Ordinanza è affidata la vendita al Professore Policarpo Bandini, potranno accettare il pagamento delle prime due rate non ostante che siano spirati i termini prescritti dalla Ordinanza predetta e dalla successiva de' 26 dello stesso mese, purchè un tal pagamento sia eseguito non più tardi del termine assegnato colle Ordinanze medesime al pagamento della terza rata.

Il Cav. Direttore dei Conti della R. Depositeria Generale, e il Cav. Direttore dell'Ufficio del Debito Pubblico sono incaricati, ciascuno per la parte che gli spetta, di provvedere alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li tredici marzo milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Segretario generale del Ministero
F. CAREGA.

Decreto che dà facoltà al Dottor Pietro Francesconi e Compagni di fare li studj occorrenti per potere presentare al Governo un progetto di affitto dei terreni che rimarranno prosciugati per l'essiccazione del Padule di Bientina.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la domanda presentata dal Dottor Pietro Francesconi e Compagni, diretta ad ottenere in affitto per cinquanta anni i terreni di proprietà dello Stato che rimarranno prosciugati per l'essiccazione del Padule di Bientina;

Considerando che la Società progettata dai richiedenti merita d'esser favorita e promossa, come quella che, mentre sarebbe intesa ad aprire un vasto campo alla industria agraria, dovrebbe assoggettarsi pure a tutte le condizioni e cautele che al R. Governo sembrasse opportuno prescrivere per ragioni di pubblica igiene;

D E C R E T A :

Art. 1. Al Dottore Pietro Francesconi e Compagni è concessa facoltà di istituire sul lago di Bientina sia nel suo stato attuale, sia nel progressivo suo prosciugamento, gli studj occorrenti per formare e presentare nel termine di mesi sei da oggi, un progetto particolareggiato e completo nei suoi rapporti agrarj economici e igienici dell'affitto domandato.

Art. 2. Se al termine di sei mesi i concessionarj non avranno presentato al R. Governo, unitamente agli studj di che sopra, una Società già costituita composta di agronomi e di capitalisti che siano per tradurre in fatto essi studj, i Concessionari, stessi si intenderanno decaduti.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori Pubblici*

R. BUSACCA.

N. 138.

14 Marzo 1860.

Decreto col quale si stabiliscono le norme per valutare il servizio ai già Impiegati di Corte, che sono passati sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

D E C R E T A :

Articolo Unico. Ai già Impiegati di Corte venuti nella dipendenza del Ministero della pubblica Istruzione, sarà valutato il servizio prestato a nomina del Capo d' Ufficio, quando questo servizio non sia interrotto, e quando da questo abbia l' impiegato fatto passaggio ad un posto a nomina Regia.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici Marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

*Statuto della R. Accademia delle Arti del Disegno di Firenze
approvato dal Ministero della Istruzione Pubblica.*

STATUTO

DELLA R. ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO

DI FIRENZE

TITOLO PRIMO

OGGETTO E ATTRIBUZIONI DELL'ACCADEMIA.

1. L'Accademia Fiorentina delle Arti del Disegno è ordinata per avviare i giovani nello Studio delle Arti, per incoraggiarli con premj, pensioni e posti di studio, durante il tirocinio degli studj superiori, e per rendere testimonianze di onore agli Artisti valenti chiamandoli a far parte del Corpo Accademico.
2. L'Accademia è divisa in due Sezioni; la Sezione dell'insegnamento, e la Sezione del Corpo Accademico.
3. Un Presidente governa ambedue le Sezioni.
4. Il Corpo insegnante, il Consiglio dei Maestri, e il Segretario della Presidenza appartengono alla Sezione dello insegnamento.

5. Appartengano all'altra Sezione i Professori componenti il Corpo Accademico, il Consiglio Accademico e il Segretario del Corpo Accademico.

6. Le competenze di ciascuna delle due Sezioni sono regolate dal presente Statuto.

TITOLO SECONDO

DELL' INSEGNAMENTO.

§. 1.

Divisione dell'Insegnamento.

7. L'insegnamento che si dà nelle scuole dell'Accademia per i pittori, gli scultori e gli architetti è limitato alla parte elementare dell'arte.

8. L'insegnamento superiore della pittura della scultura e dell'architettura sarà dato liberamente negli *Studj* degli artisti, ad alcuni dei quali il Governo somministra locali capaci di ricevere i giovani che li prescelgano a maestri.

9. Oltre i locali di che è fatto parola, il Governo intende e si riserva d'incoraggiare con altri modi lo zelo dei Professori che esso specialmente designa per lo insegnamento libero superiore.

10. I giovani che avranno compito regolarmente il corso degli studj elementari nell'Accademia, potranno essere ricevuti in alcuno degli *Studj* dei Professori designati dal Governo.

11. I Professori son liberi di accogliere o di rimandare gli scolari che gli richiedano dell'insegnamento superiore, purchè esponcano al Governo i motivi del loro rifiuto.

Scuole.

12. Le Scuole dell' Accademia sono le seguenti:

- Disegno di figura;
- Scuola del nudo;
- Architettura;
- Ornato monumentale;
- Prospettiva;
- Intaglio in rame;
- Anatomia pittorica;
- Elementi di Storia, Geografia, Mitologia e Costumi;
- Storia universale;
- Estetica.

L' accademia ha inoltre una Galleria di quadri antichi, una Galleria di statue, ed una Biblioteca.

13. Non sarà ricevuto nelle scuole dell' Accademia alcuno, che non abbia già fatto prova nel disegno geometrico e nei primi elementi del disegno di figura e d' ornato (*).

14. La forma dell' esame d' ammissione è stabilita dal regolamento generale.

Scuola del Disegno di Figura.

15. Il disegno di figura sarà fondamento agli studj, tanto dei pittori e degli scultori, quanto degli architetti.

16. La scuola del disegno condurrà i giovani dagli elementi di figura fino a ritrarre in contorno, con intelligenza e nettezza, dalle statue.

17. Da un Aiuto del Professore di disegno saranno iniziati

(*) I primi elementi del Disegno si insegnano nelle Scuole Tecniche, ma possono anche apprendersi altrove.

nel modellare in creta, specialmente quei giovani che si avviano per l' arte della scultura. L' esercizio del modellare sarà intrapreso durante il corso dei basso-rilievi.

18. Il regolamento determinerà le norme con le quali si daranno gli esami per passare da una classe inferiore alla classe superiore nella scuola di disegno, e quelle da seguirsi per i corsi di prospettiva e di anatomia.

Scuola del Nudo.

19. La scuola sta aperta tutti i giorni feriali per le prime due ore della sera nella stagione invernale, e dalle ore 7 alle 9 della mattina nella stagione estiva.

20. Lo studio del nudo è aperto tanto ai Toscani, quanto agli artisti di qualunque paese, a norma delle disposizioni del regolamento.

21. I Professori designati dal Governo per l' insegnamento superiore avranno diritto ad avere il nudo nel loro *Studio* per l' ammaestramento dei giovani allievi, per un tempo determinato dal regolamento.

22. Il nudo, tanto disegnato, quanto modellato in creta, farà soggetto di concorso per ottenere delle piccole pensioni d' incoraggiamento, che verranno assegnate dal Governo.

Scuola di Architettura.

23. Per essere ammessi alla scuola di architettura dovranno i giovani saper disegnare correttamente dai basso-rilievi in figura, e dar prova di conoscere l' aritmetica, l' algebra, la geometria, la trigonometria e la geometria descrittiva.

24. L' insegnamento dell' architettura comprende l' analisi estetica e comparativa di tutta l' arte, dimostrata coi monumenti, ed ammaestra nelle leggi fondamentali della composizione.

25. Li scolari di architettura dovranno frequentare al tempo

stesso le scuole di prospettiva, di ornato monumentale e di matematica applicata all'arte delle costruzioni.

26. La scuola di architettura avrà una biblioteca particolare per uso esclusivo di essa, composta delle opere necessarie all'insegnamento, le quali saranno date in consegna al Professore che dovrà rivolgersi al Presidente dell'Accademia per proporre l'acquisto di quelle che mancano, osservando i limiti della dote che sarà assegnata alla biblioteca suddetta.

Scuola di Ornato monumentale.

27. La scuola di ornato monumentale è destinata a completare l'insegnamento che si riceve in questo ramo dell'arte nella scuola tecnica.

28. In questa scuola si ammaestrano i giovani a ritrarre dal gesso e a comporre, e si pongono ad esempio i migliori modelli dell'arte decorativa monumentale di tutti i tempi. Gli alunni architetti si addestrano nello schizzare e comporre gli ornati secondo il diverso carattere delle architettoniche composizioni.

29. La scuola sarà provvista dei modelli necessari all'insegnamento.

30. Il Professore della scuola di ornato monumentale è Direttore della scuola tecnica di disegno applicato alle arti industriali.

31. Saranno ammessi alla scuola di ornato monumentale gli alunni architetti, e tutti coloro che, con esame determinato dal regolamento, daranno prova di aver fatto il corso del disegno applicato alle arti industriali.

Scuola di Prospettiva.

32. Nella scuola di prospettiva s'insegnano le leggi della prospettiva lineare, delle ombre e dei riflessi, e le applicazioni di queste leggi alle arti del disegno.

33. Per essere ammessi alla scuola di prospettiva dovranno i giovani conoscere il disegno delle proiezioni e degli ordini architettonici.

Scuola d'intaglio in rame.

34. Nella scuola d'intaglio in rame s'insegnano i metodi di incidere la figura, l'architettura e il paese.

35. Per esservi ammessi si richiede che i giovani siano bene istruiti nel disegno.

36. I giovani ammessi a questa scuola alterneranno lo studio del disegno con quello dello intaglio.

Scuola di Anatomia Pittorica.

37. Nella scuola di anatomia pittorica si fa conoscere la struttura della macchina umana, in quanto è necessario allo scultore e al pittore.

38. Per l'ammissione alla scuola di anatomia pittorica è necessario aver fatto il passaggio alla classe dei basso-rilievi nella scuola del disegno di figura.

39. Le lezioni di anatomia pittorica si danno dal Professore di anatomia descrittiva in S. Maria Nuova.

**Scuola elementare
di Storia, Geografia, Mitologia e Costumi.**

40. Il Professore di storia, geografia, mitologia e costumi esporrà i fatti principali della storia degli Ebrei, dei Greci e degli Italiani antichi e moderni: descriverà gli usi di quei popoli; farà conoscere la mitologia greca e romana, quanto occorra per l'intelligenza dei soggetti trattati dagli artisti antichi; darà le notizie geografiche elementari necessarie alla intelligenza della storia, e farà cenno ai giovani dei capo-lavori della poesia greca,

latina e italiana, in modo da avviarli, per quanto è possibile a chi non si dà allo studio delle lettere, alla intelligenza dei grandi autori.

41. Questa scuola è obbligatoria per quelle classi di alunni designate dal regolamento.

Storia universale.

42. Il Professore dà un corso di storia universale adattato agli speciali bisogni degli artisti.

Estetica.

43. Il Professore di estetica dà un corso di storia dell' arte, e desume i principj di estetica dallo esame delle opere dei grandi artisti.

44. La scuola di storia universale e l'altra di estetica, istituite per utilità dei giovani artisti che attendono alle scuole superiori libere, non sono obbligatorie, e stanno aperte al pubblico.

Galleria dei Quadri antichi.

45. La galleria dei quadri antichi è particolarmente destinata all' istruzione dei giovani che studiano l' arte.

46. È permesso al pubblico di visitarla, come le altre gallerie dello Stato.

47. Per poter fare gli studj in questa galleria è necessario chiederne in iscritto il permesso al Presidente dell' Accademia.

Galleria delle Statue.

48. La Galleria delle statue è parimente destinata alla istruzione degli alunni, e il regolamento determina i modi per esservi ammessi e le discipline da osservarsi.

Biblioteca.

49. La Biblioteca è particolarmente destinata all'uso dei Professori e degli scolari dell' Accademia.

50. È parimente aperta al pubblico.

51. È posta sotto la vigilanza del Professore di storia universale, che porta il titolo di Bibliotecario; ma egli non ha l'obbligo di risiedervi per tutto il tempo che sta aperta.

52. Al Consiglio dei Maestri, e ai Professori di estetica e di storia, spetta proporre l'acquisto di quei libri, che siano necessarj all'insegnamento nelle scuole. Il Bibliotecario dovrà trasmettere le proposizioni al Presidente dell' Accademia, che dovrà ottenere l'approvazione del Ministro dell' Istruzione pubblica (*).

§ 3.

Premj.

53. I Premj sono di due sorta; *minori* e *maggiori*.

Premj minori.

54. I premj minori sono *semestrali* e *annuali*.

55. Nelle scuole dell' Accademia si fanno i concorsi di emulazione per i premj *semestrali*, secondo le norme determinate dal regolamento.

56. I concorsi *annuali* sono istituiti per ottare al godimento di piccole pensioni che dà lo Stato ad incoraggiamento dei giovani artisti. A questi concorsi sono ammessi tutti i Toscani, che non hanno compiti i 18 anni.

57. I concorsi han luogo per l'architettura, per il nudo disegnato e modellato, e per l'ornato monumentale.

(*) La Biblioteca deve avere un carattere speciale: cioè deve principalmente servire a coloro che coltivano le arti del disegno.

Premj maggiori.

58. Sono premj *maggiori* i triennali, e quelli per i posti di studio fuori di Toscana.

Concorsi triennali.

59. I programmi per i concorsi triennali in architettura, pittura e scultura, intaglio in rame, ed ornato monumentale, sono determinati nelle adunanze generali, con le norme prescritte dal regolamento, e, nel più breve tempo, sono pubblicati per le stampe.

60. Alle opere richieste dal programma deve essere aggiunto: per il concorso di architettura e per quello dell'ornato un bozzetto *ex-tempore* sopra un soggetto dato;

per la pittura, la prova di un' *accademia* dipinta, e un bozzetto *ex-tempore* eseguito in disegno;

per la scultura, quella di un' *accademia* in basso-rilievo, e una composizione *ex-tempore* parimente in stile di basso-rilievo.

61. Le norme da seguirsi in queste prove sono determinate dal Regolamento generale.

Posti di Studio fuori di Toscana.

62. Tre sono i posti di studio fuori di Toscana; e si conferiscono per concorso ad un pittore, ad uno scultore e ad un architetto.

63. Il concorso ha luogo ogni tre anni; e si compone di due modi di prove, quella per il concorso di ammissibilità, quella per il concorso definitivo.

64. Al concorso *preparatorio* sono ammessi tutti i giovani studenti, che non hanno oltrepassato l'età di anni 27.

65. Al concorso *definitivo* non saranno ammessi più di tre concorrenti per ciascuna sezione, e saranno quelli dichiarati i più meritevoli nel giudizio sul concorso preparatorio.

66. Le condizioni del concorso *preparatorio* sono le seguenti:

I pittori e scultori dovranno subire un esame di prospettiva, di anatomia, di elementi di storia; quindi, i pittori eseguiranno un' *accademia* del nudo dipinta, di altezza metà del vero, e gli scultori dovranno eseguire, nelle stesse dimensioni, un' *accademia* del nudo disegnata.

Gli architetti dovranno sostenere un esame di matematica e di prospettiva, e dovranno disegnare dal vero, e senza prender misure, un monumento di architettura decorativa.

67. Nel concorso *definitivo*, i pittori dovranno eseguire una composizione *ex-tempore*, sulla quale dovrà poi esser condotto un bozzetto a olio nei modi indicati dal regolamento; e l' *accademia* del nudo dipinta per il concorso preparatorio tornerà ad esser giudicata nel concorso definitivo. Gli scultori eseguiranno un' *accademia* modellata in basso-rilievo di altezza metà del vero, e disegneranno una composizione *ex-tempore*, sulla quale dovranno condurre un basso-rilievo. Gli architetti dovranno fare un *ex-tempore*, sul quale sarà condotto un progetto di architettura.

68. Una Commissione eletta dal Presidente tra i componenti il Corpo Accademico dà i temi per due concorsi. Il giudizio sul concorso preparatorio spetta alla Commissione: il giudizio sul concorso definitivo spetta a tutto il Corpo Accademico nei modi che son detti al § 4.

69. Le discipline da osservarsi nei concorsi per i posti di studio sono determinate dal regolamento.

70. I giovani premiati godranno di una pensione di Lire it. 2,000, quartiere e studio, per il tempo che si trattengono in Roma, e più una indennità per i titoli ricordati dal regolamento. Saranno obbligati a rimettere le prove di studio, di che è parola in esso regolamento, fra le quali, il pittore un quadro, e lo scultore una statua in gesso.

71. Nel caso che le prove rimesse dai pensionati siano giudicate di merito distinto, il Governo acquisterà il quadro del pit-

tore, commetterà allo scultore la esecuzione in marmo della statua, e allo architetto darà l'incarico di un progetto d'invenzione.

Giudizi per i premj maggiori e per quelli annuali.

72. Le opere che saranno presentate al concorso per i premj maggiori e per quelli annuali sono esposte all'esame degli Accademici Professori.

73. Non sono ammesse in concorso quelle opere che non adempiono alle condizioni prescritte dal programma o dal regolamento.

74. I Professori della sezione di pittura giudicheranno delle opere di pittura, di disegno, di ornato, d'incisione e di prospettiva.

75. I Professori della sezione di scultura giudicheranno delle opere di scultura, di disegno di figura e di ornato.

76. I Professori della sezione di architettura giudicheranno delle opere di architettura, di prospettiva e di ornato.

77. Gli Accademici professori nelle loro rispettive sezioni debbono consegnare il loro voto ragionato e firmato al Presidente nell'adunanza destinata al giudizio.

78. Il premio per i concorsi triennali è conferito a quello che nella rispettiva sezione ha un maggior numero di voti. Nel caso di uguaglianza, l'Accademia risolverà con scrutinio segreto se il premio debba dividersi fra i due concorrenti, o se convenga di domandare al Governo i mezzi onde assegnarlo per intero ad ambedue.

79. Tanto per la collazione dei posti di studio fuori di Toscana, quanto nei concorsi annuali per il conseguimento delle pensioni non sarà conferito premio se non a quello che riporti maggioranza assoluta di voti.

80. Il risultamento del giudizio per i premj maggiori è reso pubblico colla stampa; ed è reso altresì pubblico un sunto dei voti emessi dai Professori.

81. Tutte le opere dei concorrenti restano esposte al pubblico per otto giorni dopo il giudizio.

Disposizioni Generali

82. Un regolamento generale approvato dal Governo dirige i metodi per le ammissioni degli alunni, per i passaggi alle diverse classi, per i concorsi e per i premj. Un regolamento disciplinare approvato dal Presidente riguarda l'ordine interno dell'Accademia.

83. Non si può introdurre nel regolamento generale veruna modificazione o aggiunta senza l'approvazione del Governo.

TITOLO TERZO

DEL CORPO ACCADEMICO

Elezione degli Accademici.

84. Il Corpo Accademico è composto di *Accademici Professori*, e di *Accademici di onore*.

85. Gli Accademici professori sono scelti tra quelli che esercitano con sommo merito le arti del disegno. Son di due classi: *Residenti* e *Corrispondenti*.

86. Può esser fatto Accademico di onore chiunque promuova o coltivi con decoro una delle arti del disegno.

87. L'ammissione ad Accademico professore si fa mediante una *nomina*, che due Professori, pure Accademici dell'arte medesima, presentano con biglietto, un mese prima delle ordinarie adunanze, al Presidente; il quale con sua lettera circolare manifesta ai componenti il Corpo Accademico il cognome e nome e il grado del candidato, affinché essi possano prendere le infor-

mazioni necessarie, e porsi in grado di dare con maturo consiglio il loro voto per l'ammissione. Allorchè il Presidente ne ha fatta la proposizione, ha luogo lo scrutinio fra gli Accademici professori della rispettiva sezione, per decidere della idoneità del candidato. Per l'affermativa occorrono due terzi dei voti favorevoli. Ciò conseguito, il candidato vien sottoposto al partito dello intero corpo, ed ottiene il grado accademico qualora riporti anche in questo secondo scrutinio due terzi dei voti. Quante volte il numero dei Professori presenti non fosse divisibile per tre, e quindi non si potesse con esattezza determinare i due terzi dei voti richiesti, la frazione mancante dovrà intendersi a favore del candidato.

88. Nella nomina degli Accademici professori è proibita l'*acclamazione*.

89. Per l'ammissione ad Accademico di onore, basterà l'esser proposto da un professore o dal Presidente, e l'ammissione potrà aver luogo o per *iscrittura* o per *acclamazione*.

90. Gli Accademici professori *residenti* sono 27; 9 della classe di architettura, 9 di quella di scultura, 9 di quella di pittura. Il numero degli Accademici professori *corrispondenti* è illimitato.

91. Non potrà farsi la elezione di un nuovo Accademico professore, se non vi sia vacanza per morte o renunzia.

92. Gli Accademici professori ora residenti, non ostante che il loro numero oltrepassi quello determinato dall'Art. 90, continueranno a fruire del titolo e delle attribuzioni di Accademici professori; ma non si potrà eleggere un nuovo Accademico residente che dopo la mancanza di due Accademici, fino a che il numero dei residenti non sia ridotto a 27.

93. Ciascun Accademico ha un diploma, che dichiara la sezione alla quale egli appartiene, ed è firmato dal Presidente, contrassegnato dal Segretario e munito del sigillo dell'Accademia.

Adunanze

94. Le adunanze sono *ordinarie* e *straordinarie*.

95. Le adunanze ordinarie si fanno per l'aggiudicazione dei premj, e v'intervergono i soli Accademici professori residenti. I Professori corrispondenti v'intervergono quante volte sono invitati dal Presidente.

96. Le *straordinarie* hanno luogo quando interessi speciali inducano il Presidente a convocare il Corpo Accademico nella sua totalità, o in parte.

97. Le adunanze *ordinarie* degli Accademici professori sono sempre *generalì*; le *straordinarie* possono essere anche parziali.

98. Le adunanze generali non potranno formarsi se manchi il Presidente, e qualora gli Accademici non siano in numero almeno di 7 per sezione.

99. Le *parziali* saranno valide con la presenza del Presidente e di due terzi almeno degli Accademici invitati.

100. Tutte le adunanze devono essere *segrete*.

101. L'ultimo Accademico ammesso si presta alle incumbenze necessarie delle adunanze.

102. Le adunanze sono convocate dal Segretario del Corpo Accademico a nome del Presidente, dal quale ne riceve l'incarico.

TITOLO QUARTO

DELLE CARICHE NELL' ACCADEMIA

§ 1.

Presidente.

103. Il Presidente ha la direzione di tutto ciò che riguarda l'Accademia, e non dipende da altri che dal Governo.

104. Ha la facoltà di adunare il Corpo Accademico.

105. Presiede alle adunanze del Corpo Accademico, ma senza voto, e ne espone il soggetto.

106. Spetta ad esso il fare al Governo le proposizioni dei soggetti per gl'impieghi vacanti; ma per la proposizione dei Professori incaricati di un insegnamento, sentirà e riferirà il voto del *Consiglio Accademico*.

107. Appartiene esclusivamente al Presidente l'amministrazione economica dell'Accademia.

§ 2.

Cariche nella Sezione del Corpo Accademico.

Consiglio Accademico.

108. Il Consiglio Accademico dà il suo parere nelle cose sulle quali è consultato dal Governo, e su quelle di cui è detto nel presente Statuto.

109. Si compone di 9 individui; tre per la pittura, tre per la scultura e tre per l'architettura.

110. Tutti i professori Accademici possono essere eletti a far parte del Consiglio, ciascuno nella sezione alla quale appartiene secondo l'arte sua.

111. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno dal Corpo degli Accademici professori residenti, per mezzo di schede, sezione per sezione separatamente, e s'intendono scelti quelli che riuniscono più voti.

112. L'ufficio dei componenti il Consiglio dura 3 anni; con questo però, che, alla fine di ogni anno, ne sia cambiato uno per sezione nel modo indicato dal regolamento.

113. I componenti il Consiglio potranno esser rieletti per un altro triennio, dopo il quale avranno divieto per un anno.

114. Ogni sezione ha un supplente, che è invitato nei casi d'impedimento di alcuno dei componenti la sezione stessa.

115. I supplenti saranno pur essi mutati ogni 3 anni.

116. Affinchè le adunanze sieno legali è necessaria la presenza di sei consiglieri. Ma quando si tratti di affari che riguardino una sola sezione, il Presidente potrà interpellare solo quelli che appartengono a essa sezione.

117. I pareri del Consiglio sono vinti a pluralità di voti. Nel caso di parità, il Presidente ne renderà conto in quei casi nei quali dovrà invocare una risoluzione governativa.

Segretario del Corpo Accademico.

118. Il Segretario registra e conserva gli atti del Corpo Accademico, e custodisce il sigillo della Accademia.

119. Interviene alle adunanze, ma senza voto.

120. Spetta ad esso il comporre un'orazione nella occasione della solenne distribuzione dei premj triennali; e qualora chieda di esserne dispensato, il Presidente propone al Ministro della pubblica istruzione la persona cui affidare un tale ufficio.

121. Il Segretario del Corpo accademico è pure segretario

del Consiglio accademico, e ne compila i processi verbali. Tiene i ruoli degli Accademici *Professori e di onore*.

§ 3.

Cariche nella Sezione dell' Insegnamento

Segretario della Presidenza.

122. Il Segretario della Presidenza ha le ingerenze amministrative, e tiene la corrispondenza del Presidente col Ministero. È pure Segretario del Consiglio dei maestri, e ne registra gli atti.

123. Provvede alle ammissioni degli alunni; invigila sulla condotta degli impiegati, sulla conservazione delle suppellettili dell' Accademia, e, per mezzo dell' Ispettore delle scuole, sulla disciplina.

Corpo insegnante e Consiglio dei maestri.

124. Il corpo insegnante si compone dei Professori e degli ajuti.

125. I quattro Professori insegnanti architettura, disegno, prospettiva e ornato, sono ciascuno indipendente nell' esercizio del loro insegnamento. Ma poichè ciascuno dei predetti rami d' insegnamento si trova più o meno collegato con gli altri, così i quattro Professori formano un Consiglio direttivo, che prende il nome di *Consiglio dei Maestri*.

126. Il Consiglio dei maestri propone i provvedimenti e le discipline onde possa procedere per la miglior via l' insegnamento.

127. Il Consiglio si raduna ogni volta che uno o più dei suoi membri ne facciano richiesta al Presidente.

Ispettore delle Scuole.

128. L' Ispettore ha cura della esatta osservanza dei regolamenti disciplinari dell' Accademia.

129. Invigila al buon ordine generale delle scuole, ed a quello delle gallerie dell' Accademia, dei chiostrì della SS. Annunziata e dello Scalzo.

130. Ha speciale incarico di regolare la condotta e il servizio dei custodi, dei modelli e degli altri inservienti; e di tutto rende conto al Presidente.

Custode Consegnatario

131. Il primo custode, dipendente dall' Ispettore, ha la consegna e la responsabilità di tutta la suppellettile sì artistica che mobiliare dell' Accademia. Egli ha necessariamente l' abitazione nel locale dell' Accademia.

Li 14 Marzo 1860.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Il Segretario del Ministero
R. NOCCHI.

Decreto che dichiara conferibile per concorso il posto di Aiuto alla Cattedra di Anatomia patologica nell' Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 4 novembre 1856 col quale veniva autorizzato il Professore d'Anatomia patologica della Scuola Medico-Chirurgica di complemento e perfezionamento dell' Arcispedale di Santa Maria Nuova ad aggregarsi un Aiuto fiduciario;

Visto il Decreto del 22 dicembre 1859 col quale venne fondato l' Istituto di Studj superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, e riordinata la Scuola di Santa Maria Nuova;

Visto che i motivi pei quali fu istituito il posto d' Aiuto fiduciario alla Cattedra d' Anatomia patologica sussistono ancora, e volendo d' altra parte dare ai giovani matricolati in Medicina e

Chirurgia un eccitamento e un mezzo di continuare con frutto i loro studj,

DECRETA:

Art. 1. Il posto d' Aiuto fiduciario alla Cattedra d' Anatomia patologica nell' Arcispedale di Santa Maria Nuova, sinora dato a nomina del professore titolare, sarà da qui avanti conferito per concorso.

Art. 2. Il candidato prescelto avrà il titolo d' Aiuto al Dissetto addetto alla Cattedra prenominata, e verrà retribuito con annua provvisione di lire italiane settecentoventi.

Art. 3. Il Ministro dell' Istruzione pubblica è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Decreto che fonda in Firenze una Scuola di Declamazione.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'arte della declamazione deve essere più specialmente coltivata nel paese che alle altre province d'Italia è di norma nell'uso più perfetto della lingua nazionale.

Considerando essere opportuno associare all'opera del Governo quella delle benemerite società private,

DECRETA:

Art. 1. È fondata in Firenze una Scuola per la Declamazione, che avrà per fine di addestrare gli alunni in ogni ramo dell'arte; rimanendo soppressa l'altra presentemente addetta all'insegnamento musicale.

Art. 2. La Scuola di Declamazione sarà diretta da un maestro, che verrà retribuito con l'annuo stipendio di lire italiane duemila.

Art. 3. La detta scuola potrà valersi dei mezzi e dei soccorsi che porge all'arte la Società d'incoraggiamento e di perfezionamento dell'arte teatrale fondata in Firenze; i cui regolamenti dovranno esser sottoposti all'approvazione del Ministro dell'Istruzione pubblica, e messi in armonia con quello che sarà stabilito per la scuola summentovata.

Art. 4. Il Governo fornirà alla nuova scuola un locale adatto all'insegnamento giornaliero e ai pubblici esperimenti, separato dall'Accademia delle Belle Arti, nella quale è ora provvisoriamente situata la Scuola di Declamazione.

Art. 5. È assegnata alla nuova scuola suddetta una dote annua di lire italiane quattromila, per l'uso della quale il Direttore avrà l'obbligo di presentare al primo di ogni anno un bilancio di previsione delle spese, ed un rendimento di conti alla fine.

Art. 6. Per coloro che si vorranno consacrare al teatro è istituita una scuola speciale di Declamazione teatrale, indipendente dalla scuola di cui sopra, la quale sarà affidata ad un Professore che abbia con buona reputazione dato saggio della sua abilità sui teatri.

Art. 7. Il Professore di Declamazione per il teatro perciperà lo stipendio anno di lire italiane quattromila.

Art. 8. Il Ministro della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Decreto che stabilisce due premj annui per gli Autori delle due nuove migliori produzioni drammatiche.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per rialzare le sorti del Teatro italiano è d' uopo promuovere buone produzioni teatrali,

DECRETA:

Articolo unico. Sono stabiliti due premj annui; l'uno di lire italiane duemila, l'altro di lire italiane mille, da conferirsi agli Autori delle due migliori nuove produzioni drammatiche rappresentate nel corso dell' anno sui teatri di Firenze, secondo le norme che verranno determinate da uno speciale regolamento.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Decreto che fonda in Firenze un Regio Istituto Musicale.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 1.º Novembre 1859.

Vista la Relazione della Commissione nominata per il riordinamento delle scuole musicali.

Considerando che la Cappella della cessata Corte Granducale rimane adesso quasi inoperosa.

Considerando che tra i professori della Cappella suddetta, e quelli delle presenti scuole musicali, si può costituire un Corpo di maestri da raggiungere lo scopo del Decreto summentovato, senza pregiudicare agli interessi di essi maestri, e alla amministrazione del pubblico Erario.

DECRETA;

Art. 1. Le Scuole Musicali, ora annesse all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, ne vengono disgiunte, e cambieranno il loro nome con quello di Regio Istituto Musicale di Firenze.

Art. 2. Tutto il Corpo Accademico dei Professori delle predette Scuole Musicali, passerà nel nuovo R. Istituto Musicale, con nome d'Accademia Musicale dell'Istituto medesimo.

Art. 3. Tutti i componenti la Cappella della cessata corte granducale son posti a servizio e disposizione del nuovo R. Istituto Musicale.

Art. 4. Il R. Istituto Musicale, per la parte dell'Insegnamento avrà le seguenti scuole.

a) di *Contrappunto e Composizione*, con un maestro e un sotto maestro, e con annua provvisione, al primo di italiane lire duemila, al secondo di mille.

b) di *Canto*, con un maestro di perfezionamento, incaricato anche d'insegnare la declamazione e mettere in scena le rappresentanze, con un maestro di canto, e un sotto maestro; con annua provvisione, al primo di lire italiane duemila, al secondo di lire italiane milledugento, al terzo di lire italiane mille.

c) di *Solfeggio*, con un maestro, che sarà pure Direttore della Scuola Corale; con un sotto maestro per le donne; e con un altro sottomaestro per gli uomini; con annua provvisione, al primo di annue italiane lire milleottocento, al secondo di italiane lire milledugento, e al terzo di italiane lire milledugento.

d) dei *Cori*, per insegnare la buona esecuzione delle musiche classiche, teatrali ed ecclesiastiche. Questa scuola sarà tenuta dal maestro e dai sottomaestri di quella del Solfeggio con un aiuto.

e) d' *Organo*, e pratica di accompagnamento, con un maestro con annua provvisione di italiane lire millecinquecento.

f) di *Pianoforte* per formare dei concertisti, con un maestro con l'annua provvisione di lire italiane millecinquecento.

g) di *Pianoforte* per uso del Canto, della composizione ec., con un maestro con l'annua provvisione di lire italiane milledugento.

h) di *Violino* e di *Viola*, con un maestro e un sottoma-

stro, con annua provvisione al primo di lire italiane duemila, al secondo di italiane lire mille.

i) di *Violoncello*, con un maestro con annua provvisione di italiane lire milledugento.

k) di *Contrabbasso*, con un maestro con annua provvisione di italiane lire milledugento.

l) di *Strumenti a fiato di legno*, con un maestro con annua provvisione di italiane lire millecinquecento.

m) di *Strumenti a fiato d'ottone*, con un maestro con annua provvisione di italiane lire millecinquecento.

Art. 5. L'ufficio del Regio Istituto Musicale di Firenze si compone nel modo che segue

a) di un Presidente senza stipendio

b) di un vice-Presidente onorario

c) di un Segretario, incaricato anche dell'ufficio di Ispettore e di Bibliotecario, con annua provvisione di lire italiane duemila cinquecento.

d) di un Consiglio Censorio da togliersi dal seno dell'Accademia musicale, formato di tre distinti cultori dell'arte, senza obbligo di permanente residenza, con annua gratificazione per ciascuno di lire italiane cinquecento.

e) di un Commesso Archivista con annua provvisione di lire italiane mille.

f) di un Copista, obbligato anche a copiare musica in servizio dell'Istituto.

Art. 6. Il R. Istituto musicale di Firenze darà concerti di musica classica, e a questo oggetto è stanziata l'annua somma di italiane lire tremila.

Art. 7. Saranno aperti dei concorsi di composizione, e le produzioni che ne saranno stimate degne saranno eseguite nel Reale Istituto.

Art. 8. Il R. Istituto Musicale verrà fornito degli strumenti necessarj alle diverse Scuole, e corredato di una Biblioteca.

Per questi titoli, per i Concorsi, per gli esercizi musicali e per altri bisogni delle Scuole, è stanziata l'aunua somma di italiane lire quattromila.

Art. 9. Un regolamento organico fisserà le attribuzioni della Accademia musicale, del Consiglio Censorio, dei diversi maestri, sottomaestri, e degli altri funzionarj.

Art. 10. Il presente Decreto dovrà aver vigore in tutte le sue parti al principio del nuovo anno scolastico.

Art. 11. Il Ministro dell'Interno e quello della Pubblica Istruzione sono incaricati di dare effetto al presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI,

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

*Circolare del Ministero dell'Interno che spiega lo spirito del
Decreto de' 5 Marzo 1860 sulla libertà della stampa.*

AI PREFETTI DELLO STATO:

Illustrissimo Signore

Il Governo della Toscana col richiamare in osservanza le norme, e discipline prescritte dalla Legge de' 17 maggio 1848 per la fondazione dei Giornali e per la pubblicazione di Scritti ed Opere, anche non periodiche, concernenti materie politiche, e col-ordinare l'abolizione dei Decreti de' 10 luglio 1849 e 22 settembre 1850 in quanto tendevano a modificare e restringere la libertà della Stampa, ebbe in vista soltanto di favorire la libera discussione in materia politica, resa tanto più necessaria dopochè il paese era chiamato a decidere de'suoi futuri destini mediante il suffragio universale.

Il Decreto de' 5 marzo stante non intese quindi di abrogare le altre disposizioni delle surriferite Leggi de' 10 luglio 1849, e 22 settembre 1850, le quali non mirano a impedire la libera manifestazione del pensiero nelle cose attenenti alla politica, ma contengono prescrizioni intese soltanto a tutelare l'ordine, la religione, e la morale pubblica.

Tra le quali vogliono essere rammentate quelle dell'Art. 13 della Legge de' 10 luglio 1849 per cui è vietata la vendita, distribuzione e proclamazione per le vie piazze e altri luoghi pubblici, non che l'affissione di fogli scritti o stampati, senza permesso dell'Autorità Governativa locale; e le altre degli Art. 15 e 16 della Legge successiva de' 22 settembre 1850 che proibiscono la ritenzione e la esposizione per vendita e la diffusione senza preventivo permesso, di Opere, o Scritti stampati in paese estero, de' quali il Governo abbia resa nota la proibizione; e la esposizione al pubblico di qualsivoglia Stampa, Litografia, o Disegno ec., capace di offendere la Religione, la morale pubblica, la quiete del paese, e il rispetto dovuto alle pubbliche Autorità ed ai privati.

Di queste ed altre congeneri disposizioni implicitamente preservate dal Decreto del 5 stante la S. V. Illustrissima dovrà curare la rigorosa osservanza, provvedendo onde sieno i trasgressori denunziati all'Autorità ordinaria per l'applicazione a loro carico delle pene sancite dalle riferite Leggi.

Ho l'onore ec.

Li 15 marzo 1860.

Devotissimo Servitore.

B. RICASOLI.

Decreto che dichiara affrancabili tutti i beni di qualunque natura dei quali il dominio diretto spetti a Mani morte, e quello utile ai Privati per titolo d'enfiteusi, livello, fitto, ed altro somigliante e affine.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Leggi Leopoldine, sebbene diminuissero i danni de' vincoli livellari, nondimeno non erano giunte a operare la libertà della terra con quella pienezza d'effetto da cui dipende la sicurezza del possesso stabile e la perfezione della industria agraria;

Considerando che le condizioni de' tempi avendo ricondotto il Debito pubblico, era espediente dar modo al paese di valersi di questa istituzione per un fine d'utilità economica che ne compensasse l'aggravio, applicando la rendita costituita del 3 per 100 allo svincolamento dei beni livellari di qualunque mano morta, resi affrancabili tutti;

Considerando che questo medesimo mezzo d'affrancazione fosse conveniente applicare anco al proscioglimento d'altri vincoli ed oneri della proprietà fondiaria, de' quali l'esperienza ha dimostrato non operarsi la cessazione ne' modi e alle condizioni comuni;

Considerando che a ordinare questa provvidenza non poteva fare ostacolo nè essere ritegno la trasformazione che per essa va ad operarsi nelle proprietà a cui si applica, perchè limitandosi a proprietà di mano morta, s'applica a cose che, sebbene affette perpetuamente a speciali destinazioni, sono in sostanza patrimonio pubblico tutte quante, e lo Stato può con diritto esercitarvi la sua azione sovrana per grande e giusta causa di pubblica utilità;

Considerando che le proprietà che sono per essere come sopra trasformate, non consistono attualmente per le mani morte che unicamente o principalmente in rendita annua, la quale non viene per la trasformazione nè tolta nè diminuita, ma anzi è nel miglior modo assicurata da ogni pericolo e da ogni dispendio;

Considerando che d' un sistema d' affrancazione consistente nella conversione in rendita sullo Stato delle responsioni annue pei varj titoli da affrancarsi, quello che più può parer danno reale non è altro che, pei direttarj di livelli, la cessazione e privazione degli emolumenti eventuali; i quali, oltrechè generalmente non sono d' un valore molto considerabile, oltrechè futuri e più o meno incerti, come sono, non meritano di esser messi in tutto alla pari delle proprietà attuali e de' diritti perfettamente quesiti; non potrebbero farsi soggetto di stima e di valutazione esatta senza assoggettare le permesse affrancazioni a imbarazzi e dispendj per modo da farne mancare la utilità ed il successo; nè si potrebbero neppure in modo approssimativo valutare con norme generali, che corrispondessero alla variabilità infinita degli elementi da cui dipendono, e non dessero luogo a ineguaglianze che sarebbero un inconveniente non meno grave di quello che si vorrebbe evitare;

Considerando, che pericolo d' offendere individuali proprietà di private persone l' abolizione senza compenso degli emolumenti eventuali presentava solamente nei livelli ecclesiastici rispetto ai titolari attualmente investiti dei benefizj a cui appartengono; sicchè temperata che fosse come ragion voleva in que-

sto rapporto l' applicazione del proposto sistema, non rimaneva ostacolo d' alcuna ragione, a cui la pubblica utilità sua non dovesse prevalere;

Considerando che alla contingenza possibile che in qualche caso l' abolizione degli emolumenti eventuali per effetto delle operate affrancazioni fosse per portare nei proventi patrimoniali di qualche Luogo Pio un danno che esigesse riparo, dovrebbe sempre non mancare di provvedervi lo Stato, come è opportuno dichiarare fin d' ora con espresso riservo;

Considerando infine che le successioni pazionate ne' livelli privati, e a certi effetti anco in altri, sono un'anomalia che non ha sufficiente ragione in un sistema di legislazione che aboli ogni vincolo restitutorio in qualunque altra specie di beni;

DECRETA:

Art. 1. Sono affrancabili, non ostante qualunque contrarietà di legge o di patto, tutti indistintamente i beni di qualunque natura, di cui il dominio diretto per qualunque provenienza spetti attualmente a mani morte di qualunque specie, sì esenti che non esenti, sì laicali che ecclesiastiche, e di cui altresì l' util dominio spetti a privati possessori per titolo d' enfiteusi, livello, fitto od altro somigliante ed affine.

Art. 2. Tanto dei beni livellari e simili che si rendono affrancabili in forza del presente Decreto, quanto di quelli che affrancabili sono di già per patto o per legge, l' affrancazione potrà sempre operarsi mediante cessione e risegna che l' utilista faccia al direttario di tanta rendita nominativa di 3 per cento inscritta sul gran libro del Debito pubblico della Toscana, quanta corrisponda al canone annuo dovuto, in ordine al vigente contratto, pel fondo che s' intende affrancare. Nei casi in cui per patto speciale o per altra ragione il direttario sopporta in tutto o in parte le imposizioni gravanti i beni livellari, il canone subirà detra-

zione di quest' onere ragguagliato sulla quantità media delle tasse pagate nel ventennio antecedente all' affrancazione.

Art. 3. La medesima facoltà d' affrancare e nel modo medesimo, competerà pure pei beni dipendenti da concessioni già estinte per linea finita o altrimenti, ma per legge o per consuetudine rinnovabili; se non che la quantità della rendita pubblica da cedersi e risegnarsi al direttario dovrà in questi casi corrispondere al canone che risulterà dal nuovo contratto; dovendo la competente rinnovazione essere regolata in tutto e per tutto colle solite norme, secondo la natura del livello. Non potrà però nè ricusarsi nei patti l' inserzione della facoltà d' affrancare a tenore del presente Decreto, nè validamente pattuirsi il contrario, nè a questa facoltà darsi influenza alcuna nella valutazione del canone nuovo; il quale non potrà essere aumentato se non in quanto ad aumento sia luogo secondo le preesistenti Leggi.

Art. 4. Le medesime disposizioni e dichiarazioni si applicheranno ancora per le competenti rinnovazioni di livelli di qualunque mano morta, che vadano a estinguersi in seguito, prima che sia esercitata la facoltà di affrancare.

Art. 5. Nei Livelli di mano morta esenti, anteriori ai moderni Regolamenti, la facoltà di affrancare con tanta rendita del 3 per cento non s' applicherà che al canone risultante dalla riconduzione che se ne faccia in forma moderna a tenore delle veglianti Leggi.

Art. 6. Anche i beni acquistati e posseduti da privati per titolo di compra e vendita con prezzo in mano, potranno dal vincolo di questo debito e dal riservo di dominio affrancarsi mediante cessione e risegna di rendita del 3 per cento inscritta sul gran libro del Debito pubblico in quantità eguale alla responsione annua del frutto dovuto pel fondo da affrancarsi.

Art. 7. Affrancabili parimente con cessione e risegna d' altrettanta rendita del Debito pubblico toscano saranno, non solamente tutti gli oneri annui di legati pii ed altre simili responsioni,

ma ancora tutti i censi perpetui sì consegnativi che riservativi, sì redimibili che irredimibili, i quali gravino beni di privati possessori a favore di qualunque mano morta; dovendosi anche in questo guardare al possesso attuale de' beni gravati, e alla attuale pertinenza del censo ed onere, senza curarne le originarie provenienze e derivazioni.

Art. 8. In tutti i suddetti casi non farà differenza attendibile il più o meno di valor venale, che secondo il prezzo corrente abbia al tempo di qualunque delle affrancazioni sopra enunciate la rendita ceduta e risegnata.

Art. 9. Le responsioni di qualunque delle suddette specie affrancabili come sopra, quando fossero non in danaro ma in generi, si potranno affrancare con tanta rendita quanta corrisponda alla loro stima pecuniaria, desunta dal prezzo medio d' un ventennio, secondo le mercuriali del luogo del pagamento, o del mercato più prossimo. Questa disposizione non è applicabile a quelle responsioni che già sono state ridotte fissamente a contanti, per le quali la fatta riduzione deve star ferma.

Art. 10. La rendita del 3 per cento ceduta e risegnata dall' affrancante dovrà essere voltata al Gran Libro per via d' iscrizione nominativa a favore della mano morta a cui si cede e risegna; nè si potrà riconvertire in cartelle o cedole al portatore senza il concorso delle solennità che sarebbero necessarie in caso di alienazione. Potrà la suddetta risegna e voltura per via di iscrizione nominativa farsi ancora per qualunque frazione che occorra della quantità in cui la rendita ceduta sia normalmente divisa secondo la legge per cui fu costituita.

Art. 11. Chi vorrà esercitare la facoltà d' affrancazione in virtù del presente Decreto dovrà notificare in scritto, senza però formalità giudiziali, alla mano morta questa sua volontà, dichiarando qual' è il fondo che intende affrancare, e la qualità del vincolo ed onere, e il titolo ed atto da cui dipende, e la quantità della rendita che offre di cedere e risegnare; e nei congrui casi esibendo ancora il ventennio delle mercuriali, a tenore delle

quali intende fare la riduzione a pecunia delle responsioni che fossero in generi. Il legittimo amministratore e rappresentante della mano morta non avrà bisogno d' alcuna autorizzazione nè per assentire alle richieste e proposte dell' affrancante, nè per regolare e liquidare con esso tutto ciò che riguarda l' esecuzione dell' affrancazione consentita. Non potrà però senza le debite autorizzazioni opporvisi o ricusarla, quando per qualsivoglia causa pensi d' averne giusta ragione.

Art. 12. Operata che sia l' iscrizione nominativa della rendita a pro. della mano morta, e consegnatone ad essa il regolare certificato, il fondo sarà libero *ipso jure* dal vincolo che lo gravava; e la mano morta non potrà ricusare il suo assenso per le vulture estimali e per le radiazioni d' iscrizioni che ne siano conseguenza.

Art. 13. Nei livelli ecclesiastici, non ostante l' affrancazione che se ne faccia in virtù ed a tenore del presente Decreto, i Titolari attuali dei benefizj di qualunque specie e di qualunque grado, a cui appartengano, conserveranno perdurante la loro investitura il diritto di esigere sia per munuscoli di periodiche recognizioni, sia per laudemj di passaggio, sia per frutti di grossi laudemj di rinnovate concessioni, sia per aumenti di canone, prestazioni equivalenti agli emolumenti che nei rispettivi tempi ed eventi avrebbero percetti se l' affrancazione non fosse seguita; sicchè l' effetto sia che il loro interesse non soffra alterazione. Questo loro diritto per altro non potrà valere nè esercitarsi se non come mero credito pecuniario. A sicurezza del quale compererà loro sui rispettivi fondi affrancati lo stesso privilegio che compete al venditore, e da iscriversi nei medesimi termini e col medesimo effetto. In caso di alienazione del fondo affrancato, l' affrancante potrà liberarsi dall' obbligazione personale trasfondendola per acollo nell' alienatario.

Art. 14. Tutte le spese occorrenti per le indicate operazioni saranno a intiero carico del possessore affrancante, meno quelle

cagionate e dipendenti da ingiuste opposizioni all' affrancazione o alle sue sequele legittime.

Art. 15. Tutte le affrancazioni che si facciano in ordine al presente Decreto saranno soggette a registro, ma saranno esenti dal dazio proporzionale, e non subiranno che il dazio fisso di lire una toscana.

Art. 16. Si riserva il R. Governo di provvedere nel modo che giudicherà equo e conveniente nel caso ed evento che la privazione degli emolumenti eventuali che sia per risultare dalle affrancazioni eseguite in ordine al presente Decreto, sia per portare per qualche mano morta, anche non dipendente e non subsidiata dallo Stato o dalle Comunità, una sì grave diminuzione di proventi patrimoniali da farle mancare sufficienti mezzi per servire regolarmente alla sua destinazione.

Art. 17. In ogni e qualunque enfiteusi, livello, fitto o altra simile concessione di qualsivoglia persona sì naturale che giuridica, sì privata che pubblica, sì laicale che ecclesiastica, le pazioni che stabiliscono un certo ordine di successione nel dominio utile per vocazioni stipulate comunque tra il domino diretto e il primo acquirente a qualunque titolo, non avranno d' ora in avanti altro effetto che quello di limitare e determinare, rispetto al concedente o agli aventi causa da lui, la durata della concessione. Questa disposizione s' applica ancora a enfiteusi, livelli, fitti e simili già contratti e vigenti. I possessori attuali, a cui è deferito e appartiene il dominio utile di beni di qualunque specie e natura per alcuno dei suddetti titoli, ne potranno liberamente disporre tanto per atti tra i vivi che d' ultima volontà, e li trasmetteranno come qualunque indifferente cosa e diritto ai loro eredi sì per intestata che per testata successione. Con questa abolizione d' ogni efficacia delle pazionate vocazioni quanto al diritto dei chiamati sia come vincolo restitutorio, sia come ordine di successione differente, non s' intende derogare e non è derogato alla necessità di chiedere e ottenere in caso d' alienazione o passaggio, il consenso del domino, nè ai diritti ed emolumenti

che in tali occasioni gli competano, nè alle conseguenze che per legge o per patto possano venire dalle inosservanze e contravvenzioni.

Art. 18. Dalla suddetta generale abolizione, per ciò che riguarda le vocazioni pazzionate di contratti vigenti, è eccettuato il diritto che si riserva tale quale compete, di quei chiamati, i quali riuniscano la duplice qualità di essere discendenti o agnati trasversali de' possessori attuali, e d'esser nati o nascituri da matrimonj già contratti al dì della pubblicazione del presente Decreto.

Art. 19. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici e quello delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Decreto che mitiga temporaneamente gli effetti della adozione della tariffa doganale Sarda in quella parte che colpisce la introduzione de' ferri in Toscana.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'enorme dazio protettore, che sotto il cessato regime doganale, in manifesta violazione del principio di libera concorrenza gravava sui ferri introdotti in Toscana, serviva soltanto a ritardare con danno universale lo sviluppo dell'industria protetta, e che quindi è da riguardarsi come un beneficio dell'adozione della tariffa doganale Sarda la riduzione di quel dazio;

Considerando che mentre per queste ragioni il R. Governo della Toscana non potrebbe mai invocare dal Re la ripristinazione del dazio protettore, pure è innegabile che il passaggio istantaneo da un sistema all'altro mette in gravi difficoltà l'industria del ferro, e che la stessa scienza economica consiglia di

dare all'industria il tempo necessario a mettersi in grado di progredire senza privilegi;

Volendo conciliare in modo plausibile gli interessi di coloro che all'industria del ferro si sono addetti, coll'interesse generale del paese, e coi suoi principii,

DECRETA:

Art. 1. La R. Depositeria abbuonerà agli intraprenditori della lavorazione del ferro una rata del prezzo che presentemente pagano pel ferraccio delle R. Fonderie, in forza della Notificazione del 10 maggio 1836 nel seguente modo:

per l'anno 1860 l'abbuono per ogni chilog. quattrocento	
di ferraccio sarà . . .	L. it. 9, 24
» » 1861 »	6, 72
» » 1862 »	3, 36

Art. 2 La Notificazione del 10 maggio 1836 continuerà ad aver vigore sino a tutto l'anno milleottocentosessantaquattro; e quindi il prezzo del ferraccio della RR. Miniere continuerà fino a quell'epoca ad essere quale è da detta Notificazione stabilito. A contare dal primo gennaio 1865 l'anzidetta Notificazione, rimane fin d'ora abolita, dovendo l'industria del ferro restare in concorrenza libera e senza privilegi, come tutte le altre.

Art. 3. Perchè gli intraprenditori godano del beneficio loro accordato dal presente Decreto dovranno esibire alla R. Depositeria:

1.º un Certificato dell'Amministrazione cointeressata delle Miniere e Fonderie di ferro, il quale constati l'acquisto da loro fatto della quantità di ferraccio, sul cui prezzo richiedono l'abbuono.

2.º un Certificato della Direzione doganale dentro la cui giurisdizione è compreso lo Stabilimento, che constati come resulti dai libri di amministrazione dello stesso, di essere stata impiegata nella lavorazione del ferro la quantità di ferraccio per la quale si richiede l'abbuono.

Art. 4. Restano in vigore tutte le disposizioni governative riguardanti l'industria del ferro, in quanto non si oppongano agli effetti del presente Decreto.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze
del Commercio e dei Lavori Pubblici

R. BUSACCA.

Promulgazione solenne della dichiarazione pronunziata dalla Corte Suprema di Cassazione constatante il Plebiscito del Popolo Toscano emesso ne' Comizii ne' giorni 11 e 12 Marzo 1860.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Promulga la solenne dichiarazione emessa dalla Corte Suprema di Cassazione constatante il Plebiscito del Popolo Toscano convocato nei Comizj nei giorni undici e dodici marzo corrente.

» L'anno milleottocentosessanta questo di quindici del mese di marzo.

» La Corte Suprema di Cassazione riunita in seduta plenaria nella sua sala delle pubbliche Udienze posta nel Palazzo della Signoria in virtù del Decreto del primo marzo corrente all'effetto di verificare i risultati del suffragio universale reso dal popolo toscano convocato nei comizj. »

» Presenti gli Ufficiali del Ministero Pubblico. »

» Presenti due pubblici Impiegati della Corte dei Conti a bella posta invitati per eseguire le necessarie operazioni di calcolo. »

» Veduto il Decreto del primo marzo, e le Istruzioni del Ministero di Giustizia e Grazia comunicate con lettere dei 5, 7 e 8 marzo. »

» Ricontrata e verificata l'integrità dei sigilli apposti sopra tutti gli involti pervenuti sul suo banco, e che appartengono ai Compartimenti, Governi e Corpi militari della Toscana. »

» Visti tutti i verbali dei Prefetti, Sotto-Prefetti, Governatori, e Comandanti dei Corpi Militari, ed uditanne la lettura fatta alla pubblica Udienza. »

» Ricontrata e verificata l'integrità dei sigilli apposti sui plichi dei Pretòri, che corrispondono al numero delle Preture esistenti in Toscana. »

» Ricontrata e verificata altresì l'integrità dei sigilli apposti sui plichi di tutti i Comandi militari. »

» Visti i verbali contenuti in ciascuno dei plichi dei Pretori e dei Comandanti dei Corpi militari, e uditanne la lettura fatta alla pubblica Udienza. »

» Sentito il Pubblico Ministero. »

» Dichiarata che dietro gli spogli eseguiti a questa medesima udienza dei risultati parziali del suffragio universale registrati negli atti verbali suddetti, si è ottenuto il risultato finale che è il seguente. »

» N.º dei Toscani concorsi a dare il voto . . . »	386,445.
» N.º dei Voti per l'Unione alla Monarchia Costituzionale del RE VITTORIO EMANUELE. . . »	366,571.
» N.º dei Voti per il Regno separato . . . »	14,925.
» N.º dei Voti dichiarati nulli »	4,949.

» Constata conseguentemente e dichiara il plebiscito del Popolo Toscano essere per l'unione alla Monarchia Costituzionale del RE VITTORIO EMANUELE. »

» Così dichiarato dalla Corte Suprema di Cassazione alle ore 11 e 55 minuti pom. del giorno predetto nella Sala suddetta sedendo il Cav. Giuseppe Puccioni Vice Presidente, e Cav. Carlo Carducci, Cav. Zanobi Pasqui, Angiolo Nuccorini,

» Giuseppe Gilles, Cav. Raffaello Cocchi e Giov. Battista Ajazzi
 » Consiglieri, che si sono sottoscritti in piè dell' Atto insieme
 » col Cancelliere. »

« G. PUCCIONI *Vice-Presidente* » « G. GILLES »
 « C. CARDUCCI » « R. COCCHI »
 « Z. PASQUI » « G. B. AIAZZI »
 « A. NUCCORINI »

« F. NASI *Cancelliere.* »

Dato in Firenze li quindici Marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
 e Ministro interino degli Affari Esteri*

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
 e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

Visto per l'apposizione del Sigillo

(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*
E. POGGI.

Il Segretario generale del Governo della Toscana
CELESTINO BIANCHI

*Decreto che convoca i Collegj Elettorali per il giorno 25 Marzo
 1860 all' oggetto di nominare i Deputati al Parlamento Na-
 zionale.*

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduto il Decreto di S. M. il Re del 29 febbrajo scorso che
 convoca i Collegj elettorali per la nomina dei Deputati al Parla-
 mento Nazionale,

D E C R E T A :

Art. 1. I Collegj elettorali della Toscana sono convocati
 per il giorno venticinque del corrente mese onde eleggere i De-
 putati al Parlamento Nazionale.

Art. 2. Occorrendo una seconda votazione, questa avrà luogo
 il giorno 29 del corrente.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione
 del presente Decreto.

Dato in Firenze li sedici marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Decreto che convoca straordinariamente i Consigli Distrettuali per il dì 16, e quelli Compartimentali per il dì 30 del prossimo Mese di Aprile.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Regolamento sui Consigli Distrettuali e Compartimentali emanato il dì 14 febbrajo dell'anno corrente;

Considerata la convenienza di convocare per la prima volta le Rappresentanze Provinciali anche prima dei termini stabiliti dal Regolamento, affinchè nelle condizioni presenti i Cittadini possano adoperare senza indugio tutte le istituzioni di libertà alla grande impresa Nazionale a cui la Toscana si è accinta.

DECRETA:

Art. 1. I Consigli Distrettuali, che secondo il Regolamento dovrebbero adunarsi nel mese di Giugno, sono convocati in questo anno per il giorno 16 del prossimo Mese di Aprile.

Art. 2. I Consigli Compartimentali che dovrebbero adunarsi

di diritto il primo Lunedì di Settembre, sono convocati in questo anno per il dì 30 del prossimo mese di Aprile.

Art. 3. Queste prime e straordinarie convocazioni delle Rappresentanze provinciali, non pregiudicheranno ad altre che si credesse utile di fare nel corso dell'anno, e segnatamente all'Adunanza Autunnale dei Consigli Compartimentali preordinata allo stanziamento del Bilancio preventivo.

Art. 4. I Prefetti, di concerto coi Gonfalonieri dei Capi-Luoghi di Distretto, provvederanno ad ordinare quanto occorre per le Adunanze dei Consigli Distrettuali, trasmettendo ai medesimi Consigli una copia della Circolare del Ministero dell'Interno del dì 29 febbrajo prossimo decorso a guida delle loro deliberazioni.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li sedici Marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Decreto che abolisce le procedure per defezioni politiche e condona le pene a coloro che per l'istesso titolo sono stati condannati dalle Autorità Governative.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il solenne esperimento del suffragio universale avendo incontestabilmente consacrato l'assetto definitivo della Toscana, porge occasione al Governo d'aprire l'animo alla generosità senza pericolo dell'ordine pubblico, e di fortificare la concordia profittevole ai destini ormai inaugurati della Nazione,

DECRETA:

Art. 1. Sono abolite tutte le procedure che per defezioni politiche si trovino pendenti fino al presente giorno presso l'Autorità Governativa coerentemente alla Legge del 16 Novembre 1852.

Art. 2. È condonata pienamente la pena a tutti coloro che furono già per le defezioni suddette condannati.

Art. 3. I Ministri dell'Interno, e di Giustizia e Grazia restano incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sedici Marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.*

*Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.*

Visto per l'apposizione del Sigillo
*Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.*

(L.S.)

Decreto che determina quali Collegj Elettorali per la nomina dei Deputati al Parlamento debbano dividersi in Sezioni.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduto l'Art. 7 del Decreto de' 21 Gennajo 1860 con cui fu pubblicata in Toscana la Legge Elettorale Sarda

DECRETA:

Art. 1. I Collegj elettorali posti nelle Città, e dei quali fanno parte non solo le Comunità urbane, ma anco le Comunità rurali, dovranno dividersi in altrettante Sezioni quante sono le Comunità.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sedici marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.*

*Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.*

Decreto che porta una riforma nelle parti più sostanziali della Legge ipotecaria vigente.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, mentre una Commissione legislativa nominata da S. M. il Re sta preparando la riforma del Codice Civile Albertino per adattarlo ai bisogni di tutte le province del nuovo Regno, è opportuno il provvedere fra noi a migliorare in qualche parte la legge ipotecaria vigente per far risorgere il credito fondiario languente da molto tempo.

Considerando che ciò poteva ottenersi non tanto con la cancellazione dai registri ipotecarij di una massa di iscrizioni inutili di ipoteche ormai prescritte, ma che pure colla loro materiale esistenza offendono il credito patrimoniale, e rendono più dispendiosi i giudizi d' esecuzione immobiliare, di graduatoria e di purgazione di ipoteche; quanto con facilitare la ricerca delle iscrizioni non perente, mediante la pubblicità degli atti interruttivi la prescrizione, e la rinnovazione delle iscrizioni di antica data e tuttora sussistenti.

Sentito il Consiglio di Stato Sezione di Giustizia e Grazia,

DECRETA:

TITOLO PRIMO

Dell' annullamento delle iscrizioni d' ipoteche prescritte, e della pubblicità degli Atti interruttivi la prescrizione.

Art. 1. Le iscrizioni delle ipoteche nate anteriormente al primo Maggio 1808 e posteriormente al 15 Novembre 1814, si riterranno perente *ipso jure* per la scadenza dei termini assegnati dagli Art. 170 e 171 della Legge de' 7 Gennaio 1838, prorogati a tutto il 31 Gennaio 1851, e non sottoposti ad alcuna sospensione: né potranno perciò esser comprese nei certificati da rilasciarsi dai Conservatori, a meno che non sia fatto constare come appresso della interruzione delle suddette prescrizioni.

Art. 2. Le iscrizioni delle ipoteche nate sotto l' impero del Codice civile di Francia rimangono soggette alle disposizioni di detto Codice per il progresso e compimento delle prescrizioni contemplate dall' Art. 172 della Legge de' 7 Gennaio 1838, ma potrà domandarsene ed ottenersene la cancellazione quando sia dimostrata la mancanza o la cessazione delle cause che avessero impedito o sospeso il progresso e compimento della prescrizione.

Art. 3. Nel termine di 6 mesi a datare dalla pubblicazione della presente Legge i creditori che prima di questa avessero interrotto la prescrizione delle ipoteche contemplate negli articoli precedenti, dovranno presentare gli atti interruttivi, giudiziali o stragiudiziali al Conservatore delle ipoteche del rispettivo Circondario, il quale dovrà farne menzione sopra i Registri in margine delle relative iscrizioni, e certificarne in piè delle note ipotecarie, da esibirsi dai creditori, l' eseguita annotazione.

Art. 4. Per le ipoteche nate posteriormente alla Legge del 2 maggio 1836, le quali non fossero ancora colpite da prescri-

zione, gli atti che ne avessero interrotto il corso prima della pubblicazione della presente Legge dovranno esser presentati ed annotati nel termine stabilito nel precedente articolo, altrimenti la prescrizione si riterrà come non interrotta. Ma le iscrizioni di tali ipoteche non rimarranno perente *ipso jure*, e solamente potrà dimandarsene la cancellazione, quando sia dimostrata la mancanza, o la cessazione delle cause che avessero impedito o sospeso il compimento della prescrizione, a forma dell' Art. 185 della precitata Legge del 2 Maggio 1836.

Art. 5. Gli atti interruttivi della prescrizione d' ipoteche, ai quali si facesse luogo dopo la pubblicazione della presente Legge, saranno soggetti alla suddetta annotazione a misura che verranno eseguiti, e non produrranno alcun effetto finchè non siano stati annotati a premura della parte interessata.

Art. 6. Se la prescrizione sarà interrotta per atti giudiziali o per istrumenti pubblici, basterà la loro esibizione al Conservatore, e se sarà interrotta per Atti privati, questi debitamente registrati dovranno rimaner depositati nell' Ufficio di Conservazione.

Art. 7. Fermo stante l' effetto delle interruzioni già eseguite nei modi stabiliti dalle Leggi finora veglianti, d' ora innanzi la prescrizione agli effetti ipotecarij resterà civilmente interrotta:

I. Per mezzo di una intimazione, precetto o sequestro, o di qualunque altro atto giudiziale fatto anche avanti ad un Giudice incompetente contro quelli a pregiudizio del quale si vuole interrompere il corso della prescrizione, senza bisogno d' instaurazione o contestazione di formal giudizio.

II. Per mezzo di qualunque dichiarazione del Possessore del fondo ipotecato, colla quale venga riconosciuto il diritto e l' ipoteca di quegli contro del quale la prescrizione è incominciata.

Art. 8. I Conservatori per l' annotazione di ciascun' atto di interruzione sopra i Registri ipotecarij, e per la menzione da farsi in piè delle note ipotecarie, perceperanno l' unico salario di

cent. 28 di lira italiana da anticiparsi dal creditore, salvo il suo regresso contro il debitore o possessore dei beni obbligati.

Art. 9. Spirato il termine di 6 mesi, assegnato nell' art. 3 della presente Legge, si farà luogo alla rinnovazione delle iscrizioni non perente, delle ipoteche e dei privilegi, nei termini e nei modi in appresso stabiliti.

TITOLO SECONDO

Della rinnovazione delle iscrizioni non perente.

Art. 10. Tutte le iscrizioni non perente d' ipoteche de' privilegi e del beneficio della separazione dei patrimoni, comprese quelle alle quali sia stata annotata l' interruzione della prescrizione, e che contino un periodo di anni dieci dal giorno della loro data, dovranno essere rinnovate nel termine perentorio di un anno computabile dal giorno della scadenza del semestre di che nell' Art. 3 della presente Legge. E quelle iscrizioni che contino un periodo di anni venti dalla loro data dovranno essere rinnovate nel termine perentorio dell' anno successivo e non prima, salve le sole eccezioni stabilite nella presente Legge.

Art. 11. La durata delle altre iscrizioni, le quali non abbiano compito i periodi di che nel precedente articolo, sarà determinata con altra Legge successiva; e frattanto esse continueranno a sussistere senza limitazione di tempo fino a nuove disposizioni.

Art. 12. Il fallimento del debitore, l' apertura della successione beneficiata, e la vacanza dell' eredità non dispensano dall' obbligo della rinnovazione delle iscrizioni contro il debitore fallito e rispettivamente contro i debitori defunti.

Art. 13. Il terzo possessore per conservare i privilegi e le ipoteche che aveva sul fondo acquistato, e le quali nel caso verificatosi di rilascio del fondo stesso siano tornate a rivivere ai

termini dell' Art. 131 della Legge de' 2 Maggio 1836, è tenuto alla rinnovazione delle relative iscrizioni nei termini fissati dall' Art. 10 della presente Legge.

Tali iscrizioni dovranno esser conservate anche nel caso del rilascio de' beni, che avesse luogo nel tempo avvenire.

Art. 14. Nonostante il disposto della Legge transitoria pubblicata colla Notificazione de' 29 Marzo 1837 sono esenti dalla rinnovazione le seguenti iscrizioni d' ipoteche legali, le quali conservano il loro effetto, cioè:

I. A favore dello Stato, dei Comuni e di qualunque Amministrazione pubblica contro i loro amministratori ed impiegati responsabili di gestione pecuniaria, fino al saldo dei conti e pagamento del reliquato.

II. A favore delle mogli per cautela delle loro doti e delle convenzioni matrimoniali fino allo scioglimento del matrimonio e per un anno successivo.

III. A favore dei minori ed interdetti per le debite indennità contro i loro tutori e curatori, fino alla cessazione della tutela o della curatela e per l'anno seguente.

IV. A favore della Causa Pia sopra i beni dei rispettivi amministratori e dei rettori dei Benefizii, per le trascurate riparazioni e per la refezione de' danni fino alla cessazione della gestione degli uni e del possesso degli altri, e per un anno successivo.

Art. 15. Conservano egualmente il loro effetto, senza rinnovazione per il tempo sopra stabilito, le iscrizioni delle ipoteche convenzionali prestate dai mallevadori per cauzione delle predette persone privilegiate.

Art. 16. Ciò non ostante prima dello spirare dell' anno durante il quale, a norma dell' Art. 216 della Legge del 2 Maggio 1836, è prorogato l' effetto delle iscrizioni delle ipoteche a favore delle suddette persone privilegiate, anche tali iscrizioni dovranno essere rinnovate dagli eredi delle donne, dai minori divenuti

maggiori, dagli interdetti restituiti alla libera amministrazione dei loro beni, e dai rappresentanti dei Corpi morali e della Causa Pia.

Art. 17. Non sarà necessaria la rinnovazione delle iscrizioni quando prima del giorno nel quale essa dovesse aver luogo, l'ipoteca avrà prodotti i suoi effetti nei casi espressi nell' Art. 216 della Legge de' 2 Maggio 1836, cioè:

I. Quando sarà irretrattabilmente avvenuta la vendita coatta dei beni obbligati, o la loro aggiudicazione, susseguita dalla voltura.

II. Quando sarà spirato per tutti i creditori intimati nel Giudizio di purgazione d' ipoteche il termine a domandare l'esposizione all' incanto del fondo privatamente alienato, di che nell' Art. 159 della Legge de' 2 Maggio 1836.

Art. 18. Il Possessore che all' attivazione della presente Legge avrà prescritte le ipoteche dei creditori dei suoi autori nei modi e termini stabiliti dall' Art. 178 della Legge de' 2 Maggio 1836 non potrà rinnovare l' iscrizione dell' ipoteca eventuale riportata a sua cautela per i casi d' evizione del fondo acquistato.

Art. 19. Le iscrizioni dovranno essere rinnovate a quel medesimo Ufficio nel quale furono accese o rinnovate in esecuzione dell' Art. 216 della Legge de' 2 Maggio 1836, con dichiarazione che quanto ai beni situati nei Comuni distaccati dal Circondario della Conservazione delle Ipoteche di Pisa, ed ora compresi in quello istituito nella Città di Pescia colla Notificazione de' 28 Giugno 1836, le iscrizioni originariamente accese all' Ufficio di Pisa e trasportate in quello di Pescia, dovranno esser rinnovate in questo ultimo Ufficio.

Art. 20. Nelle rinnovazioni debbono osservarsi le forme prescritte dall' Art. 216 della Legge de' 2 Maggio 1836: ma se la rinnovazione vien fatta dai cessionarj de' creditori originariamente iscritti, qualora non abbiano fatto cambiare su i Registri il domicilio eletto in principio dal cedente, basterà l' esibizione dell' atto di cessione in forma probatoria ancorchè non autentica.

Art. 21. La rinnovazione dovrà esser fatta non contro il debitore originario ma contro l'attual possessore dei beni ipotecati risultante dalla fede estimale da esibirsi al Conservatore, indicando soltanto nella iscrizione il nome del debitore dal quale provengono i suddetti beni; e qualora una parte dei fondi obbligati fosse rimasta in possesso del debitore, per questi la iscrizione dovrà esser separatamente rinnovata contro di lui.

Art. 22. I creditori nella rinnovazione dell'iscrizione potranno aggiungere ciò che venne omissso nella prima e rettificarne gli errori. Che se le omissioni o gli errori rendessero incerta la persona del debitore, il fondo ipotecato, e la somma del credito iscritto, o se le aggiunte contenessero un aumento di somma, nel primo caso la rinnovazione si riterrà come nuova iscrizione, e nel secondo come iscrizione supplementaria; e l'una e l'altra non avranno effetto se non che dal giorno della loro data. Ma le iscrizioni così rinnovate non affliggeranno il terzo possessore personalmente non obbligato, il quale abbia acquistati i beni soggetti all'ipoteca posteriormente alla data delle precedenti iscrizioni, quando anche venissero nominalmente rinnovate contro di lui fuori dei termini assegnati dalla Legge per accendere un iscrizione *ex integro*.

Art. 23. Se nell'intervallo fra la precedente iscrizione e la rinnovazione il credito avesse sofferto delle riduzioni, la rinnovazione dovrà farsi per la somma ridotta soltanto.

Art. 24. Il Conservatore trascrive sopra nuovi registri l'intera formula dell'iscrizione secondo le note che vengono presentate dal richiedente, alle quali appone la data e l'attestazione dell'avvenuta rinnovazione, e indica in margine della nuova iscrizione il numero della precedente.

Art. 25. Per ogni rinnovazione delle iscrizioni già accese per qualunque titolo e per qualunque somma, e qualunque sia il numero degli iscriventi che le rinnovano, e di quelli a carico dei quali vengono rinnovate, il Conservatore perciperà:

I. A profitto del pubblico Erario il diritto semplice di 28 centesimi di lira italiana.

II. Per suo emolumento 70 centesimi di lira italiana, quando anche nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrano più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore.

III. E per rimborso del valore della carta bollata, del registro di consegna e di quello di formalità, 28 centesimi di lira italiana per ogni iscrizione rinnovata.

Art. 26. I suddetti diritti ed emolumenti dovranno essere anticipati dai Creditori iscriventi, salvo il loro regresso contro i debitori o possessori dei beni obbligati; ma quanto alle iscrizioni delle ipoteche legali in favore dei minori e degli interdetti nei casi nei quali dovranno rinnovarsi, andranno a carico dei Patrimonj amministrati.

Art. 27. La Direzione generale dell'Amministrazione del Registro dovrà fornire ai Conservatori i nuovi registri per le rinnovazioni delle iscrizioni, e dare ad essi le convenienti istruzioni disciplinari per la più esatta osservanza della presente Legge.

Art. 28. Le iscrizioni non rinnovate nel termine e nei modi stabiliti dalla presente legge restano irremissibilmente perente, e la rinnovazione che se ne facesse fuori dei suddetti termini non varrebbe che come una iscrizione nuova avente data dal giorno nel quale fosse accesa ai registri ipotecari; e contro il terzo possessore non produrrebbe effetto alcuno se non nei casi previsti dal precedente Art. 22.

TITOLO TERZO

Disposizioni diverse.

Art. 29. Qualunque creditore che abbia proceduto ad atti interruttivi della prescrizione d'ipoteche di già estinte, o alla rinnovazione d'iscrizioni d'ipoteche prescritte, o alla conservazione delle quali non abbia più diritto, sarà responsabile di tutti i danni che avesse cagionato al debitore, al possessore o agli altri creditori.

Art. 30. Il termine di anni trenta assegnato dall'art. 167 della Legge de' 7 Gennaio 1838 alla durata delle promesse e cauzioni *de restituendo* a favore dei creditori collocati eventualmente nelle graduatorie è ridotto ad anni quindici, ferme stanti le condizioni espresse nel precitato articolo.

Art. 31. La disposizione contenuta nel precedente articolo si applicherà anche alle prescrizioni pendenti: ma se alla pubblicazione della presente Legge fosse già compiuto il periodo di anni quindici, o mancassero meno di anni cinque a compirlo, la prescrizione non rimarrà compita che col decorso di anni cinque successivi alla promulgazione di questa Legge, salve anche per il termine prorogato le condizioni espresse nel predetto art. 167 della Legge de' 7 Gennaio 1838.

Art. 32. È abolita la prescrizione ventennale; e la prescrizione decennale, nei casi nei quali è ammessa, opera i suoi effetti anche di fronte agli assenti.

Art. 33. Il disposto del precedente articolo si applica anche alle prescrizioni pendenti all'epoca della pubblicazione della presente legge: ma se fosse già compiuto un decennio contro gli

assenti, o mancassero meno di cinque anni a compirlo, la prescrizione non rimarrà compita che col decorso di anni cinque a datare dalla promulgazione della presente, salve le interruzioni permesse dalla legge.

Art. 34. È abolito il paragrafo finale dell'articolo 178 della Legge de' 2 Maggio 1836; e il terzo possessore con giusto titolo e buona fede prescrive le ipoteche dei crediti condizionali, eventuali e a termine, col decorso di dieci anni computabili dal di della voltura dell'atto di acquisto, salva ai creditori la facoltà d'interrompere la prescrizione.

Art. 35. Questa disposizione si applica anche agli acquisti già fatti avanti la pubblicazione della presente legge: colla dichiarazione che i terzi possessori, i quali avessero fatta la voltura estimale cinque o più anni avanti, non potranno compire la prescrizione delle ipoteche di crediti condizionali, eventuali o a termine, se non col decorso non rimasto interrotto di anni cinque a datare dalla promulgazione della presente legge.

Art. 36. Fino alla riforma della procedura dei giudizi esecutivi tutte le citazioni e notificazioni dei creditori ordinate dalla Legge de' 7 Gennaio 1838 nei Giudizj di esecuzione immobiliare e di graduatoria, e dalla Legge de' 2 Maggio 1836 per la purgazione delle ipoteche, dovranno farsi ai creditori iscritti contro il debitore e contro quelli che abbiano posseduto il fondo ipotecato nell'ultimo decennio precedente al giorno della trascrizione dell'estratto della domanda di vendita all'ufficio della Conservazione delle ipoteche, o nell'ultimo decennio precedente al giorno, nel quale sarà spirato per tutti i creditori intimati nel giudizio di purgazione d'ipoteche il termine a domandare l'esposizione all'incanto dei beni privatamente venduti.

Alla notificazione e citazione dei creditori che fossero iscritti a carico di autori più remoti del debitore suppliranno gli editti e le altre forme di pubblicità stabilite dalle Leggi veglianti.

Art. 37. La disposizione del precedente articolo dovrà appli-

carsi anche alle procedure pendenti, e nelle quali non sia stata irrevocabilmente ordinata la citazione e notificazione ai creditori iscritti a carico degli autori più remoti del debitore.

Art. 38. I Ministri di Giustizia e Grazia, delle Finanze Commercio e Lavori Pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che avrà il suo effetto il 1.º Aprile prossimo.

Dato in Firenze li diciassette Marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze
del Commercio e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Visto per l'apposizione del Sigillo

(L. S.)

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Circolare del Ministero dell' Interno ai Gonfalonieri per la pronta e regolare esecuzione del Decreto de' 12 Marzo 1860 sulle operazioni del Reclutamento.

Illustrissimo Signore

Il Decreto emanato il dì 12 del corrente mese di marzo fissando il numero d'uomini che debbono raggiungere in quest'anno le Bandiere nazionali, porge modo di compire senza indugio le operazioni del reclutamento. Altra volta mi credei in dovere di richiamare l'attenzione dei Gonfalonieri sulle ingerenze importantissime che la nuova Legge di reclutamento affidava alle Autorità municipali. Son certo che esse adempiranno con premura un incarico tanto geloso, e procederanno in tutto colla più scrupolosa giustizia. D'altronde il buono spirito delle popolazioni e le esenzioni che la Legge sanziona, faciliteranno d'assai l'applicazione, permettendo alle Deputazioni municipali di avere riguardo ad ogni sventura e ad ogni interesse degno di tutela.

Inoltre la durata del servizio attivo ridotta a cinque anni, mentre ageverà le sostituzioni per cambio, non farà perdere al coscritto le consuetudini di famiglia e di lavoro; e compiuto il tirocinio della milizia, egli potrà tornare buono agricoltore e buon artigiano. È pur da notare che per la nuova Legge tutti i Cittadini sono obbligati al servizio militare in quella categoria in cui li pone la sorte, e questa eguaglianza universale rende men grave il tributo che esige la patria.

Queste cose ho voluto notare alla S. V. perchè aiuti a di-

struggere vecchi e nuovi pregiudizj, e mostri che non s'impongono al paese sacrificj non tollerabili. Niuno saprebbe concepire un'Italia indipendente e libera senza armi proprie; e importa troppo di riparare agli errori dei Padri nostri che si condussero alle umiliazioni della servitù.

Lasciamo ai Governi antinazionali il presidio vergognoso delle masnade forestiere; la Italia, che si costituisce in Nazione vera, aspetta difesa efficace soltanto dagl' Italiani.

Raccomando quindi alle sollecitudini della S. V. e della Deputazione municipale da lei presieduta, di provvedere in modo che tutte le operazioni del reclutamento si facciano nei termini assegnati, affinchè il compiuto assetto dell'esercito non soffra ritardi. Se non è l'urgenza del pericolo che affretta, è certo il dovere che tutti abbiamo d'esser pronti ad ogni evento. La guerra non può meglio allontanarsi che col mostrare di non temerla. E questo noi Italiani dobbiamo fare.

Le Autorità municipali che per tanti modi si sono adoperate alla riuscita dell'impresa nazionale, saranno veramente benemerite della patria, se dopo aver raccolto i liberi suffragj dei cittadini spenderanno uguali cure nel coscrivere i soldati che debbono avvalorare e difendere il pubblico Voto.

Mi pregio frattanto di professarmi

Della S. V.

Dal Ministero dell' Interno
Li 17 marzo 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Decreto che ordina la incisione in marmo del Plebiscito che volle la unione della Toscana al Regno di Vittorio Emanuele.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le grandi gesta di un popolo devonsi in tutte guise custodire perchè siano d'insegnamento e di decoro ai suoi più tardi discendenti,

DECRETA:

Art. 1. La dichiarazione della Corte di Cassazione del 15 Marzo, colla quale pubblica il Plebiscito del Popolo toscano per l'unione al Regno di Vittorio Emanuele, sarà incisa in marmo, e affissa alla porta del palazzo di ciascuna Comunità che rese il voto.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciassette Marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Decreto che autorizza lo stabilimento in Arezzo di una sede succursale della Banca Nazionale Toscana. — Seguono le Convenzioni o Statuti speciali della Banca Aretina.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 23 gennaio 1860 sulla istituzione di tre Sedi succursali della Banca Nazionale toscana, che una da aprire in Siena, una in Pisa, e una in Lucca;

E viste le Convenzioni per affiliare alla Nazionale la Banca di Sconto di Arezzo combinate al seguito della deliberazione del Consiglio superiore della Banca Nazionale toscana nella sua tornata undecima del 14 febbraio 1860 da una, e dall'altra parte sulle deliberazioni vinte nella generale adunanza degli Azionisti aretini del 22 luglio 1858 approvate per Ordinanza del dì 17 marzo andante,

DECRETA:

Art. 1. La Banca Nazionale toscana è autorizzata a stabilire una Succursale in Arezzo coi privilegi e con le norme dei suoi Statuti e Regolamenti, e ai patti fissati fra il suo Consiglio superiore e i Rappresentanti della Banca già esistente in detta città con le Convenzioni annesse al presente Decreto; quali rimangono approvate per avere effetto, come se fossero qui tra-

scritte di parola in parola, tanto per gli Azionisti della Nazionale, che per gli Azionisti della già Banca di Arezzo, quanto per chiunque sia per trovarsi in rapporti diretti o indiretti con essa Banca Nazionale.

Art. 2. Il presente Decreto e le Convenzioni annesse si intenderanno promulgate mediante la inserzione nel *Monitore*. Una copia firmata dall'Avvocato Regio, tanto del presente Decreto che dello Statuto e dei Regolamenti generali della Banca Nazionale, sarà depositata nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Arezzo, unitamente a copia di dette Convenzioni.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto ciascuno in quanto lo riguarda.

Dato in Firenze li diciotto marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze
del Commercio e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Visto per l'apposizione del Sigillo
(L. S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*
E. POGGI.

CONVENZIONI CON LA BANCA NAZIONALE TOSCANA

PER L'AFFILIAZIONE DI UNA BANCA IN AREZZO.

Art. 1. È istituita in Arezzo una Banca affiliata alla Banca Nazionale toscana sulle norme e con le attribuzioni di che nel Regolamento generale per le Succursali, approvato col Decreto del 4 agosto 1859.

Art. 2. La nuova Banca affiliata comincerà le sue operazioni il 1.º luglio 1860.

Art. 3. Al 30 giugno di detto anno 1860 l'attuale Banca di Sconto di Arezzo dovrà cessare e mettersi in stralcio, quale sarà chiuso al 31 dicembre successivo.

Art. 4. Il capitale della Banca toscana è dipendentemente da questa istituzione aumentato di lire dugentocinquantamila, da rappresentare da 250 Azioni di lire 1000, con facoltà in essa Banca di emettere Biglietti per un valore triplo, ai termini dello Statuto.

Art. 5. È conferito agli Azionisti della Banca attuale di Sconto di Arezzo il diritto d'acquistare alla pari del suo valor nominale una Azione nuova per ogni Azione da essi posseduta del numero 120 di lire 1000 ora in corso della Banca aretina.

Art. 6. Il Consiglio Superiore disporrà per la vendita all'incanto di quelle fra le 250 Azioni non acquistate dagli Azionisti della Banca aretina.

Art. 7. È assegnato un mese di tempo dal giorno della pubblicazione nel *Monitore Toscano* delle presenti Convenzioni ai signori Azionisti della Banca di Sconto d'Arezzo a ridurre all'atto il diritto d'acquistare alla pari del suo valor nominale una Azione della Banca Nazionale per ognuna delle 120 Azioni da essi possedute della Banca aretina.

Art. 8. Le nuove Azioni, parificate in tutto alle già emesse, conferiranno ai titolari i medesimi diritti, e saranno rappresentate da Cartelle affatto simili alle prime, da contrassegnare con numero progressivo cominciando dal N.º 9161, e da datare dal primo gennaio 1861; dalla qual epoca saranno ammesse al godimento degli utili risultanti dal bilancio generale della Banca Nazionale.

Art. 9. A ricevere le relative dichiarazioni sarà aperto un apposito Registro nella Banca di Sconto d'Arezzo.

La iscrizione dovrà farsi personalmente, o col mezzo di mandatario eletto regolarmente, con esprimere in parole il numero delle Azioni che s'intende acquistare, e con dichiarare il domicilio, ai termini dell'Articolo 9 dello Statuto. Il Direttore della Banca di Sconto di Arezzo ne prenderà nota tanto sulla Cartella da esibire dall'Azionista, quanto sul Registro degli Azionisti della sua Banca.

La iscrizione sarà fatta puramente e semplicemente con importare l'accettazione da parte dell'iscritto di tutte e singole le disposizioni dello Statuto, e del Regolamento della Banca Nazionale. Ogni condizione, modificazione, aggiunta o riserva vizierà la iscrizione da aversi come non fatta.

Art. 10. Appena spirato il mese, il Direttore assistito dal Presidente del Consiglio direttivo della Banca di Arezzo, chiuderà il Registro, che sottoscritto tanto dal Presidente che dal Direttore, sarà rimesso alla Sede di Firenze per le ulteriori disposizioni.

Art. 11. Chiuso il registro, gli Azionisti che non vi appariscano iscritti, si avranno per renunzianti al diritto loro concesso di acquistare le Azioni della Nazionale, senza che possano in verun modo, e per qualsivoglia titolo e causa esser rimessi in buon giorno.

Art. 12. Avvenuta la iscrizione, la Cartella non si trasmetterà senza trasferire nell'acquirente tutte le obbligazioni che ne conseguono; con rimanere all'esatto adempimento delle me-

desime affetto e vincolato con privilegio il capitale dell' Azione inscritta.

Art. 13. Gli Azionisti iscritti dovranno versare il capitale delle Azioni acquistate, in Arezzo nelle mani del Cassiere che sarà stato nominato per quella Succursale, nelle rate e nei tempi seguenti :

L. 333 6 8 per Azione al 15 giugno	} 1860
» 333 6 8 idem al 1.º agosto	
» 333 6 8 idem al 1.º novembre	

Art. 14. I versamenti verranno notati sulla relativa Cartella inscritta con la firma del Cassiere e col visto del Direttore. Dentro il 31 dicembre 1860 questa Cartella sarà cambiata con la Cartella della nuova Azione. E solamente dopo la consegna della nuova Cartella potrà essere domandato il trasporto ad altra Sede della Banca Nazionale di che nell' art. 13 dello Statuto, e 7 del Regolamento generale per le Succursali ; con dovere infrattanto l' Azione rimanere inscritta alla Sede della Succursale.

Art. 15. L' indugio a corrispondere ai versamenti intimati sottoporrà l' Azionista al frutto a favore della Banca in ragione dell' otto per cento dal giorno della scadenza ; con avere il Consiglio pienissima libertà di vendere all' incanto le Azioni appena lo giudichi conveniente, a tutte spese, rischio e pericolo dell' iscritto mantenutosi in mora.

Art. 16. Il godimento degli utili resultanti dal Bilancio generale della Banca Nazionale non cominciando per gli Azionisti nuovamente iscritti che dal primo gennaio 1861, l' utile netto del tempo rotto del 1860 della Succursale Aretina anderà tutto a profitto della Banca Nazionale ; dalla quale sarà in compenso corrisposto ai detti signori Azionisti il frutto, a ragione del 5 per cento all' anno a scala dei versamenti eseguiti, da però datare il primo versamento dal 1.º luglio 1860.

Art. 17. Le nomine dei Titolari dovranno per questa prima volta farsi dentro la prima metà di maggio, per essere dentro la seconda metà di detto mese trasmesso alla Sede principale di Firenze il Castelletto.

E i Titolari da eleggere dal Municipio e dagli Azionisti locali dovranno, coi Titolari a nomina del Consiglio, prestarsi alle operazioni preparatorie per mettere la Succursale in attività all' epoca suindicata del 1.º luglio 1860, non che esercitare le relative incombenze tanto pel tempo rotto del 1860, quanto per l' annata 1861.

Per gli anni successivi le nomine dei Titolari da rinnovare annualmente saranno fatte non più tardi del mese di ottobre.

Art. 18. Il Direttore e Aiuto Direttore a nomina del Consiglio per la Succursale della Banca Nazionale istituita in Arezzo non potranno affatto mescolarsi dello stralcio della Banca di Sconto di detta Città, da aprire il 1.º luglio, e chiudere al 31 dicembre 1860.

Art. 19. Essi dovranno prestarsi a tutte le operazioni preparatorie all' apertura della Banca pel 1.º luglio 1860, dietro le istruzioni che riceveranno dalla Direzione per la Sede di Firenze.

Art. 20. Le spese occorrenti per queste operazioni preparatorie saranno anticipate dalla Sede fiorentina, dietro percezione del frutto fissato per gli sconti, e per esserne rimborsata coi primi versamenti sulle Azioni.

Art. 21. Tutte le spese di prima montatura dovranno farsi di concerto con la Sede principale, e divise in diciottesimi portarsi a carico dei Bilanci speciali della Succursale Aretina, cominciando da quello del 1861.

Art. 22. Il Ruolo normale degli Impiegati nella Banca di Arezzo rimane per ora stabilito come appresso :

<i>Titolo dell'impiego</i>	<i>Stipendio</i>
Cassiere (con a suo carico l'Esattore) . . .	L. 2800
Ragioniere.	» 1400
Altro Ragioniere.	» 1200
Commesso.	» 800
Esattore a carico del Cassiere.	» »
Custode.	» 600
	L. 6800

Art. 23. La gratificazione di che nell'art. 23 del Regolamento sulle Succursali resta per ora determinata nella quarta parte degli utili risultanti dal Bilancio particolare della Succursale Aretina dopo prelevata anche la massa di rispetto.

Art. 24. Questa gratificazione non potrà mai eccedere le lire 11,000 nè essere minore di lire 7500.

E si distribuirà come appresso:

- $\frac{1}{4}$ al Direttore,
- $\frac{6}{24}$ all'Aiuto Direttore,
- $\frac{2}{24}$ al Censore,
- $\frac{5}{24}$ agli Impiegati.

Art. 25. Al Direttore e suo Aiuto la tangente della quota minima stabilita nell'articolo precedente potrà anticiparsi in dodicesimi a ogni fine di mese; in quanto essi non hanno stipendio di Ruolo.

Art. 26. La Medaglia di presenza da darsi agli Assessori, e ai Deputati del Castelletto, sarà valutata L. 4.

Art. 27. I giorni d'operazioni saranno per Arezzo il martedì, giovedì e sabato; e quando cadano in giorno festivo d'in-

tero precetto, il giorno successivo al martedì o giovedì, e il precedente al sabato.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici li 18 marzo 1860.

V.^o R. BUSACCA.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

N. 156.

18 Marzo 1860.

Decreto che determina il Bilancio di previsione delle Entrate e delle Spese della Finanza toscana per l'anno 1860.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Bilancio di previsione delle Entrate e delle Spese della Finanza toscana per l'anno 1860 presentato dal Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Considerando che quantunque l'assetto definitivo del Regno potrà arrecare dei cambiamenti che producano delle modificazioni nelle Entrate e nelle Spese della Finanza toscana, pure un

Bilancio di previsione è necessario, e che questo non può avere per ora altra base che lo stato presente;

Considerando che se le riforme in corso nei vari Dipartimenti hanno reso impossibile far prima d'oggi una previsione accurata, quest'ostacolo sia oggi removed;

DECRETA:

Art. 1. Finchè non piacerà al Governo del Re disporre diversamente, il Bilancio di previsione delle Entrate e delle Spese della Finanza toscana per l'anno 1860, resta determinato nelle seguenti somme

Entrata	L. 81,607,783 75.
Spesa	» 80,282,142 17.

Art. 2. È aperto un credito ai Ministeri nelle somme qui appresso rispettivamente indicate per supplire alle spese proprie e dei Dipartimenti che ne dipendono, in conformità degli Stati annessi al presente Decreto, cioè:

Presidenza del Consiglio e Ministero dell' Interno	L. 3,251,187 62
Ministero di Giustizia e Grazia	» 3,053,349 99
Ministero della Guerra	» 23,417,229 89
Ministero degli Affari Esteri	» 165,840 00
Ministero della pubblica Istruzione	» 2,012,969 45
Ministero degli Affari Ecclesiastici	» 344,808 05
Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici.	» 48,037,117 17

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e tutti gli altri Ministri, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Ministro della Istruzione pubblica
e Ministro interino degli Affari esteri*
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Visto per l'apposizione del Sigillo
(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*
E. POGGI.

Decreto che abolisce l'Ordine Cavalleresco Del Merito sotto la intitolazione di S. Giuseppe.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che una istituzione d'onore fondata da un Principe straniero, e in epoca infelice del servaggio della patria, non possa nella nuova èra nazionale degnamente remunerare il merito dei liberi cittadini,

DECRETA:

Art. 1. L'Ordine sotto l'intitolazione di S. Giuseppe, fondato da Ferdinando III d'Austria è abolito.

Art. 2. I titoli e i distintivi del medesimo sono conservati in chiunque ne è presentemente insignito.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze li diciotto marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Decreto che rilascia a profitto dei Municipj delle rispettive Città il prodotto dei dazj che vengono pagati alle porte delle Città medesime.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i dazj di consumo che pagansi alle porte delle Città sui generi che vi si introducono, ricadono principalmente sugli abitanti delle Città stesse, e che quindi sia giusto che ai Municipj delle Città si rilasci il prodotto di quei dazj:

Considerando che anche nelle Province degli antichi Stati di S. M. il prodotto di quei dazj appartiene ai Municipj:

Considerando d'altra parte che le presenti condizioni della finanza non permettono che sia privata immediatamente d'una rendita che ha sinora percepito, senza aver prima provveduto al disavanzo che verrebbe a crearsi:

Considerando che alcuni dei Municipj delle Città ove si esige il dazio consumo hanno urgente necessità di provvedere nel corrente anno, mediante qualche operazione di credito, a spese straordinarie, urgenti, e indispensabili, il che far non potrebbero senza offrire ai sovventori di capitali la certezza di un aumento nelle rendite comunali:

DECRETA:

Art. 1. A cominciare dal primo gennaio milleottocentosessantuno, il prodotto dei dazj di consumo che pagansi alle porte

delle Città di Firenze, Livorno, Siena, Lucca, Pisa, e Pistoia, sarà dall'Amministrazione Doganale percepito per conto del Municipio d'ognuna delle anzidette Città, rispettivamente.

Art. 2. Faranno carico al Municipio, e saran detratte dal prodotto lordo dei dazj di consumo, tutte le spese aventi rapporto alla percezione, e le partecipazioni che presentemente pagansi dalla finanza sul prodotto lordo dei dazj stessi.

Art. 3. A cominciare dalla stessa epoca del primo gennaio 1861, cesseranno le assegnazioni fisse che presentemente pagansi ai Municipj delle anzidette Città dalla Depositeria, in forza di precedenti Decreti.

Art. 4. Il Governo si riserva la facoltà di scaricare la Finanza di tutte le spese aventi uno scopo d'interesse municipale, e che presentemente da essa si fanno; come viceversa d'esonerare i Municipj delle spese d'interesse generale delle quali siano presentemente gravati.

Art. 5. I Municipj delle Città presentemente esenti da dazio di consumo potranno stabilirlo quante volte ne riporteranno la approvazione del Governo.

Art. 6. Il Ministro dell'Interno, e il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Capitoli per la Società delle Strade Ferrate Livornesi, approvati dal Ministero delle Finanze ec. con Ordinanza del 18 Marzo 1860.

CAPITOLI

PER LA SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE LIVORNESI

TITOLO I.

ANDAMENTO E COSTRUZIONE.

1. La Concessione delle Strade Ferrate Livornesi, ai termini e per tutti gli effetti di che nel Decreto del Governo della Toscana del 2 Marzo 1860, comprende le seguenti linee.

- 1) *Da Firenze a Livorno.*
- 2) *Da Pisa a Lucca.*
- 3) *Da Lucca a Pistoja.*
- 4) *da Pisa a Porta.*
- 5) *Da Firenze a Pistoja,*

pel caso in cui la Società venga al possesso di tutte le Azioni della Società Anonima per la Strada Ferrata Maria Antonia.

2. Le Linee esistenti saranno mantenute secondo il loro andamento attuale.

La Società dovrà peraltro completare le linee da Firenze a Livorno e da Pisa a Lucca, costruendo un tronco di congiunzione fra queste due linee presso Pisa, ed ultimando la congiunzione presso Firenze della prima di queste linee colla Maria Antonia, secondo il progetto già approvato; e rimane autorizzata, quando ne riconosca la convenienza, a costruire una Stazione per passeggeri a compimento di quella marittima di Livorno.

Il tronco di congiunzione, presso Pisa, si staccherà dalla linea da Firenze a Livorno, della quale l'andamento sarà modificato quanto occorre; e traversando l'Arno sottocorrente alla Città, verrà poi a raggiungere la Strada Ferrata da Pisa a Porta, e quella da Pisa a Lucca.

La linea da Pisa a Porta, staccandosi da questo tronco di congiunzione, traverserà il Serchio sul Ponte d'Arbavola, si dirigerà verso Viareggio, e toccando questa Città e quella di Pietrasanta, terminerà all'antico Confine Toscano di Porta, ove dovrà congiungersi colla linea da Genova alla Parmignola, e dalla Parmignola a Porta.

3. Nel termine di due mesi, a contare dal giorno della approvazione dei presenti Capitoli, dovranno esser presentati alla Direzione Generale di Acque e Strade gli studj particolareggiati del tronco di congiunzione presso Pisa, e della sezione da Pisa a Viareggio, non meno che gli studj generali dell'altra sezione da Viareggio a Porta, di cui gli studj particolareggiati dovranno esser presentati entro un altro termine di mesi 4, decorrendi dal giorno in cui tanto gli studj particolarizzati da Pisa a Viareggio, quanto quelli generali da Viareggio a Porta, siano stati approvati.

4. La Sezione da Pisa a Viareggio dovrà essere ultimata e messa in attività entro un anno dal giorno in cui saranno stati approvati i relativi studj particolarizzati.

La linea di congiunzione presso Pisa e la sezione da Viareggio a Porta dovranno essere ultimate e messe in attività entro due anni dal giorno in cui i rispettivi studj particolarizzati saranno stati approvati.

5. La linea di congiunzione sarà costruita a doppio binario fino alla diramazione della Strada di Porta. Per il resto della linea stessa, come ancora per quella da Pisa a Porta, le espropriazioni e le opere d'arte saranno preordinate per lo stabilimento di due binarj. Ma l'obbligo della Società concessionaria si limiterà per ora ad armarne uno solo, finchè, a giudizio del R. Governo, l'esperienza abbia dimostrato necessario di armare anche il secondo, dovendo però essere fino da principio stabiliti i raddoppij necessarj per la sicurezza e comodità del transito.

La distanza delle rotaje, la larghezza del piano stradale e delle panchine, le dimensioni delle rotaje saranno in tutto simili a quelle della Strada Ferrata da Firenze a Livorno.

6. Nella linea da Pisa a Porta, le curve non dovranno avere un raggio inferiore a metri 450; ma per il tronco di congiunzione presso Pisa il minimo raggio potrà essere di metri 300. Un tratto rettilineo della lunghezza di cinquanta metri almeno dovrà essere interposto fra due curve consecutive, quando queste siano dirette in senso contrario, e di un raggio minore di cinquecento metri.

Le pendenze, tanto per l'una che per l'altra delle due linee da costruire, non potranno esser maggiori di otto millimetri per metro, ed un tratto orizzontale, lungo non meno di cento metri, dovrà essere stabilito fra due forti pendenze consecutive, quando queste siano dirette in senso contrario, disponendosi sopra un profilo concavo.

Dovranno esser ridotte, per quanto è possibile, le pendenze corrispondenti a curve descritte con piccolo raggio.

7. Il numero delle Stazioni, la loro importanza ed ubicazione, i Ponti, i Viadotti e tutte le altre opere d'arte occorrenti, e in generale tutte le prescrizioni tecniche, relative alla costruzione

delle strade e loro attinenze, in quanto non siano state previste dai presenti Capitoli, verranno determinate a forma dei progetti particolarizzati che la Società è in obbligo di presentare, e delle modificazioni che fossero prescritte dalla Direzione Generale di Acque e Strade.

8. Ovunque abbisogni cavar terra dai fondi adiacenti per la formazione dei terrapieni della Strada Ferrata e sue dipendenze, ovvero convenga deporre sui detti fondi le materie provenienti dai tagli, dovrà ciò esser fatto con ogni regolarità, tanto per render minore il danno dell'agricoltura, quanto per non dar luogo a dei ristagni nocivi alla salubrità dell'aria.

A tale effetto la Società dovrà uniformarsi alle indicazioni che, a scanso di tali inconvenienti, potranno esserle date, nell'atto pratico della esecuzione dei lavori, dalla Direzione Generale di Acque e Strade come pure dovrà osservare le prescrizioni della Direzione stessa, aventi per oggetto di rimuovere quei ristagni che non si fossero potuti evitare.

9. Ovunque la Strada Ferrata incontrerà strade pubbliche in piano, dovranno essere effettuate le opere necessarie alla comodità del transito, e saranno apposti e mantenuti i necessari Cancelli che saranno aperti e chiusi, secondo i bisogni, dalle Guardie della Società.

Quando la Strada Ferrata sia più elevata delle strade ordinarie da essa incontrate, onde occorra rialzarle, non si dovrà dare alle montate una inclinazione maggiore del cinque per cento, tanto per le Strade comunitative e vicinali, quanto per le Strade Regie e Provinciali, dovendo d'altronde essere mantenute le attuali larghezze del loro piano stradale.

10. Nelle costruzioni di nuove linee ferrate, potranno dalla Società essere occupati longitudinalmente quei tronchi di strade ordinarie che coincidano col suo corso; ma dove il mantenimento di questi sia necessario, dovrà la Società trasportarli a destra o a sinistra dove meglio convenga al pubblico e privato servizio.

11. Nei luoghi ove le pubbliche strade da traversare a livello fossero fra loro molto prossime, e potessero quindi condursi allo stesso cancello, senza sensibile allungamento di cammino e senza danno degli utenti le strade medesime, potranno queste essere allacciate.

Dipenderà dalla Direzione Generale d'Acque e Strade l'approvare simili mutazioni nello stato delle Strade regie e provinciali, come pure di derogare a quanto è disposto nell'ultima parte dell'articolo nono rispetto alle strade medesime, quando le circostanze lo richiedano. Se poi si tratti di cambiamenti o modificazioni all'attuale stato delle Strade comunitative e vicinali, la relativa domanda dovrà essere presentata dalla Società alle rispettive Prefetture, che si daranno premura di richiamare i Magistrati comunitativi ad adunarsi e a deliberare in proposito senza il minimo indugio. Se le Deliberazioni dei Magistrati comunitativi accoglieranno la domanda, saranno sottoposte all'approvazione dei Consigli di Prefettura; se invece la rigetteranno, la Società potrà ricorrere al Consiglio di Stato.

12. Quando colle costruzioni della Strada ferrata si possa recare qualunque siasi impedimento o imbarazzo al comodo e sicuro transito per le strade ordinarie, alle quali essa si avvicina o che traverserà, dovranno esser presi, a cura e spese della Società costruttrice, i necessari provvedimenti, sia collo stabilimento di passi provvisorj, sia colla formazione di ripari o con altri compensi, da approvarsi preventivamente per le Strade regie e provinciali dalla Direzione Generale d'Acque e Strade.

13. La costruzione, collocazione, ed altezza dei ponti, come delle altre opere da situarsi negli alvei navigabili, dovranno, per quanto sarà possibile, essere tali che non siano per recar danno o impedimento alla navigazione. Su di che la Società dovrà dipendere dalle indicazioni che la suddetta Direzione Generale stimerà opportuno prescrivere.

La Società dovrà ristabilire ed assicurare a tutte sue spese tutti gli scoli d'acqua che colle sue nuove costruzioni fossero ta-

gliati, trattiene o modificati, dovendo essa rimanere intieramente responsabile di tutti i danni che potessero derivare dall' inosservanza del presente articolo.

Gli Acquedotti, che per quest' oggetto dovessero stabilirsi sotto le Strade regie provinciali e comunitative saranno costruiti di opera muraria, ovvero di ferro.

14. Tutti i ponti, cavalcavia, acquedotti, chiaviche ed altre opere d' Arte, che possano occorrere per la costruzione del tronco di congiunzione, e della Strada da Pisa a Porta, dovranno formarsi di muramento a calcina, impiegando quei materiali che nelle diverse località sono comunemente in uso per i pubblici lavori della medesima specie, eccettuate le opere per le quali sia stato o sia prescritto o permesso diversamente dalla Direzione Generale di Acque e Strade.

In tutti i casi la Società sarà tenuta a fare eseguire tanto i lavori inerenti alla Strada, quanto le opere accessorie di ogni genere, senza lusso, ma a perfetta regola d'arte, e colla maggior possibile stabilità.

15. Tanto le strade esistenti, che quelle da costruirsi, dovranno essere separate per tutto il loro corso dai fondi adiacenti per mezzo di muri o steccati, o siepi, o fosse arginate, secondo le circostanze e i bisogni delle diverse località, e di tali dimensioni, che, a giudizio della soprarammentata Direzione, siano atte ad impedire agli uomini e agli animali il facile accesso sulle strade medesime.

16. Presso le traversate a livello colle strade ordinarie, e nelle altre località ove per le Strade ferrate già costruite si trovi stabilito, e per quelle da costruire possa essere stabilito, che rimangano delle Guardie in permanenza durante le ore di servizio, saranno mantenuti, e rispettivamente stabiliti e costruiti dei Casotti e delle Case, capaci di ricoverare e di alloggiare convenientemente le Guardie medesime.

17. La costruzione della strada, come l' esecuzione dei lavori specialmente indicati nei paragrafi precedenti, saranno effettuati a

cura e a tutte spese della Società; la quale sarà tenuta di provvedere non tanto alla formazione e mantenimento del piano stradale, e di tutte le opere accessorie per tutte le strade di cui ha la concessione, quanto all' acquisto e mantenimento di tutte le Locomotive, Carrozze, Carri, Macchine e Arnesi di ogni specie, che siano o che divengano in seguito necessarie per l' uso delle strade stesse, e per il trasporto dei Viaggiatori, delle Merci ed altri oggetti di ogni natura.

Saranno pure a carico della Società tutte le spese per l' acquisto del suolo da occuparsi colla Strada ferrata, e con tutte le sue opere accessorie, non meno che le indennità di qualunque genere si siano, niuna esclusa nè eccettuata, che possano essere di ragione dovute per danni e pregiudizj così temporanei come permanenti, che dipendentemente dalla costruzione della strada siano per risentire direttamente i fondi adiacenti o prossimi alla medesima, non esclusi quelli che fronteggiano i corsi d'acqua dall' una e dall'altra ripa, quando i lavori da farsi o già fatti attraverso i fiumi o torrenti possano di fatto temporaneamente o permanentemente pregiudicarli.

18. Quando il R. Governo e la Società ne riconoscessero il bisogno, potrà essere aggiunto un secondo binario a quelle delle linee già esistenti che ne hanno uno solo, o a qualche tratto di esse.

19. E parimente quando l' aumentato traffico lo renda necessario, la Società dovrà stabilire un terzo binario nel tronco fra Pisa e Livorno, senza che questo lavoro possa darle alcun titolo ad aumento della garanzia governativa, della quale è parola agli articoli 41 e seguenti dei presenti Capitoli.

TITOLO II.

ESERCIZIO E MANTENIMENTO.

20. Quando sarà compiuta la costruzione di un qualche tronco di Strada ferrata, e delle opere accessorie che abbisognano per farne uso, dovrà esserne fatta una accurata verifica; e dopo che la Direzione Generale d' Acque e Strade si sarà assicurata che la compita sezione di strada presenti la necessaria sicurezza, rilascerà in iscritto la licenza per la sua attivazione al pubblico transito.

21. Allorquando sarà compiuta la costruzione di un qualche tronco della Strada ferrata e delle opere accessorie che abbisognano per farne uso, dovrà esserne fatta un' accurata verifica non meno che un regolare inventario, corredato delle firme dei rappresentanti la Società e del loro Ingegnere.

22. Le Strade ferrate concesse alla Società con tutti i loro annessi dovranno essere continuamente in buono stato, in modo che il transito sia sempre facile e sicuro.

Le spese di mantenimento, e quelle cui potessero dar luogo i restauri ordinarj e straordinarj di ogni genere, saranno interamente a carico della Società.

Se le strade o alcune parti di esse non fossero tenute in buono stato, la Società verrà intimata in via amministrativa ad eseguire i necessarj lavori entro un termine determinato.

E quando dentro questo termine la Società non si unifor- masse a questa intimazione, potrà il R. Governo ordinare che i restauri e ripari occorrenti siano eseguiti a cura della Direzione Generale d' Acque e Strade, e a spese della Società.

23. Le Locomotive e i Veicoli di ogni specie dovranno essere di ottima costruzione, ed in numero sufficiente per eseguire

su tutte le linee un celere ed esatto servizio. Prima di porre in uso Locomotive nuove, o che abbiano ricevuto sostanziali restauri, la Società dovrà uniformarsi alle Leggi e Regolamenti generali vigenti, o che potessero venire emanati in seguito, intorno all' uso delle macchine a vapore.

Le Macchine locomotive, i Tenders, le Carrozze, Carri e Veicoli di ogni specie componenti il materiale mobile, saranno costantemente tenuti in buono stato, a spese della Società.

24. Le spese occorrenti per la esecuzione dei Regolamenti che la Società ha facoltà di proporre al R. Governo in ordine all' art. 11 del Decreto del 2 Marzo 1860, in quanto concerne il servizio spettante alla Società, saranno a carico della Società medesima.

25. La immediata vigilanza per parte del R. Governo, sulle linee appartenenti alla Società, sarà esercitata per mezzo di un Commissario Regio, posto sotto la dipendenza della Direzione Generale dei Lavori d' Acque e Strade.

26. Il suddetto R. Commissario dovrà curare la esatta osservanza dei presenti Capitoli, tanto in ordine alle linee ultimate, quanto per quelle che occorresse costruire, o ultimare.

Esso dovrà invigilare alla perfetta manutenzione delle linee in tutte le loro parti, e avrà diritto di esigere tutti i provvedimenti necessarj alla migliore riuscita delle costruzioni, e tutte le riparazioni atte ad assicurare il comodo e sicuro transito sulle Strade ferrate, e la buona conservazione delle opere accessorie.

27. La Società, per tutti i suoi rapporti coi Regj Dicasteri, corrisponderà col Commissario Regio, il quale, dalla sua parte, sarà organo delle comunicazioni fra i Regj Dicasteri e la Società.

28. Il Commissario Regio dovrà essere assistito da quel numero di ajuti e dipendenti che, tempo per tempo, potranno abbisognargli per il più esatto disimpegno delle affidategli inge- renze.

TITOLO III.

TARIFFE E CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DELLE MERCANZIE.

29. Per tutta la durata della Concessione, i trasporti dei Viaggiatori, Merci e Oggetti di qualunque natura sulle Strade ferrate concesse alla Società, non potranno esser fatti che dalla medesima.

30. Il prodotto dei trasporti si riguarderà come principalmente affetto ed obbligato all'onere del mantenimento delle linee e delle opere accessorie, sia per la sostanza delle costruzioni, sia per le degradazioni dipendenti dall'uso giornaliero.

31. La Società non potrà percipere pei trasporti sulle proprie linee al di là dei prezzi stabiliti nel seguente Prospetto.

VIAGGIATORI

Nelle Carrozze di Prima Classe	It. L. 0. 10.	} per persona e per Kilometro percorso.
» di Seconda Classe	» 0. 08.	
» di Terza Classe	» 0. 06.	

I Bambini di meno di tre anni non pagano, purchè siano tenuti sulle ginocchia delle persone che li accompagnano.

Dai 3 ai sette anni essi pagano la metà, ed hanno diritto ad un posto separato. Peraltro nel medesimo compartimento, due bambini non potranno occupare altro che il posto di un Viaggiatore.

Al di sopra dei sette anni i bambini pagano il posto intero.

BESTIAMI

Cavalli, Muli, Bestie da tiro, Bovi, Vacche, Tori e Vitelli . . .	It. L. 0. 18.	} per capo e per Kilometro percorso.
Vitelli di latte e porci . . .	» 0. 035.	
Montoni, Pecore, Capre e Agnelli. »	0. 02.	
Cani »	0. 04.	

VETTURE

Carrozze e Frugoni carichi di Bagagli . . .	It. L. 0. 50.
Carrozze e Frugoni senza Bagagli »	0. 35.

MERCANZIE

Per tonnellata di 1000 Kilogrammi e per Kilometro percorso.

Merci trasportate coi treni dei Viaggiatori, o con velocità eguale a quella di questi Treni It. L. 0. 40.

MERCI

Trasportate a piccola velocità.

CLASSE PRIMA

Balsamo, cannella, erino, essenze, effetti di uso, fiori, galloni, generi di moda, pelliccerie, luci da specchj, mercurio, mignatte, merci non dichiarate, oggetti di belle arti, paglia da cappelli greggia e lavorata, seterie, strumenti meccanici e musicali It. L. 0. 28.

CLASSE SECONDA

Agrumi, avorio, chincaglierie, conserve, confetturerie, cornici, cristallami, effetti teatrali, lanerie, manifatture, medicinali, paste da cuocere, pesce, piante vive, pelli verniciate, senighelle, e siroppi. It. L. 0. 22

CLASSE TERZA

Acidi, amido, bitumi, borace, generi coloniali, legname da mobilia, lavagne, marmi, macchine, miele, sapone, sevo, canapa, stracci, tabacco, sale, potassa, terre cotte, vallonea, grani, farine, ed altri cereali. It. L. 0. 18.

CLASSE QUARTA

Metalli greggi, materiali da strade e da fabbriche, carbone vegetabile e fossile, legna da ardere, pozzolana, vena, sansa, terra d'ombra di Siena, di Antibio, ferraccio, tarso e vetri rotti. It. L. 0. 16.

SPESE TERMINALI

Per ogni tonnellata It. L. 2. 50. Ogni peso sotto 100 Kilogrammi, pagherà per 100 Kilogrammi; ogni peso fra 100 Kilogrammi e 200 Kilogrammi pagherà per 200 Kilogrammi e così di seguito.

PACCHI

Per qualunque distanza.

Fino a mezzo Kilogrammo It. L. 0. 50.
 Da mezzo a 3 Kilogrammi » 0. 70.
 Da 3 a 6 detti » 0. 90.
 Da 6 a 16 detti » 1. 50.
 Da 16 a 30 detti » 2. 20.

Lettere centesimi 25 ognuna. — Gruppi fino a lire it. 100, centesimi 50; da lire it. 101, a 500, centesimi 75; da 501 a 1000, lire it. 1, 00. Al di là di lire it. 1000, pagheranno a ragione di lire it. 0, 10 per ogni lire it. 100.

Ogni spedizione o documento, che verrà rilasciato dalla Società per spedizione di oggetti paganti o gratuiti, sarà soggetto ad una tassa di centesimi 15.

32. I Viaggiatori potranno aver con loro un bagaglio del peso di Kilogrammi 15, senza andar soggetti ad alcun' aumento di spesa. Questo vantaggio però non sarà applicabile ai bambini trasportati gratuitamente, e sarà ridotto a 10 Kilogrammi per quelli che pagano la metà del posto.

33. Le derrate, mercanzie ed altri oggetti, non specificati nella precedente Tariffa, saranno considerati, quanto ai prezzi di trasporto, come attenenti alle classi colle quali avessero maggiore analogia.

34. La percezione avrà luogo per Kilometro percorso senza riguardo alle frazioni di Kilometro, le quali dovranno sempre considerarsi per Kilometri interi.

In linea di eccezione, il tratto che congiunge, presso Firenze, la linea da Firenze a Livorno con quella per Pistoja, sarà valutato agli effetti di che sopra, come se fosse della lunghezza di Kilometri 2 e mezzo.

Ogni peso minore di Kilogrammi 100 potrà essere valutato per 100. Al di là di 100 Kilogrammi, ogni frazione potrà essere valutata per 100.

35. Le nuove tariffe che la Società avesse occasione di stabilire, quando portassero prezzi superiori a quelli in corso, dovranno essere sottoposte all' esame della Direzione Generale di Acque e Strade, per costatare che non sono stati ecceduti i prezzi massimi, stabiliti nei presenti Capitoli, ed esser rese pubbliche per la stampa 15 giorni almeno prima di quello in cui dovranno entrare in vigore. La loro pubblicazione dovrà essere annunziata nel Giornale Ufficiale di Firenze. Le Tariffe dovranno stare costantemente affisse in tutte le Stazioni, in luogo ben visibile al Pubblico. Tanto la eccedenza sui prezzi stabiliti nell' art. 31, quanto ogni altra maggior percezione, di fronte alle tariffe in vigore, sarà punita nel modo prescritto nei proventuarj di pedaggi, di ponti, di barche ec.

36. La tariffa dei presenti Capitoli, che stabilisce la misura dei prezzi di trasporto, sarà sottoposta alla revisione del R. Governo di 5 in 5 anni, a datare dal giorno dell' attivazione della intera linea da Pisa a Porta. Quando poi il medio utile netto, per un quinquennio continuo, abbia ecceduto il 10 per cento del Capitale Sociale, il R. Governo avrà il diritto di ridurre in proporzione di questa eccedenza i prezzi indicati nel suddetto art. 31.

TITOLO IV.

CONDIZIONI RELATIVE A DIVERSI SERVIZI PUBBLICI.

37. La Società dovrà permettere, colle regole e cautele già in uso, l' impianto dei pali e il distendimento dei fili per le linee Telegrafiche, che il R. Governo avesse già stabilite, o intendesse di stabilire lungo le Strade ferrate di cui la Società è concessionaria. Essa dovrà inoltre somministrare e mantenere a proprie spese i locali che dalla Direzione Superiore dei Telegrafi saranno giudicati idonei al servizio telegrafico in quelle stazioni dove il R. Governo reputerà opportuno di stabilirli, sorvegliare le linee telegrafiche colle sue guardie ambulanti e stazionarie e generalmente con tutti i suoi inservienti, provvedendo, in casi di guasti, coi modi e colle forme già concertate colla suddetta Direzione superiore; trasportare sulle proprie strade i materiali ed oggetti destinati alla costruzione ed alle riparazioni dei telegrafi elettrici, il mobiliare dei diversi uffizj e degli impiegati, e la corrispondenza ufficiale dei diversi uffizi telegrafici dello Stato, tanto fra loro che colla Direzione superiore, e accordare finalmente passo gratuito a tutti gli Impiegati e Guardie dei telegrafi dello Stato colle regole e discipline già concertate con la Direzione superiore sopra rammentata; il tutto nei modi e nei termini stabiliti nel contratto fra la Società e la Direzione Generale dei Telegrafi del dì 11 Aprile 1853.

In corresponsività di questi obblighi, da soddisfarsi tutti gratuitamente, la Società godrà dell' uso egualmente gratuito del Telegrafo elettrico in tutti gli Uffizj dello Stato; bene inteso però che l' uso ne sia regolato nei termini e modi determinati dal sopracitato contratto.

38. Cessando di aver vigore tutte le condizioni e consuetu-

dini vigenti pei trasporti postali sulle Strade ferrate esercitate dalla Società, dovrà la Società stessa eseguire gratuitamente su tutte le sue linee per ciascuno dei treni ordinarj di viaggiatori il trasporto di un Vagone Posta destinato alla spedizione delle corrispondenze postali, che dovrà esser costruito e mantenuto a cura della Società stessa e a spese della R. Amministrazione postale.

Per il trasporto degli oggetti non contemplati dal contratto fra la Società Leopolda e l'Amministrazione postale del dì 7 Settembre 1855, la Società farà un ribasso del 20 per cento sul prezzo di tariffa, purchè peraltro il trasporto di detti oggetti venga eseguito sul Vagone Posta. L'applicazione della Tariffa, salvo il ribasso di cui sopra è parola, verrà fatta colle norme medesime che saranno in vigore per tutti gli altri speditori.

La Società sarà tenuta ad informare l'Amministrazione postale di ogni cambiamento nelle ore di partenza dei treni ordinarj un giorno prima della pubblicazione degli orarj.

39. La Società sarà tenuta a trasportare i detenuti e condannati, cogli Agenti della forza pubblica che li accompagnano, coi treni che saranno concertati coll'Amministrazione competente; e dovrà avere nelle sue Carrozze dei compartimenti appositi che presentino la necessaria sicurezza.

Le condizioni di tali trasporti saranno quelle attualmente in vigore.

40. I militari o marinari che viaggiano in Corpo, come pure i militari che viaggiano isolati per ragione di servizio, mandati in permesso, o in congedo limitato, o che rientrano alle case loro dopo ottenuto il loro congedo e muniti di fogli regolari, godranno l'abbuono del 20 per cento sul prezzo delle Tariffe in vigore, tanto per le loro persone, che pei loro cavalli e bagagli.

Se il Governo avesse bisogno di dirigere delle truppe e un materiale militare o navale in alcuni dei punti toccati dalle linee della Società, questa dovrà mettere immediatamente a disposizione del Governo stesso tutti i suoi mezzi di trasporto al prezzo di Tariffa in vigore, col ribasso del 20 per cento.

TITOLO V.

GARANZIA GOVERNATIVA, REDENZIONE DELLA CONCESSIONE E ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

41. A conformità del Decreto de' 2 Marzo 1860, il Governo garantisce il rimborso alla pari delle 80,000 Cartelle di Azioni di lire italiane 420 ognuna, rappresentanti il complessivo capitale Sociale di lire italiane 33,600,000, da eseguirsi in anni 99, dal 1.º Gennaio 1860, secondo il prospetto di rimborso stampato a tergo delle Cartelle di Azioni; e garantisce altresì l'interesse semestrale, alla ragione del cinque per cento all'anno, sul capitale nominale delle Azioni suddette, fino alla scadenza del rimborso del capitale medesimo.

Parimente il Governo garantisce il rimborso alla pari delle Obbligazioni, che la Società è stata autorizzata ad emettere col Decreto del 10 Febbraio 1860, non che l'interesse semestrale alla ragione del tre per cento all'anno sul capitale nominale delle suddette obbligazioni. Ugual garanzia il R. Governo assume per l'interesse annuo del tre per cento, e pel rimborso alla pari del capitale delle Obbligazioni emesse già dalla Società Anonima per la Strada ferrata da Lucca a Pistoja, ed accollate alla Società anonima per la Strada ferrata Leopolda, come parte del prezzo di acquisto della prima delle strade suddette.

42. Con la garanzia, di che nell'articolo precedente, il R. Governo non resterà esposto ad altro obbligo che a quello di pagare la sola differenza che si verifichi fra le somme necessarie ai pagamenti, di che nel precedente articolo, e la rendita dell'impresa, netta dalla detrazione delle spese.

Per conoscere la cifra di questa rendita, all'effetto di li-

quidare, anno per anno, il conto fra il R. Governo e la Società, si dovrà procedere nel modo seguente.

1. Si prenderà la somma totale della rendita lorda dell'annata in esame.

2. Dalla somma suddetta si detraranno le spese dell'esercizio, della manutenzione e rinnovamento del materiale fisso e mobile, e quelle dell'Amministrazione.

3. Dalla ridetta somma si detrarrà pure il 3 per cento della rendita lorda da servire alla costituzione del fondo di riserva secondo gli Statuti della Società.

4. Si detraranno finalmente i dividendi spettanti pei due distinti semestri ai possessori delle Cartelle di Azioni di seconda serie della Società Anonima per la Strada ferrata Leopolda che a quell'epoca sussisteranno tutt'ora.

La differenza in meno che si verificasse fra la rendita depurata come è detto di sopra ed il coacervato degli interessi e dei rimborsi del capitale, tanto delle Obbligazioni che delle Azioni, scaduti nell'annata in esame, costituirà la somma di cui nella liquidazione dovrà increditarsi il R. Governo per effetto della prestata garanzia, e della quale dovrà essere rimborsato con gli avanzi che si verificassero sulla rendita delle annate successive.

Quelle differenze in più o in meno che da questa liquidazione potessero risultare nelle anticipazioni fatte dal R. Governo sugli stati di Cassa presentati, durante l'annata, dalla Società, saranno immediatamente saldate a contanti per parte del R. Governo o della Società, secondo che saranno dall'uno o dall'altra dovute.

43. Qualora fatte tutte le detrazioni, di che nel precedente articolo, non che quelle necessarie al pagamento degli interessi e del capitale delle Azioni ed Obbligazioni, di che nel precedente art. 41, si verificasse qualche avanzo, questo dovrà servire al rimborso delle somme che il R. Governo avesse anticipate per effetto della prestata garanzia. Che se per questo titolo nulla fosse dovuto al R. Governo, o gli si dovesse soltanto il rimborso di

somma tale che lasciasse sulla rendita pur sempre un' avanzo, questo costituirà l'utile sociale da repartirsi fra gli Azionisti.

44. All'effetto che le spese siano tenute nei giusti limiti, nè venga la rendita netta per detrazione di esse diminuita oltre la debita misura, due mesi almeno prima del termine dell'annata amministrativa sociale, la Società dovrà presentare alla Direzione Generale d'Acque e Strade uno stato preventivo di esse spese per l'annata successiva: nè oltre la cifra risultante da codesto Stato, quale sarà stato definitivamente approvato dall'Ufficio del R. Procuratore Generale alla Corte dei Conti, potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza tra la rendita netta delle strade e le somme garantite dal R. Governo.

45. Affine di constatare se e quanto, dipendentemente dalle cose stabilite nei precedenti articoli, debba il R. Governo pagare per raggiungere la rendita minima annualmente garantita, due mesi avanti le scadenze dei pagamenti semestrali degli interessi sulle Azioni e sulle Obbligazioni, e di quelle del rimborso annuale del capitale relativo, l'Amministrazione Sociale dovrà compilare un esatto Stato presuntivo di Cassa debitamente giustificato, e rimetterlo al R. Governo per il canale del R. Procuratore Generale alla Corte dei Conti.

Spirati due mesi dalla regolare esibizione del suddetto Stato, il R. Governo pagherà alla Cassa sociale la differenza che fosse per verificarsi fra la rendita reale e quella garantita, determinata nei modi indicati nel precedente art. 41; onde resti puntualmente assicurato il pagamento delle somme da corrispondere ai portatori di Azioni e di Obbligazioni della Società entro i limiti della prestata garanzia.

Ogni anno, prima della compilazione del bilancio consuntivo dell'Amministrazione sociale, sarà liquidato il conto fra la Società e il R. Governo per le anticipazioni che avessero avuto luogo, come viene dichiarato all'Art. 41.

46. Quando per qualunque siasi avvenimento, anche di forza maggiore, l'esercizio delle strade o di alcuna di esse rimanga in-

terrotto, la Società dovrà dentro il più breve termine possibile provvedere ai convenienti ripari.

47. L'Amministrazione della Società sarà presieduta da un Consiglio di nove persone che dovranno rimanere in ufficio tre anni. Sei di esse saranno elette liberamente dagli Azionisti della Società, e le altre tre saranno nominate dal R. Governo sopra una lista di nove nomi presentati dal Consiglio prima dell'Adunanza generale in cui deve procedersi alla nomina degli altri sei.

48. È riservato al Governo il diritto di ordinare un cambiamento di tariffa, quando l'esperienza dimostri che con quella in vigore non si può raggiungere una rendita che valga a cuoprire, oltre le spese, le somme garantite, come è al medesimo riservato il diritto d'invigilare nel più lato modo l'Amministrazione economica della Impresa, e di richiedere dalla Società tutti gli schiarimenti e comunicazioni che stimerà opportune.

49. Dopochè siano decorsi i primi quindici anni dall'attivazione al pubblico transito della linea da Pisa a Porta, il R. Governo potrà redimere la concessione di tutte le strade appartenenti alla Società; ma questo diritto non potrà essere esercitato che complessivamente su tutte.

50. Nel caso di redenzione il R. Governo assumerà il pagamento dei frutti alla ragione del 3 per cento all'anno sul capitale delle Obbligazioni ancora in corso a quell'epoca, come pure l'ammortizzamento graduale del Capitale sociale e delle Obbligazioni stesse nei modi stabiliti dai Decreti del 10 Febbraio e 2 Marzo 1860.

Per regolare poi il prezzo della redenzione, si terrà a calcolo ciò che ogni Azione avrà effettivamente percepito, anno per anno, tanto per interessi, quanto per reparto d'utile nel corso dei sette anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare la redenzione; si dedurranno le due minori annate, e si stabilirà la rendita media, che avrà avuta ciascuna Azione nelle rimanenti cinque annate; a questa somma si aggiungerà il terzo del suo importare, se la redenzione avrà luogo nel primo periodo di

quindici anni, a contare dall'epoca in cui ne appartiene il diritto al R. Governo; un quarto, se la redenzione si opera nel secondo periodo di anni quindici; ed un quinto solamente per gli altri periodi.

La suddetta annualità media aumentata, secondo i casi, del terzo, del quarto, o del quinto del suo importare, formerà la rendita media fissa, che sarà dovuta e pagata dallo Stato alla Società anno per anno per ciascuna Azione, non ancora estratta, fino all'epoca in cui avrebbe avuto termine la concessione.

51. Per ciascuna delle Cartelle di godimento emesse in sostituzione delle Azioni già rimborsate all'epoca della redenzione, la Società avrà diritto soltanto di percepire ogni anno la differenza fra la rendita fissa come sopra stabilita, ed il cinque per cento garantito ed inerente alle azioni primitive.

52. Al termine della concessione, e così al 1.º Gennaio 1960, il R. Governo entrerà nel pieno possesso della strada e delle opere tutte accessorie alla medesima senza sborso di sorta alcuna, salvo quanto è disposto nel seguente art. 55.

53. Sarà allora obbligo della Società di consegnare in buono stato di mantenimento al R. Governo, senza alcuno sborso per parte del medesimo, la strada, le opere che la compongono, i magazzini, le stazioni e luoghi di carico e scarico, le fabbriche tutte ai luoghi di partenza, di fermata, e di arrivo, le case e casotti delle Guardie e degli Impiegati, gli stabili destinati alla percezione dei proventi della Società, le macchine fisse e tutti gli edifizj, comunque non specificati in questo articolo, che la Società si è obbligata a costruire a forma dei presenti Capitoli.

54. Negli ultimi cinque anni, che precederanno il termine della concessione, il R. Governo avrà il diritto di fare una prelevazione sui prodotti della strada, affine di garantirsi del ristabilimento in buon grado della strada stessa e sue opere accessorie, quando la Società non corrispondesse pienamente ad una tale obbligazione.

55. Quanto agli edifizj non contemplati nel precedente arti-

colo 52, e quanto agli oggetti mobiliari come macchine, locomotive, carri, vetture, materiali e attrezzi, combustibili ed approvvigionamenti di ogni genere, purchè opportunamente destinati al servizio dei trasporti, dovrà il R. Governo farne acquisto per il prezzo che resulterà dalle stime dei Periti, quando ciò fosse richiesto dalla Società, e rispettivamente la Società dovrà cederli alle condizioni stesse, qualora il R. Governo ne facesse la domanda.

56. In ogni altro caso di scioglimento della Società si applicherà il disposto dei precedenti articoli 52 53.

Il R. Governo non sarà peraltro tenuto all'acquisto degli oggetti contemplati nel precedente art. 55, dei quali la Società disporrà liberamente.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI E DIVERSE.

57. Il R. Governo si riserva la facoltà di eseguire ed autorizzare la costruzione di nuove strade o nuovi bracci di strade, tanto ordinarie che ferrate in prossimità, in comunicazione o in prolungamento delle linee appartenenti alla Società, obbligandosi di preferire la Società stessa nella concessione di altre linee destinate a porre in comunicazione fra loro due punti qualunque delle linee alla medesima appartenenti, non che fra un punto qualunque delle Strade ferrate Lucchesi, ed un punto qualunque del litorale Toscano, e del già Ducato di Massa e Carrara, quando delle dette comunicazioni fosse riconosciuta la necessità.

58. Quando in forza del precedente articolo il R. Governo autorizzasse la costruzione di un qualche braccio di Strada ferrata in prolungamento o in comunicazione colle linee concesse alla Società, spetterà al R. Governo stesso il determinare le regole e le Tariffe colle quali le Amministrazioni delle Strade ferrate

poste così in comunicazione avranno reciprocamente facoltà di valersi di quelle.

59. Il R. Governo si riserva egualmente di eseguire o autorizzare la costruzione di acquedotti e la formazione di canali, tanto per la navigazione, quanto per gli scoli attraverso i territorj ove sono situate le linee concesse alla Società, e in ogni luogo vicino o lontano alle medesime, secondo il comodo e i bisogni del servizio pubblico.

60. La Società non solo non potrà opporre ostacolo a queste costruzioni, ma non potrà domandare indennità che nel solo caso in cui resulti dipendentemente dalle costruzioni medesime imbarazzo o impedimento al transito sulle sue linee, o alcuna spesa straordinaria a suo carico.

61. Qualora insorgessero contestazioni tra la Società e il R. Commissario, dipendentemente dalla esecuzione di tutte le condizioni contenute in questi Capitoli, o nei Regolamenti che saranno in seguito approvati, queste saranno decise dalle Autorità amministrative, che, a forma delle Leggi e Regolamenti generali dello Stato, saranno competenti a decidere le questioni relative ai pubblici lavori.

62. Qualora nella esecuzione dei lavori o nell'esercizio delle linee accadesse qualche infortunio o altro avvenimento, per cui fosse derivato o potesse derivare qualsiasi inconveniente, la Società dovrà darne immediatamente avviso al R. Commissario.

63. Senza il consenso della Società non potrà essere costruita alcuna nuova fabbrica, nè erette capanne, o fatti depositi di materie combustibili nello spazio su cui trovisi tracciata una linea da costruire, come pure dentro i sei metri a destra e a sinistra dagli estremi limiti dello spazio medesimo, tanto per le linee da costruire, quanto per quelle già costruite.

64. Dal momento stesso è pure vietato ai particolari di praticare delle escavazioni sia nello spazio destinato alla Strada ferrata e sue dipendenze, sia dentro 25 metri, tanto a destra che a sinistra degli estremi limiti dello spazio medesimo, senza l'ap-

provazione della Direzione Generale d'Acque e Strade e il consenso della Società.

65. Ove la Società reputi conveniente al suo interesse di sopprimere qualcuna delle Stazioni secondarie approvate per le linee esistenti, o che saranno approvate per quelle da costruire, di spostarle o di aggiungerne delle nuove, non potrà ciò fare senza che ne riporti prima l'approvazione del R. Governo.

66. Gli impiegati della Società, che hanno rapporti frequenti ed immediati col Pubblico, dovranno, nell'esercizio delle loro funzioni, portare un distintivo, secondo i concerti da prendersi fra la Società ed il Governo.

67. Saranno a carico della Società tutte le spese che occorreranno per le correzioni Catastali, da eseguirsi in seguito alle nuove divisioni dei fondi dipendenti dalla costruzione delle strade concesse alla Società medesima.

68. La Società potrà estrarre gratuitamente dagli Uffizii Catastali le Mappe che possono occorrere per il tracciamento delle Strade ferrate che essa dovrà costruire, limitatamente però alla zona ove debba essere eseguito questo tracciamento.

69. Restano in vigore le disposizioni dei Decreti del 25 Ottobre 1851, e del 23 Giugno 1855, e quelle dei Regolamenti tutti relativi alla Stazione Marittima di Livorno, in quanto non vengano modificate o variate dai presenti Capitoli e dal Decreto del 2 Marzo 1860.

70. A datare dall'approvazione dei presenti Capitoli rimarranno abrogati e di niuno effetto quelli per la Strada ferrata Leopolda, approvati nel 5 Aprile 1841, quelli per la Strada da Lucca a Pisa approvati con Rescritto de' 22 Giugno 1844, e quelli per la linea da Lucca a Pistoja, approvati nel 16 Maggio 1846. Ed ora, per quando la Società divenga concessionaria della linea da Firenze a Pistoja, si dichiara che dovranno rimanere abrogati anche i capitoli per la Strada ferrata Maria Antonia, approvati con Rescritto del 18 Aprile 1846.

71. In esecuzione dell'art. 11 del Decreto in data del 2

Marzo 1860, la Società dovrà entro il termine di tre mesi, a datare dal presente giorno, presentare al R. Governo un progetto di Regolamento, in cui si proponano le disposizioni e prescrizioni che crederà più convenienti per provvedere alla sicurezza del transito, alla polizia e alla conservazione delle linee e delle loro opere accessorie. E dopo che questo Regolamento sarà stato approvato dal R. Governo, rimarranno abrogati i Regolamenti di Polizia attualmente vigenti per la Strada ferrata Leopolda, per le linee da Lucca a Pisa e da Lucca a Pistoja, e per la Strada ferrata Maria Antonia.

72. Le disposizioni dei presenti Capitoli, saranno applicabili anche alle linee di cui la Società divenisse in seguito concessionaria, o di cui assumesse l'esercizio.

73. I presenti Capitoli saranno affissi, e pubblicati nel bullettino delle Leggi, e nel Giornale ufficiale. Copia autentica dei Capitoli stessi, e degli Statuti sociali, approvati che siano dal R. Governo, sarà depositata nel Tribunale di Prima Istanza di Firenze, ove la Società ha il suo domicilio legale. Gli Statuti della Società saranno inoltre pubblicati nel Giornale ufficiale.

Dal Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici
Li 18 Marzo 1860.

R. BUSACCA

F. CAREGA.

20 Marzo 1860.

Decreto che porta una riforma sulla collazione delle Doti fondate a beneficio delle povere e oneste fanciulle, e amministrare sotto la sorveglianza del Governo.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerata la necessità d'indurre una riforma nella collazione delle Doti fondate a beneficio delle povere e oneste fanciulle di Firenze e di altre città e luoghi della Toscana, ed amministrare sotto la sorveglianza del Governo; e volendo togliere tutte le collazioni privilegiate che non hanno ragione nella volontà dei disponenti,

D E C R E T A :

Art. 1. Sono aboliti i privilegj di nomine per Doti concessi in varii tempi ai Ministri di Stato, alle Cariche di Corte, ad alcuni Capi di Dicastero, al Dipartimento della Guerra, e a privati cittadini.

Art. 2. Sono pure aboliti i privilegj di nomina fin quì goduti da alcuni Corpi morali, eccettuati soltanto i pii Istituti che provvedono all'educazione gratuita delle fanciulle povere, lo Spedale degli Innocenti, l'Orfanotrofio del Bigallo, la Compagnia della Misericordia di Firenze, ed il Collegio Medico Fiorentino per le tre Doti provenienti dalla soppressa Arte dei medici e speziali.

Art. 3. Uno speciale Regolamento determinerà le norme da seguirsi da quì innanzi per la collazione delle Doti; rispettando sempre le volontà dei fondatori, ed applicando quanto più larga-

mente si possa il principio dell'estrazione a sorte, sempre in rapporto alla popolazione di ciascuna Parrocchia che sia ammessa al favore di questa beneficenza.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri**e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

N. 161.

21 Marzo 1860.

Decreto che reparte fra le cinque Università Israelitiche della Toscana il sussidio assegnato al Culto della Religione Moscaica con Decreto de' 28 Gennajo 1860.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 28 Gennajo 1860 che assegna un sussidio di lire quarantamila al Culto Israelitico delle cinque Università della Toscana, da repartirsi con successivo Decreto;

Volendo eseguire l'ordinato reparto secondo le speciali condizioni economiche di ciascuna Università Israelitica;

D E C R E T A :

Art. 1. Il Sussidio assegnato al Culto Israelitico in Toscana sarà repartito per l' Anno 1860 nel modo che segue :

Alla Università Israelitica di Firenze lire quindicimila ,

Alla Università Israelitica di Livorno lire quindicimila ,

Alla Università Israelitica di Siena lire seimila ,

Alla Università Israelitica di Pisa lire duemila ,

Alla Università Israelitica di Pitigliano lire duemila.

Art. 2. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Decreto che approva il compimento degli studii per una Linea ferrata da Serravezza a Pietrasanta.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Art. 1. È concessa al Professore Ingegnere Angelo Vegni la facoltà di compire gli studj di una Linea ferrata che partendo da Serravezza giunga a Pietrasanta, o in quel punto della Ferrovia da Pisa a Porta che verrà costruita dalla Società delle Ferrovie Livornesi, che concilj più opportunamente la brevità con la utilità di essa.

Art. 2. La linea sarà ad un solo binario, con gli scambj occorrenti alle Stazioni.

Avrà il declivio necessario per fare la discesa verso Pietrasanta senza forza di macchina a vapore ; l' ascensione verso i monti di Serravezza sarà fatta a forza di cavalli.

Art. 3. Gli studj dovranno essere eseguiti secondo le regole dell' arte, e con le prescrizioni comuni alla maggioranza dei quaderni d' oneri d' imprese relative.

Art. 4. Nella spesa occorrente alla costruzione della Ferrovia dovrà essere notata la perdita bancaria, presumibile necessaria per raccogliere il Capitale.

Art. 5. Gli studj suddetti dovranno essere compiuti in un termine non maggiore di mesi tre.

Art. 6. È concessa egualmente fin d' ora all' Ingegnere Angelo Vegni la facoltà di costruire la detta Strada col mezzo di

capitali raccolti da una Società Anonima alle seguenti condizioni principali.

1.° Che il capitale determinato negli studj secondo le prescrizioni degli Articoli 3 4 avrà il frutto, garantito dal Governo, del cinque per cento.

2.° Che gli studj tecnici, e l'operazione finanziaria debbano essere dal Governo approvati.

3.° Che ad eguali approvazioni debbano essere sottoposti gli statuti ed i capitoli della Società da costituirsi.

4.° Che nel costruirla debba essere data la preferenza a condizioni eguali alla Società delle Ferrovie Livornesi.

Art. 7. L'opera sarà riguardata come di pubblica utilità, e saranno dichiarate in appresso le leggi che dovranno regolarne l'espropriazione.

Art. 8. Dal momento in cui la linea sarà tracciata sul terreno, rimane proibito di costruire case o capanne, o far depositi di materie combustibili, o lapidee, sia nello spazio destinato alla Strada e sue dipendenze, sia dentro le 10 braccia a destra od a sinistra degli estremi limiti dello spazio medesimo, senza che ne vada d'accordo chi presiederà alla costruzione e rispettivamente all'esercizio della Strada.

Art. 9. Tutti gli atti che saranno stipulati per la costruzione della Strada, Contratti di accolti e subaccolti relativi, che per le vigenti Leggi fossero sottoposti ad un diritto di Registro proporzionale, saranno registrati col Diritto fisso di una lira toscana.

Art. 10. Saranno esenti dal pagamento dei Dazj doganali ed anco della Tassa di commercio, quando la introduzione fosse fatta per la via di Livorno, tutti i ferri, macchine, veicoli, ed altri oggetti, e generalmente il materiale fisso, e mobile, necessario alla costruzione ed esercizio della detta Strada, che occorresse introdurre dall'estero; salvi però gli emolumenti relativi, ed a condizione che sia soddisfatto alle formalità che verranno prescritte, e specialmente alla esibizione di un certificato del Direttore dei Lavori, o di altra persona incaricata del ricevimento

degli oggetti sopraindicati, che volta per volta fossero introdotti; il qual certificato dovrà essere munito del visto del Commissario R. delle Strade ferrate.

Art. 11. Tutti i diritti ed oneri del R. Governo, e rispettivamente della Società, contenuti nel Decreto del 10 febbraio prossimo passato per le Ferrovie Livornesi, s'intenderanno applicabili alla presente concessione.

Art. 12. Il Concessionario dovrà depositare entro il termine d'un mese dal presente Decreto, nella Cassa della R. Depositeria la somma di Lire 20,000 in denaro, o di L. 40,000 valor nominale in cartelle di Debito pubblico dello Stato di 3 per cento.

Questa somma starà a garantire:

1.° La esatta esecuzione degli studj nel termine prescritto.

2.° La costituzione d'una Società, o la cessione a quella delle Ferrovie Livornesi, entro tre mesi dall'approvazione degli studj.

Essa sarà perduta dal Concessionario quando non sodisfi alle due condizioni che sopra.

Art. 13. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e de' Lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze
del Commercio e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Visto per l'apposizione del Sigillo:

(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI.

Decreto che abolisce il pedaggio finora percetto sulla strada ruotabile Porrettana.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la transazione combinata fra il R. Governo e la Società per la Strada ruotabile Porrettana sopra ogni loro pendenza, e per effetto della quale tutti i diritti di essa sulla Strada stessa vengono trasferiti nel R. Governo suddetto;

Considerando che il migliore uso che possa ora farsi di tali diritti sia quello di affrancare da ogni tassa il transito per detta Strada, a profitto della libertà del Commercio dei trasporti;

DECRETA:

Art. 1. Il pedaggio fin' ora percetto per conto della Società per la Strada ruotabile Porrettana alle Dogane di S. Luca, e del Ponte a Taviano, è soppresso.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze
del Commercio e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Decreto che estende all' Esercito Toscano il Regolamento Sardo per l' Amministrazione e contabilità della Truppa in campagna.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. Il Regolamento per l' Amministrazione e contabilità della Truppa in campagna nell' Esercito sardo sarà posto in vigore nell' Esercito toscano, a contare dal primo Aprile prossimo avvenire.

Art. 2. Il Ministro della Guerra provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Firenze li ventuno marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Decreto che proroga il termine a presentare studj per la costruzione di strade ferrate fra Firenze e la Romagna.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Riconosciuta l'opportunità di accordare ancora una proroga al tempo fissato col precedente Decreto de' 29 febbrajo prossimo passato alla presentazione degli Studj di Strade ferrate tra Firenze e la Romagna,

DECRETA:

Art. 1. È protratto a tutto aprile prossimo futuro il termine a presentare al Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, Studj di Strade ferrate tra Firenze e le Città della Romagna.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno marzo milleottocentossanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze
del Commercio e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Decreto relativo alla costruzione di un nuovo Spedale nella Città di Livorno.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista l'Ordinanza Ministeriale de' 30 Gennajo del corrente anno, che istituì una Commissione con l'incarico di proporre al Governo il luogo più conveniente ove aprire un grandioso Spedale proporzionato alla Popolazione della Città di Livorno e dei suoi Suburbj.

Visto il Rapporto di detta Commissione in data de' 19 Marzo andante;

DECRETA:

Art. 1. La fabbrica dello Spedale sarà elevata sul terreno situato alla estremità ed a Sud-Ovest del Borgo dei Cappuccini.

Art. 2. L'Ingegnere Architetto Angiolo Della Valle è incaricato della esecuzione del relativo progetto architettonico da rassegnarsi a suo tempo all'approvazione Governativa.

Art. 3. L'opera è dichiarata fin d' ora di pubblica utilità a tutti gli effetti di ragione, sia per ciò che tiene alla edificazione della fabbrica, ed alla formazione dei piazzali e giardini annessi, sia per ciò che riguarda l'apertura, ampliamento e retti-

ficazione delle vie circostanti, non escluse quelle dette del Borgo dei Cappuccini e degli Archi.

Art. 4. Sarà determinata in appresso, e avanti l'incominciamento dei lavori, la Legge da applicarsi nelle occorrenti espropriazioni.

Art. 5. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno Marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

N. 167.

22 Marzo 1860.

Circolare del Ministro dell' Interno ai Gonfalonieri in schiarimento all' Art. 83 della legge elettorale.

Illustrissimo Signore

Il Ministero di Giustizia e Grazia, in replica al quesito dritto da questo dell' Interno, se il secondo appello prescritto dall' Art. 83 della Legge Sarda possa protrarsi al di là del tocco dopo mezzogiorno per l' effetto di chiuder più tardi la Votazione, ha emesso il seguente parere.

» Il secondo appello degli Elettori, prescritto dall' Art. 83 della Legge Elettorale, non dev' essere cominciato prima del tocco dopo mezzogiorno. Il cominciarlo anche un poco più tardi, non importa nullità; e siccome le abitudini dei Toscani sono tali che non fanno sperare un gran concorso di elettori nelle prime ore della mattina, così potranno i componenti il seggio proceder lentamente nel secondo appello, quando anche vi potessero impiegare qualche ora. Ciò è rimesso alla loro discretezza. Si penetrino però i componenti il seggio della necessità di dar termine nella giornata o serata a tutta l'operazione elettorale, perchè il Collegio, o la sezione principale del collegio, non può sciogliersi senza aver dichiarato qual'è il risultato dello squittinio generale.

» Per conseguenza bisogna che le sezioni secondarie di uno stesso Collegio abbiano tempo di trasportare al Capo-luogo del Collegio, i risultati parziali dello squittinio ».

Mi reco a premura di portare quanto sopra a cognizione di VS. Illustrissima per sua norma, e con distinto ossequio mi confermo

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell' Interno li 22 Marzo 1860.

Devotiss. Servitore
C. RIDOLFI.

Proclama del Governo che promulga il fatto dell'annessione della Toscana al Regno Costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele. Segue il Decreto del Re.

PROCLAMA

Il voto della Toscana è compiuto.

Un dispaccio telegrafico giunto da Torino è concepito in questi termini

» Oggi alle ore quattro pomeridiane S. M. il Re VITTO-
 » RIO EMANUELE ha ricevuto in udienza solenne il Barone Bet-
 » tino Ricasoli, che gli presentò il voto per l'annessione della
 » Toscana. Il Re dopo avere accettato questo voto, che espresso
 » da un'Assemblea formata dal fiore della Toscana Cittadinanza
 » viene ora confermato dall'unanimità del suffragio universale,
 » aggiunse: *Associando le sue sorti a quelle del mio Regno, la*
 » *Toscana non renunzia alle gloriose sue tradizioni ma le con-*
 » *tinua e le accresce, accumulandole a quelle di altre parti di*
 » *Italia. Il Parlamento nel quale i Rappresentanti della Toscana*
 » *siederanno accanto a quelli del Piemonte, della Lombardia e*
 » *dell'Emilia, informeranno tutte le Leggi al fecondo principio*
 » *della libertà, il quale assicurerà alla Toscana i benefizj del-*
 » *l'autonomia amministrativa, senza affievolire, anzi rassodando*
 » *quell'intima comunanza di forza e di voleri che è la guaren-*

» *tigia più efficace della prosperità ed indipendenza della patria —*
 » in seguito a ciò S. MAESTÀ firmò il Decreto con cui la To-
 » scana è dichiarata FORMAR PARTE INTEGRANTE dello Stato Sardo.
 » L'entusiasmo è immenso e l'ordine perfetto.

Li 22 Marzo 1860.

BORROMEO

Viva Vittorio Emanuele Nostro Re

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
 e Presidente Interino del Consiglio dei Ministri*
 C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
 E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze
 del Commercio e dei Lavori pubblici*
 R. BUSACCA

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
 V. SALVAGNOLI

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ECC. ECC. ECC.

Visto il risultamento della votazione universale delle Province della Toscana, dalla quale consta essere generale voto di quelle popolazioni di unirsi al Nostro Stato;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Province della Toscana faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente decreto.

Art. 2. Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge.

I Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli Atti del Governo e pubblicato nelle Province della Toscana.

Dat. Torino, addì 22 Marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE

*Il Presidente del Consiglio,
Ministro degli Affari Esteri, Reggente quello dell' Interno*
C. CAVOUR.

Il Ministro della Guerra
FANTI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
T. MAMIANI.

Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia
G. B. CASSINIS.

Il Ministro delle Finanze
F. S. VEGEZZI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. JACINI.

Notificazione che annunzia la sanzione del Re al Decreto del Governo Toscano in data de' 16 Marzo 1860 concernente la convocazione de' Collegj Elettorali.

NOTIFICAZIONE

Il Governo della Toscana ha ricevuto il seguente dispaccio telegrafico che si da premura di render noto al pubblico.

Torino 22 Marzo ore 9 e m. 10 pom.

AL GOVERNO DELLA TOSCANA

E stato pubblicato oggi un Decreto Reale, con cui il Re, visto il Decreto del Governo Toscano del 16 corrente intorno alla convocazione dei Collegj elettorali, ordina che faccia parte degli Atti del R. Governo.

C. CAVOUR

Firenze li 23 Marzo 1860.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
e Presidente Interino del Consiglio dei Ministri*

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia Grazia
E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Decreto che concede ai fratelli Vander Elst e Compagni di Bruxelles la facoltà di proseguire e ultimare la ferrovia Aretina; e più di compiere gli Studj e attivare una ferrovia che possa unire Firenze alla Romagna e all' Adriatico.

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 7 Gennajo decorso, che dichiarata la decadenza della Società concessionaria della Strada ferrata da Firenze al confine Pontificio per Arezzo, accorda nonostante sei mesi per presentarne un'altra che sia accetta al Governo;

Visto il Decreto del 10 Gennajo detto, col quale veniva creata una Commissione per esaminare i diversi progetti di una linea ferrata da Firenze ad una città della Romagna ed all' Adriatico;

Viste le domande di P. A. Adami di Livorno e Antonio Costa di Genova, come rappresentanti della Casa C. L. Vander Elst Fratelli e C. di Bruxelles;

Considerando la urgenza di provvedere onde la Società della ferrovia Aretina non incorra la già prossima decadenza comminata col Decreto che sopra, quando all' accettazione dei progetti che fosse per presentare occorressero formalità che portassero lunghe dilazioni;

Considerando che i Sigg. C. L. Vander Elst Fratelli e C. pongono per condizioni sostanziali alla loro offerta che venga senza ulteriore dilazione accettata, e che assumendo la costruzione della linea di Arezzo sia loro pure concessa la costruzione della ferrovia da Firenze all' Adriatico per le Romagne;

Considerando che anco la costruzione di questa linea era stata dal Governo già riconosciuta utile e conveniente per la Toscana e per l' Italia,

DECRETA:

Sotto la espressa condizione e non altrimenti che i Signori Adami e Costa N. N. che sopra, riescano ad ottenere dall' Adunanza Generale della Società formata per la costruzione della ferrovia Aretina, la cessione e trasferimento, giudicate regolari dal Governo, di tutte le ragioni ad essa spettanti in ordine alla concessione del 16 Agosto 1856 nel termine dei sei mesi ad essa Società accordati dal Decreto de' 7 Gennajo 1860, sono stabiliti con essi i seguenti obblighi e nuove concessioni:

Art. 1. È concessa ai Signori P. A. Adami e Antonio Costa, come rappresentanti i Sigg. Vander Elst Fratelli e C. di Bruxelles, la facoltà di proseguire ed ultimare la ferrovia Aretina, e di subingredere nei diritti della Società creata con Decreto del 16 Agosto 1856 ad essa relativo, in quanto non sieno contrarj alle disposizioni del presente Decreto.

È egualmente concessa ai medesimi nei Nomi che sopra, la facoltà di compiere gli studj ed attivare, per ciò che riguarda il territorio toscano, una ferrovia che unisca Firenze alla Romagna ed all' Adriatico, secondo il progetto che verrà presentato dalla Commissione nominata col Decreto del 10 Gennajo decorso ed approvato dal Governo;

Il tutto alle condizioni generali e speciali di che in appresso.

Art. 2. La ferrovia Aretina sarà ultimata con i capitali che si obbligano somministrare i Concessionari Vander Elst Fratelli e Comp. nella proporzione necessaria a compierla e porla in esercizio, il tutto nel modo che sarà detto in appresso.

Art. 3. Il valore del primo tronco della Aretina nello stato in cui si trova di costruzione e corredo con tutte le proprietà conseguite dalle espropriazioni, comunque non necessarie alla strada, ed il materiale mobile attualmente esistente, come dall' inventario che si trova al Ministero di Finanze, rimane determinato nella somma di lire italiane 4,400,000 valore effettivo.

I lavori fatti eseguire dal Governo saranno rimborsati dai Concessionarj sui conti che verranno presentati al dì della consegna, ed aggiunti al valore come sopra determinato; quei lavori che occorressero per portare a compimento il detto tronco, saranno rimborsati a chi ne opererà la esecuzione e portati nel conto come sopra.

Art. 4. Pel rimanente della Strada Aretina saranno, occorrendo, completati gli studi a cura e spese dei Concessionarj, e con intervento di un R. Ingegnere, quando così piaccia al Governo; gli studj e disegni particolari, accompagnati da perizie estimative, saranno presentati al R. Governo, quanto al tratto da Ponte a Sieve ad Arezzo nel termine di mesi quattro dalla ottenuta cessione, e quanto al rimanente dentro mesi tre dal giorno in cui il Governo avrà stabilita e notificata la direzione ulteriore della strada.

I lavori già eseguiti dalla Società sul secondo tronco si avranno come fatti dai concessionarj. Saranno stimati dal R. Commissario Ingegnere Antonio Giuliani, ed il prezzo farà parte del costo del tronco relativo. Dei lavori fatti eseguire per suo conto dal R. Governo i Concessionarj ne faranno ad esso il rimborso nel modo detto di sopra pel primo tronco, per essere posti a credito nella liquidazione di questo secondo.

Art. 5. Il tratto da Ponte a Sieve ad Arezzo sarà diviso in tre tronchi, il primo da Ponte a Sieve a Figline, il secondo da

Figline a Montevarchi, il terzo da Montevarchi ad Arezzo. Il tratto ulteriore costituirà un tronco solo.

Per ciascuno dei detti tronchi così del primo come a suo tempo del secondo tratto, oltre gli studj e disegni completi delle opere tutte di costruzione compresevi le rispettive Stazioni, dovrà essere presentata all' approvazione del Governo la valutazione distinta dell' armamento rispettivo e del materiale mobile proporzionato.

Art. 6. I Concessionarj dovranno nel termine di un mese dall' approvazione della cessione da farsi dall' Adunanza Generale della Società per la Ferrovia Aretina, depositare presso il R. Governo la somma di due Milioni di Lire italiane effettive, o quattro Milioni di tre per cento dello Stato. Se il deposito sarà eseguito in specie, sarà irregolare e verrà retribuito il frutto del cinque per cento; se sarà in titoli, verranno staccati alle scadenze dai Concessionarj i tagliandi per la esazione dei frutti.

Questo deposito starà a garantire gli obblighi assunti ed i patti stipulati dai Concessionarj per le due linee, e sarà perduto da essi in caso d' inesecuzione o inosservanza. Terminato il tronco a Montevarchi, la somma depositata sarà ridotta a metà. Il rimanente sarà ritirato un anno dopo che la strada sarà posta in esercizio.

Art. 7. La Ferrovia delle Romagne sarà ad un solo binario; vi saranno gli scambj opportuni alle stazioni e nei punti ove apparissero necessarj per la regolarità del servizio.

Art. 8. Gli studj definitivi completati coll' intervento di un R. Ingegnere, se piacerà al Governo di porvelo, dovranno essere presentati entro il termine di mesi sei utili, dalla approvazione del progetto presentato dalla Commissione di che nell' Articolo I.

Art. 9. Il costo degli studj di massima, che verrà rimborsato a coloro che gli avranno eseguiti, a forma dell' art. 5 del Decreto de' 10 Gennajo 1860, sarà rimborsato come spesa dai Concessionarj, e figurerà nelle spese del primo tronco.

Art. 10. I Concessionarj si obbligano a depositare per que-

sta linea, entro un mese dalla data del Decreto che ne fisserà la traccia, la somma di italiane lire 300,000 in danaro, o lire 600,000 nominali in titoli del 3 per cento dello Stato per garantire:

1.º la presentazione degli studj definitivi entro sei mesi utili,

2.º la riunione del capitale occorrente alla costruzione del primo tronco, ed alla prosecuzione in quelli della Aretina.

Art. 11. Approvati gli studj definitivi, ed un mese dopo la detta approvazione, il deposito di che nel precedente articolo sarà portato per questa linea alla somma di lire italiane due milioni effettivi o 4,000,000 nominali di tre per cento dello Stato, per garantire la esatta osservanza degli obblighi tutti assunti, come è detto per il deposito di che all' art. 6.

Questo deposito sarà ridotto a metà quando sarà costruita per metà questa seconda linea; il rimanente sarà ritirato un anno dopo che la strada sarà posta in esercizio.

I deponenti avranno diritto al frutto o al ritiro dei tagliandi, come è detto per l' altro deposito all' art. 6.

Art. 12. Il R. Governo si obbliga a non eseguire nè autorizzare la costruzione di veruna altra Strada ferrata che serva direttamente di comunicazione ai punti estremi, o intermedj della linea.

Art. 13. L' opera è dichiarata di pubblica utilità, e sarà applicata alle espropriazioni la Legge che verrà indicata dal Governo contemporaneamente alla approvazione degli studj.

Dal momento in cui la Linea sarà tracciata sul terreno, resta inibito costruire alcuna nuova fabbrica, erigere capanne e far depositi di materie combustibili e lapidee, sia nello spazio destinato alla strada e sue dipendenze, sia dentro dieci braccia a destra ed a sinistra degli estremi limiti dello spazio medesimo, senza il consenso di chi presiederà alla ferrovia.

Art. 14. Tutti gli atti che verranno stipulati per la costruzione della Strada, e che fossero per le Leggi in vigore soggetti a di-

ritti proporzionali di registro, saranno registrati col diritto fisso di una lira toscana.

Art. 15. Saranno esenti dal pagamento dei dazj doganali i ferri, macchine, ed altri oggetti necessarj alla costruzione della Strada e suo materiale mobile, che occorresse introdurre dall' estero nel territorio riunito, salvo gli emolumenti relativi, ed a condizione che sia soddisfatto alle formalità che verranno prescritte, e specialmente alla esibizione di un certificato del Direttore dei Lavori o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti sopra indicati, che volta per volta fossero introdotti, il quale certificato dovrà essere munito del visto del Commissario Regio per le Strade ferrate.

Ritenute le limitazioni prescritte e dichiarazioni di che sopra, saranno pure esenti dalla Tassa di Commercio i ferri macchine ed altri oggetti che dall' estero verranno introdotti direttamente in Livorno per la costruzione della Ferrovia.

Art. 16. La strada sarà negli studj divisa in più tronchi. A ciascuno di essi, oltre i disegni tutti di corredo necessarj ad operare la costruzione, dovrà essere presentata alla approvazione del Governo la valutazione della spesa occorrente alla esecuzione loro.

Art. 17. Quanto ad ambedue le linee sarà in facoltà del Governo, per ciascuno dei tronchi che si procederà a costruire, di separare la costruzione del piano stradale anco in più sezioni, distinguerla dalla armatura, e dall' ammobiliamento di ciascun tronco, e rilasciare il tutto o alcune di dette parti ai Concessionarj per la valutazione e stima da essi presentate, o di procedere per via d' incanto onde ottenere le riduzioni che potesse con quello conseguire, o di eseguirne esso stesso, o farne eseguire la costruzione, o l' armamento o la fornitura del materiale mobile.

Art. 18. Se la esecuzione di tutto, o parte di alcuna di dette cose, sarà rilasciata ai Concessionarj, il prezzo contenuto nelle perizie sarà aversionale; e non potrà per qualunque caso od evento alterarsi, e rimarrà a loro carico anco l' imprevisto.

Art. 19. Qualunque sia il modo della esecuzione, i Concessionarj si obbligano fin d' ora di fornire il capitale occorrente alla costruzione ed attivazione della strada in poche rate che piacerà al R. Governo di ordinare, ma sempre in proporzione della esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni.

Art. 20. La spesa occorrente alla costruzione dei tronchi sarà pagata dai Concessionarj durante ed a misura della esecuzione di essi, a chiunque l' abbia costruiti sopra mandati del Commissario Regio per le Strade ferrate. Essi avranno diritto al frutto del 5 per cento sulle somme sborsate che porranno nel conto di costruzione di ciascun tronco singolo. Avranno diritto egualmente di aggiungere al Capitale un 5 e mezzo per cento sulla somma effettivamente spesa, il quale sarà percetto dai Concessionarj per indennizzarli della provvisione bancaria, relativa alla riunione del capitale, delle spese di studj, Ingegneri loro, e montatura di loro uffizj, e generalmente a tutto quanto si riferisce nell' interesse dei Concessionarj a spese di alta amministrazione durante gli studi e la completa costruzione della ferrovia; quali spese tutte rimangono ad essi, mediante l'aggiunta di cui sopra, accollate per modo aversionale. Terminata la costruzione di ogni tronco presenteranno la nota del loro avere, quale sarà approvata dal R. Governo.

Art. 21. Il costo dei tronchi delle due linee che anderanno di mano in mano in attività, così liquidato, goderà delle rendite nette della strada; e sarà garantito per il capitale e per gli annui interessi, mediante strumento obbligatorio nominale, o con emissione di cartelle a scelta dei Concessionarj, ed in quella forma che loro piacerà, ed in quantità nominale corrispondente a ragione di 100 per ogni 80 franchi effettivi liquidati come sopra.

Art. 22. Ottenuta l' approvazione degli studj i Concessionarj, se vorranno costituire una Società, dovranno presentarne al Governo gli Statuti compilati sulle basi di quelli per la ferrovia Aretina e del presente Decreto. Questi ed i Capitoli, occorrendo, saranno da esso approvati.

Art. 23. La restituzione del capitale alla pari sarà egualmente garantita ed operata in anni 125, cominciando dal primo anno di costruzione ed in rate come appresso:

Sul costo totale della Strada delle Romagne risultante dagli studj sarà pagato quattro quinti per cento l' anno durante la costruzione.

Terminata la costruzione il capitale liquidato nella somma nominale, detratta quella già ammortizzata, sarà repartito egualmente per gli anni rimanenti fino a 125.

Per la Strada Aretina; durante la costruzione, la quota di ammortizzazione rimane stabilita in lire italiane 200,000 annue. Quella terminata, il capitale liquidato nella somma nominale, detratta quella già ammortizzata, sarà repartito come sopra negli anni rimanenti fino a 125.

Art. 24. La garanzia del frutto sarà del 5 per cento sul valore nominale pagabile a semestri scaduti per soli 103 anni. Le somme non ammortizzate dopo tal'epoca saranno infruttifere.

Art. 25. Le concessioni s' intenderanno avere la durata di anni 103, dopo la quale epoca la ferrovia passerà nella libera proprietà del Governo, salvo l' obbligo di ultimare l' ammortizzamento come sopra.

Art. 26. Terminata la costruzione le due strade saranno a scelta del Governo amministrate o da esso, o da chi piacerà ad esso designare, o dai Concessionarj, o loro aventi causa, secondo i patti che verranno stabiliti, ed il disposto degli articoli 14 e 15 del Decreto degli 8 Marzo 1860 per la ferrovia maremmana: i quali ultimi serviranno di norma all' Amministrazione da chiunque sia tenuta, dichiarando che il reparto degli utili, di che nell' ultimo § dell' articolo 15, sarà fatto sui titoli non ammortizzati.

Art. 27. Le somme destinate alla costruzione, e liquidate come sopra, saranno ipotecate sulle strade fino al loro rimborso.

I promotori provvederanno all' adempimento degli impegni da loro assunti verso il R. Governo; e questi riconoscerà ad ogni effetto come rappresentanti dei promotori, fino a nuove dispo-

sizioni da concertarsi, il sig. P. A. Adami di Livorno, ed il sig. Antonio Costa di Genova.

Art. 28. I depositi di che negli articoli 6, 12 e 13 saranno perduti mancando i Concessionarj ai patti che stanno a garantire, e ciò senza formalità, intimazioni o atti di sorta.

Art. 29. Non effettuandosi i depositi nei tempi che sopra, la concessione si avrà per non avvenuta.

Art. 30. Il R. Governo eserciterà l'alta sorveglianza sull'Amministrazione delle due ferrovie col ministero di un R. Commisario speciale, all'oggetto di conoscerne gli atti e l'andamento nei modi che reputerà opportuno.

Art. 31. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventiquattro marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori Pubblici*
R. BUSACCA.

Visto per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L.S.) E. POGGI.

Proclama del Governo ai Popoli della Toscana che annunzia di aver compiuto il proprio mandato deponendo il potere nelle mani del Re Vittorio Emanuele, il quale invia in Toscana per suo Luogotenente Sua Altezza Reale il Principe di Savoja-Carignano.

Popoli della Toscana!

Ormai la Toscana fa parte integrante del nuovo Regno Italiano. La mano gloriosa di S. M. VITTORIO EMANUELE ne ha segnato l'atto irrevocabile, e frattanto Egli manda per suo Luogotenente S. A. R. il PRINCIPE EUGENIO CARIGNANO. Lo accompagna una parte di quell'Esercito, che fu illustrato dalle vittorie della Cernaia e di S. Martino. Si apre così una nuova era a questo Paese, che associa le sue sorti a quelle del Regno Nazionale.

Il nostro Governo popolare ha compiuto il suo mandato, deponendo il potere nelle mani del Re.

Voi che per undici mesi traversaste animosi ogni pericolo, dovete andare alteri d'aver bastato a Voi stessi. Aver superato ogni ostacolo è per Voi un gran merito; essere riusciti al grand'intento di far parte della Nazione Italiana sotto lo scettro di VITTORIO EMANUELE è un premio anche maggiore del merito.

Ma la vita de' popoli non cessa come quella degli uomini. La vostra vita politica si trasforma, ma continua. Lasciando le vecchie spoglie del municipio per prendere il nuovo paludamento nazionale, crescono le vostre forze, ma crescono le vostre fatiche. Una nuova e più feconda operosità vi domanderanno i tempi mutati. Se fin qui l'ardor del cimento vi scemò il pericolo col

darvi il sentimento di poter tutto; ora la forza della vostra volontà deve risplendere per la virtù del sapere obbedire alla volontà del Re Costituzionale; e quel Regno che voleste con magnanima dignità fondato per sicurezza della Nazione, non potrà esser tutelato se non siate risoluti a farvi della prudenza il primo scudo contro i nemici d'Italia, delle armi il primo stromento a guarire i vizi dei tempi trascorsi e a superare gli ostacoli del tempo nuovo. L'esperienza che abbiamo fatta del vostro raro senno civile ci assicura che ne' tempi della vostra grandezza e della vostra felicità non sarete diversi dal giorno dell'affanno e del pericolo. Noi vi seguiremo esultando con quell'affetto che si accoppia alla più nobile delle soddisfazioni riserbata a un popolare governo, quella di avere agevolata ai suoi confratelli la contrastata via di un prospero avvenire.

Firenze, li 25 Marzo 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

*Il Ministro della Istruzione Pubblica
e Ministro Interino degli Affari Esteri*

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana

CELESTINO BIANCHI.

SUPPLEMENTO

AI MESI DI FEBBRAJO E MARZO

Risoluzione del Ministero delle Finanze ec. declarativa della legge de' 20 Giugno 1838 e del Decreto del 17 Ottobre 1859 relativi a materie doganali.

Illustrissimo Signore

Il Ministro delle Finanze viste le proposizioni avanzate dalla Direzione Doganale di Livorno, e valutati i rilievi espressi nella rappresentanza di VS. Illustrissima del 23 Gennajo ultimo caduto, ha dichiarato che tenuto fermo il regime eccezionale indotto pel porto franco di Livorno dalla Legge dei 20 Giugno 1838 pei semolini, pastumi, e biscotto, le disposizioni pure eccezionali espresse nella Notificazione de' 16 Novembre 1837 per l'olio d'oliva che introdottosi in Livorno dal Territorio si fosse voluto munire di manifesto per farlo ritornare nel Territorio medesimo per la via di mare, furono abrogate di diritto e di fatto dalle generiche espressioni del Decreto del 17 Ottobre 1859.

Tanto comunicandole per l'opportuno adempimento, mi prego segnarmi con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Li 9 Febbrajo 1860

R. BUSACCA.

Devotissimo Servitore
F. CAREGA.

3 Marzo 1860.

Decreto col quale si estende a favore di alcuni impiegati del Dipartimento dei RR. Possessi quanto venne eccezionalmente disposto nell' Art. 3 della Legge del 14 Aprile 1852 a riguardo degli Impiegati delle Maremme sulle pensioni.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Rapporti del Direttore Generale dell' Amministrazione dei RR. Possessi dello Stato, e del Regio Procurator Generale alla Corte dei Conti, in data rispettivamente del dì 27 Febbraio decorso, e 2 Marzo corrente;

D E C R E T A:

Art. 1. È dichiarato che si verificano le condizioni volute dal Decreto del 14 Aprile 1852, per godere del beneficio concesso dal disposto dell' Articolo III. del Decreto medesimo, dell'aumento di un quarto nel computo dell' anzianità valutabile per la liquidazione della pensione nei Titolari dei seguenti impieghi del Di-

partimento dei RR. Possessi dello Stato addetti all' Ispezione forestale di Follonica; cioè

Nell' Agente a Follonica

Nel Sotto-Agente ivi

Nel Cavalcante ivi

Nelle Guardie addette ai Circondarj di Montioni, S. Lorenzo e Calzalunga, Valpiana, Scarlino, Poggio Spada, e Follonica.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li tre Marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Regolamento pel servizio del Genio Militare in Campagna e pel servizio dei Parchi approvato dal Ministero della Guerra sotto questo giorno.

REGOLAMENTO

Personale

Art. 1. Il Corpo del Genio Militare addetto alle due Divisioni attive nona e decima, è composto di due Comandi Divisionali, di due Compagnie Zappatori, di due parchi di Compagnia, di due parchi Divisionali e di due Sezioni di materiale da ponte alla Birago.

2. La soprintendenza del servizio in ogni Divisione è affidata ad un Ufficiale dello Stato Maggiore del Genio del grado di Capitano almeno, scelto fra i più anziani dell'Arma in Campagna, quale Ufficiale dovrà seguire il Quartier Generale della Divisione.

3. Allo Stato Maggiore del Genio inoltre appartengono: un Luogotenente Direttore del Materiale e Servizio del parco Divisionale, un Sottotenente Direttore del Materiale da ponte alla Birago.

4. Il Personale di ciascuna delle due Compagnie Zappatori

sarà composto come in tempo di pace, aumentando ove sia d'uopo il totale della forza sino a 165 uomini.

5. Per la somministrazione degli strumenti e di una parte dei materiali occorrenti alla esecuzione dei lavori vi saranno quattro parchi mobili, cioè:

Due parchi di Compagnia,

Due parchi di Divisione, che comprendono due Sezioni di ponte alla Birago.

La dotazione di detti parchi e materiale da ponte viene stabilita a forma di quanto è indicato nelli specchi I e II annessi al presente Regolamento.

6. Per ciascuno dei due parchi di Compagnia vi saranno due carri da parco, l'uno dei quali scoperto (*modello Piemontese del 1856*).

7. Il materiale da carreggio pel parco Divisionale sarà composto di

N.º 1 Carro a parco coperto,

8 detti scoperti,

1 Fucina da Campagna,

6 Carri completi per il treno di una Sezione di ponte alla Birago.

Totale N.º 16 Carri muniti di tutti gli accessorj occorrenti.

8. I parchi Divisionali sono serviti da cavalli e conducenti somministrati dal Treno d' Armata, ad eccezione di N. 4.º Sergenti Guardaparco che sono tolti dalle Compagnie Zappatori.

È da contemplarsi altresì in servizio dei parchi suddetti una Squadra di Zappatori tolta dalle Compagnie.

La Squadra degli uomini addetti ai parchi di Compagnia

ed i cavalli per il treno dei medesimi sono somministrati dal Genio, e comprendono :

N.º 2 Sergenti Guardaparchi (ai due parchi di Compagnia) . . .	Cavalli N.º 2
2 Caporali Conduttori . . .	2
8 Conducenti . . .	16
3 Riserve . . .	3
4 Manovre . . .	0
<hr/>	<hr/>
Totale 19	Cavalli 23

Attribuzioni del Personale.

9. Il servizio del Genio dell' Esercito riflette tutto quanto concerne i lavori campali, i lavori di attacco e difesa dei posti fortificati, e quelli dei parchi.

10. All' occorrenza gli Ufficiali del Genio eseguono le ricognizioni incumbenti a quelli dello Stato Maggiore Generale, e sempre quelle attorno alle Piazze investite. In allora le Truppe destinate a proteggere queste operazioni sono poste sotto gli ordini degli Ufficiali del Genio per le marce e mosse opportune.

11. Gli Ufficiali del Genio possono venire anche incaricati, a seconda del loro grado, del Comando di qualsiasi Distacco di Truppa, sia di presidio nei forti o destinata a qualche speciale operazione. In tal caso l' autorità di detti Ufficiali non si estenderà all' interna disciplina ed amministrazione della Truppa medesima. Agli Ufficiali del Genio è pure affidata la consegna del materiale e l' esercizio della Telegrafia all' Esercito.

12. La Truppa del Genio non verrà impiegata che negli Ufficj spettanti la sua specialità; somministrerà le guardie ai proprii stabilimenti. Quando in una Piazza vi fosse difetto di fanteria per l' occorrente servizio, potrà la truppa del Genio venir

chiamata a concorrervi, qualora non venga però a risentirne danno il servizio proprio dell' arma.

13. Il Comandante del Genio di ogni Divisione in Campagna riunisce sotto la propria Autorità e responsabilità tutto quanto concerne il servizio del Genio, tanto per il Personale che per il Materiale e la esecuzione dei lavori.

Il medesimo non riceve ordini che dal Comando Generale della Divisione e dal Comando Superiore del Genio dell' Armata.

14. Quando occorra eseguire lavori allo scopo di dovere attaccare o difendere una posizione, prima di sottoporre il relativo progetto all' approvazione del Comando Generale, si concerterà coll' Artiglieria, ogniquale volta debba questa prender parte alle operazioni.

Lavori Campali.

15. I lavori da eseguirsi in Campagna vengono sempre ordinati dal Comando Generale della Divisione, sia direttamente, sia dietro le proposte che all' uopo potranno venire avanzate dal Comandante Superiore del Genio dell' Armata.

16. Allorquando il Comandante il Genio stimerà opportuno valersi dell' opera dei lavoranti di Fanteria, ossia di borghesi, ne farà richiesta dettagliata al Comando Generale della Divisione, dal quale verranno dati i relativi ordini ai Corpi, oppure alle locali Autorità Amministrative del Paese per le corrispondenti somministrazioni di uomini. Solo in casi di urgenza potranno a tale uopo direttamente rivolgersi ai Corpi, ovvero alle dette Autorità Locali, dandone però sollecito avviso al suddetto Comando Generale di Divisione.

17. I lavoranti di Fanteria, tanto nel recarsi ai lavori quanto nel tornare agli alloggiamenti, saranno comandati dai rispettivi

Ufficiali. mentre sul luogo del lavoro dipenderanno direttamente dagli Ufficiali del Genio.

18. Relativamente al soldo degli Ufficiali sia dello Stato Maggiore come delle Compagnie Zappatori, vengono mantenute le tariffe stabilite colla Ministeriale disposizione del 20 Dicembre 1859.

Il Comandante del Genio gode le competenze assegnate agli Ufficiali del rispettivo grado addetti allo Stato Maggiore della Divisione.

19. La mercede da corrisondersi agli individui militari impiegati ai lavori campali e dei parchi, verrà stabilita per ciascuna ora di lavoro a forma della presente Tariffa:

Sergenti Zappatori	It. L. 0,10
Artisti di 1. ^a e 2. ^a Classe	0,08
Zappatori	0,06
Sergenti di Fanteria.	0,07
Soldati idem	0,05

20. Quando la Truppa verrà impiegata in opere di assedio, ed in generale se i lavoranti saranno esposti al fuoco dell' inimico, la mercede notata al precedente articolo, verrà aumentata come appresso:

Sergente Zappatore	It. L. 0,03
Zappatore di ogni categoria	0,02 $\frac{1}{2}$
Sergente di Fanteria	0,02 $\frac{1}{2}$
Soldato idem	0,02

21. Queste mercedi saranno pagate giornalmente dall' Ufficiale contabile, dietro presentazione di apposito elenco redatto dall' Ufficiale che avrà accompagnata la Truppa.

22. Il Comandante del Genio stabilirà, a seconda dei casi, se i lavori debbano venire eseguiti a giornata, ovvero a cottimo. In quest' ultimo caso egli stabilisce il prezzo del lavoro.

23. La durata del lavoro è fissata a seconda delle stagioni e la urgenza dal Comandante della Divisione.

24. I lavoranti non avranno diritto a verun soprassoldo quando saranno impiegati in lavori attenenti alla istruzione pratica dell' Arma.

Servizio Economico Amministrativo.

25. Per quanto si riferisce al servizio Economico Amministrativo, il Comandante del Genio in Campagna terrà col rispettivo Consiglio di Amministrazione, e quindi anche col Commissariato rapporti analoghi a quelli che i veglianti regolamenti prescrivono ai rimanenti Corpi della Divisione.

26. Ogni richiesta di fondi a titolo di mantenimento ordinario di equipaggi o di materiale, verranno rivolte dal Comandante del Genio al Commissariato; e quando le dimande stesse appellino a spese di aumentazioni e miglioramenti, provviste, mercedi, soprassoldi ec., dovranno essere anche muniti del visto del Comandante Generale della Divisione.

27. I rendiconti delle somme riscosse in seguito di tali richieste redatte dall' Ufficiale contabile, verranno dal Comandante del Genio vidimati e spediti mensilmente al Ministero della Guerra col mezzo del Consiglio di Amministrazione, o a seconda dei casi, del Commissariato di Guerra e corredati degli occorrenti titoli giustificativi.

Il Commissariato trasmetterà del pari al Ministero ogni principio di mese un elenco indicante il numero la data e l' ammontare dei mandati da esso spediti nel mese anteriore pel servizio del Genio.

28. Il Materiale del parco addetto a ciascuna Compagnia

è invece affidato alla responsabilità dei Comandanti le Compagnie.

Comando del Materiale.

29. La direzione del servizio del parco di Divisione e del Treno incombe al Luogotenente addetto al medesimo, cui perciò è affidato anche il Comando, l'istruzione e l'Amministrazione del Personale applicato all'uno ed all'altro servizio. Allo stesso Ufficiale spetta quindi la cura del miglioramento e conservazione tanto del carreggio come degli arnesi dello stesso parco, nel quale verun movimento o lavoro potrà senza suo ordine venire eseguito. Il medesimo dovrà essere direttamente responsabile del buon andamento di quel servizio verso il Comandante del Genio in ogni Divisione, dal quale pure riceve gli ordini relativi ai traslocamenti del parco, non che alla destinazione e distribuzione degli arnesi da lavoro.

30. I Sergenti Guardaparco sono incaricati della custodia del materiale del parco Divisionale, e sempre sotto la dipendenza del Comandante il detto parco, dell'ordinamento e della buona conservazione degli strumenti ed arnesi, e della esatta tenuta della contabilità.

Guardaparchi.

31. Ai Sottufficiali Guardaparchi spetta inoltre la consegna diretta degli strumenti ed arnesi da lavoro, la esecuzione di tutte le operazioni e lavori occorrenti tanto ai carri quanto agli arnesi, la regolare consegna di questi ultimi, e quindi la loro restituzione al parco, seguendo in ciò le regole in appresso designate. I Guardaparchi godranno del soprassoldo giornaliero di lire 1,50.

Manovre.

32. Le manovre non presteranno servizio alle Compagnie se non compatibilmente colle esigenze dei lavori del parco, ove saranno destinati sotto gli ordini dei Guardaparchi al rassetto e restauro degli strumenti, alle manovre di composizione e decomposizione dei carri e delle casse; nel quale esercizio saranno giornalmente ammaestrati dai Guardaparchi sotto la vigilanza dei rispettivi Comandanti dei parchi.

Contabilità.

33. Gli Uffici dei Comandi delle Compagnie e quello del materiale terranno un Libro-Mastro (Modello N.º 1) nel quale saranno notati per ordine di Categoria e di Articoli tutti li oggetti che compongono il parco, e le variazioni che succedono nel quantitativo e nella qualità di detti oggetti.

Il Libro-mastro sarà in ogni parco preceduto da un Libro-giornale di *Introduzione* e di *Estrazione* che servirà alla compilazione dei Registri (Modello N.º 2.) d'introduzione e di estrazione sì definitiva che provvisoria dal quale si desumono le registrazioni sul Libro-Mastro.

34. I Libri-Mastri, corrispondenti a quelli dei singoli parchi, saranno tenuti anche al Consiglio di Amministrazione. Gli Specchi (Modello N.º 3, 4) d'introduzione e di estrazione saranno compilati dall'Ufficiale contabile, che li trasmetterà ogni trimestre allo stesso Consiglio di Amministrazione.

35. La levata delli strumenti e la loro restituzione ai parchi avrà luogo mediante richieste a madre e doppia figlia (Modello N.º 5, 6). Tali richieste d'introduzione o di estrazione dal parco Divisionale saranno rivolte dal Comandante del Genio al Luogotenente del Materiale. Pei parchi di Compagnia le richieste saranno rivolte ai Guardaparchi dall'Ufficiale incaricato dei lavori.

36. La dichiarazione da distaccarsi dalla richiesta medesima

per le introduzioni di oggetti nei parchi non verrà dai Contabili rilasciata a discarico della persona rimettente, se prima non verifica che tutti li oggetti da rimettersi trovinsi al completo ed in istato di ragionevole conservazione; che qualora lo stesso contabile ne riscontrasse alcuno mancante o degradato per incuria, dovrà farne sulla stessa nota di richiesta, che riterrà a suo scarico, la conveniente osservazione, per farne in pari tempo analogo rapporto al Comandante del parco.

37. In ogni caso prima d' introdurre nei parchi oggetti degradati converrà fare eseguire le riparazioni a carico di chi di ragione.

38. Gli oggetti fuori di servizio saranno venduti per conto del Governo a forma dei Regolamenti.

Servizio del Treno.

Sergenti e Caporali Conduttori.

39. I sergenti cui è affidata la conduzione del Parco Divisionale ed i Caporali Conduttori dei Parchi di Compagnia vengono in special modo preposti alla cura e Governo dei Cavalli ed alla disciplina dei Conduttori, ai quali faranno pure la paga, l'appello, e stabiliranno per turno il servizio di stalla del di cui regolare andamento saranno responsabili.

La passeggiata dei Cavalli e i lavori di selleria saranno pure da essi invigilati. Dirigeranno la istruzione individuale a piedi e a cavallo, non che gli esercizi di evoluzione coi carri, quali si ridurranno a semplici conversioni e contromarce eseguite prima per carro, o per sezione, di passo e di trotto, in conformità delle istruzioni e dell' orario approvato dal Comandante del Genio.

I sergenti conduttori saranno muniti di un libretto, sul quale di fianco al nome di ciascun conduttore sarà quello delle pariglie ad esso affidate col rispettivo numero di matricola, e

dove pure saranno indicati gli oggetti di Scuderia che ai medesimi si trovano in consegna.

Conducenti e Riserve.

40. I Conducenti sono sotto la diretta sorveglianza del Sergente e Caporali conduttori, ai quali dovranno rispondere della conveniente conservazione degli equipaggi e del buon governo delle pariglie a loro affidate. Le riserve sono soggette ai medesimi obblighi dei conduttori ogni volta per qualsiasi causa vengano destinate al loro rimpiazzo. Ove non servano Conducenti spetta loro specialmente l'ingrasso e lavatura dei carri, la levata dei foraggi, e le altre corvè impreviste le quali occorressero al governo dei Cavalli.

Ad essi spetta inoltre la cura e la condotta del Cavallo di riserva.

Ispezione dei Parchi.

41. Il Comandante del Genio farà ogni trimestre la rivista dei Parchi; e di tale visita farà constare mediante la vidimazione dei Registri giornalieri d' introduzione e di estrazione.

42. Le osservazioni cui daranno luogo tali riviste ed ispezioni, non che le modificazioni che in seguito alle medesime si credessero utili pel servizio dei Parchi, saranno oggetti di rapporti speciali da trasmettersi per la via gerarchica al Ministero.

Firenze, li 14 Marzo 1860.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

INDICE ALFABETICO DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI DECRETI ED ALTRI ATTI GOVERNATIVI

COMPRESI IN QUESTO VOLUME

A

- ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.** Dato nuovo riordinamento all' Accademia delle Belle Arti di Firenze. pag. 23. — Determinato lo stipendio per i Professori insegnanti nell' Accademia stessa, 325. — Istituita una Scuola di Geometria grafica, e di Prospettiva elementare nell' Accademia delle Belle Arti di Lucca, 774. — Nuovo statuto della R. Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, 1040.
- ACQUE E STRADE. DIPARTIMENTO (DELLE).** Soppressa nel Dipartimento dell' Acque e Strade e Fabbriche civili la Sezione delle Fabbriche Civili, e questa costituita in Dipartimento indipendente denominato Direzione Generale dei lavori delle Fabbriche Civili, 238.
- AFFRANCAZIONE** di tutti i beni di qualsiasi natura, dei quali il dominio diretto spetti a Mani morte, e quello utile ai privati per titolo di enfiteusi, livello, fitto od altro somigliante ed affine, 1069.
- AJUTANTI DI CAMPO.** Norme per la nomina ad Ajutanti di Campo. Vedi, Esercito.
- ANNESSIONE.** Proclamazione della annessione della Toscana al Regno Costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, 1152.
- ARCHIVIO DI STATO.** Disposizioni relative alla Cattedra di Paleografia e Diplomatica istituita nell' Archivio di Stato di Firenze, 27. — Istituito un Archivio di Stato nella Città di Pisa, 750.
- ARCISPEDALE DI S. MARIA NUOVA.** Parificati a tutti li effetti i Professori onorarj dell' Arcispedale di S. Maria Nuova ai Professori onorarj dell' Istituto di Studj Superiori e di Perfezionamento in Firenze, 408. — Dichiarato conferibile per concorso il posto di Ajuto alla

Cattedra di Anatomia Patologica nell' Arcispedale di S. Maria Nuova, 1058.

ARTIGLIERIA. Riordinamento del R. Corpo di Artiglieria, 327. — Istruzioni che fanno seguito al Decreto di riordinamento del Corpo suddetto, 331. — 339.

ASSEMBLEA TOSCANA. Convocata l' Assemblea dei Rappresentanti della Toscana pel giorno 20 Marzo 1860, 1034.

ASSICURAZIONE PER GL' INCENDJ. Autorizzata la Società Reale, costituita in Torino per l'assicurazione degli Incendj, a stabilire una Agenzia in Toscana, 953.

AVANZAMENTO PEI MILITARI. Vedi Esercito.

B

BANCA NAZIONALE. Istituite tre Banche Succursali alla Banca Nazionale Toscana, che una in Siena, altra in Pisa e la terza in Lucca, pag. 346. — Istituita altra Succursale alla Banca Nazionale Toscana in Arezzo, 1102.

BANCA TOSCANA DI CREDITO. Autorizzata una Banca toscana di Credito per l'industria e commercio, 1008. — Statuti della Banca medesima, 1009.

BANCA ARETINA. Vedi, Banca Nazionale Toscana.

BENEFIZJ VACANTI. ECONOMIA (DEI). Richiamate a nuova vita le discipline antecedenti al Concordato del 1851 sull' economia dei benefizj vacanti, 707. — Immediata istallazione delle ripristinate economie, 740.

BIBLIOTECA. Vedi Università di Pisa.

BIENTINA, Padule (di). Regolamento per la distribuzione in preselle ai Bientinesi dei terreni bonificati nell' essiccazione del Lago e Padule di Bientina, 13 — 23. — Apertura delle cateratte alla tura della Serrezza vecchia per lo scolo delle acque del Padule in Arno, 712. — Data facoltà al Dott. Pietro Francesconi e Compagni di fare li studj, onde potere presentare un progetto di affitto dei terreni che rimarranno prosciugati nel Padule di Bientina, 1037.

BILANCIO. Decreto che determina il Bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Finanza Toscana per l' anno 1860, 1109.

BULLETTINO. Istituito un Bullettino Ufficiale dei Decreti del Governo, 3. — Atti che debbono pubblicarsi nel Bullettino, 6.

C

CACCIA. Esteso il permesso di cacciare col fucile agli animali aquatici e di ripa anco sul fiume Sieve pag. 773.

CACCIATORI DI COSTA E DI FRONTIERA. Soppressione di questo Corpo, 697.

CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO. Regolamento della suddetta Camera di Commercio di Livorno, 36. — 45.

CANALE MACINANTE FRA RIPAFRATTA E PISA. Stabilita la libera navigazione del Canale stesso con l' abolizione delle tasse finora percolte, 61.

CASTIGLIONE, PADULE (di). Istituita una Direzione agraria per i terreni di colmata del Padule di Castiglione, 924.

CAUSA PIA. Obbligata la Causa Pia ad impiegare i suoi capitali, in occasione di reinvestimento, in acquisto di rendita nominativa sul gran Libro del Debito Pubblico Toscano, 404. — Norme per l' esecuzione del reinvestimento suddetto, 875.

CENSURA TEATRALE. Istituzione di una Censura teatrale, 506. — Circolare che spiega ai componenti la Commissione di Censura l' intendimento del Governo nel creare una Censura Teatrale, 507.

CODICE PENALE COMUNE. Ricomposizione della Scala Penale al seguito dell' abolizione della pena di morte, 45.

CODICE PENALE MILITARE. Abrogato il Codice Penale militare Toscano, 520. — Attuazione in Toscana del Codice Penale militare Sardo con alcune modificazioni, 521. — 667.

COLLEGI ELETTORALI. Convocazione dei Collegi elettorali pel di 25 Marzo 1860 per la nomina dei Deputati al Parlamento Nazionale, 1083. — Ordinata la divisione in Sezioni di alcuni collegi elettorali, 1087. — Sanzionata dal Re la già ordinata convocazione dei Collegi elettorali, 1155.

COMANDI DI PIAZZA. Circolare che spiega quale azione è riservata ai Comandi di Piazza a mente del Decreto del 30 Dicembre 1859, 66.

COMMISSIONI. Nominati tre Giureconsulti a formar parte della Commissione istituita dal Governo Sardo per la unificazione delle Leggi

Civili e Criminali dello Stato, 741. — Commissione per la formazione di un Progetto di reparto di tutte le rendite ecclesiastiche fra i sacerdoti del Clero secolare cattolico. Vedi, Rendite ecclesiastiche.

COMMISSIONI MISTE. Circolare che spiega le vedute del Governo, quanto alla soppressione delle Commissioni miste, ed all' avere riportata l' Economia dei Benefizii vacanti all' Opera della Cattedrale e dello Spedale del Luogo secondo l' antico sistema, 709.

CONCORDATO. Annullato il Concordato concluso con la S. Sede nel 25 Aprile 1851 con tutti li Atti a quello succedanei; e restituito in vigore il gius pubblico ecclesiastico osservato in Toscana anteriormente al Concordato suddetto, 411. — Circolare che fa conoscere i motivi che hanno consigliata la abolizione del Concordato suddetto, 413.

CONSIGLI DISTRETTUALI E COMPARTIMENTALI. Istituzione dei Consigli Distrettuali e Compartimentali, 713. — Regolamento sui medesimi, 714. Disposizioni generali del Regolamento, ivi. Dei Consigli Distrettuali, 715. Adunanze ed attribuzioni dei Consigli distrettuali, 716. Dei Consigli Compartimentali, 717. Loro convocazione e norme per le adunanze, 718. Loro attribuzioni, 719. Disposizioni transitorie, 722. Prospetto dei Consigli Distrettuali e Compartimentali, 723. — Circolare ai Prefetti sulla istituzione dei Consigli Distrettuali e Compartimentali, 777. — Convocati i Consigli Distrettuali e Compartimentali rispettivamente nel dì 16 e nel dì 30 Aprile 1860, 1084.

CORPO SANITARIO MILITARE. Riordinamento del Corpo Sanitario militare, 345.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Promulgazione della dichiarazione pronunziata dalla Corte Suprema di Cassazione sul Plebiscito emesso dal Popolo Toscano. Vedi Plebiscito.

CONSOLIDATO TOSCANO. Assegnato un fondo di lire it. 2,100,000 per la ricompra ed estinzione nell' anno 1860 di rendita tre per cento. Vedi Debito pubblico Toscano.

CURSORI. Obbligo nei Cursori delle Preture Civili dell' affissione delle Leggi nel rispettivo perimetro giurisdizionale, 753.

D

DAZIO CONSUMO. Vedi Municipj.

DEBITO PUBBLICO TOSCANO. Assegnato un fondo di lire it. 2,100,000 per la ricompra ed estinzione nell' anno 1860 di Rendita tre per cento, pag. 30. — Nuova iscrizione sul Registro del Debito Pubblico Toscano di una Rendita annua di lire it. 1,500,000, garantita dal Governo Sardo con Decreto Reale del 20 Novembre 1859 alla ragione del tre per cento sul capitale di lire it. 50,000,000, 400. — Applicata la Rendita 3 per cento dello Stato allo svincolamento dei beni livellari di qualunque manomorta resi affrancabili, 1069.

DECIME PARROCCHIALI. Abolizione delle decime parrocchiali, e compensati i Parrochi con sussidj a carico della R. Depositeria Generale, 326.

DECRETI. Quando divergono obbligatorj i Decreti, 4.

DELITTI E TRASGRESSIONI. COGNIZIONE (DEI). Abolita la legge eccezionale pubblicata nel Luglio 1857 per la Città di Livorno, Porto e territorio circostante, e restituite in vigore le Leggi comuni sulla materia, 420.

DOTI. Riforma nella collazione delle doti fondate a beneficio delle fanciulle di Firenze e di altre città e luoghi della Toscana, ed amministrate sotto la sorveglianza del Governo, 1140.

E

ECONOMIA DEI BENEFIZI VACANTI. Vedi, Benefizj vacanti.

EQUIPAGGI. Vedi, Marina Mercantile

ESERCITO. L' Esercito Toscano prende la denominazione di Nona e Decima Divisione dell' Esercito Italiano pag. 64. — Norme per la nomina ai posti di Ajutanti di Campo, 70. — Riordinamento del Corpo Sanitario militare, Vedi, Corpo Sanitario militare. — Regolamento per l' esecuzione delle Leggi del Regno Sardo sull' avanzamento dei militari, 782. — Inserzione nel Bulettno delle Leggi suddette, 848. — 862. — Applicazione all' Esercito Toscano del Regolamento Sardo sull' amministrazione e contabilità della Truppa in Campagna, 1147. — Regolamento pel servizio del Genio militare in Campagna e pel servizio dei Parchi, 1172.

ESPOSIZIONE. Stabilite due solenni Esposizioni, una agraria e l'altra industriale nel mese di Settembre 1860, 922.

F

FABBRICHE CIVILI. DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI (DELLE). Istituzione di un Ufficio sotto questa denominazione, pag. 238.

FOSSA BURLAMACCA. Vedi, Tasse,

FOSSA CHIARA. Escavazione nella sezione meridionale della Pianura Pisana di un fosso chiamato « Fossa chiara » col quale vengono separate le acque chiare della Pianura stessa, 711.

FUCECCHIO. PADULE (DI). Concesso a privati facoltà di fare studj per il prosciugamento del Padule di Fucecchio, e dei terreni tributarj dell' Antifosso di Usciana, 730.

FUNZIONI RELIGIOSE. Dispensati i Soldati acattolici dall' intervenire alle funzioni religiose comandate dalla Chiesa Cattolica, 29.

G

GABELLA. Norme per calcolare la gabella del legname da costruzione in Livorno pag. 52. — Risoluzione colla quale si dichiara ancora in vigore quanto fu disposto con la legge del 20 Giugno 1838 sull' abbuono della gabella sui semolini, paste e biscotto; e si dicono abrogate le disposizioni contenute nella Notificazione del 16 Novembre 1837 relativamente all' Olio di Oliva, 1169.

GENIO MILITARE. Nuovo Regolamento pel servizio del Genio Militare in Campagna e pel servizio dei Parchi. Vedi, Esercito.

GINNASI. Le cattedre dei Ginnasj si conferiscono per mezzo di pubblico concorso, 427. — Regolamento per l' insegnamento nei Ginnasj, 938.

GIORNALI. Proibito l' ingresso e la circolazione in Toscana di alcuni giornali e di qualunque altro opuscolo politico-religioso pubblicato in luoghi tuttora soggetti alla S. Sede, 770.

GIURAMENTO. Vedi, Guardia Nazionale.

GUARDIA NAZIONALE. Creato un posto di Ispettore Generale della Guardia Nazionale con residenza in Firenze, 68. — Istituiti due Zappatori per Compagnia nella Guardia Nazionale Toscana, 239. — Eccitati

i Gonfalonieri a preparare sollecitamente i locali pel tiro a segno ad uso della Guardia Nazionale, 705. — Sostituita una nuova formula di giuramento per la Guardia Nazionale, 772. — Decreto che approva il nuovo Regolamento per la Guardia Nazionale, 955. — Regolamento stesso, 956. Disposizioni Generali ivi. Formazione del Ruolo Generale o matricola della Guardia Nazionale, 958. Formazione dei Ruoli di effettivo e di servizio dei corpi. Gradi, 963. Formazione della Guardia Nazionale. Composizione dei Quadri, 965. Divisa. Armi. Precedenza, 970. Servizio ordinario della Guardia Nazionale, 973. Amministrazione della Guardia Nazionale, 976. Disciplina della Guardia Nazionale, 979. Consiglio di Disciplina, 984. Procedura nei Giudizj, Sentenze e Ricorsi, 988. Servizio straordinario di distaccamento, 994. Disciplina, 998. Servizio straordinario di Guerra, 1000. Disposizioni transitorie, 1005.

I

IMPIEGATI. Penalità accessorie per l' Impiegato del Governo che si rende reo di delitti contro lo Stato pag. 240. — Indennizzati con una assegnazione annua determinata gli Impiegati Doganali pella diminuita partecipazione sugli emolumenti, e sui Dazj, 691. — Nuovo Ruolo degli Impiegati incaricati dell' esazione del dazio consumo alle porte di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoja, 732. — Norme per valutare il servizio agli Impiegati della cessata Corte Granducatale, 1039. — Disposizioni speciali per alcuni Impiegati dipendenti dal Dipartimento dei RR. Possessi quanto alle Pensioni. Vedi, Pensioni.

IMPIEGHI MAGGIORI. Requisiti necessarj per aspirare agli Impieghi Maggiori, 910.

IMPOSTA DI GUERRA. Restituita al Municipio di Livorno l' imposta di Guerra riscossa violentemente dal Generale Austriaco D'Aspre nell' anno 1849, 882.

INCENDI. ASSICURAZIONI (PER GLI). Vedi, Assicurazioni.

INDENNITA' DI ALLOGGIO. Militari ed Impiegati che hanno diritto all' indennità di alloggio, 434.

INDULTO. Abolizione delle Procedure pendenti per defezioni politiche

avanti l'Autorità Governativa, e condonazione delle pene inflitte dall'Autorità stessa per eguali defezioni, 1086.

INGEGNERI CIVILI. Stabilito a quali degli Ingegneri a servizio dello Stato sia applicabile il Decreto del 14 Aprile 1852 che fissò delle norme pel computo dell'anzianità degli Impiegati in Maremma agli effetti della pensione, 65. — Riordinato il corso degli Studj per gl'Ingegneri Civili, 919.

IPOTECHE. Modificazione sostanziale alla Legge Ipotecaria, 1088.

ISPEZIONE DELLE SCUOLE. Regolamento per le Ispezioni delle Scuole, 934.
ISTITUTO MUSICALE. Soppresse le Scuole Musicali esistenti nell'Accademia delle Belle Arti di Firenze, istituito in loro vece un Istituto Musicale, 1063.

ISTITUTO DI STUDJ SUPERIORI. Determinato l'abito di cerimonia e la decorazione per i Professori dell'Istituto degli Studj superiori in Firenze. 84. — Ampliato l'insegnamento delle Scienze naturali nell'Istituto degli Studj superiori in Firenze, 908. — Aggregata alla Sezione medico-chirurgica dell'Istituto di Studj superiori una Sezione secondaria di Studj farmaceutici, 916. — Aggiunta una Sezione di Agronomia nell'Istituto suddetto, 918. — Riconosciuti Professori emeriti della Università di Pisa i Professori dell'Istituto degli Studj superiori in Firenze addetti alla Sezione di Medicina e Chirurgia, 948.

ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA. Decreto organico sull'istruzione elementare e secondaria, 926.

L

LAVORAZIONI IN FERRO INTRAPRENDITORI (DELLE). Abbuono agli Intraprenditori stessi, onde non rimanga paralizzata la loro industria al seguito dell'immediata abolizione dell'antico dazio protettore. Vedi, Tariffe Doganali.

LAVORI IDRAULICI. Approvato il bilancio di previsione per i lavori idraulici di Val di Chiana, pag. 421.

LEGGI. Incaricata della conservazione degli originali delle leggi e dei Decreti la Segreteria Generale del Governo, 3. — Modi di pubblicazione, 4.

— Nomina di tre Giureconsulti destinati a far parte della Commissione istituita dal Governo Sardo per l'unificazione delle Leggi civili e criminali dello Stato. Vedi, Commissioni. — Riserbata ai Tribunali Amministrativi la facoltà di stabilire la retta applicazione delle Leggi Amministrative, 340.

LEGGE ELETTORALE. Proclamata in Toscana la Legge elettorale Sarda, 263. — Legge elettorale Sarda, 265. Condizioni per essere elettore, e del domicilio politico, ivi. Della prima formazione delle liste elettorali, 272. Della revisione annua delle liste elettorali, 275. Dei Collegi elettorali, 285. Dei Deputati, 295. Disposizioni Generali, 297. Disposizioni speciali. 298. Tabella di repartizione dei Collegi elettorali Sardi, 300. — 313. — Pubblicazione della Legge elettorale Sarda. Assegnazione del numero dei Deputati per la Toscana, e distribuzione dei Collegi elettorali, 314. Tabella di repartizione dei Collegi elettorali di Toscana, 317. — 324. — Circolare ai Gonfalonieri per la regolare esecuzione della nuova Legge elettorale del Regno, 511. — Istruzioni ai Gonfalonieri sulla intelligenza da darsi all'art. 83 della Legge elettorale del Regno, 1150.

LEVA. Ordinata una leva di 5,000 uomini per l'anno 1860 sulla classe dei Giovani nati dal primo Gennaio al 31 Dicembre 1841 inclusive, 1006.

LICEI. Dichiarato essere conferibili per mezzo di pubblico concorso le cattedre dei Licei, 427. — Regolamento per l'insegnamento nei Licei. 936. — Determinato l'aumento di un ventennio ogni tre anni sull'onorario dei Direttori e dei Professori dei Licei, 952.

LICEO FIORENTINO. Istituita una Cattedra di Agraria nel Liceo Fiorentino, 407.

LICEO MILITARE. NUOVO Regolamento per il R. Liceo Militare di Firenze, 349. — 399.

LISTE ELETTORALI. Norme ai Gonfalonieri per la compilazione delle liste elettorali, 433.

LIVELLI. Pagamento di un diritto fisso di Registro nelle rinnovazioni livellari quando si effettuino durante l'originaria investitura del livello negli alienanti, 237. — Affrancazione dei beni livellari e simili, nonostante qualunque contrarietà di legge o di patto. Vedi, Affrancazione.

LIVORNO MUNICIPIO (DI). Restituzione di tassa di guerra. Vedi, imposta di guerra. — Costruzione di un nuovo Spedale nella Città di Livorno. Vedi, Spedale.

M

MAGAZZINO REALE DELLE MERCI. Sostituito all'Azienda del Vestiario militare il Magazzino R. delle Merci. Ruolo del personale di questo nuovo Ufficio, pag. 696.

MAREMMA. Obbligo dei Medici e Chirurghi esercenti in certi luoghi della Maremma di fare rapporti all'Autorità Governativa locale sulle malattie da essi curate. Vedi, Medici e Chirurghi.

MARINA MERCANTILE. Nuove disposizioni per le ammissioni negli equipaggi dei Bastimenti Mercantili, 28.

MARINA REGIA. Istituito presso il Comando della R. Marina un posto d'Ingegnere per le opere marittime, 425. — Regolamento per l'Amministrazione pecuniaria della R. Marina, 435. — 505.

MASSACIUCCOLI. Vedi, Coltivazione del Riso.

MEDICI E CHIRURGI. Obbligo dei Medici e Chirurghi esercenti in certi luoghi della Maremma di far rapporti all'Autorità Governativa locale sulle malattie da essi curate, 509.

MILITARI. Dispensati i Militari acattolici dall'intervenire alle funzioni religiose cattoliche. Vedi, funzioni religiose. — Riordinamento del Corpo Sanitario Militare. Vedi, servizio Sanitario Militare.

MINISTERI. SEGRETERIE (DEI). Hanno obbligo di trasmettere copia non tanto dei Decreti, quanto dell'Ordinanze da pubblicarsi, al Ministero di Giustizia e Grazia, che ne deve ordinare la stampa nel *Bullettino ufficiale*, 4.

MINISTERO DI GIUSTIZIA E GRAZIA. Incaricato della pubblicazione del *Bullettino ufficiale*, 5.

MINISTERO DELLA GUERRA. Distinti in due classi i 19 posti di Apprendista già istituiti nel Ministero della Guerra; stabilito il loro stipendio; e creati 9 posti di Apprendisti gratuiti, 71. — Regolamento per l'ammissione e per la nomina definitiva degli Apprendisti del Ministero della Guerra, 72.

MINISTERO DELLE FINANZE. Ordinanza che approva il Regolamento per la

distribuzione in Preselle ai Bientinesi dei terreni bonificati al seguito della essiccazione del Padule di Bientina. Vedi, Bientina. — Risoluzione che stabilisce le norme per calcolare la gabella da pagarsi in Livorno sul legname da costruzione. Vedi, Gabella. — Risoluzione che dichiara ancora in vigore la Legge del 20 Giugno 1838 sull'abbuono della gabella pei semolini pastumi e biscotti che dal Porto franco di Livorno vanno all'estero per via di mare; ed inoltre abrogate dal Decreto del 17 Ottobre 1859 le disposizioni eccezionali contenute nella Notificazione del 16 Novembre 1837 sull'olio di oliva. Vedi, Gabelle.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Ordinanza con la quale viene stabilito l'abito di cerimonia e la decorazione pei Professori dell'Istituto degli Studj superiori in Firenze. Vedi, Istituto di Studj superiori.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI. Richiamate in vigore le antiche disposizioni sulle pubblicazioni dei Vescovi. Vedi, pubblicazioni Vescovili.

MONASTERI. OPERAJ (DEI). Li Operaj dei Monasteri sono di nuovo sottoposti alle discipline delle Leggi preesistenti al Concordato del 25 Aprile 1851, 739.

MONUMENTI. Creata una Commissione per la conservazione dei Monumenti storici, e degli oggetti d'arte, 949.

MUNICIPI. Rilasciato a profitto dei Municipj delle Città il prodotto del Dazio Consumo pagato alle porte delle Città stesse, 1113.

MUNICIPIO DI LIVORNO. Vedi, Imposta di Guerra.

○

OGGETTI DI ARTE. Vedi, Monumenti Storici.

OPERAJ DEI MONASTERI. Vedi, *Monasteri*.

ORDINANZE NORMALI DEI MINISTERI. Vedi, *Bullettino ufficiale*.

ORDINE DEL MERITO. Soppressione dell'Ordine del Merito sotto l'intitolazione di S. Giuseppe, pag. 1112.

PADULE DI BIENTINA. Vedi, Bientina.

PADULE DI CASTIGLIONE. Vedi, Castiglione.

PEDAGGIO. Abolito il pedaggio sulla Strada ruotabile Porrettana, pagina 1146.

PENSIONI. Disposizioni speciali per alcuni Impiegati dipendenti dal Dipartimento delle RR. Possessioni, quanto alla pensione, 1170.

PESI E MISURE. Dichiarato che il sistema dei pesi e misure metrico-decimale è misura legale in Toscana a contare dal 1.^o Aprile 1860, 53. — Tavole dei pesi e misure metrico-decimali, loro divisione e multipli, 58.

PIANURA PISANA. Ordinata l'escavazione di un nuovo fosso nella Sezione meridionale della pianura Pisana, 711.

PLEBISCITO, Promulgazione della dichiarazione pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione sul Plebiscito emesso dal Popolo Toscano nei giorni 11 e 12 Marzo 1860, 1080. — Ordinata l'incisione in marmo del Plebiscito del Popolo Toscano, e l'affissione alla porta del Palazzo di ciascuna Comunità, 1101.

PRATICHE LEGALI. Nuovo Regolamento per li studj pratico-legali, 513. — 519.

PROCLAMA. Proclama del Governo della Toscana che annunzia compito il proprio mandato di fronte ai Toscani, e passato il potere in S. M. il Re Vittorio Emanuele II, 1165.

PRODUZIONI TEATRALI. Stabiliti due premj annui per li Autori delle due migliori nuove produzioni drammatiche, 1062.

PUBBLICA UTILITÀ. LAVORI (DI). Dichiarati di pubblica utilità tutti i lavori di bonificazione che il Governo ha intrapresi ed intraprenderà in qualunque luogo della Maremma, 83.

PUBBLICAZIONI VESCOVILI. Richiamate in vigore le Circolari dell'8 Aprile 1788 e del 23 Gennaio 1818 relative a pubblicazioni Vescovili, 429. — Pubblicazione delle Circolari suddette nel Bullettino, 430.

RECLUTAMENTO. Nuova Legge sul Reclutamento, pag. 85. Persone soggette al reclutamento, e ripartizione del contingente, 87. Delle operazioni di Reclutamento, 89. Riforma, esenzione o dispensa, 98. Dei Cambj, e delle sostituzioni, 105. Degli arruolamenti volontarj, 110. Del servizio militare e della durata della capitolazione, 112. Delle pene, 114. Delle infermità e delle imperfezioni fisiche che escludono dalla Milizia, 119. — Istruzioni ai Gonfalonieri per loro norma nelle operazioni di reclutamento, 1099.

REGOLAMENTO COMUNALE. Istruzioni ai Gonfalonieri per la retta applicazione del Regolamento comunale, 48. — Eccitati i Gonfalonieri a far conoscere di quali modificazioni è suscettibile il Regolamento comunale, 417.

RENDITA TRE PER CENTO. Vedi, Consolidato Toscano.

RENDITE ECCLESIASTICHE. Nominata una Commissione per la formazione di un Progetto di reparto di tutte le rendite ecclesiastiche fra i Sacerdoti del Clero secolare cattolico, 747.

RISO COLTIVAZIONE (DEL). Permessa la coltivazione del riso in una parte determinata del Padule o Lago di Massaciuccoli, 775.

SCUOLE TECNICHE. Regolamento per le Scuole Tecniche, pag. 941. — Stabilito l'aumento triennale di un ventesimo dell'onorario dei Direttori e dei Professori delle Scuole Tecniche superiori, 952.

SCUOLE MAGISTRALI. Metodo d'insegnamento per le Scuole Magistrali maschili, e ruolo normale, 944. — Ruolo normale per le Scuole magistrali femminili, 946.

SCUOLA DI DECLAMAZIONE. Istituita una Scuola di Declamazione in Firenze, 1060.

SENTENZE. Soppresse le tasse e li emolumenti finora percetti per la produzione ed esecuzione in Toscana delle Sentenze dei Tribunali Sardi Lombardi ec. Vedi, Tasse ed emolumenti.

SERVITÙ DI PASCOLO E DI LEGNATICO. Sostituita nell'affrancazione delle Servitù di pascolo o di legnatice al compenso in denaro la distri-

buzione di terreni in proprietà a coloro che godevano le predette servitù, 913.

SERVIZIO SANITARIO MILITARE. Riordinamento del Servizio Sanitario Militare, 754. — Regolamento organico del personale addetto a tal servizio, 756 — 769.

SISTEMA METRICO-DECIMALE. Vedi, Pesi e Misure.

SOLDATI. Vedi. Militari.

SPEDALE. Costruzione di uno Spedale nella città di Livorno, 1149.

STAMPA. Restituita la piena libertà di Stampa in materie politiche, 885. — Circolare ai Prefetti che fa conoscere lo spirito della Legge del 5 Marzo 1860 sulla libertà di stampa, 1067.

STRADE FERRATE. Ordinata la costruzione di una Strada ferrata sul litorale che da Livorno raggiunga il confine Pontificio al Chiarone, 889. — Data facoltà al Prof. Ingegnere Angiolo Vegni di compiere li studj di una linea ferrata fra Serravezza e Pietrasanta, e di intraprendere la costruzione di detta strada, 1143. — Prorogato il termine a presentare li studj di Strade ferrate tra Firenze e la Romagna, 1148. — Concessa ai Fratelli Vander Elst e Comp. di Bruxelles la facoltà di proseguire ed ultimare la ferrovia Aretina, e di più di compiere li studj e costruire una altra Linea che da Firenze vada all' Adriatico per le Romagne, 1156.

STRADA FERRATA ARETINA. Ritirata alla Società Anonima della ferrovia Aretina e per essa al suo Rappresentante Marchese De Flers la relativa concessione di costruzione, 32.

STRADA FERRATA CENTRALE. Autorizzato il Gerente della Strada ferrata Centrale Toscana ad alienare italiane L. 60,000 di rendita tre per cento, onde far fronte alla costruzione della Linea ferrata da Asciano a Grosseto, 342. — Determinati i modi di emissione delle suddette sessantamila lire italiane di rendita 3 per 100, 405. — Autorizzata la Società Anonima della Strada Ferrata Centrale Toscana a proseguire la sua linea per Bettolle a Torrita fino a Chiusi, 422. — Prorogato il termine al pagamento delle due prime rate del prezzo di acquisto della rendita di lire italiane 60,000 emessa per la costruzione della Linea da Asciano a Grosseto, 1035.

STRADA FERRATA LEOPOLDA. Stabilito il titolo, la natura, e le condizioni delle obbligazioni, che la Società Anonima della Strada ferrata Leo-

polda emetterà per acquisto e costruzione di diverse strade ferrate, 699. — Riconosciuta la Società Anonima delle Strade ferrate Livornesi come concessionaria ed utente delle Strade ferrate da Firenze a Livorno, da Lucca a Pisa e da Lucca a Pistoja, 870. — Capitoli per la Società delle Strade ferrate Livornesi, 1115.

STUDJ SUPERIORI. Vedi, Istituto di Studj superiori.

SUFFRAGIO UNIVERSALE. Convocato il Popolo Toscano nei Comizj per deliberare con suffragio universale dell' assetto definitivo della Toscana, 863. — Abilitati li assenti a dare il loro voto ove si trovano nei giorni comiziali per ragione d' impiego, di studj e di lavoro, 868. — Istruzioni per il regolare procedimento nello spoglio dei voti, 877. — Stabilito il modo di votazione per li addetti alle lavorazioni delle Strade ferrate Toscane, 881. — Modificazione al procedimento determinato nel suffragio universale per alcune Preture del Compartimento Grossetano, 886. — Delimitazione delle competenze giurisdizionali dei Pretori urbani quanto allo spoglio delle schede raccolte nei Comizj, 888. — Norme alla Suprema Corte di Cassazione quanto alle operazioni che deve compiere per costatare il suffragio universale, 900. — Protratto lo scrutinio in alcune città fino alle ore 8 pomeridiane del dì 11 Marzo 1860, 921.

T

TABACCO. REGALIA (DEL). Indennità all' Appaltatore ed agli Azionisti al seguito dello scioglimento dell' Appalto del Tabacco, pag. 744.

TARIFFE DOGANALI. Abbuono agli Intraprenditori delle lavorazioni in Ferro al seguito dell' attuazione in Toscana delle Tariffe doganali Sarde, 1077.

TASSE ED EMOLUMENTI. Soppressione delle tasse ed emolumenti che si percepivano per la produzione ed esecuzione in Toscana delle Sentenze dei Tribunali Sardi, Lombardi Parmensi e Romagnoli, 749. — Abolite le tasse finora percette per il barcheggio nella Fossa Burlamacca, 884.

TEATRI. Derogato all' Art. 4. del Regolamento del 26 Dicembre 1814 sui Teatri, 695. — Stabiliti due premj annui conferibili agli Autori delle

due migliori produzioni drammatiche. Vedi, produzioni drammatiche.

TIPOGRAFO GOVERNATIVO. Riconosciuto Tipografo del Governo Francesco Cambiagi, 5.

TIRO A SEGNO. Eccitati i Gonfalonieri a preparare i locali per il Tiro a segno, 705.

TRIBUNALI MILITARI. Ruolo normale degli impiegati addetti ai Tribunali Militari, 742.

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI, COMPETENZA (DEI). Vedi, Leggi Amministrative. TRASGRESSIONI E DELITTI. Vedi, Delitti.

TRUPPA. Provveduto all' Amministrazione ed alla contabilità della Truppa in Campagna. Vedi, Esercito.

U

UFFIZIALI. Preservati agli Ufficiali ed Impiegati militari i rispettivi loro diritti nonostante l' attivazione delle nuove Tariffe Sarde. pag. 7. — Norme per la compilazione degli Stati di condotta degli Ufficiali, 9. — Stabiliti i nuovi appuntamenti agli Ufficiali dello Stato Maggiore della Piazza, 62.

UNIVERSITÀ ISRAELITICA. Assegnazione alle cinque Università Israelitiche della Toscana di un sussidio per spese di Culto, 344. — Reparto del sussidio stesso fra le cinque Università Israelitiche, 1141.

UNIVERSITÀ DI PISA. Ruolo normale degli impiegati addetti alla Biblioteca dell' Università Pisana, 24.

UNIVERSITÀ DI SIENA. Dotazione alle cattedre dell' Università di Siena alla quale è addetto un Gabinetto, 905. Riunite nell' Università di Siena alcune Cattedre del Liceo di quella Città, 907. — Istituita nella medesima Università una cattedra di Letteratura Italiana e Latina, ivi.

V

VETERINARIO. Determinate le ingerenze e li obblighi del veterinario addetto alla Provincia Grossetana, pag. 409.

VIA FERRATA. Vedi, Strade Ferrate.

